



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 21 aprile 2015

Anno XLVI - N. 39



### ***Prodotti tipici, “Risi e bisi” alla veneta.***

Il “risi e bisi” è una ricetta tipica della tradizione veneta, ottima da gustare nel periodo primaverile proprio perché in questa stagione si trovano i piselli migliori, ingrediente principale di questo piatto. Il riso utilizzato è il vialone nano. Definire il risi e bisi non è facile e ancora oggi molti si chiedono se questo piatto molto nutriente appartenga alla categoria dei risotti o delle minestre: né l'uno né l'altro! Infatti il risi e bisi per essere tale deve risultare una via di mezzo tra tutti e due, cioè non deve essere né troppo asciutto né troppo brodoso, ma una sorta di minestra densa. Per quanto riguarda le origini di questo piatto, possiamo dire senza dubbio che fosse un piatto quasi regale, infatti era tradizione nella città di Venezia offrire il risi e bisi al Doge in occasione del patrono della città San Marco il 25 aprile.

*(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)*

---

### **Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

## SOMMARIO

### PARTE SECONDA

#### *Sezione prima*

---

#### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI**

n. **285** del 31 dicembre 2014

Impegno di spesa di Euro 8.490,17 Iva inclusa per la liquidazione delle fatture relative ad interventi per lavori, forniture e servizi per la manutenzione ordinaria delle Sedi della Giunta Regionale. Ex budget operativo n. 109 del 2.5.2014. L.R. 39/2001. DGRV n. 412 del 4.4.2014.

1

**[Demanio e patrimonio]**

#### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC**

n. **230** del 22 dicembre 2014

Aggiornamento della macchina affrancatrice DM825 e del relativo Meter in dotazione all'Ufficio Corrispondenza in Partenza della Giunta regionale a seguito dell'introduzione delle nuove tariffe postali a partire dal 01.12.2014. Impegno di spesa per Euro 561,20 (IVA inclusa) sul capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service" a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. di Liscate (MI) partita IVA 09346150155. C.I.G. Z641256B2C.

3

**[Demanio e patrimonio]**

#### **DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO**

n. **53** del 17 dicembre 2014

D.G.R. n. 1833 del 06/10/2014. Impegno di spesa a favore della ditta AGREA Centro Studi S.r.l.

5

**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **54** del 19 dicembre 2014

Proroga ed integrazione della convenzione con l'Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, per la realizzazione delle attività relative al servizio di controllo delle attrezzature per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari, di cui alla DGR n. 1158 del 26 luglio 2011.

7

**[Agricoltura]**

n. **56** del 22 dicembre 2014

Acquisto materiale di consumo di laboratorio. Impegno e liquidazione di spesa.

9

**[Agricoltura]**

n. <b>9</b> del 13 febbraio 2015 Adesione alla Convenzione GAS NATURALE, 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.a. e Soenergy S.r.l. per le utenze del Settore Fitosanitario. <b>[Energia e industria]</b>	11
n. <b>11</b> del 02 marzo 2015 Approvazione dell'elenco degli Ispettori Fitosanitari. D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005, art. 34. <b>[Agricoltura]</b>	13
n. <b>16</b> del 07 aprile 2015 Approvazione "Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2015". <b>[Agricoltura]</b>	15

### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO**

n. <b>633</b> del 31 dicembre 2014 L.R. 09.03.1975 n° 1 art. 3 - DGR n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova in comuni vari per il recupero schianti e taglio piante pericolanti lungo i corsi d'acqua del circondario idraulico di Padova a seguito dell'evento del 13/10/2014. Importo intervento euro 185.880,00 ratifica intervento. Codice SIOPE 2.01.01.2108. <b>[Difesa del suolo]</b>	20
n. <b>634</b> del 31 dicembre 2014 L.R. 09.03.1975 n° 1 art. 3 - DGR n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova in comune di Boara Pisani per i lavori di pulizia dei circondamenti mediante operazioni di stralcio, disboscamento e taglio piante siti in località Volta Onari a seguito dell'evento dal 5 al 7/11/2014. Affidamenti incarico professionale per indagini geognostiche e per service geotecnico.. Importo euro 10479,8 Importo complessivo euro 208.751,08 ratifica intervento Codice SIOPE 2.01.01.2108. <b>[Difesa del suolo]</b>	24
n. <b>635</b> del 31 dicembre 2014 L.R. 09.03.1975 n° 1 art. 3 - DGR n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Treviso. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso in Comune di Cimadolmo per il consolidamento della spalla destra del ponte e ricalibratura dell'alveo del fiume Piave. Importo intervento euro 299.342,61 ratifica e autorizzazione intervento. Codice SIOPE 2.01.01.2108. <b>[Difesa del suolo]</b>	29

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO -  
SEZIONE DI ROVIGO**

n. **171** del 08 aprile 2015

Richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione e lo sviluppo della Larga Banda mediante la posa di un cavo sotterraneo a fibre ottiche nel tratto di collegamento Porto Caleri - Isola di Albarella nel Comune di Rosolina (RO). 33  
[Acque]

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO**

n. **1** del 08 aprile 2015

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc. Ditta: Marco Perer Feltre (BL). 34  
[Acque]

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO -  
SEZIONE DI VERONA**

n. **135** del 02 aprile 2015

Rilascio di autorizzazione/concessione idraulica sul demanio idrico inerente la costruzione di una rampa in sinistra idraulica del torrente "Chiampo" da realizzarsi in Via S. Vito - fraz. Locara del Comune di San Bonifacio (VR) - richiedente Fraccaro Ettore - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10658 - c.a. n. 775. 37  
[Acque]

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA**

n. **4** del 07 aprile 2015

Bonomelli Paolo - Accertamento carattere di non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013. 39  
[Foreste ed economia montana]

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA  
BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA**

n. **181** del 03 aprile 2015

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 661/BA. 42  
[Acque]

n. **182** del 03 aprile 2015

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 642/BR. 43  
[Acque]

- n. **183** del 03 aprile 2015  
 Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 687/BA. 44  
**[Acque]**
- n. **184** del 03 aprile 2015  
 Concessione per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1283/TE. 45  
**[Acque]**
- n. **185** del 03 aprile 2015  
 Rinnovo concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.001 da falda sotterranea in Comune di Montorso Vicentino (VI), per uso industriale. Richiedente: A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione s.p.a., - Partita IVA n. 01274900248 con sede in Montorso Vicentino. Pratica n.383/CH. 46  
**[Acque]**
- n. **187** del 07 aprile 2015  
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con elettrodotto 132 kV dei fiumi Bacchiglione in loc. ponte di V.le Diaz e Astichello in loc. ponte di V.le Cricoli in comune di Vicenza. Demolizione della linea aerea esistente - Progetto esecutivo (ALBC). Ditta: TERNA RETE ITALIA SPA Pratica n° 14\_18747. 47  
**[Acque]**
- n. **188** del 07 aprile 2015  
 LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per realizzazione del passaggio della strada Val Caprara sul Rio della Caldiera nel Comune di Posina (PTA). Ditta: COMUNE DI POSINA Pratica n° 04\_16498. 49  
**[Acque]**
- n. **189** del 07 aprile 2015  
 LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per costruzione di un ponte sulla Valle Clama e un guado sulla Val Dritta per ripristino ed allargamento della strada comunale della Val Dritta nel comune di Laghi (PTA - OPA). Ditta: COMUNE DI POSINA Pratica n. 80\_01503. 51  
**[Acque]**

## **DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA**

- n. **4** del 25 marzo 2015  
 Società BIOENERGY Cittadella S.r.l. - Impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione diretta di biomasse vegetali con turbina ORC della potenza immessa pari a 6.100 kW in Comune di Cittadella (PD). Deliberazione della Giunta regionale n. 2760 del 24.12.2012 rilasciata alla ditta "SCL Elementi in Legno Srl". Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 11 del 5.11.2014 di voltura alla società "Bioenergy Cittadella Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "SCL Elementi in Legno Srl". Modifica non sostanziale. 53  
**[Energia e industria]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **65** del 08 aprile 2015

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del Naviglio del Brenta, nel comune di Mira (VE), prospiciente l'ingresso di Villa Bon, foglio 26, mappale 273, per uso privato. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 2,50 (superficie mq. 20,00). Richiedente: Tessier Livia. (Pratica n° IPNB150005).

55

**[Trasporti e viabilità]**

### *Sezione seconda*

---

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **313** del 31 marzo 2015

Approvazione di un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione di Dubrovnik-Neretva (Croazia).

57

**[Relazioni internazionali]**

n. **314** del 31 marzo 2015

Proposta di designazione della Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie quale Autorità di Audit per i programmi regionali cofinanziati dal Fondo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2014-2020.

61

**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **315** del 31 marzo 2015

Approvazione nuovo disciplinare per la concessione in uso temporaneo delle sale e dei servizi ad uso collettivo presso la Sede del "Palazzo della Regione" sito in Venezia - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.

69

**[Demanio e patrimonio]**

n. **316** del 31 marzo 2015

Immobile sito in Rovigo Piazza F.lli Cervi n. 18. Avvio trattative con I.N.P.S. per stipula nuovo contratto di locazione.

83

**[Demanio e patrimonio]**

n. **317** del 31 marzo 2015

Istituzione di caselle di posta elettronica certificata assegnate alle Aree ed ai Dipartimenti Regionali. Approvazione delle Linee guida per l'organizzazione e la gestione documentale delle caselle di posta certificata dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale del Veneto.

85

**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. <b>318</b> del 31 marzo 2015 Struttura organizzativa della "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.), quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89 D.G.R. n. 2626 del 2014. Proroga. <b>[Organizzazione amministrativa e personale regionale]</b>	90
n. <b>321</b> del 31 marzo 2015 Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 4 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 37 del 17.03.2015. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	92
n. <b>322</b> del 31 marzo 2015 Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. 13585/14) promosso avanti al Giudice di Pace di Verona dal Sig. V. M. contro la Regione Veneto. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	93
n. <b>324</b> del 31 marzo 2015 Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. 168/13) promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia dalla Sig.ra N. T. contro la Regione Veneto. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	94
n. <b>325</b> del 31 marzo 2015 Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. 42/2014) proposto avanti il TAR Veneto dal Comune di Villafranca (VR). <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	95
n. <b>326</b> del 31 marzo 2015 Autorizzazione ad affidare l'assistenza stragiudiziale della Regione Veneto in seguito alla diffida proposta dal signor G.A. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	96
n. <b>327</b> del 31 marzo 2015 N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	97
n. <b>328</b> del 31 marzo 2015 Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. nn. 6948/14, 9665/12. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	98
n. <b>329</b> del 31 marzo 2015 Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	99

n. <b>331</b> del 31 marzo 2015	
Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2012. L.R. 11/2001 - art. 147 lett. a): erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.	100
<b>[Cultura e beni culturali]</b>	
n. <b>332</b> del 31 marzo 2015	
Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2012. L.R. 11/2001, art. 147 lett. b): erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.	102
<b>[Cultura e beni culturali]</b>	
n. <b>334</b> del 31 marzo 2015	
Conferimento incarico di Dirigente di Settore (art.17 della legge regionale n.54/2012).	105
<b>[Organizzazione amministrativa e personale regionale]</b>	
n. <b>335</b> del 31 marzo 2015	
Modifiche al disciplinare tecnico delle sovvenzioni e contribuzioni contro cessione della retribuzione. (Art. 50 della Legge Regionale del 28 gennaio 2000, n. 5).	107
<b>[Organizzazione amministrativa e personale regionale]</b>	
n. <b>336</b> del 31 marzo 2015	
Recepimento del Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale tra l'Istat, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) del 6 febbraio 2015. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002.	114
<b>[Statistica]</b>	
n. <b>374</b> del 31 marzo 2015	
Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. n. 19/04). Esercizio 2013.	128
<b>[Enti regionali o a partecipazione regionale]</b>	
n. <b>375</b> del 31 marzo 2015	
Accreditamento istituzionale del Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale per la sede operativa di Massanzago (PD) Via Roma n.5, Comunità Alloggio denominata "Mano Chiara" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.7 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.	132
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>376</b> del 31 marzo 2015	
Accreditamento istituzionale dell'Incontro Cooperativa Sociale per la sede operativa di Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184 - Centro Diurno Riabilitativo - per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, dotato di una capacità recettiva pari a n.12 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.	135
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	



- n. **377** del 31 marzo 2015  
 Accreditamento istituzionale dell'Incontro Cooperativa Sociale per la sede operativa di Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184 - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad attività assistenziale intermedia, per utenti adulti affetti da psicopatologia rilevante dotata di una capacità recettiva pari a n.14 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m. 138  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **378** del 31 marzo 2015  
 Accreditamento istituzionale dell'Incontro Cooperativa Sociale per la sede operativa di Galliera Veneta (PD) Via XXV Aprile n.8, Comunità Alloggio denominata "Il Maglio" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.8 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m. 141  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **379** del 31 marzo 2015  
 Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale "La Mongolfiera" per le sedi operative di Merlara (PD) - Via Piazzale Italia n.29 - Gruppo Appartamento Protetto 1 e Gruppo Appartamento Protetto 2, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.4 posti cadauno. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m. 144  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **381** del 31 marzo 2015  
 Autorizzazione all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo all'alienazione dell'immobile denominato "Villa Lauri" in Valdobbiadene (Tv) (ex art. 5 del D. Lgs 229/1999). Accordo di programma approvato con DPGR n. 428 dell'8/4/2003. DGR n. 7/CR del 10/02/2015 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007). 147  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **383** del 31 marzo 2015  
 Azienda ULSS 12 - Autorizzazione alla vendita di vari immobili di proprietà dell'Azienda con esperimento di procedura di evidenza pubblica e fissazione di base d'asta pari al valore di stima determinato dall'Agenzia delle Entrate di Venezia per ciascun immobile (art. 5 del D. Lgs. 229/1999) DGR n. 8/CR del 10/02/2015 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 149  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **386** del 31 marzo 2015  
 Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar afferente all'Azienda Ulss 22 Bussolengo. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 176/CR del 9 dicembre 2014. 155  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **390** del 31 marzo 2015  
 Progetto Mattone Internazionale - PMI. Presa d'atto della proroga del Progetto alla data del 31 dicembre 2015 e della conseguente proroga della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale". DGR n. 211 del 3 febbraio 2010. 161  
**[Sanità e igiene pubblica]**

- n. **392** del 31 marzo 2015  
 Recesso della Regione del Veneto dall'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia. Legge Regionale 12/07/2007, n. 14. 164  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **393** del 31 marzo 2015  
 ULSS 9 - Autorizzazione alla vendita di un reliquato di terreno alla Casa del Clero di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 185/CR del 23/12/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 167  
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**
- n. **394** del 31 marzo 2015  
 Comune di San Nicolò di Comelico - Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Progetto di Variante - Comuni: San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore (BL) - Procedura di VIA ed autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, L.R. 10/1999, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, D.G.R. 253/2012). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004). 170  
**[Energia e industria]**
- n. **396** del 31 marzo 2015  
 Ditta "PARMALAT S.p.A. di Collecchio (PR)". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale con potenza immessa pari a 4.717 kW ed elettrica pari a 2.000 kW, da realizzarsi presso il proprio stabilimento sito in Comune di Zevio (VR) D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. 181  
**[Energia e industria]**
- n. **397** del 31 marzo 2015  
 Ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl con sede legale in Via Cefalonia, 70 in Brescia (BS) e stabilimento sito in Via della Tecnica, 11 in comune di Veronella (VR). Autorizzazione all'incremento della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia. Presa d'atto del Parere della Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente n. 3961 del 27.11.2014 e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. 191  
**[Ambiente e beni ambientali]**
- n. **398** del 31 marzo 2015  
 GEO NOVA S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR); Comune interessato: Sona (VR) - Procedura di V.I.A ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, procedura AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/2007, concluse con D.G.R.V. n. 996 del 21/04/2009 e con D.G.R.V. n. 332 del 06/03/2012. Problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica; Istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013. 211  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. <b>400</b> del 31 marzo 2015 Accordo-quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e la Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Approvazione e delega alla sottoscrizione.	233
<b>[Difesa del suolo]</b>	
n. <b>401</b> del 31 marzo 2015 Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. Adozione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).	239
<b>[Difesa del suolo]</b>	
n. <b>402</b> del 31 marzo 2015 Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42. Definizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e delle sue funzioni.	241
<b>[Acque]</b>	
n. <b>403</b> del 31 marzo 2015 Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 13. Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730.	244
<b>[Protezione civile e calamità naturali]</b>	
n. <b>404</b> del 31 marzo 2015 Istanza di concessione di coltivazione di idrocarburi "Casa Tonetto". Comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana (TV). Intesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 lett. n della Legge 239/ 2004 e dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 24/4/2001.	251
<b>[Difesa del suolo]</b>	
n. <b>407</b> del 31 marzo 2015 Conferma contributo concesso con D.G.R. n. 1193 del 23.03.2010 POR CRO FESR 2007-2013: "Competitività regionale e occupazione". Asse prioritario 3 - Linea di intervento 3.1 - Azione 3.1.1. Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo. Codice progetto 8708. "Ex discarica per rifiuti urbani di Taglietto 1, Comune di Villadose. Completamento intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente con contestuale recupero e ampliamento volumetrico. Stralcio opere di bonifica".	255
<b>[Ambiente e beni ambientali]</b>	
n. <b>410</b> del 31 marzo 2015 Manifestazione fieristica: "I Giorni del Miele" - 36 <sup>a</sup> edizione- anno 2015- Lazise (Vr) 2 ottobre - 4 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.	258
<b>[Mostre, manifestazioni e convegni]</b>	
n. <b>413</b> del 31 marzo 2015 L.R.24/11/1987, n.55, s.m.i. Aggiornamento del canone riferito al biennio 2015-2016, per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del Lago di Garda, all'indice nazionale ISTAT.	260
<b>[Trasporti e viabilità]</b>	

n. <b>417</b> del 31 marzo 2015	
Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, per l'effettuazione, su base regionale, del censimento degli alberi monumentali d'Italia, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10. "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dal successivo Decreto interministeriale 23 ottobre 2014.	262
<b>[Turismo]</b>	
n. <b>420</b> del 31 marzo 2015	
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana veneta e colli". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.	273
<b>[Turismo]</b>	
n. <b>421</b> del 31 marzo 2015	
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "DMO Lago di Garda". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.	277
<b>[Turismo]</b>	
n. <b>422</b> del 31 marzo 2015	
Approvazione modifica del soggetto co-attuatore del Progetto n. 24 "MONDO / FASHION / Incoming - Maestria artigiana". Programma Promozionale, settore secondario, anno 2014. L.R. 33/2004, artt. 4 e 6.	280
<b>[Settore secondario]</b>	
n. <b>427</b> del 31 marzo 2015	
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Venezia. Conclusione procedimento (art. 10, legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53).	283
<b>[Enti regionali o a partecipazione regionale]</b>	
n. <b>428</b> del 31 marzo 2015	
Azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adeguamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione del Veneto. Aggiornamento del protocollo d'intesa tra Prefetture del Veneto, Regione del Veneto, Confindustria Veneto/Federturismo Veneto, A.N.C.E. Veneto, Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto e Federalberghi Veneto, per l'adesione di A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto	291
<b>[Opere e lavori pubblici]</b>	
n. <b>430</b> del 31 marzo 2015	
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 5 aprile 1993, n. 12 e L.R. 7 novembre 2003, n. 27).	295
<b>[Opere e lavori pubblici]</b>	
n. <b>431</b> del 31 marzo 2015	
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, art. 91.	300
<b>[Opere e lavori pubblici]</b>	

n. **432** del 31 marzo 2015

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - Primo e terzo programma di riparto 2014. Pubblici - Primo programma di riparto 2014 Privati (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Modifica delle DD.G.R. nn. 1137 in data 01/07/2014 e 2431 in data 16/12/2014 relativamente all'individuazione delle opere da eseguirsi dal Comune di Oppeano (VR) con i due contributi regionali concessi con le suindicate deliberazioni nell'ambito dei lavori di realizzazione d'interventi viabilistici in frazione di Villafontana da eseguirsi con protocollo d'intesa tra la Provincia di Verona ed il Comune di Bovolone ed Isola della Scala. Debito non commerciale.

303

**[Opere e lavori pubblici]**

n. **436** del 31 marzo 2015

Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori.

305

**[Agricoltura]**

n. **443** del 31 marzo 2015

Collaborazione per la revisione del piano antincendi boschivi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Approvazione dello schema di convenzione.

313

**[Foreste ed economia montana]**

n. **447** del 07 aprile 2015

Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

320

**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

## PARTE SECONDA

## CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

## Sezione prima

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 295880)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 285 del 31 dicembre 2014

**Impegno di spesa di Euro 8.490,17 Iva inclusa per la liquidazione delle fatture relative ad interventi per lavori, forniture e servizi per la manutenzione ordinaria delle Sedi della Giunta Regionale. Ex budget operativo n. 109 del 2.5.2014. L.R. 39/2001. DGRV n. 412 del 4.4.2014.**

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede all'impegno di spesa di Euro 8.490,17 Iva inclusa per la liquidazione di ulteriori fatture relative ad interventi per lavori, forniture e servizi per la manutenzione ordinaria delle Sedi Regionali, giusta DGRV n. 412 del 4.4.2014.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

DGRV n. 412 del 4.4.2014, B.O. n. 109 del 2.5.2014.

Il Direttore

Premesso che:

- la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, tramite il Settore Sedi Regionali e Manutenzione, provvede a mantenere in efficienza ed a garantire il corretto funzionamento delle sedi regionali attuando di volta in volta, secondo necessità, gli interventi afferenti a lavori, forniture e servizi;
- l'attuazione di tali interventi avviene parte in amministrazione diretta, tramite i collaboratori addetti alle manutenzioni, e parte con l'ausilio di operatori economici esterni, di volta in volta individuati con procedura ad evidenza pubblica, a seconda della natura, tipologia e ammontare degli interventi.

Vista la DGRV n. 412 del 4.4.2014, con la quale è stata affidata al Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, la gestione del budget operativo n. 109 del 2.5.2014, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 39 del 29.11.2001, per l'importo di Euro 150.000,00.

Rilevato che il suddetto budget operativo risulta chiuso alla data del 15.12.2014, come previsto dalla circolare prot. n. 468313 del 6.11.2014 "Disposizioni per le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2014 e quadro degli adempimenti per la transizione al nuovo sistema contabile" per una spesa complessiva di Euro 95.509,76.

Rilevato che alla data odierna risultano accertati ma non ancora fatturati i seguenti interventi di lavori, forniture e/o servizi di seguito riepilogati:

DITTA	DESCRIZIONE	IMPORTO
STRANO S.P.A. Via 3 <sup>a</sup> Strada Z.I. 95100 CATANIA C.F./P.IVA 00672150877	Fornitura di n. 400 lampade fluorescenti Osram Lumilux T5 HE 35 W/840 - CIG Z2D113769E	Euro 1.449,36
BENETAZZO SPAZIOVERDE SRL Via Triestina 159 30030 TESSERA (VE) C.F./P.IVA 03343850271	Servizio di manutenzione biennale delle piante in idrocoltura presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia. Periodo dicembre 2014 - CIG Z2E0530255	Euro 1.643,11
F.LLI BELTRAME S.P.A. Via del Progresso n.19 - Z.I. Camin 35127 PADOVA	Fornitura di n. 1 sedile per wc per diversamente abili - CIG ZAF1125329	Euro 118,34

C.F./P.IVA 00299550285		
SICON S.R.L. Via Sila n. 1/3 ISOLA VICENTINA (VI) C.F./P.IVA 01570210243	Servizio di sostituzione di componenti e batterie dell'impianto UPS per la Sede di Rappresentanza di Roma, via del Tritone n. 46 - CIG Z0511A5B77	Euro 2.339,96
TRENTIN IMPIANTI S.R.L. Via S. Domenico Savio n. 28 31038 CASTAGNOLE DI PAESE (TV) C.F./P.IVA 04245500261	Intervento di riparazione pompa Lowara FHE4-65-200/30 presso la Sede Regionale di Fondamenta S.Lucia, Cannaregio n. 23, Venezia - CIG ZC411F898E	Euro 939,40
V.M.D. VIANELLO MICHELE DISINTASAZIONI DI CESELIN MARCO & C. S.N.C. Cannaregio 4087 30121 VENEZIA C.F./P.IVA 02748960271	Servizio di disotturazione canalizzazioni ed espurgo fosse biologiche, pozzi neri, pozzetti sgrassatori e vasche imhoff collocati presso La Sede Regionale di Palazzo Balbi - Venezia - CIG Z850D1EB10	Euro 2.000,00
	TOTALE	Euro 8.490,17

Accertato che gli interventi di lavori, forniture e/o servizi di cui prospetto suindicato, di importo complessivo di Euro 8.490,17 - Iva inclusa, risultano regolarmente eseguiti e pertanto liquidabili ai singoli operatori economici individuati, per i singoli importi specificati.

Ritenuto pertanto con il presente atto di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 8.490,17 - Iva inclusa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità.

Dato atto che l'impegno della spesa del presente atto si configura come "debito commerciale".

Viste le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014, di cui alla DGR n. 516 del 15.04.2014.

- Vista la L.R. 54/12;
- Vista la L.R. 6/1980 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- Vista la DGRV n. 412 del 4.4.2014;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di impegnare la somma di Euro 8.490,17 - Iva inclusa per la liquidazione delle fatture relative a spese per lavori, forniture e servizi per la manutenzione ordinaria delle Sedi della Giunta Regionale, come da prospetto in premessa, per ciascuna ditta indicata, a carico del capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità, SIOPE 1351;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. di liquidare alle ditte suddette le fatture relative agli interventi di lavori, forniture e/o servizi regolarmente eseguiti, per un totale complessivo di Euro 8.490,17 - Iva inclusa, secondo i singoli importi indicati ed entro 30 giorni dalla data di presentazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucci

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC**

(Codice interno: 295872)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 230 del 22 dicembre 2014

**Aggiornamento della macchina affrancatrice DM825 e del relativo Meter in dotazione all'Ufficio Corrispondenza in Partenza della Giunta regionale a seguito dell'introduzione delle nuove tariffe postali a partire dal 01.12.2014. Impegno di spesa per Euro 561,20 (IVA inclusa) sul capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service" a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. di Liscate (MI) partita IVA 09346150155. C.I.G. Z641256B2C.**

*[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

Presso l'Ufficio Corrispondenza in Partenza è in uso una base affrancatrice postale elettronica abbinata ad un meter, forniti entrambi dalla ditta Pitney Bowes. Con D.D.R. n. 90 del 08.07.2013 la ditta Pitney Bowes è stata inoltre incaricata del servizio esclusivo di assistenza tecnica e manutenzione su tali apparecchiature per un periodo di ventiquattro mesi. Dal 01.12.2014 Poste Italiane ha variato le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi. Per garantire la corretta affrancatura della corrispondenza, è pertanto indispensabile aggiornare con le nuove tariffe il software delle apparecchiature di cui sopra.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 90 del 08.12.2013 della Direzione Affari Generali, con il quale è stato affidato alla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. il servizio di manutenzione sulla base affrancatrice postale elettronica marchio Pitney Bowes, modello DM825 e sul relativo meter marchio Pitney Bowes, modello Cygnus in dotazione all'Ufficio Corrispondenza in Partenza della Giunta regionale per un periodo di ventiquattro mesi a far data dal 24.09.2014;

VISTA la nota pervenuta in data 17.12.2014, con la quale la ditta Pitney Bowes comunica la variazione - a partire dal 01.12.2014 - delle condizioni economiche praticate da Poste Italiane su alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi e la necessità di aggiornare le macchine affrancatrici, al costo per l'Amministrazione regionale di Euro 460,00 (IVA esclusa);

VISTA la nota pervenuta il 21.06.2013, prot. n. 265482, con la quale la ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. dichiarava di essere l'unica ditta autorizzata a fornire assistenza e riparazione alle macchine affrancatrici Pitney Bowes in Italia (suggerirei di omettere questo periodo ritenendo sufficiente quanto illustrato nel primo capoverso del provvedimento);

CONSIDERATA la necessità di garantire la corretta affrancatura della corrispondenza in partenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;

VISTO la D.G.R. n. 2401/2012;

VISTA la Legge regionale statutaria n.1 del 17 aprile 2012;

VISTA la L.R. n°12 del 02.04.2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014";

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

decreta



1. di affidare alla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. di Liscate (MI) - Partita IVA 09346150155 l'aggiornamento automatico della base affrancatrice postale elettronica marchio Pitney Bowes, modello DM825 e del relativo meter marchio Pitney Bowes, modello Cygnus in dotazione all'Ufficio Corrispondenza in Partenza della Giunta regionale, con adeguamento alle nuove condizioni tariffarie introdotte da Poste Italiane;
2. di impegnare la somma di Euro 561,20 (IVA inclusa) sul capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service" del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 che presenta sufficiente disponibilità - codice SIOPE 1.03.01.1353 - a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. con sede in via Martiri della Libertà, 4/6 - 20060 Liscate (MI) - partita IVA 09346150155.
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. di dare atto che trattasi di debito commerciale e che si procederà al pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura;
4. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V.

Carlo Terrabujo

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO**

(Codice interno: 295677)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 53 del 17 dicembre 2014

**D.G.R. n. 1833 del 06/10/2014. Impegno di spesa a favore della ditta AGREA Centro Studi S.r.l.***[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Impegno di spesa per incarico affidato alla ditta AGREA Centro Studi S.r.l. per lo svolgimento della prova fitosanitaria relativa a "Etologia e dannosità di *Drosophila suzukii* su vite in Veneto".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.G.R. n. 1833 del 06/10/2014

Lettera d'incarico prot. n. 536412 del 16/12/2014.

## Il Dirigente

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 06/10/2014 "Attività di sperimentazione fitosanitaria Impegno di spesa" che prevede di affidare, a Centri di Saggio riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, mediante acquisizione in economia ai sensi della Deliberazione n. 2401 del 27/11/2012 lo svolgimento della prova fitosanitaria relativa a "Etologia e dannosità di *Drosophila suzukii* su vite in Veneto";

Preso Atto che la deliberazione citata incarica il Dirigente del Settore Fitosanitario di adottare i provvedimenti tecnici ed amministrativi necessari per l'individuazione del Centro di Saggio per lo svolgimento della prova sopracitata e l'impegno delle relative risorse sul capitolo n. 101669 a oggetto: "Azioni finalizzate al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali e alle emergenze fitosanitarie (D. Lgs 04/06/1997, n. 143 - Intesa del 13/10/2011)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente;

Verificato che nelle convenzioni Consip s.p.a. e nel MEPA a tutt'oggi non risultano servizi comparabili con l'oggetto dell'incarico da affidare ad un Centro di Saggio;

Considerato che alla società AGREA Centro Studi S.r.l. di S. Giovanni Lupatoto (VR) Centro di Saggio, riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, è stato affidato lo svolgimento della prova fitosanitaria "Prove di contenimento di *Drosophila suzukii* su vite", approvata con la DGR n. 2395 del 16 dicembre 2013, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente;

Vista la nota del 16/11/2014, protocollata al n. 50453 del 25/11/2014 presentata dall'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente attestante la professionalità dimostrata dalla ditta AGREA S.r.l. nello svolgimento dell'incarico affidatole;

Considerato che la prova sperimentale relativa a "Etologia e dannosità di *Drosophila suzukii* su vite in Veneto" prevede l'incarico, ad un Centro di Saggio riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 194, analogo a quello della DGR 1454/2013;

Vista la nota prot. n. 536412 del 16 dicembre 2014 con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta AGREA Centro Studi S.r.l. Via Garibaldi, 5 int. 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR);

Vista la nota del 16/12/2014, protocollata al n. 539946 del 17/12/2014 di accettazione dell'incarico da parte della ditta AGREA Centro Studi S.r.l.;

Ritenuto congruo l'importo di Euro. 9.700,00 indicato nella DGR n. 1833/2014;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;

Vista la DGR n. 1833 del 6 ottobre 2014;

Vista la L.R. 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

Vista la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

Vista la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 408 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art.2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012)";

Vista la D.G.R.15 aprile 2014, n. 516 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

Accertata la disponibilità sul capitolo di spesa n. 101669 "Azioni finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e alle emergenze fitosanitarie - D.Lgs. 4/6/1997 n. 43. Intesa del 13/10/2011" del bilancio di previsione 2014, che registra una previsione di competenza di complessivi Euro. 376.622,09;

Preso atto che sul capitolo collegato dell'Entrata n. 100592 "Assegnazione statale per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e per le emergenze fitosanitarie (D.Lgs. 04/06/1997, n..143 - Intesa 13/10/2011)" sono state accertate entrate per un importo complessivo di Euro. 258.267,16;

decreta

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.700,00 (Iva ed ogni altro onere inclusi) a favore della ditta AGREA Centro Studi S.r.l. Via Garibaldi, 5 int. 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), codice GIG **Z221242F52** sul capitolo di spesa n. 101669 "Azioni finalizzate al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali e alle emergenze fitosanitarie (D. Lgs 04/06/1997, n. 143 - Intesa del 13/10/2011)" codice SIOPE 1.03.01 - 1364 del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
2. di dare atto che:
  - ◆ l'importo impegnato di Euro. 9.700,00 è un debito commerciale;
  - ◆ il beneficiario dovrà svolgere l'attività affidata entro il 16/12/2015 , con obbligo di presentazione della relazione tecnica e della fattura entro i 30 giorni successivi;
  - ◆ il pagamento della fattura, riscontrata regolare, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, vistata per regolarità delle prestazioni eseguite dal dirigente responsabile;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che sul correlato capitolo di entrata 100592 è stata accertata la somma complessiva di Euro. 258.267,16;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini

(Codice interno: 295678)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 54 del 19 dicembre 2014

**Proroga ed integrazione della convenzione con l'Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, per la realizzazione delle attività relative al servizio di controllo delle attrezzature per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari, di cui alla DGR n. 1158 del 26 luglio 2011.**

*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto viene prorogata ed integrata la convenzione con l'Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, al fine dell'espletamento delle attività previste dalla DGR n. 1158 del 26 luglio 2011, relativa alla "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari".

Il Dirigente

Vista la Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

visto il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, in particolare l'articolo 12 relativo al controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;

visto il Decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12/02/2014), di adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in particolare:

- il capitolo A.3 che reca disposizioni per quanto riguarda l'organizzazione del servizio di controllo delle attrezzature e riconosce la competenza in materia alle regioni;
- l'Allegato II che riporta le procedure per l'esecuzione dei controlli e i requisiti di funzionalità necessari per il superamento del controllo ed il rilascio degli attestati da parte dei Centri Prova autorizzati;

vista la D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 relativa alla "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari", che per alcune attività per le quali sono necessarie competenze specialistiche, aveva previsto la sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Veneto - U.Per Servizi Fitosanitari con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università di Padova;

tenuto conto della positiva esperienza di collaborazione, che ha portato a potenziare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, adeguandolo alle specifiche richieste dalle disposizioni nel frattempo approvate a livello nazionale;

visto il punto 6 della D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011, in cui si autorizza il dirigente dell'U.Per. Servizi Fitosanitari, ove le attività richieste all'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali risultassero superiori a quanto previsto nella convenzione, ad integrare e prorogare la stessa e a riconoscere la spesa aggiuntiva assumendo con proprio decreto il relativo impegno;

preso atto che la convenzione repertorio n. 26710 sottoscritta in data 11/08/2011 e 15/09/2011, approvata con D.G.R. n. 1158/2011, prevede al punto 5 la proroga concordata con atto scritto tra le parti;

considerato che il controllo funzionale è divenuto obbligatorio sulla base del D.Lgs. n. 150/2012, e deve essere effettuato per tutte le attrezzature in uso nelle aziende agricole entro il 26 novembre 2016 e ciò comporterà un grande impegno per le attività di controllo sui Centri Prova, di aggiornamento dei tecnici, di aggiornamento delle procedure di controllo.

considerato pertanto necessario proseguire la positiva collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali per lo svolgimento delle predette attività;

vista la nota del Settore Fitosanitario in data 1/12/2014 prot. 513620 con la quale è stata richiesta al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università di Padova la disponibilità di proroga della convenzione per 2 anni per lo svolgimento del programma di attività allegato;

vista la nota in data 15/12/2014, prot. 536252 del 16/12/2014, a firma del Direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università di Padova di accettazione alla proroga della convenzione;

vista la L.R. 2 aprile 2014, n. 11 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

vista la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

vista la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 408 "assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art.2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012)";

vista la D.G.R.15 aprile 2014, n. 516 "direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

accertata la disponibilità sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di previsione 2014, che registra una previsione di competenza di complessivi Euro. 300.000,00;

preso atto che sul capitolo collegato dell'Entrata n. 100299 "tariffe per la autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.Lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24) sono state accertate entrate per un importo complessivo di Euro. 274.056,66;

decreta

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prorogare per un periodo di due anni la convenzione con l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, relativo al servizio di controllo funzionale e regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui alla D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011;
3. di approvare il Programma delle attività relativo al periodo di proroga, di cui all'Allegato A parte integrante del presente decreto;
4. di impegnare a favore dell'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali la somma complessiva di Euro 15.000,00 sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" codice SIOPE 1.03.01 - 1364 del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che:
  - ◆ l'importo impegnato di Euro. 15.000,00 costituisce un debito commerciale;
  - ◆ il beneficiario dovrà svolgere l'attività affidata entro il 15/12/2016;
  - ◆ il codice CIG è ZBB12647B2;
  - ◆ il pagamento verrà effettuato secondo le seguenti modalità previste dalla convenzione citata in premessa:
    - ◇ 50% all'avvio dell'attività entro 60 giorni dalla presentazione della fattura;
    - ◇ 30% all'inizio della seconda annualità entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente alla relazione dell'attività svolta nel primo anno;
    - ◇ 20% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato.

Giovanni Zanini

(Codice interno: 295679)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 56 del 22 dicembre 2014

**Acquisto materiale di consumo di laboratorio. Impegno e liquidazione di spesa.***[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si impegna la spesa per l'acquisto di reagenti per analisi di laboratorio.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Lettera di Offerta n. 419 del 21/09/2014 Verbale prot. n. 513391 del 01/12/2014

Lettera d'incarico prot. n. 508417 del 27/11/2014.

**Il Dirigente**

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali*" in particolare l'art. 50 che affida competenze ad ogni Servizio fitosanitario regionale, in particolare ai compiti di cui alla lettera c) che recita "*il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche*";

CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito del Settore Fitosanitario sono presenti laboratori dotati di strumentazione tecnica ad alto contenuto tecnologico, con la quale è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo metodi ufficiali;

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401: "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D. Lgs. n. 163/2006; DPR 207/2010, D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)";

CONSIDERATO che i protocolli diagnostici EPP0 e Arnadia prescrivono per il riconoscimento dei patogeni *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, *Erwinia amylovora*, *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, *Xanthomonas campestris* pv. *pruni*. i reagenti della ditta Adgen, commercializzati in Italia dalla ditta Micropoli di Rovere Enrico di Cesano Boscone (MI);

VERIFICATO che i reagenti sopra citati non sono presenti nelle convenzioni CONSIP e nel MEPA;

VISTO il verbale prot. n. 513391 del 01/12/2014 con il quale è stato affidato l'incarico della fornitura dei reagenti sopra citati alla ditta Micropoli di Rovere Enrico di Cesano Boscone (MI);

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

VISTA la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 408 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art.2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012)";

VISTA la D.G.R. 15 aprile 2014, n. 516 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di previsione 2014, che registra una previsione di competenza di complessivi Euro. 300.000,00;

PRESO ATTO che sul capitolo collegato dell'Entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.Lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24) sono state accertate entrate per un

importo complessivo di Euro. 274.056,66;

decreta

1. di prendere atto del verbale prot. n. 513391 del 01/12/2014 con il quale è stato proposto di affidare l'incarico della fornitura di reagenti per sierologia alla ditta Micropoli di Rovere Enrico;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.715,72 (Iva ed ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Micropoli di Rovere Enrico - Via Magellano, 4/6 int. 11/B - 20090 Cesano Boscone (MI) codice GIG **Z3F126BE3F** sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" codice SIOPE 1.03.01 - 1345 del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità;;
3. di dare atto che:
  - ◆ l'importo impegnato di Euro. 2.715,72 è un debito commerciale;
  - ◆ il beneficiario ha già consegnato i reagenti in data 15/12/2014;
  - ◆ il pagamento della fattura, riscontrata regolare, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa,
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini

(Codice interno: 295676)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 9 del 13 febbraio 2015

**Adesione alla Convenzione GAS NATURALE, 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.a. e Soenergy S.r.l. per le utenze del Settore Fitosanitario.***[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione da parte del Settore Fitosanitario alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, tra Consip S.p.a. e la Ditta Soenergy S.r.l. E' prevista per tale convenzione una durata contrattuale di 12 mesi.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 222846 del 22/05/2014, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ha disposto che il Dirigente di ogni Struttura Regionale competente deve procedere, con proprio decreto, all'attivazione delle forniture per gas naturale ed energia elettrica, con conseguente formalizzazione del proprio consenso all'adesione secondo le modalità previste da ogni singola Convenzione CONSIP in vigore;
- la Convenzione ad oggi attiva è quella di GAS NATURALE, 7, Lotto n. 3, CIG 5757827526, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra Consip S.p.a. e SOENERGY S.r.l., ai sensi dell'art.26, L.488 del 23.12.1999 e s.m.i, e dell'art.58, L.388/2000, con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 1 aprile 2015 e per i singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi, di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
- in riferimento alla tempistica prevista dalla Convenzione per l'attivazione della nuova fornitura, gli uffici del Settore Fitosanitario hanno verificato la sussistenza della convenienza economica nel caso dell'applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla citata Convenzione Consip, oltre alla sussistenza dell'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1, comma 455, della L.296 del 27.12.2006.

RITENUTO, quindi, opportuno e conveniente disporre l'adesione alla Convenzione GAS NATURALE, 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.a. e SOENERGY S.r.l. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le utenze del Settore Fitosanitario.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

Vista la Legge regionale 54/2012;

Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n.1367 del 28/07/2014;

Vista la Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Edizione 7 Lotto 3 CIG 5757827526 tra CONSIP S.p.a. e SOENERGY S.r.l., ai sensi dell'art.26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Vista la nota alle Strutture regionali prot. n. 222846 del 22/05/2014 per adesione convenzioni Consip per gas naturale ed energia elettrica;

decreta



1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Edizione 7 Lotto 3 CIG 5757827526 tra Consip S.p.a. e SOENERGY S.r.l.. P:IVA 01565370382, sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1, tramite Ordinativo di fornitura per le utenze del Settore Fitosanitario;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Zanini

(Codice interno: 295674)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 11 del 02 marzo 2015

**Approvazione dell'elenco degli Ispettori Fitosanitari. D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005, art. 34.***[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

Approvazione del nuovo elenco degli Ispettori Fitosanitari. D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005, art. 34.

Il Dirigente

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R n. 2106 del 14 luglio 2009 con la quale s'incaricava il Dirigente responsabile del Settore Fitosanitario a trasmettere l'elenco aggiornato degli Ispettori Fitosanitari della Regione Veneto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), e a disporre dei successivi aggiornamenti con proprio provvedimento;

CONSIDERATO che in data 02/02/2015 il dott. Sandrini Elia ha preso servizio presso il Settore Fitosanitario con contratto a tempo determinato fino al 31/12/2015, prorogabile ai sensi di legge;

PRESO ATTO che, a seguito di adeguata formazione, il dott. Sandrini Elia ha acquisito adeguata professionalità e competenza per il rilascio della qualifica di Ispettore Fitosanitario, come risulta dall'attestato di partecipazione al "*Corso per ispettori fitosanitari*" Prot. n. 82510 del 24/02/2015;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Liviana Fiorot, tessera n. 048-05, a seguito di trasferimento presso altra struttura regionale, con decorrenza 2 marzo 2015, cessa la propria attività di Ispettore Fitosanitario;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco regionale aggiornato degli Ispettori Fitosanitari, in conformità a quanto stabilito dall'art.34 del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005, come riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. di trasmettere l'elenco aggiornato degli Ispettori Fitosanitari della Regione Veneto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini


**REGIONE DEL VENETO**
**ALLEGATO \_\_A\_\_ DECRETO N°11 DEL 2 MARZO 2015**

<b>ELENCO ISPETTORI FITOSANITARI</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Matricola regionale n°</b>	<b>Tessera n°</b>
Casanova Mario	090745	050/05
Codato Giancarlo	090780	003/05
Comerlati Giovanni	006445	030/05
Crepaldi Emanuele	006960	016/05
De Luca Agostino	100265	041/05
Gilardi Paolo	092829	013/05
Girardi Fiorenzo	011093	023/05
Goio Paolo	011270	021/05
Martini Giancarlo	094120	006/05
Mingardo Antonio	014456	026/05
Razzauti Alessandro	100415	042/05
Saccardi Alberto	019615	007/05
Vettorazzo Marco	023906	047/05
Visigalli Tiziano	099450	011/05
Zampini Michele	058634	046/05
Zara Lorianò	025170	020/05
Zecchin Gabriele	025258	024/05
Bignotto Marco	102375	051/05
Targa Enrico	102394	052/05
De Sabbata Lorenzo	100684	053/05
Sandrini Elia	101660	054/05

(Codice interno: 295675)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 16 del 07 aprile 2015

**Approvazione "Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2015".***[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Il decreto aggiorna le norme tecniche adottate ai fini della difesa integrata delle colture, a seguito delle recenti modifiche ed estensioni di impiego di prodotti fitosanitari, sulla base di quanto concordato nell'ambito del Gruppo Nazionale Difesa Integrata nella seduta del 25 marzo 2015.

## Il Dirigente

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 17 marzo 2009, relativa all'approvazione dei disciplinari di produzione integrata, difesa e tecniche agronomiche, per l'applicazione nell'ambito della OCM nel settore degli ortofrutticoli - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - e nell'ambito del Sistema di qualità "Qualità Verificata" di cui alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

visto quanto stabilito dal punto 7 del deliberato "gli eventuali aggiornamenti dei documenti tecnici di cui agli allegati al presente provvedimento, che si rendessero necessari per effetto di modifiche delle normative di riferimento e delle linee guida nazionali di produzione integrata sono approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente";

visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 18 del 26 aprile 2010 con il quale si individua l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari (ora Settore Fitosanitario) quale struttura regionale competente per la:

- a) predisposizione di disciplinari per le tecniche agronomiche e la difesa integrata delle colture agrarie;
- b) predisposizione di eventuali aggiornamenti per la coltivazione e la difesa;
- c) acquisizione dei pareri di conformità del Gruppo Tecniche Agronomiche e del Gruppo Difesa Integrata;
- d) adozione dei provvedimenti di approvazione degli eventuali aggiornamenti;

visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2722 del 17 aprile 2008, con il quale sono stati istituiti il Comitato Produzione Integrata e i Gruppi tecnici specialistici (Gruppo Difesa Integrata, Gruppo Tecniche Agronomiche e Gruppo Tecnico Qualità), con lo scopo di predisporre le norme tecniche di riferimento, "Linee guida nazionali" per la difesa e "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" per la parte agronomica, del sistema di qualità nazionale di produzione integrata ed esprimere il parere di conformità dei disciplinari di produzione regionali alle norme tecniche nazionali;

visto l'art. 2 della Legge n. 4 del 3/02/2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", pubblicata nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2011, relativo alla istituzione del Sistema di Qualità nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);

visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, con il quale è stato soppresso il Comitato Produzione Integrata e i Gruppi tecnici specialistici e sono stati istituiti l'Organismo Tecnico Scientifico (OTS), di cui all'art 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e i gruppi specialistici dell'OTS denominati:

- gruppo difesa integrata (GDI)
- gruppo tecniche agronomiche (GTA)
- gruppo tecnico di Qualità (GTQ)

con il compito di elaborare le linee guida nazionali relative alla produzione integrata e verificare la conformità dei disciplinari regionali, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

visto il proprio decreto n. 06 del 5 febbraio 2015 con il quale sono state approvate le Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - anno 2015;

tenuto conto dell'esito della riunione del Gruppo Nazionale Difesa Integrata (GNDI) del 25 marzo 2015, dove sono state approvate le modifiche e integrazioni alle Linee Guida 2015, in considerazione delle modifiche di etichetta dei prodotti fitosanitari intervenute nell'ultimo periodo;

dato atto che gli aggiornamenti alle "Linee Tecniche di Difesa Integrata" del Veneto per l'anno 2015, allegati al presente decreto, sono conformi alle decisioni adottate nella riunione del GNDI soprarichiamata;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'**Allegato A** "Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2015", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere la comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Sviluppo Rurale - segreteria OTS;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comprensivo dell'allegato A, e sul sito web istituzionale della Giunta Regionale del Veneto.

Giovanni Zanini



Allegato A al Decreto n. 16 del 7 Aprile 2015 pag. 1/1

## Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2015

### Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
<b>ORTICOLE</b>			
Aglio	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno
Bietola da coste e da foglia	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato
Carciofo	Afidi	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno
Cavoli a testa	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato su cavolo verza
Cavoli a foglia	Afidi	Pirimicarb	Impiego revocato
Cetriolo	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato in pieno campo
Cetriolo coltura protetta	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi all'anno con ditiocarbammati
Cetriolo pieno campo	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi all'anno con ditiocarbammati
Cicoria	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato
Cipolla	Peronospora	Metiram	Con ditiocarbammati massimo 3 interventi anno
Cipolla da industria	Peronospora	Metiram	Con ditiocarbammati massimo 3 interventi anno
Cocomero	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Fragola	Necrosi del colletto	Propamocarb	Impiego revocato
Fragola pieno campo	Tripidi	Acrinatrina + Abamectina	Massimo 1 intervento all'anno, nei limiti dei piretroidi
Lattuga	Peronospora	Fluopicolid + Propamocarb	Da massimo 3 a massimo 2 interventi all'anno (nuova etichetta)
Lattuga	Peronospora	Propamocarb + Fosetil Al	Massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pieno campo	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Lattuga pieno campo	Tripidi	Acrinatrina + Abamectina	Nei limiti dei piretroidi e dell'Abamectina
Melone	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Patata	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Patata	Dorifora	Novaluron	Impiego revocato
Pisello	Peronospora	Metalaxyl + Rame	Massimo 2 interventi all'anno
Pisello	Afidi	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno
Pomodoro da industria	Peronospora	Metiram	Nel limite dei ditiocarbammati (max 3 all'anno)
Pomodoro coltura protetta	Peronospora	Metiram	Nel limite dei ditiocarbammati (max 3 all'anno)
Porro	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato
Radicchio	Pythium	Propamocarb	Impiego revocato
Sedano	Pythium	Propamocarb	Impiego revocato
Sedano	Afidi	Pirimicarb	Impiego revocato
Zucca	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno
Zucchino	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno

Allegato A al Decreto n. 16 del 7 aprile 2015

pag. 2/2

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
<b>ESTENSIVE</b>			
Barbabietola	Cercospora	Clortalonil	Massimo 2 interventi, nei casi di accertati fenomeni di resistenza alle strobilurine
Colza	Punteruolo	Acetamiprid	Max 1 intervento all'anno indep. dall'avversità
Frumento	Septoria, Oidio, Ruggini, Fusariosi	Difenoconazolo + Tebuconazolo	Nei limiti previsti per l'impiego dei fungicidi sulla coltura
Mais dolce	Afidi	Pirimicarb	Massimo 1 intervento anno
Tabacco	Altica o pulce	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Tabacco	Afidi	Pirimicarb	Impiego revocato

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
<b>FRUTTICOLE</b>			
Albicocco	Oidio, Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 3 interventi per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid) e dei 3 interventi con IBE.
Ciliegio	Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 3 interventi per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid) e dei 3 interventi con IBE.
Ciliegio	Drosophyla	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Melo	Ticchiolatura, Oidio	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi previsti per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid e Penthypirad) e dei 4 interventi con IBE
Melo	Miridi	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Olivo	Lebbra	Pyraclostrobin	Massimo 1 intervento all'anno. Tempo di carenza 120 giorni.
Pero	Ticchiolatura, Maculatura	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi previsti per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid e Penthypirad) e dei 4 interventi con IBE.
Pero	Miridi	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Pero	Psylla	Bicarbonato di K	
Pesco	Oidio, Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid) e dei 4 interventi con IBE.
Pesco	Miridi	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Pesco	Cocciniglie	Pyriproxifen	Utilizzabile anche in post-fioritura. Max 1 trattamento all'anno
Vite	Oidio	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 1 intervento. Con prodotti contenenti SDHI (Fluopyram, Boscalid) massimo 1 intervento all'anno in alternativa tra loro.
Vite	Cocciniglie, Cicaline	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
<b>COLTURE IV GAMMA</b>			
Cicorino	Peronospora, Pythium	Propamocarb	Impiego revocato
Dolcetta	Peronospora, Pythium	Propamocarb + Fosetil	Impiego limitato solo al pieno campo

Allegato A al Decreto n. 16 del 7 aprile 2015

pag. 3/3

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
<b>PICCOLI FRUTTI</b>			
Lampone	Drosophila, Afidi, Cicaline, Antonomo	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi
Mora di rovo	Drosophila, Afidi, Cicaline, Antonomo	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
<b>FLORICOLE ED ORNAMENTALI</b>			
Garofano	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi all'anno

**Correzione refusi**

Nelle LTDI 2015, nella parte generale, è stata inserita la seguente frase "Si precisa inoltre che, tenuto conto dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari – il cosiddetto CLP -, viene sospeso per due anni, e quindi per tutto il 2015 e il 2016, il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare la preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica".

Pertanto eventuali note presenti nelle tabelle di coltura, che richiamano l'obbligo di usare prodotti non classificati come T o come Xn, vanno considerate un refuso.



**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO**

(Codice interno: 295893)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 633 del 31 dicembre 2014

**L.R. 09.03.1975 n° 1 art. 3 - DGR n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova in comuni vari per il recupero schianti e taglio piante pericolanti lungo i corsi d'acqua del circondario idraulico di Padova a seguito dell'evento del 13/10/2014. Importo intervento euro 185.880,00 ratifica intervento. Codice SIOPE 2.01.01.2108.**

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si ratifica il pronto intervento avviato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova con verbale di somma urgenza.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

verbale di somma urgenza redatto in data 14/10/2014 trasmesso con nota n°439091 del 20/10/2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- in data 13/10/2014 il circondario idraulico di Padova è stato colpito da un forte temporale che nella zona della bassa padovana ha avuto carattere di tromba d'aria. - l'evento ha provocato lo schianto di numerose piante lungo i corsi d'acqua e reso pericolanti molti altri in corrispondenza di fabbricati e strade;
- un funzionario della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova ha eseguito un sopralluogo verificando che
  - ◆ in comune di Battaglia Terme loc. Ortazzo nel fiume Vigenzone sono presenti schianti di alberi che ostruiscono l'alveo, alberi e rami pericolanti a ridosso di civili abitazioni e strade del quartiere;
  - ◆ in comune di Battaglia Terme lungo l'unghia a campagna dell'argine sinistro del canale Monselice si sono schiantati alcuni pioppi di notevoli dimensioni sulla sommità arginale adibita a viabilità ciclopedonale e molti altri sono pericolanti;
  - ◆ in comune di Limena alberi pericolanti prossimi allo schianto sul Canale Brentella in corrispondenza dello snodo stradale di Ponterotto;
  - ◆ in comune di Noventa Padovana e Vigonza alberi e rami pericolanti su viabilità comunale e fabbricati di civile abitazione lungo le arginature del fiume Brenta;
  - ◆ in comune di Ponte San Nicolò alberi pericolanti prossimi allo schianto sul Canale Roncayette in corrispondenza di movimenti franosi;
  - ◆ in comune di Chioggia alberi e rami pericolanti su viabilità comunale;

CONSIDERATO che:

- gli schianti in alveo con successivi eventi di piena, creano la formazione di roste e ostruzioni che favoriscono l'erosione dei corpi arginali e l'innalzamento della livelletta di piena;
- in caso di trasporto a valle del legname lo stesso può depositarsi in corrispondenza dei vari ponti con pile in alveo restringendo la sezione di deflusso e dando spinta notevole sulle strutture portanti verticali ed erosioni del fondo in corrispondenza delle pile;
- con i prossimi eventi temporaleschi ormai ricorrenti, le piante e soprattutto i rami pericolanti a cui viene a mancare la resistenza vegetativa, andranno a schiantarsi negli alvei dei corsi d'acqua e sulle sommità arginali adibite a viabilità.

PRESO ATTO che ciò risulta dal verbale di somma urgenza redatto, ai sensi ed agli effetti dell'art.147 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, in data 24/04/2014 e acquisito agli atti.

PRESO ATTO che, come precisato nel citato verbale, ricorre il pregiudizio alla pubblica incolumità di persone e cose;

PRESO ATTO che la citata Sezione, con nota n°439091 del 20.10.2014 ha comunicato di essere intervenuta nel limite dell'importo complessivo di Euro 125.000,00 previa compilazione del verbale di somma urgenza di cui sopra.

PRESO ATTO che la medesima Sezione, con successiva nota n°479032 del 12.11.2014 ha comunicato che a seguito di successivi sopralluoghi sono emerse altre situazioni di pericolo per le quali si rende necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità chiedendo nel contempo, per il completamento dell'intervento l'ulteriore somma di Euro 62.500,00 e quindi per complessive Euro 187.500,00.

CONSIDERATO che:

- la stessa Sezione Bacino Idrografico ha inviato il quadro economico con il quale viene definito l'importo riconducibile a debito commerciale (lavori + iva) pari a Euro 183.000,00 da quello riconducibile a debito no commerciale (art.92 L.109/2006) pari a Euro 2.880,00 e quindi per complessivi Euro 185.880,00 definito come allegato A al presente provvedimento;
- i lavori sono stati affidati all'Impresa Floro Vivaismo di Tasso Massimo con sede a Bellino (RO) (P.I. 00832850291);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i limiti di spesa per gli interventi di somma urgenza, l'art.148 del DPR n°554/1999 ha fissato in Euro 200.000,00 il limite di importo per i lavori in economia (al netto dell'Iva) e che l'eventuale estensione dei lavori oltre detto limite è subordinata alle disposizioni di cui alla nota del Segretario n°297518 del 01.06.2009;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art.14 della L.R.28.12.2004 n.38 in materia di ratifica e autorizzazione per i lavori di somma urgenza.

VISTA la Dgr n.1911 del 14/10/2014 che al punto 16) del dispositivo prevede "di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo delle eventuali modifiche al riparto delle risorse di cui ai punti precedenti nel limite del 10% delle singole voci di riparto e del 10% delle singole attribuzioni ai soggetti attuatori individuati nelle premesse"

VISTA la disponibilità sul capitolo 101665 si procede al finanziamento dell'intervento in oggetto in quanto in linea con quanto indicato al predetto punto 16) della predetta Dgr n. 1911/2014

RITENUTO pertanto potersi impegnare la complessiva spesa di Euro 185.880,00 sul capitolo 101665;

CONSIDERATO che i beneficiari dei lavori e delle attività in parola sono riportati nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla UPB U0104 capitolo di spesa 101665 del bilancio del corrente esercizio trova copertura mediante ricorso all'indebitamento;

ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al primo punto del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'articolo 3 comma 18 della L.350/2003;

CONSIDERATO che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate direttamente dalla Sezione suddetta, entro il corrente esercizio finanziario ai sensi della L.R. 27/2003;

DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 183.000,00 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 2.880,00 ai sensi della vigente direttive di bilancio

Vista la Legge 24/12/2003 n°350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

Vista la Direttiva per la Gestione del Bilancio;

Vista la L.R.09.01.1975, n°1 e s. m.;

Vista la L.R.27.11.1984, n°58;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99

Vista la L.R.29.11.2001, n°39;

Vista la L.R.07.11.2003, n°27;

Vista la L.R.28.12.2004, n°38

decreta

1. di ratificare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, l' esecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova in comuni vari per il recupero schianti e taglio piante pericolanti lungo i corsi d'acqua del circondario idraulico di Padova a seguito dell'evento del 13/10/2014 per l'importo complessivo di Euro 185.880,00 dando atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 183.000,00 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 2.880,00 a titolo di liquidazione degli incentivi per la progettazione (art.92 della L.163/2006) ai sensi della vigente direttive di bilancio;
2. Di approvare l'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono specificati i beneficiari ed i termini delle relative obbligazioni.
3. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate entro il corrente esercizio finanziario direttamente dalla Sezione bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova, ai sensi della L.R. 27/2003
4. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n°525 in data 05.03.2004, compete al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova il provvedimento di approvazione della perizia a consuntivo e degli atti di contabilità finale, che dovrà essere trasmesso in copia alla Sezione Difesa del Suolo;
5. di impegnare la spesa di Euro 185.880,00 sul capitolo 101665 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
8. la rendicontazione della spesa dovrà essere prodotta entro tre anni dalla data del presente provvedimento secondo le modalità stabilite dalla L.R. 7 novembre 2003 n°27 per la redazione della contabilità semplificata.

Tiziano Pinato



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 633 del 31 DIC. 2014

pag. 1/1

## Lavori ...

Attività affidate: A – Lavori
lettera di affidamento in data 20.10.2014 n. 439083 di rep
CUP: H53G14000350002
CIG: 6005197D52
Beneficiario: FLORO VIVAISMO di TASSO MASSIMO
Sede Beneficiario: San Bellino (RO) via Belvedere, 9
P.IVA / cod. fiscale Beneficiario: TSSMSM 58L09H768T PI 00832850291
Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): € 183.000,00
Data presunta inizio obbligazione: 20.10.2014
Data presunta fine obbligazione: 03.12.2014
Spesa prevista per il 2014: € 0,00
Spesa prevista per il 2015: € 183.000,00
Spesa prevista per il 2016: € 0,00
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI

Attività affidate: B4 – Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.lgs 163/2006)
Data e numero provvedimento nomina gruppo di progettazione: 20.10.2014
Importo complessivo assegnato al Beneficiario: € 2.880,00
Data presunta inizio obbligazione: 20.10.2014
Data presunta fine obbligazione: 31.05.2015
Spesa prevista per il 2014: € 0,00
Spesa prevista per il 2015: € 2.880,00
Spesa prevista per il 2016: € 0,00
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO

(Codice interno: 295894)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 634 del 31 dicembre 2014

**L.R. 09.03.1975 n° 1 art. 3 - DGR n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova in comune di Boara Pisani per i lavori di pulizia dei circondamenti mediante operazioni di stralcio, disboscamento e taglio piante siti in località Volta Onari a seguito dell'evento dal 5 al 7/11/2014. Affidamenti incarico professionale per indagini geognostiche e per service geotecnico.. Importo euro 10479,8 Importo complessivo euro 208.751,08 ratifica intervento Codice SIOPE 2.01.01.2108.**

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si ratifica il pronto intervento avviato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova con verbale di somma urgenza.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

verbale di somma urgenza redatto in data 09/11/2014 trasmesso con nota n° 483592 del 13/11/2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- l'evento meteorologico critico dal giorno 5 al 7/11/2014 con piogge intense e conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi dell'intero nodo idraulico di Este ha interessato in maniera particolare anche il fiume Adige con raggiungimento di quota +2,18 all'idrometro di Badia Polesine, quota + 2,26 all'idrometro di Boara Pisani e quota +2,48 all'idrometro di Cavarzere;
- a seguito dell'avvio in data 9 novembre 2014 del pronto intervento inerente il circondamento del nuovo fontanazzo sito in proprietà Brusco Teresa e Baldo Amedeo, è stata accertata l' inaccessibilità dei luoghi dovuta alla presenza di rovi, arbusti e grosse alberature;

CONSIDERATO che si devono monitorare i livelli dei circondamenti e del vecchio fontanazzo in relazione alle quote idrometriche del fiume Adige;

PRESO ATTO che ciò risulta dal verbale di somma urgenza redatto, ai sensi ed agli effetti dell'art.147 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, in data 09/11/2014 e acquisito agli atti.

PRESO ATTO che, come precisato nel citato verbale, ricorrono gli estremi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la citata Sezione, con nota n°483592 del 13.10.2014 ha comunicato di essere intervenuta nel limite dell'importo complessivo di Euro 200.000,00 previa compilazione del verbale di somma urgenza di cui sopra.

PRESO ATTO che la medesima Sezione, con successiva nota n°556807 del 30.12.2014 ha comunicato che nell'ambito dei lavori è stato necessario effettuare delle indagini geognostiche ed una consulenza geotecnica affidando i service rispettivamente alla Vincenzetto srl con sede a Villa Estense per l'importo complessivo Euro 6.039,00 e all'ing Zoppellaro Riccardo con sede a Villanova del Ghebbo per l'importo complessivo Euro 4.440,80 e quindi per complessivi Euro 208.751,80

CONSIDERATO che:

- la stessa Sezione Bacino Idrografico ha inviato il quadro economico con il quale viene definito l'importo riconducibile a debito commerciale (lavori + iva Euro 195.200,00 e affidamenti per Euro 10.479,80) pari a Euro 205.679,80 da quello riconducibile a debito no commerciale (art.92 L.109/2006) pari a Euro 3.072,00 e quindi per complessivi Euro 208.751,80 definito come allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i limiti di spesa per gli interventi di somma urgenza, l'art.148 del DPR n°554/1999 ha fissato in Euro 200.000,00 il limite di importo per i lavori in economia (al netto dell'Iva) e che l'eventuale estensione dei lavori oltre detto limite è subordinata alle disposizioni di cui alla nota del Segretario n°297518 del 01.06.2009;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art.14 della L.R.28.12.2004 n.38 in materia di ratifica e autorizzazione per i lavori di somma urgenza.

VISTA la Dgr n.1911 del 14/10/2014 che al punto 16) del dispositivo prevede "di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo delle eventuali modifiche al riparto delle risorse di cui ai punti precedenti nel limite del 10% delle singole voci di riparto e del 10% delle singole attribuzioni ai soggetti attuatori individuati nelle premesse"

VISTA la disponibilità sul capitolo 101665 si procede al finanziamento dell'intervento in oggetto in quanto in linea con quanto indicato al predetto punto 16) della predetta Dgr n. 1911/2014

RITENUTO pertanto potersi impegnare la spesa di Euro 208.751,80 sul capitolo 101665;

CONSIDERATO che i beneficiari dei lavori e delle attività in parola sono riportati nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla UPB U0104 capitolo di spesa 101665 del bilancio del corrente esercizio trova copertura mediante ricorso all'indebitamento;

ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al primo punto del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'articolo 3 comma 18 della L.350/2003;

CONSIDERATO che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate direttamente dalla Sezione suddetta, entro il corrente esercizio finanziario ai sensi della L.R. 27/2003;

DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 205.679,80 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 3.072,00 ai sensi della vigente direttive di bilancio

Vista la Legge 24/12/2003 n°350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

Vista la Direttiva per la Gestione del Bilancio;

Vista la L.R.09.01.1975, n°1 e s, m.;

Vista la L.R.27.11.1984, n°58;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99

Vista la L.R.29.11.2001, n°39;

Vista la L.R.07.11.2003, n°27;

Vista la L.R.28.12.2004, n°38

decreta

1. di ratificare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, l' esecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Boara Pisani dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova per i lavori di pulizia dei circondamenti mediante operazioni di sfalcio, disboscamento e taglio piante siti in località Volta Onari a seguito dell'evento dal 5 al 7/11/2014 per l'importo complessivo di Euro 195.200,00;
2. di autorizzare ai sensi dell'art.2 della L.R.09.01.1975 n°1, l'affidamento di service esterno alla Vicenzetto srl con sede a Villa Estense (P.I. per indagini geognostiche relative ai lavori di cui sopra per l'importo complessivo di Euro 6.039,00
3. di autorizzare ai sensi dell'art.2 della L.R.09.01.1975 n°1, l'affidamento di service geotecnico all'ing Zoppellaro Riccardo con sede a Villanova del Ghebbo relativo ai lavori di cui sopra per l'importo complessivo di Euro 4.480,80
4. di dare atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 205.679,80 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 3.072,00 a titolo di liquidazione degli incentivi per la progettazione (art.92 della L.163/2006) ai sensi della vigente direttive di bilancio;
5. Di approvare l'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono specificati i beneficiari ed i termini delle relative obbligazioni.
6. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate entro il corrente esercizio finanziario direttamente dalla Sezione bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova, ai sensi della L.R. 27/2003
7. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n°525 in data 05.03.2004, compete al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova il provvedimento di approvazione della perizia a consuntivo e degli atti di contabilità finale, che dovrà essere trasmesso in copia alla Sezione Difesa del Suolo;

8. di impegnare la spesa di Euro 208.751,80 sul capitolo 101665 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
11. la rendicontazione della spesa dovrà essere prodotta entro tre anni dalla data del presente provvedimento secondo le modalità stabilite dalla L.R. 7 novembre 2003 n°27 per la redazione della contabilità semplificata.

Tiziano Pinato



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 634 del 31 DIC. 2014

pag. 1/2

Lavori di Somma Urgenza di pulizia dei circondamenti, mediante operazioni di sfalcio, disboscamento e taglio piante, siti in località Volta Onari, in comune di Boara Pisani (PD)

Attività affidate: <b>A – Lavori di Somma Urgenza di pulizia dei circondamenti, mediante operazioni di sfalcio, disboscamento e taglio piante, siti in località Volta Onari, in comune di Boara Pisani (PD)</b>
Data lettera di affidamento in data 28 novembre 2014 n. prot. 511406
CUP: H64H14000610002
CIG: 60226331FA
Beneficiario: Gardin Sandro
Sede Beneficiario: via Caovilla 16 Saonara (PD)
P.IVA Beneficiario: 01871210280
Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): € 195.200,00
Data presunta inizio obbligazione: lettera di affidamento in data 28 novembre 2014 n. prot. 511406
Data presunta fine obbligazione: 6 febbraio 2015
Spesa prevista per il 2014: €
Spesa prevista per il 2015: € 195.200,00
Spesa prevista per il 2016: €
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI

Attività affidate: <b>B1 Indagini geognostiche – prove penetrometriche</b>
Data lettera di affidamento in data 28 novembre 2014 n. prot. 510917
CIG: ZF211EEE4B
Beneficiario: Vicenzetto S.r.l.
Sede Beneficiario: via Municipio 18 35040 Villa Estense (PD)
P.IVA Beneficiario: 01391790282
Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): € 6.039,00
Data presunta inizio obbligazione: lettera di affidamento in data 28 novembre 2014 n. prot. 510917
Data presunta fine obbligazione: 28/12/2014
Spesa prevista per il 2014: €
Spesa prevista per il 2015: € 6.039,00
Spesa prevista per il 2016: €
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI

Attività affidate: <b>B2 Service consulenza geotecnica</b>
Data lettera di affidamento in data 28 novembre 2014 n. prot. 511197
CIG: Z5B11EEFC1
Beneficiario: Zoppellaro Riccardo
Sede Beneficiario: via Sandro Pertini n. 15 Villanova del Ghebbo (RO)
P.IVA Beneficiario: 00717760292
Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA e oneri previdenziali compresi): € 4.440,80
Data presunta inizio obbligazione: lettera di affidamento in data 28 novembre 2014 n. prot. 511197
Data presunta fine obbligazione: 28/12/2014
Spesa prevista per il 2014: €
Spesa prevista per il 2015: € 4.440,80
Spesa prevista per il 2016: €
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI

Attività affidate: <b>B4 – Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.lgs 163/2006)</b>
Data e numero provvedimento nomina gruppo di progettazione: data Ordine Servizio Incarichi 09/11/2014
Importo complessivo assegnato al Beneficiario: € 3.072,00



Allegato al Decreto n.                      del

pag. 2/2

Data presunta inizio obbligazione: data Ordine Servizio Incarichi 09/11/2014
Data presunta fine obbligazione: anno 2015
Spesa prevista per il 2014: €
Spesa prevista per il 2015: € 3.072,00
Spesa prevista per il 2016: €
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO

(Codice interno: 295895)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 635 del 31 dicembre 2014

**L.R. 09.03.1975 n° 1 art. 3 - DGR n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Treviso. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso in Comune di Cimadolmo per il consolidamento della spalla destra del ponte e ricalibratura dell'alveo del fiume Piave. Importo intervento euro 299.342,61 ratifica e autorizzazione intervento. Codice SIOPE 2.01.012108.**

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si ratifica il pronto intervento avviato dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso con verbale di somma urgenza.

Estremi dei principale documenti dell'istruttoria:  
verbale di somma urgenza redatto in data 08/11/2014 trasmesso con nota n. 483738 del 13/11/2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- Gli eventi meteorologici particolarmente critici nei giorni dal 5 al 10 novembre us hanno determinato la deviazione del filone attivo sul ramo di Cimadolmo del fiume Piave provocando una erosione sulla protezione della spalla destra del ponte sulla viabilità provinciale Maserada - Cimadolmo e della palificata posta a monte a difesa della sponda naturale
- È stato effettuato da parte di un funzionario della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso un sopralluogo;

PRESO ATTO che ciò risulta dal verbale di somma urgenza redatto, ai sensi ed agli effetti dell'art.147 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, in data 24/04/2014 e acquisito agli atti.

PRESO ATTO che, come precisato nel citato verbale, ricorrono gli estremi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la citata Sezione, con nota n°483738 del 13/11/2014 ha comunicato di essere intervenuta nel limite dell'importo complessivo di Euro 300.000,00 previa compilazione del verbale di somma urgenza di cui sopra.

CONSIDERATO che:

- con l'approssimarsi della stagione invernale e quindi con l'attesa di ulteriori precipitazioni di elevata intensità che potrebbero determinare incrementi di portate e innesco di nuove erosioni, è necessario procedere alla sistemazione dell'area sotto il ponte di Cimadolmo;
- verificata la necessità di procedere alla sistemazione della protezione della spalla in corrispondenza del ponte ed al ripristino dell'efficienza delle protezioni esistenti appare necessario intervenire a difesa dell'infrastruttura per la salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO inoltre che:

- la stessa Sezione Bacino Idrografico ha inviato il quadro economico con il quale viene definito l'importo riconducibile a debito commerciale (lavori + iva) pari a Euro 295.229,12 da quello riconducibile a debito no commerciale (art.92 L.109/2006) pari a Euro 4.113,49 e quindi per complessivi Euro 299.342,61 definito come allegato A al presente provvedimento;
- i lavori verranno affidati all'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro Asfalti Piovese srl capogruppo dell'ATI (P.I. 00118750280) già presente sul posto;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i limiti di spesa per gli interventi di somma urgenza, l'art.148 del DPR n°554/1999 ha fissato in Euro 200.000,00 il limite di importo per i lavori in economia (al netto dell'Iva) e che l'eventuale estensione dei lavori oltre detto limite è subordinata alle disposizioni di cui alla nota del Segretario n°297518 del 01.06.2009;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art.14 della L.R.28.12.2004 n.38 in materia di ratifica e autorizzazione per i lavori di somma urgenza.

VISTA la Dgr n.1911 del 14/10/2014 che al punto 16) del dispositivo prevede "di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo delle eventuali modifiche al riparto delle risorse di cui ai punti precedenti nel limite del 10% delle singole voci di riparto e del 10% delle singole attribuzioni ai soggetti attuatori individuati nelle premesse"

VISTA la disponibilità sul capitolo 101665 si procede al finanziamento dell'intervento in oggetto in quanto in linea con quanto indicato al predetto punto 16) della predetta Dgr n. 1911/2014

RITENUTO pertanto potersi impegnare la spesa di Euro 299.342,61 sul capitolo 101665;

CONSIDERATO che i beneficiari dei lavori e delle attività in parola sono riportati nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla UPB U0104 capitolo di spesa 101665 del bilancio del corrente esercizio trova copertura mediante ricorso all'indebitamento;

ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al primo punto del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'articolo 3 comma 18 della L.350/2003;

CONSIDERATO che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate direttamente dalla Sezione suddetta, entro il corrente esercizio finanziario ai sensi della L.R. 27/2003;

DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 295.229,12 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 4.113,49 ai sensi della vigente direttive di bilancio

Vista la Legge 24/12/2003 n°350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

Vista la Direttiva per la Gestione del Bilancio;

Vista la L.R.09.01.1975, n°1 e s, m.;

Vista la L.R.27.11.1984, n°58;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99

Vista la L.R.29.11.2001, n°39;

Vista la L.R.07.11.2003, n°27;

Vista la L.R.28.12.2004, n°38

decreta

1. di ratificare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, l' esecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Cimadolmo dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso per il consolidamento della spalla destra del ponte e ricalibratura dell'alveo del fiume Piave per l'importo di Euro 244.000,00
2. di autorizzare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, la prosecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Cimadolmo dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso per il consolidamento della spalla destra del ponte e ricalibratura dell'alveo del fiume Piave per l'ulteriore importo di Euro 51.229,12
3. di dare atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 295.229,12 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 4.113,49 a titolo di liquidazione degli incentivi per la progettazione (art.92 della L.163/2006) ai sensi della vigente direttive di bilancio;
4. Di approvare l'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono specificati i beneficiari ed i termini delle relative obbligazioni.
5. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate entro il corrente esercizio finanziario direttamente dalla Sezione bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, ai sensi della L.R. 27/2003
6. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n°525 in data 05.03.2004, compete al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso il provvedimento di approvazione della perizia a consuntivo e degli atti di contabilità finale, che dovrà essere trasmesso in copia alla Sezione Difesa del Suolo;
7. di impegnare la spesa di Euro 299.342,61 sul capitolo 101665 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
10. la rendicontazione della spesa dovrà essere prodotta entro tre anni dalla data del presente provvedimento secondo le modalità stabilite dalla L.R. 7 novembre 2003 n°27 per la redazione della contabilità semplificata.

Tiziano Pinato



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Allegato A al Decreto n. 635 del 31 DIC. 2014** pag. 1/1

Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. -  
Lavori di pronto intervento con procedura di somma urgenza, per il consolidamento della  
spalla destra del ponte di Cimadolmo mediante posa in opera di roccia e ricalibratura  
dell'alveo del fiume Piave in Comune di Cimadolmo

Importo dei lavori € 300.000,00

Intervento n.882/2014

**C.U.P. H74H14000520002**

**LAVORI**

Attività affidate: <b>A - Lavori</b>
Data e numero provvedimento di affidamento beneficiario: verbale somma urgenza 08.11.2014
CIG:
Beneficiario: <b>Asfalti Piovese srl – capogruppo dell'A.T.I.</b>
Sede Beneficiario: 31030 Susegana Via Canareggio 21 – Fraz. Colfosco
P.IVA / cod. fiscale Beneficiario: 00118750280
Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): € 295.229,12
Data presunta inizio obbligazione: 09.11.2014
Data presunta fine obbligazione: 08.03.2015
Spesa prevista per il 2014: -----
Spesa prevista per il 2015: € 295.229,12
Spesa prevista per il 2016: -----
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

Attività affidate:
Data e numero provvedimento di affidamento / individuazione beneficiario:
CIG:
Beneficiario:
Sede Beneficiario:
P.IVA / cod. fiscale Beneficiario:
Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA compresa):
Data presunta inizio obbligazione:
Data presunta fine obbligazione:
Data e numero provvedimento di affidamento:
Spesa prevista per il 2014:
Spesa prevista per il 2015:
Spesa prevista per il 2016:
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI

Attività affidate: <b>B4 – Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.lgs 163/2006)</b>
Data e numero provvedimento nomina gruppo di progettazione: Decreto n. del .2014
Importo complessivo assegnato al Beneficiario: € 4.113,49
Data presunta inizio obbligazione: 10.10.2014
Data presunta fine obbligazione: 31.12.2015
Spesa prevista per il 2014: -----
Spesa prevista per il 2015: -----
Spesa prevista per il 2016: € 4.113,49
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO**

(Codice interno: 295879)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 171 del 08 aprile 2015

**Richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione e lo sviluppo della Larga Banda mediante la posa di un cavo sotterraneo a fibre ottiche nel tratto di collegamento Porto Caleri - Isola di Albarella nel Comune di Rosolina (RO).***[Acque]***Note per la trasparenza:**

Il Direttore, su richiesta della Infratel Italia S.p.a. di Roma, rilascia, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36 del Codice della Navigazione il permesso di occupare un'area demaniale marittima così come richiesto nell'istanza medesima. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 29.09.2014 di prot. n. 403869; Disciplinare n. 4027 del 31.03.2015.

Il Direttore

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista l'istanza inoltrata dalla Infratel Italia S.p.a. riguardante esclusivamente un'area demaniale marittima situata sul canale navigabile che divide la località Porto Caleri da l'Isola di Albarella nel Comune di Rosolina;

Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 33726 del 11.11.2014;

Vista il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane con nota n.5001 in data 24.02.2015;

Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 136 nell'adunanza del 16.12.2014;

Visto il disciplinare n.4027 di rep. sottoscritto il 31.03.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima della superficie di mq 206:

decreta

1. salvi i diritti dei terzi, di autorizzare la Infratel Italia S.p.a (c.f. e p.i. 07791571008) con sede legale in Roma - via Calabria 46, ad occupare un'area demaniale marittima situata sul canale navigabile che divide la località di Porto Caleri da l'Isola di Albarella nel Comune di Rosolina, allo scopo di posare un cavo sotterraneo a fibre ottiche per lo sviluppo della Larga Banda;
2. di accordare la presente autorizzazione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 4027 di rep. sottoscritto il 31.03.2015 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 359,00 (Euro trecentocinquantanove/00), calcolato per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi, eventualmente, per le annualità successive ai sensi della Legge n. 494 del 04.12.1993;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO**

(Codice interno: 295836)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 1 del 08 aprile 2015

**D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc. Ditta: Marco Perer Feltre (BL).***[Acque]***Note per la trasparenza:**

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

- istanza in data 19.1.2015;
- parere della CTRD, in data 23.1.2015 n. 14;
- trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 1.4.2015.

**Il Dirigente**

VISTA la domanda, pervenuta in data 19.1.2015, prot. n. 22645 con la quale la ditta Perer Marco - via Fusinato n. 27 - FELTRE (BL) - (p.iva. 01132630250), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 14, del 23.1.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici nonché in applicazione della Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000" e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 31.3.2015 n. 0127 08/022 02;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 8.588,36 (ottomilacinquecentottantotto/36) [(mc. 2.833 x Euro/mc 3,72) - Euro 1.950,40 (mc 530 x Euro/mc 3,68) quale credito per precedente intervento] giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 25.8.2014 di Banca Popolare di Vicenza s.c. p a.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 8.588,36 (ottomilacinquecentottantotto/36), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al canone, giusta polizza di assicurazione n. 2015/50/2340635, in data 30.3.2015, della Società Reale Mutua di Assicurazioni;

VISTA la nota, in data 1.4.2015, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Perer Marco - via Fusinato n. 27 - FELTRE (BL) - (p.iva. 01132630250), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data 15.1.2015, a firma del geom. Fabio Degan e dott. Bruno De Benedet in data 9.1.2015, che formano parte integrante del presente provvedimento ed approvata la procedura di valutazione di incidenza di cui alla Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

**a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;**

**b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;**

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;



h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA**

(Codice interno: 295885)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 135 del 02 aprile 2015

**Rilascio di autorizzazione/concessione idraulica sul demanio idrico inerente la costruzione di una rampa in sinistra idraulica del torrente "Chiampo" da realizzarsi in Via S. Vito - fraz. Locara del Comune di San Bonifacio (VR) - richiedente Fraccaro Ettore - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10658 - c.a. n. 775.***[Acque]***Note per la trasparenza:**

Estremi principali atti dell'istruttoria:  
istanza pervenuta in data 24.10.2014 prot. n. 447698;  
Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 153 del 30.10.2014;  
Disciplinare n. 127188 del 25.3.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 24/10/2014 - prot. n° 447698, con la quale la ditta FRACCARO ETTORE residente in (omissis) Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR) - (omissis) partita I.V.A. n° 02060940232, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente la costruzione di una rampa in sinistra idraulica del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Chiampo*" da realizzarsi in Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR).

CONSIDERATO che l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Chiampo*" come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione del ponte di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **30/10/2014** con voto n° **153**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 44 della L.R. n° 11/2014 che modifica l'art.21 - comma 5 della L.R. n° 1 del 30/01/2004 "A decorrere dal 01/01/2014 (omissis) il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui all'art. 1 (omissis)".

CONSIDERATO che per l'opera oggetto del presente atto si ravvisa che sussistono i requisiti per l'esenzione dal versamento del canone e della cauzione

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla ditta FRACCARO ETTORE residente in (omissis) - Fraz. Locara - San Bonifacio - (VR) (omissis) partita I.V.A. n° 02060940232, è rilasciata:

- l'autorizzazione idraulica inerente la costruzione di una rampa arginale, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del corso d'acqua torrente "*Chiampo*", che collega la sommità arginale in sinistra idraulica con la sua proprietà, censita catastalmente in foglio 3° - mappale n° 500 del Comune di san Bonifacio - (VR), da realizzarsi in Via San Vito - Fraz.

Locara del Comune di San Bonifacio - (VR).

- la concessione sul demanio idrico inerente il transito su una rampa di nuova creazione da realizzarsi sulla sommità arginale in sinistra idraulica del corso d'acqua demaniale denominato torrente "Chiampo", in Via San Vito - Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **127188** del **25/03/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata di anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 5 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Il presente provvedimento è impugnabile avanti l'Autorità competente entro 60 dal suo ricevimento.

Umberto Anti

Allegato (*omissis*)

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA**

(Codice interno: 295597)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 4 del 07 aprile 2015

**Bonomelli Paolo - Accertamento carattere di non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013.***[Foreste ed economia montana]*

Note per la trasparenza:

Il presente decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della DGR 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel comune di Costermano ai mappali numero 72p, 80p, 337p del foglio 1 per il sig. Bonomelli Paolo.

Il Dirigente

- Visto l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";
- VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;
- VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Bonomelli Paolo, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 11/02/2015, prot. 58097, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento non risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

ESEGUITO sopralluogo istruttorio preventivo sull'area, richiesta poi per l'accertamento del carattere di non boscosità, da parte di personale tecnico dell'allora Servizio Forestale Regionale di Verona, in data 29/03/2009;

VISTA la Relazione istruttoria datata 31/03/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti in gran parte sorretti da muretti a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero culturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOŠITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Costermano - foglio 1 - mappali 72p, 80p, 337p, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
3. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 4 del 07/04/2015

pag. 1/1



**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE -  
SEZIONE DI VICENZA**

(Codice interno: 295687)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 181 del 03 aprile 2015

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 661/BA.**

*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta ZANUSO PIETRO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7702 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta ZANUSO PIETRO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.001 pari a (l/sec.0.10);

VISTO il disciplinare n. 31 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 13.02.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZANUSO PIETRO (omissis) con sede a ORGIANO, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.001 pari a (l/sec.0.10)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.02.2015 n 31 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 295688)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 182 del 03 aprile 2015

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 642/BR.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea l/sec.1.00 ad uso industriale in comune di Valstagna a favore della ditta EUSEBIO ENERGIA SPA - T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 31.07.2000 prot. n. 540127 del 18.11.2011.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 31.07.2000 della ditta EUSEBIO ENERGIA SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso industriale in Comune di Valstagna;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01 pari a (l/sec.1.00);

VISTO il disciplinare n. 54 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 27.02.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta EUSEBIO ENERGIA SPA - Partita I.V.A. n. 03038580241 con sede in Corso Sempione 15/A a Gallarate (VA) il diritto di derivare mod. medi 0.01 pari a (l/sec.1.00)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Valstagna.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.02.2015 n 54 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.433,24 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo



(Codice interno: 295689)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 183 del 03 aprile 2015

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 687/BA.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta FOSCARO ADRIANA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/47 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta FOSCARO ADRIANA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0035 pari a (l/sec.0.35);

VISTO il disciplinare n. 53 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 27.02.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FOSCARO ADRIANA (omissis) con sede a ORGIANO, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.0035 pari a (l/sec.0.35)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.02.2015 n 53 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.09 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 295690)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 184 del 03 aprile 2015

**Concessione per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1283/TE.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato e antincendio in comune di SCHIAVON a favore della ditta E.B.S. s.a.r.l. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 07.10.2011 prot. n. 470276 del 11.10.2011.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.10.2011 della ditta E.B.S. s.a.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di SCHIAVON;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00013 pari a (l/sec.0.013);

VISTO il disciplinare n. 51 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 27.02.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta E.B.S. s.a.r.l. P.I. 04500830288 con sede a CITTADELLA, Via del TELAROLO il diritto di derivare, mod. medi 0.00013 pari a (l/sec.0.013)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato e antincendio nel Comune di SCHIAVON.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.02.2015 n 51 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.23 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 295691)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 185 del 03 aprile 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.001 da falda sotterranea in Comune di Montorso Vicentino (VI), per uso industriale. Richiedente: A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione s.p.a., - Partita IVA n. 01274900248 con sede in Montorso Vicentino. Pratica n.383/CH.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale in comune di Montorso Vicentino a favore della ditta A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione s.p.a. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 28.08.2014 prot.n. 363055 del 02.09.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.08.2014 della ditta A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione s.p.a., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale in Comune di Montorso Vicentino;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni e osservazioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n152;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.001 pari a l/sec.0.10;

VISTO il disciplinare n. 52 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 27/02/2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione s.p.a. - Partita I.V.A. n. 01274900248 con sede a Montorso Vicentino via Kennedy, il diritto di derivare mod. medi 0.001 pari a (l/sec.0.10)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale nel Comune di Montorso Vicentino.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.02.2015 n 52 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.985,77 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 295618)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 187 del 07 aprile 2015

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con elettrodotto 132 kV dei fiumi Bacchiglione in loc. ponte di V.le Diaz e Astichello in loc. ponte di V.le Cricoli in comune di Vicenza. Demolizione della linea aerea esistente - Progetto esecutivo (ALBC). Ditta: TERNA RETE ITALIA SPA Pratica n° 14\_18747.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento con elettrodotto 132 kV dei fiumi Bacchiglione in loc. ponte di V.le Diaz e Astichello in loc. ponte di V.le Cricoli in comune di Vicenza. Demolizione della linea aerea esistente Progetto esecutivo (ALBC) a favore di TERNA RETE ITALIA SPA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 417044 del 06.10.2014;

Voto della C.T.R.D. n° 246 del 17.11.2014.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 03.10.2014, pervenuta il 06.10.2014 - prot n° 417044, la ditta TERNA RETE ITALIA SPA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con elettrodotto 132 kV dei fiumi Bacchiglione in loc. ponte di V.le Diaz e Astichello in loc. ponte di V.le Cricoli in comune di Vicenza. Demolizione della linea aerea esistente - Progetto esecutivo (ALBC);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 17.11.2014 con voto n° 246;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

Art. 1 - Alla ditta TERNA RETE ITALIA SPA, con Sede a PADOVA in Via S. Crispino n. 22 - C.F. e P. I.V.A. 11799181000 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento con elettrodotto 132 kV dei fiumi Bacchiglione in loc. ponte di V.le Diaz e Astichello in loc. ponte di V.le Cricoli in comune di Vicenza. Demolizione della linea aerea esistente - Progetto esecutivo (ALBC).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nell'atto di sottomissione di questo Ufficio in data 03.02.2015 Rep. n° 834 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione avrà vigore per tutto il tempo durante il quale rimarrà valido ed efficace il decreto di autorizzazione all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica che determina l'attraversamento di cui si tratta. Ogni qualvolta, durante l'esercizio della linea, dovessero essere rimossi i sostegni o le testate di attraversamento, oppure dovesse eseguirsi ogni altro lavoro, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 421.93 (Euro quattrocentoventuno/93) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 295619)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 188 del 07 aprile 2015

**LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per realizzazione del passaggio della strada Val Caprara sul Rio della Caldiera nel Comune di Posina (PTA). Ditta: COMUNE DI POSINA Pratica n° 04\_16498.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per realizzazione del passaggio della strada Val Caprara sul Rio della Caldiera nel comune di Posina (PTA) a favore di COMUNE DI POSINA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di rinnovo di concessione n° 483652 del 13.11.2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 272 del 20.10.2004 è stata rilasciata al COMUNE DI POSINA la concessione idraulica per realizzazione del passaggio della strada Val Caprara sul Rio della Caldiera nel comune di Posina (PTA), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 28 di Rep. del 13.10.2004;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 19.10.2014;
- con istanza in data 22/10/2014, assunta al n° 483652 di Prot. del 13/11/2014 il COMUNE DI POSINA ha chiesto il rinnovo di detta concessione;
- che con sopralluogo in data 26/11/2014 si è verificato che lo stato delle opere idrauliche in oggetto risultano buone e attualmente in grado di assolvere la loro funzione idraulica;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11.

decreta

Art. 1 - Al COMUNE DI POSINA, con sede in via Sareo n. 4 - C.F. 83000430245 - P. I.V.A. 01536850249 - è rinnovata per la durata di anni 30 (trenta/00) la concessione idraulica per realizzazione del passaggio della strada Val Caprara sul Rio della Caldiera nel comune di Posina (PTA).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 13.10.2004 Rep. n° 28, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione decorre dalla data del **19/10/2014** e scadrà il **18/10/2044**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

2015, di Euro 210.97(Euro duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 295620)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 189 del 07 aprile 2015

**LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per costruzione di un ponte sulla Valle Clama e un guado sulla Val Dritta per ripristino ed allargamento della strada comunale della Val Dritta nel comune di Laghi (PTA - OPA). Ditta: COMUNE DI POSINA Pratica n. 80\_01503.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per costruzione di un ponte sulla Valle Clama e un guado sulla Val Dritta per ripristino ed allargamento della strada comunale della Val Dritta nel comune di Laghi (PTA - OPA) a favore del COMUNE DI POSINA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di rinnovo di concessione n° 483652 del 13/11/2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 35-83 del 28.02.1983 è stata rilasciata al COMUNE DI POSINA la concessione idraulica per costruzione di un ponte sulla Valle Clama e un guado sulla Val Dritta per ripristino ed allargamento della strada comunale della Val Dritta nel comune di Laghi (PTA - OPA), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 379 di Rep. del 12.02.1983;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 27.02.2013;
- con istanza in data 22/10/2014, assunta al n° 483652 di Prot., del 13/11/2014, il COMUNE DI POSINA ha chiesto il rinnovo di detta concessione;
- che con sopralluogo in data 26/11/2014 si è verificato che lo stato delle opere idrauliche in oggetto risultano buone e attualmente in grado di assolvere la loro funzione idraulica;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11.

decreta

Art. 1 - Al COMUNE DI POSINA, con sede in via Sareo n. 4 - C.F. 83000430245 - P. I.V.A. 01536850249 - è rinnovata per la durata di anni 30 (trenta/00) la concessione idraulica per costruzione di un ponte sulla Valle Clama e un guado sulla Val Dritta per ripristino ed allargamento della strada comunale della Val Dritta nel comune di Laghi (PTA - OPA).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 12.02.1983 Rep. n° 379, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione decorre dalla data del **27/02/2013** e scadrà il **26/02/2043**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.



Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 235.78 (Euro duecentotrentacinque/78) di cui all'art. 6 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA**

(Codice interno: 295882)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 4 del 25 marzo 2015

**Società BIOENERGY Cittadella S.r.l. - Impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione diretta di biomasse vegetali con turbina ORC della potenza immessa pari a 6.100 kW in Comune di Cittadella (PD). Deliberazione della Giunta regionale n. 2760 del 24.12.2012 rilasciata alla ditta "SCL Elementi in Legno Srl". Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 11 del 5.11.2014 di voltura alla società "Bioenergy Cittadella Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "SCL Elementi in Legno Srl". Modifica non sostanziale.**

*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

Autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria:

Deliberazione della Giunta regionale n. 2760 del 24.12.2012 di autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto  
Decreto Dirigenziale n. 11 del 5.11.2014 di voltura dell'autorizzazione ad altra Società Istanza della Ditta in data 12.12.2014 per il rilascio dell'autorizzazione ad alcune modifiche non sostanziali Richiesta del Settore Tutela Atmosfera prot. n. 85757 del 27.02.2015 alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per l'espressione di un parere di competenza.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 2760 del 24.12.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la "SCL Elementi in Legno Srl" con sede legale in Cittadella (PD) via Giovo n. 1, alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione diretta di biomasse vegetali con turbina ORC della potenza immessa pari a 6.100 kW da realizzarsi in comune di Cittadella (PD), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3801 del 14.06.2012;
- con decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 11 del 5.11.2014 è stata volturata alla società "Bioenergy Cittadella Srl" con sede legale in Cittadella (PD) via Giovo n. 1, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione precedentemente rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 2760 del 24.12.2012;
- con lo stesso decreto si è preso atto di alcune variazioni non sostanziali inerenti il piano di reperimento delle biomasse e la destinazione dell'energia termica prodotta;

VISTA l'istanza in data 2.12.2014 e relativi elaborati progettuali, presentata dalla società "Bioenergy Cittadella Srl" e assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 532673 del 12.12.2014, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad una variante di carattere edilizio e all'installazione di un forno combustore fornito da altro costruttore rispetto a quello precedentemente indicato;

VISTA la richiesta inoltrata dal Settore Tutela Atmosfera, Struttura procedente, con protocollo n. 85757 del 27.02.2015 alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, di espressione del proprio parere di competenza circa le variazioni proposte dalla Ditta;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;

RILEVATO che, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, agli atti risulta pervenuta una sola comunicazione da parte del Dipartimento Provinciale di ARPAV, con la quale "si consiglia di rivalutare la progettazione e la valutazione previsionale di impatto acustico della variante prevedendo idonee schermature delle singole sorgenti sonore";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali

## decreta

1. di autorizzare la società "Bioenergy Cittadella Srl" con sede legale in via Giovo n. 1 a Cittadella (PD), alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 2760 del 24.12.2012, costituito da un sistema di combustione diretta di biomasse vegetali con turbina ORC della potenza immessa pari a 6.100 kW da realizzarsi in comune di Cittadella (PD), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3801 del 14.06.2012;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2760/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3801/2012 allegato alla stessa, nonché quelle riportate nel decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 11 del 5.11.2014;
3. di prescrivere alla ditta che prima della conclusione dell'intervento autorizzato, in ottemperanza a quanto consigliato dal Dipartimento ARPAV di Padova, presenti una nuova valutazione previsionale di impatto acustico della variante, prevedendo idonee schermature delle singole sorgenti sonore;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Bioenergy Cittadella Srl, al Comune di Cittadella (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'**

(Codice interno: 295767)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 65 del 08 aprile 2015

**Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del Naviglio del Brenta, nel comune di Mira (VE), prospiciente l'ingresso di Villa Bon, foglio 26, mappale 273, per uso privato. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 2,50 (superficie mq. 20,00). Richiedente: Tessier Livia. (Pratica n° IPNB150005).**

*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della Sig.ra Tessier Livia di Padova. Istanza prot. n. 25904 in data 21/01/2015; parere in data 24/02/2015 della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 10/02/2015 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 20/02/2015 del Comune di Mira

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21/01/2015 con la quale la Sig.ra Tessier Livia (omissis), nata a Venezia il 16/10/1953, residente in Padova (PD), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del Naviglio del Brenta, nel comune di Mira (VE), prospiciente l'ingresso di Villa Bon, foglio 26, mappale 273, per uso privato. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 2,50 (superficie mq. 20,00), ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole espresso dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con scheda tecnica idraulica istruttoria trasmessa con nota prot. n. 78047 del 24.02.2015 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 166 del 10.02.2015;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Mira con provvedimento n. E/2015/0084 prot. 4231 del 20.02.2015;

CONSIDERATO che la Sig.ra Tessier Livia ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 26/03/2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Sig.ra Tessier Livia (omissis), nata a Venezia il 16/10/1953, residente in Padova (PD), (omissis), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda

destra del Naviglio del Brenta, nel comune di Mira (VE), prospiciente l'ingresso di Villa Bon, foglio 26, mappale 273, per uso privato. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 2,50 (superficie mq. 20,00), con le modalità stabilite nel disciplinare del 19/03/2015 iscritto al n. 110 di Rep. presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 295659)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 313 del 31 marzo 2015

**Approvazione di un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione di Dubrovnik-Neretva (Croazia).**  
*[Relazioni internazionali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva il Protocollo di Intesa con la Regione di Dubrovnik-Neretva, al fine di istituzionalizzare rapporti ufficiali di amicizia e collaborazione; autorizzazione alla firma.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sta perseguendo una politica di rafforzamento delle sue relazioni internazionali attraverso la creazione di una rete di rapporti con Regioni estere, finalizzata a favorire le attività internazionali di Enti e Organismi pubblici e privati veneti attivi in ambito istituzionale, economico, scientifico e culturale.

In tale quadro, da un punto di vista geografico, ricopre un'importanza prioritaria l'area adriatico-ionica con la quale il Veneto è legato da storici rapporti che risalgono ai millenni scorsi e che hanno raggiunto particolare intensità nell'epoca della Repubblica Serenissima.

In questo vasto territorio stanno oggi maturando processi di collaborazione transnazionale che coinvolgono le Regioni italiane e le corrispondenti realtà di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Grecia.

In particolare, il Consiglio Europeo ha approvato lo scorso anno la Strategia per la Regione Adriatico Ionica che dovrà favorire percorsi di collaborazione tra i territori coinvolti in varie tematiche di interesse condiviso quali il mare, il turismo, le infrastrutture e l'ambiente, l'innovazione e il rafforzamento istituzionale, attraendo finanziamenti comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti.

In tale quadro, si ritiene opportuno porre una particolare attenzione alla Repubblica di Croazia, con i cui territori intercorrono storici rapporti in ambito economico, sociale, culturale risalenti ai secoli passati e che richiamano quella comune civiltà adriatica che è stata plasmata dalle relazioni e dagli scambi resi possibili dalla condivisione unificante di uno stesso mare.

In Croazia, la Regione del Veneto intrattiene ventennali rapporti di collaborazione con la Regione Istriana, con la quale nel 2013 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa, finalizzato ad intensificare le iniziative in considerazione dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea e della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, che prevede specifici strumenti di collaborazione tra quel Paese e l'Italia.

Importante è anche la presenza in Croazia di imprese venete, che beneficiano dei buoni rapporti e della vicinanza geografica, nonché delle sinergie tra le popolazioni che vedono una significativa presenza croata nel Veneto e di numerose antiche Comunità di Italiani nei territori istriani e dalmati.

L'esistenza di uno straordinario patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia croata, storico retaggio delle Repubblica Serenissima, ha altresì favorito la collaborazione tra la Regione del Veneto, Autorità locali, regionali, Istituzioni, Università e Organismi dei rispettivi territori, volta alla valorizzazione e al recupero di tale patrimonio. Per svolgere dette attività, la Regione ha adottato la legge regionale n. 15/1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia", che in vent'anni di attuazione ha permesso la realizzazione di circa 600 iniziative culturali e di restauro, finalizzate a promuovere la collaborazione tra le due sponde dell'Adriatico.

In considerazione dei positivi rapporti sopra descritti e delle prospettive di intensificazione degli scambi nell'ambito delle politiche comunitarie per la Regione Adriatico-Ionica e degli strumenti di cooperazione specificamente rivolti a tale area, si è ritenuto opportuno avviare relazioni con la Regione di Dubrovnik-Neretva, con la quale già sono intercorsi rapporti nell'ambito della comune partecipazione all'Euroregione Adriatico Ionica. Quest'ultima, da distinguere dalla citata Strategia europea per la Regione Adriatico Ionica, è un'associazione di diritto privato croato tra enti territoriali dei Paesi che si affacciano

sull'Adriatico, istituita al fine di rafforzare la cooperazione tra le Autorità regionali e locali su temi di comune interesse quali l'ambiente, la pesca, la cultura e il turismo.

Si è ritenuto quindi opportuno procedere alla formalizzazione di relazioni ufficiali di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto e la Regione di Dubrovnik-Neretva, al fine di promuovere la realizzazione di progetti e iniziative con l'obiettivo di produrre crescenti sinergie da parte dell'intero Sistema Veneto verso la Croazia.

È stato quindi redatto il testo di un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione di Dubrovnik-Neretva, che ha ricevuto l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2, comunicato con la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali prot. DAR n. 5129 P-4.11.2.3 del 12.3.2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali prot. DAR n. 5129 P-4.11.2.3 del 12.3.2015;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012;

delibera

1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione di Dubrovnik-Neretva, nel testo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di dare atto che alla firma del predetto Protocollo di Intesa provvederà il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare la Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 313 del 31 marzo 2015**

pag. 1/2

**INTESA**

tra

la Regione del Veneto

(Repubblica Italiana)

e

la Regione di Dubrovnik-Neretva

(Repubblica di Croazia)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Regione di Dubrovnik-Neretva (Repubblica di Croazia) (di seguito denominate "Parti") al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione, stabilisce quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, dalle leggi della Repubblica di Croazia e della Regione di Dubrovnik-Neretva, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia e alla Croazia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.
2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra i rispettivi governi regionali, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sociale, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, del sistema sanitario, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dal Piano di Promozione Nazionale e, per la Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle iniziative di cui all'accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.
3. Le parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione di reciproche delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 313 del 31 marzo 2015**

pag. 2/2

5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane e croate territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea, con particolare riferimento agli strumenti di cooperazione specificamente rivolti all'area adriatico-ionica, e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

8. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati.

L'intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Fatto a ..... il ..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la  
Regione del Veneto  
(Repubblica Italiana)

Per la  
Regione di  
Dubrovnik-Neretva  
(Repubblica di Croazia)

(Codice interno: 295662)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 314 del 31 marzo 2015

**Proposta di designazione della Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie quale Autorità di Audit per i programmi regionali cofinanziati dal Fondo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2014-2020.***[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]***Note per la trasparenza:**

La Sezione regionale Attività ispettiva e partecipazioni societarie, Direttore responsabile pro-tempore Massimo Picciolato, viene proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea al fine della designazione dell'Autorità di Audit prevista dall'art. 127 del Reg. UE n. 1303/2013 per i programmi regionali cofinanziati dal Fondo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio sono state definitivamente emanate le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Con DGR n. 68/CR del 10/06/2014 e DGR n. 77/CR del 17/06/2014 sono stati adottati rispettivamente i Programmi operativi regionali (POR) FSE e FESR 2014/2020, definitivamente approvati dal Consiglio regionale del Veneto rispettivamente con Deliberazioni consiliari n. 43 del 10/07/2014 e n. 42 del 10/07/2014 e trasmessi alla Commissione europea entro il termine del 22/07/2014.

Anche per la nuova programmazione è stato confermato l'assetto del sistema di gestione e controllo dei programmi operativi attraverso la costituzione di tre autorità:

Autorità di Gestione (di seguito AdG), Autorità di Certificazione (di seguito AdC) e Autorità di Audit (di seguito AdA).

L'AdA, i cui compiti sono definiti dagli artt. 72, 73, 74, 122, 127 e 128 del Regolamento (UE) n.1303/2013, in base alle disposizioni europee, dovrà preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di cui all'articolo 127 Reg. CE n. 1303/2013.

Conformemente all'art.124 del Reg. (UE) 1303/2013 l'AdA è chiamata a porre in essere le procedure per la designazione dell'AdG e dell'AdC e a predisporre la relazione ed il parere previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo.

Per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla programmazione contenuta nella Strategia di Audit, l'AdA è chiamata a svolgere audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione e controllo del programma nonché, ai sensi dell'art.29 del Reg. (UE) 480/2014 e art. 137, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1303/2013, l'audit dei conti.

L'AdA dovrà inoltre annualmente, dal 2016 al 2025, predisporre un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Reg. CE n. 966/2012 (Regolamento finanziario) e una relazione di controllo che evidenzii le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

L'AdA dovrà assicurare che gli audit vengano eseguiti tenendo conto degli standard internazionalmente riconosciuti, e garantire che i soggetti che effettuano le attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.

In data 29/10/2014 la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014 - 2020 ( Accordo di Partenariato 2014/2020) trasmesso dall'Italia il 22/04/2014.

Il predetto Accordo di Partenariato 2014/2020, prevede che le Autorità di Audit italiane assicurino:

- la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione sulla base di una valutazione finalizzata ad accertare la conformità dei sistemi di gestione e controllo rispetto ai criteri fissati nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, secondo le indicazioni contenute in un apposito Documento predisposto dall'IGRUE e condiviso con le stesse Autorità di audit, che prevede tra i diversi punti di controllo anche quelli relativi alla tempestiva elaborazione della manualistica, alla disponibilità di personale competente ed adeguato, alla previsione di procedure chiare e adeguate per la selezione e approvazione degli interventi e alla predisposizione di un sistema informativo adeguato;
- il rilascio della relazione e del relativo parere in merito alla designazione dell'Autorità di gestione e di certificazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in un apposito Documento predisposto dall'IGRUE e condiviso con le stesse Autorità di audit, in conformità alle linee guida predisposte dalla Commissione europea. Qualora la procedura di designazione avesse un esito negativo, l'Autorità di audit d'intesa con l'IGRUE individua le necessarie misure correttive e predispone uno specifico piano di attuazione e relativa tempistica. All'eventuale esito negativo della procedura di designazione, le Autorità inizialmente proposte dovranno essere sostituite;
- il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di gestione e di certificazione per le finalità di cui all'art. 124 (5) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013. Qualora tale monitoraggio avesse un esito negativo, dovuto al mancato mantenimento dei requisiti di designazione, ivi compreso quello relativo alla disponibilità di personale competente ed adeguato, l'Autorità di audit individua le necessarie misure correttive e predispone uno specifico piano di attuazione e relativa tempistica, dandone comunicazione ai vertici dell'Amministrazione titolare del programma, al Ministero capofila per fondo per il tramite dell'IGRUE. In caso di mancata attuazione delle misure correttive, il Ministero capofila per fondo, d'intesa con il MEF - IGRUE promuove la sostituzione dell'Autorità inadempiente, dandone comunicazione alla Commissione europea;
- la predisposizione della strategia di audit, aggiornata con cadenza annuale a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso, in cui sia definita la metodologia di audit, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e la pianificazione degli audit in relazione all'esercizio in corso e nei due esercizi contabili successivi;
- l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di Audit, sia relativamente alle attività degli auditor interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di Audit si avvale ("*quality review*");
- la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento dell'attività degli auditor, di cui assicura ampia divulgazione anche presso gli uffici dell'autorità di gestione e certificazione;
- l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei follow-up sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e di certificazione;
- la registrazione e l'archiviazione in format elettronico di tutti i controlli, follow-up ed eventuali misure correttive da adottare ed adottate

Con il predetto Accordo di Partenariato 2014/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (di seguito MEF/RGS/IGRUE o semplicemente IGRUE), al fine di assicurare l'efficacia e l'univocità della funzione di audit, ha assunto il ruolo di Organismo nazionale di coordinamento delle AdA di cui all'art. 123, comma 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, rafforzando la funzione di coordinamento nei confronti delle AdA dei singoli programmi operativi in parte già espletata nel ciclo di programmazione 2007/2013, in modo da fornire alla Commissione Europea ampie garanzie di affidabilità, corretta ed efficace operatività delle stesse.

Sempre con il suddetto Accordo di Partenariato 2014/2020 è stabilito che le AdA designate dalle amministrazioni titolari degli interventi, siano soggette ad una "Valutazione ex-ante" dell'adeguatezza della loro struttura organizzativa e una "Valutazione in itinere" sull'efficacia delle attività di audit e sul mantenimento dei requisiti di conformità analizzati in sede di designazione da parte dell'IGRUE, riguardante il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e di adeguatezza strutturale necessari per l'efficace svolgimento della funzione di audit, secondo gli standard previsti dalla normativa europea sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

In particolare, in sede di designazione l'IGRUE dovrà valutare i seguenti requisiti:

- indipendenza organizzativa, avuto riguardo, in particolare, alla collocazione dell'Autorità di audit nell'organigramma dell'Amministrazione;
- indipendenza funzionale, derivante dalle procedure operative previste per le attività dell'Autorità di audit;
- autonomia finanziaria, valutabile in relazione all'effettiva attivazione della linea di supporto finanziario autonoma rispetto alle risorse in dotazione all'Autorità di gestione;
- adeguatezza della struttura organizzativa, in termini di numero di risorse umane interne collocate nella struttura dell'Autorità di audit, della professionalità delle stesse;
- adeguatezza delle procedure e degli strumenti di supporto, adottati per la pianificazione e l'esecuzione delle attività di audit;
- adeguatezza del sistema informativo utilizzato dall'Autorità di audit, in termini di funzionalità, accessibilità e sicurezza.

L'Accordo di Partenariato 2014/2020 prevede che nel caso in cui l'IGRUE valuti non sufficiente la sussistenza dei predetti requisiti, sarà cura dello stesso prescrivere i necessari adeguamenti da porre in essere, con la relativa tempistica, a cui l'Autorità di audit si dovrà attenere, ai fini del rilascio del parere sulla designazione.

Una volta perfezionatosi, il provvedimento di nomina dell'Autorità di audit sarà notificato alla Commissione europea ed alle Amministrazioni di vigilanza e coordinamento nazionali.

Pertanto, al fine di verificare che, in concreto, le attività di audit siano efficacemente espletate e che l'Autorità di audit continui a mantenere i requisiti di indipendenza ed adeguatezza strutturale analizzati in sede di designazione, l'IGRUE programmerà ed effettuerà in corso d'anno, mediante l'utilizzo di una propria metodologia e strumentazione, audit di sistema su ciascuna Autorità di audit, avvalendosi anche delle unità di personale presenti presso i presidi territoriali. Tali audit di sistema sono effettuati sulla base dei requisiti chiave 14, 15, 16, 17 e 18 dell'Allegato IV, Tabella 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione.

Giova considerare, che ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorità di audit, l'Accordo di Partenariato 2014/2020 prevede l'adozione di un Programma nazionale complementare (di seguito anche PNC) ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) finanziato con risorse esclusivamente nazionali, a carico del fondo di rotazione MEF/RGS/IGRUE, nell'ambito del quale saranno attivate le seguenti linee di intervento:

- apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di audit, gestita dall'IGRUE, attraverso cui saranno finanziate tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di audit con particolare riguardo a:
  - ◆ acquisizione di servizi di consulenza specialistica esterna per il supporto e l'assistenza all'espletamento delle funzioni di audit, anche per il tramite di procedure di acquisto centralizzate che garantiscano una maggiore efficienza in termini di semplificazione e riduzione dei tempi di processo;
  - ◆ stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, in relazione a specifiche esigenze connesse con le funzioni di audit, in particolare per assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato delle strutture di audit;
  - ◆ acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche;
  - ◆ sviluppo e manutenzione del sistema informatico di supporto alle attività di audit;
  - ◆ rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di audit (spese di missione, predisposizione di manualistica, ecc.).
- continuo aggiornamento professionale degli auditor, che sarà assicurato attraverso corsi di formazione direttamente attivati per la singola Autorità e corsi di formazione tematici promossi dall'IGRUE e dagli altri Organismi di formazione specialistica operanti per la programmazione 2014/2020.

Quindi, attraverso tale programma di Assistenza Tecnica sarà assicurato alle AdA:

- personale esperto da affiancare al personale interno dell'amministrazione (mediante contrattualizzazione di personale e/o di società specializzate in materia di audit);
- strumentazione metodologica a supporto (manuali, check-list, piste di controllo, software);
- corsi di formazione ed aggiornamento.

Nel predetto Accordo di Partenariato 2014/2020, si prevede che l'attività di assistenza tecnica sia integrata da:

- la predisposizione e diffusione di linee guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico necessari all'efficace operatività della funzione di audit. A tale riguardo, sono già state definite linee guida per il supporto alla valutazione della designazione delle Autorità di audit e delle Autorità di gestione e certificazione, coerenti con i draft della Commissione;
- la costituzione, presso IGRUE, del Comitato delle Autorità di audit, con la partecipazione dei responsabili delle singole Autorità di audit e di un rappresentante dei servizi di audit della Commissione europea FESR e FSE, nell'ambito del quale affrontare le problematiche di comune interesse riguardanti l'attuazione della funzione di audit, rispetto alle quali individuare e condividere linee di azione ed ipotesi di soluzione;
- l'attivazione di corsi di formazione specifici per gli auditor, anche attraverso il coinvolgimento di Organismi di formazione specializzati, finalizzati al miglioramento delle competenze ed all'aggiornamento professionale degli addetti delle Autorità di audit;
- l'organizzazione di seminari, convegni e workshop per la circolazione delle informazioni e la diffusione di sistemi e di "best-practice";
- l'istituzione di Presidi territoriali, tramite strutture periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle Ragionerie dei capoluoghi di Regione.

Attualmente, il PNC a titolarità del MEF/RGS/IGRUE è in corso di definizione e sarà operativo una volta ultimato l'iter di approvazione presso: Agenzia nazionale per lo sviluppo, la Conferenza Stato - Regioni, il CIPE.

Ora, con Decreto Direttoriale dell'Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea n. 1 del 28/01/2015 (pubblicato in GURI SG n. 32 del 09/02/2015) è stato approvato il piano di riparto tra le diverse AdA nazionali e regionali delle risorse finalizzate ad assicurare l'immediata messa in opera delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica per l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il ciclo di programmazione 2014/2020.

Tale importo, di complessivi Euro 92.704.750,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda complessivamente le azioni da porre in essere negli anni dal 2015 al 2020 e comunque fino a conclusione dell'operatività delle medesime azioni.

Per l'Amministrazione regionale del Veneto sono previsti Euro 1.722.70,00, di cui Euro 1.130.500,00, destinati per la gara centralizzata per l'assistenza tecnica.

Ciò detto, con le note prot. n. 47832 del 30/5/2014 e prot. n. 56513 del 3/7/2014 l'IGRUE ha dato le prime indicazioni per la presentazione della proposta di designazione da sottoporre alla suddetta "valutazione ex ante", segnalando che tra gli elementi di maggiore attenzione indicati dalla Commissione europea vanno considerati:

- l'indipendenza gerarchico - funzionale dell'Autorità di Audit dai centri di gestione e di certificazione delle spese;
- assenza di conflitto di interessi del responsabile dell'AdA e dei relativi collaboratori/dipendenti;
- adeguatezza della struttura organizzativa.

Per il rilascio di tale parere, l'IGRUE dovrà verificare la sussistenza in capo alle strutture designate, dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio efficace della funzione di AdA, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'apposito manuale "*Programmazione 2014/2020 - Requisiti delle Autorità di Audit*" elaborato dall'IGRUE stesso (di seguito Manuale).

La "valutazione ex-ante" sarà articolata in una prima fase in cui ciascuna Amministrazione titolare di programma presenta all'IGRUE la proposta di designazione dell'AdA, corredandola degli elementi informativi indicati nell'allegato 1 della circolare IGRUE "Procedure per il rilascio del parere sulla designazione delle autorità di audit dei programmi UE 2014-2020 (prot. n. 47832 del 30/5/2014) attestanti il possesso dei requisiti chiave richiesti per l'efficace esercizio delle funzioni di AdA ed una seconda fase in cui l'IGRUE effettuerà visite in loco per la verifica presso le singole AdA del possesso dei requisiti attestati all'atto della presentazione della designazione, secondo le procedure indicate nel Manuale.

Il Manuale stabilisce che l'AdA per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni deve godere di indipendenza organizzativa, funzionale, finanziaria e gestionale.

Al fine di possedere la necessaria indipendenza è necessario che:

- l'AdA sia indipendente da ogni altro organismo del sistema di gestione e controllo e dai beneficiari del Programma, e che sia in posizione gerarchica e funzionale indipendente rispetto alle altre autorità ed alle strutture coinvolte nel Programma con l'obbligatorietà di riferire ai vertici dell'Amministrazione presso la quale sono incardinate l'AdG e l'AdC;
- il responsabile dell'AdA sia in possesso della qualifica dirigenziale e con esperienza maturata nel settore dell'audit e/o dei fondi strutturali;
- la retribuzione, le progressioni di carriera o altri compensi del Responsabile e del personale dell'AdA non siano influenzati dalle decisioni o azioni delle altre autorità del Programma;
- l'AdA abbia la disponibilità delle risorse necessarie per espletare le proprie funzioni di audit in autonomia, senza vincoli di dipendenza nei confronti di altre autorità/organismi del Programma.

Nel Manuale si stabilisce che alla proposta di designazione dell'Autorità di Audit debba essere allegato, tra gli altri documenti, anche il provvedimento di designazione del Responsabile dell'AdA.

Nei summenzionati POR 2014-2020 FSE e FESR, l'Autorità di Audit è stata individuata nella Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, con responsabile pro-tempore il Direttore regionale dott. Massimo Picciolato, con qualifica dirigenziale.

Giova considerare che il dirigente regionale succitato svolge attualmente, a far data dall'avvio della programmazione 2007-2013, la funzione di Responsabile dell'Autorità di Audit dei relativi programmi operativi regionali POR CRO parte FSE e FESR, in qualità di Dirigente pro-tempore della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, divenuta ora l'omologa Sezione in seguito alla riorganizzazione regionale approvata con la DGR n. 2140 del 25/11/2013, adottata in applicazione della

legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

Lo stesso, peraltro, ha coordinato e diretto le attività di controllo di secondo livello, ai sensi del Regolamento (CE) n. 438/2001, anche nel periodo di programmazione comunitaria 2000 - 2006.

Si ritiene, pertanto, che il summenzionato Direttore regionale sia in possesso di curriculum vitae (agli atti dell'Ufficio) idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Autorità di Audit per i programmi operativi regionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale nella programmazione 2014/2020.

Sulla base della predetta DGR n. 2140 del 25/11/2013, la posizione della Sezione Attività ispettiva e partecipazioni societarie nell'articolazione organica degli uffici dell'Amministrazione regionale è direttamente subordinata alla Segreteria Generale della Programmazione, organo di vertice tecnico-amministrativo dell'Amministrazione regionale con funzioni di direzione generale e di supporto all'azione amministrativa della Giunta regionale, la quale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

Tale posizione garantisce il requisito richiesto nel Manuale secondo cui l'AdA deve obbligatoriamente riferire ai vertici dell'Amministrazione presso la quale sono incardinate l'AdG e l'AdC in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi del livello di rischio/criticità riguardanti l'attuazione dei programmi per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Inoltre, tale posizione nell'organizzazione regionale garantisce il possesso di requisito di indipendenza di tipo gerarchico e funzionale dalle altre autorità del sistema di gestione e controllo dei programmi, giacché queste ultime, sono dislocate in livelli gerarchici non superiori a quello dell'AdA.

L'indipendenza rispetto ai soggetti beneficiari verrà garantita invece attraverso l'adozione delle procedure richieste per prevenire i rischi rilevanti per l'indipendenza degli auditor sia interni che esterni.

In ordine poi alla dotazione delle risorse dell'AdA il Manuale stabilisce:

- che l'AdA per svolgere efficacemente i suoi compiti, deve potersi avvalere di un adeguato numero di risorse professionali in modo continuativo per l'intero periodo di programmazione e valutando l'utilità di prevedere una dotazione di risorse umane anche superiore alla dotazione stabilita dall'IGRUE sulla base per esempio della complessità del Programma o delle operazioni da controllare;
- che per il personale dell'AdA devono essere garantiti percorsi formativi rivolti allo sviluppo di competenze e professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, nonché all'evoluzione delle normative di riferimento;
- che l'AdA deve essere in possesso delle risorse che garantiscano l'efficacia strutturale ed operativa.

Per quanto riguarda le risorse umane il fabbisogno è sia di natura quantitativa (giornate lavorative) che qualitativa (competenze ed esperienze professionali nonché percorsi formativi e di aggiornamento per il loro sviluppo).

Secondo il Manuale, ai fini dell'analisi del requisito di adeguata e continuativa dotazione di risorse umane delle AdA la base di partenza riguardante l'adeguatezza del numero di risorse delle quali è importante che l'AdA si avvalga deriva da un modello elaborato dall'IGRUE sulla base di alcuni parametri individuati a seguito dell'esame della programmazione 2007-2013. Tale base di partenza potrà essere incrementata secondo un giudizio professionale da parte dell'IGRUE, che tenga conto delle specificità di ciascun caso e dell'evoluzione delle attività di audit prevista per la programmazione 2014-2020, sulla base sia della documentazione che sarà trasmessa all'IGRUE, che di incontri con le AdA.

Peraltro, in base al comma 7 dell'articolo 127 del Reg. CE 1303/2013 alla Commissione europea viene conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 del medesimo Regolamento riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni da sottoporre ad audit.

Ad oggi, le attuali disposizioni europee non definiscono ancora in modo completo la portata precisa dell'attività di audit a cui saranno tenute le AdA, non permettendo a priori di quantificare esattamente la dotazione di risorse necessarie, considerato che i Regolamenti attuativi non sono ancora stati approvati e si trovano in fase di definizione e di consultazione nell'ambito del Group of experts on Structural and Investment Funds (EGESIF).

Tuttavia, il Manuale elaborato da IGRUE prevede di determinare i requisiti minimi di adeguatezza della struttura organizzativa dell'AdA in termini di numero di risorse umane in relazione ai seguenti parametri:

- la dimensione finanziaria dei POR assegnati all'AdA;
- la complessità dei predetti programmi;

- la numerosità ed articolazione delle AdG e AdC.

I POR 2014-2020 FSE e FESR della Regione del Veneto presentano nei rispettivi Piani finanziari i seguenti importi complessivi:

- POR FSE: Euro 764.031.822,00;
- POR FESR: Euro 600.310.716,00.

Sulla base dei suddetti parametri e di tali importi finanziari, si stima che la dotazione iniziale attualmente adeguata sia quantificabile in n. 13,7 (unità equivalenti anno) di risorse umane, fatte salve le eventuali integrazioni motivatamente richieste in fase di rilascio del parere da parte dell'IGRUE o risultanti necessarie nel corso della programmazione.

Quantità che non dovrà comunque dipendere o essere influenzata dalle decisioni di altre autorità dei programmi o altri soggetti sottoposti a controllo dall'AdA.

Ora, considerata l'attuale dotazione organica della Sezione Attività ispettiva e partecipazioni societarie, attesa la necessità di garantire la sussistenza di idonee competenze e conoscenze professionali e dovendosi tener conto anche delle altre attività assegnate alla stessa (che nel settore adibito all'audit vede la medesima impegnata anche nello svolgimento dei controlli sui Programmi comunitari della Cooperazione Territoriale Europea), si individua nella seguente composizione il personale che sarà adibito alle verifiche delle operazioni finanziate con i summenzionati POR 2014-2020 FSE e FESR:

- n. 6,5 addetti di categoria D a tempo indeterminato, attualmente in forza della Sezione Attività ispettiva e partecipazioni societarie, in possesso di professionalità amministrativa (n. 3), economica (n. 2) e tecnica (n. 1,5) e di esperienza almeno quinquennale in attività di controllo delle attività finanziate con i fondi strutturali europei, come comprovato dai "*curricula vitae*" agli atti dell'ufficio;
- n. 4 addetti a tempo determinato, di cui n. 3 attualmente in servizio presso la suddetta Struttura regionale con scadenza del contratto di lavoro al 30/06/2015, con professionalità amministrativa ed economica, individuati con specifica selezione pubblica e opportunamente addestrati nell'ambito della medesima AdA;
- n. 3,2 unità equivalenti anno (auditor senior e junior) acquisite tramite apporto di società di revisione esterne, individuate attraverso procedure di evidenza pubblica centralizzate gestite da CONSIP S.p.A..

Si osserva che, in linea con il Manuale IGRUE, all'atto dell'attribuzione delle funzioni e delle mansioni di controllo ai summenzionati soggetti vengono attivate, a cura dell'Autorità di Audit, apposite procedure volte a prevenire o rilevare, in maniera documentata e periodica, l'assenza di situazioni di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità allo svolgimento dei compiti attribuiti, ivi compresa l'acquisizione di dichiarazioni, conservate agli atti dell'Ufficio, che impegnano i dipendenti/collaboratori a comunicare tempestivamente all'AdA, rispetto a tutti i rapporti diretti ed indiretti in atto, ogni caso che dovesse sorgere in ragione dell'attività di volta in volta affidata.

Il personale non facente parte del ruolo regionale sarà finanziato, per tutto il periodo di programmazione, con la dotazione finanziaria messa a disposizione nell'ambito del suddetto Programma Complementare Nazionale di Assistenza Tecnica attivato da IGRUE, ovvero con altre risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, all'uopo destinate dall'Amministrazione regionale, in conformità alle vigenti legislazione italiana e normativa europea.

Considerato la lunghezza del periodo di tempo nel quale si articola l'attuazione della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, la cui chiusura dei programmi è prevista nel mese di marzo 2015, la suddetta composizione del personale adibito alle attività di audit potrebbe essere modificata, fermo restando il rispetto della quota minima del 30% di personale interno, con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Per quanto riguarda l'adeguatezza della strumentazione tecnica a disposizione si precisa che l'Autorità di audit dovrà disporre di:

- un adeguato sistema informativo ed informatico, predisposto secondo i seguenti criteri:
  - ◆ presenza di funzionalità di supporto alle attività delle Autorità di Audit (registrazione, elaborazione e monitoraggio dei controlli effettuati, nonché utility di gestione);
  - ◆ rispetto degli standard di tracciabilità, di accessibilità e di sicurezza;
  - ◆ possibilità di procedere allo scambio elettronico delle informazioni con le banche dati delle altre Autorità dei programmi e con il "*Data warehouse*" del MEF-RGS-IGRUE;
- una serie di idonei strumenti organizzativi e metodologici, quali: un manuale delle procedure e delle metodologie di controllo, corredato da check-list per l'audit di sistema, delle operazioni e dei conti, linee guida interne, processi per lo scambio continuo di informazioni ed esperienze tra gli auditor, procedure e strumenti per la valutazione della qualità delle attività di audit ecc., al fine di garantire che le verifiche di conformità del Sistema di gestione e controllo siano basate su criteri formali per la valutazione dei requisiti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai

sensi dell'art. 127 del reg. n. 1303/2013.

Per quanto riguarda il manuale di audit si procederà all'aggiornamento del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit Regione del Veneto" (versione n° 4 del 8/2/2012) attualmente in uso dall'Autorità di Audit POR CRO 2007/2013, che sarà adeguato alle disposizioni stabilite per la nuova programmazione comunitaria e verrà adottato entro il termine previsto per l'adozione della strategia di audit ai sensi dell'art. 127 del Reg. 1303/2013.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di:

- formulare la proposta di designazione della Sezione Attività ispettiva e partecipazioni societarie, quale Autorità di Audit per i Programmi Operativi Veneto 2014-2020 Parte FSE e Parte FESR;
- assumere l'impegno dell'Amministrazione regionale che la predetta Struttura sia dotata delle adeguate risorse umane, strumentali e metodologiche per tutto l'arco temporale di vigenza e di operatività dei summenzionati Programmi operativi, utilizzando, prioritariamente, la dotazione finanziaria messa a disposizione dell'Amministrazione regionale dal Programma Nazionale Complementare di Assistenza Tecnica, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) attivato dal MEF/RGS/IGRUE, e, se necessario, altre risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, all'uopo destinate dalla Regione del Veneto, in conformità con le vigenti legislazione italiana e normativa europea;
- approvare, a tal fine, gli atti di supporto alla proposta di designazione all'IGRUE per la valutazione ex-ante, **allegati A, B, C, D, E e F**, parti integranti del presente provvedimento e della proposta di designazione;
- demandare al Presidente della Giunta regionale, la presentazione della proposta di designazione, con i relativi allegati, nonché i "*curricula - vitae*" del personale attualmente in servizio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Visto il Decreto Direttoriale IGRUE n. 1 del 28/01/2015 registrato alla Corte dei Conti in data 30/01/2015 e pubblicato nella GURI in data 09/02/2015;

Considerata le note metodologiche dell' MEF-RGS-IGRUE prot. n. 47832 del 30/05/2014 e prot. n. 56513 del 03/07/2014;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/2014 che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia di cui all'art. 15 paragrafo 1 del Reg. UE n. 1303/2013;

delibera

1. di proporre la designazione della Sezione regionale Attività ispettiva e partecipazioni societarie, con Direttore responsabile pro-tempore il dr. Massimo Picciolato, quale Autorità di Audit per l'espletamento dei compiti definiti dagli artt. 72, 73, 74, 122, 127 e 128 del Regolamento (UE) n.1303/2013 per i Programmi regionali del Veneto cofinanziati dal Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale nel periodo 2014-2020;



2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale del Veneto, a presentare la proposta di designazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea, unitamente alla documentazione indicata in premessa;
3. di garantire, nell'arco dell'intera durata di operatività dei programmi, la copertura del fabbisogno di risorse umane e strumentali, nonché i requisiti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni previste al punto 1., come riportato in premessa, in linea con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014 - 2020 tra Commissione Europea e Stato italiano;
4. di stabilire che le risorse umane e strumentali, nonché i requisiti organizzativi di cui al punto precedente saranno garantiti utilizzando, prioritariamente, la dotazione finanziaria messa a disposizione dell'Amministrazione regionale dal Programma Nazionale Complementare di Assistenza Tecnica, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) attivato dal MEF/RGS/IGRUE, e, se necessario, altre risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, all'uopo destinate dalla Regione del Veneto, in conformità con le vigenti legislazione italiana e normativa europea;
5. di approvare i seguenti atti per la valutazione ex-ante a cura di IGRUE, che costituiscono parte integrante della proposta di designazione:
  - a. **Allegato A** - Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'AdA POR FESR 2014-2020;
  - b. **Allegato B** - Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'AdA POR FSE 2014-2020;
  - c. **Allegato C** - Organigramma e Funzionigramma AdA POR FESR 2014-2020;
  - d. **Allegato D** - Organigramma e Funzionigramma AdA POR FSE 2014-2020;
  - e. **Allegato E** - Organigramma regionale POR FESR 2014-2020;
  - f. **Allegato F** - Organigramma regionale POR FSE 2014-2020;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 295660)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 31 marzo 2015

**Approvazione nuovo disciplinare per la concessione in uso temporaneo delle sale e dei servizi ad uso collettivo presso la Sede del "Palazzo della Regione" sito in Venezia - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.***[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

A seguito dell'utilizzo elevato delle Sale del "Palazzo della Regione" (circa n. 400 eventi all'anno) nel rispetto della Legge 03/08/2007 n. 123 e D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e per un contenimento dei costi si propone di modificare il disciplinare attualmente in essere.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2430 del 04/12/2012 la Giunta Regionale ha stabilito di mettere a disposizione gratuitamente delle strutture regionali o di altre amministrazioni o Enti o Società Pubbliche Regionali od Organizzazioni di Pubblico Interesse, le Sale del "Palazzo della Regione" per lo svolgimento e l'accoglienza di iniziative di natura convegnistica (convegni, conferenze stampa, seminari, riunioni, etc..) attraverso un sistema formale di richiesta e autorizzazione all'utilizzo e/o concessione degli spazi.

Con il medesimo provvedimento era stato dato mandato alla Direzione Affari Generali di disciplinare, con atto del dirigente competente, in coordinamento con il Gabinetto del Presidente, l'utilizzo e la concessione ad uso collettivo dei locali presso la Sede del "Palazzo della Regione" sito in Venezia - Cannaregio n. 23.

Con Decreto del Dirigente n. 6 del 28/01/2013 della Direzione Affari Generali era, quindi, stata approvata la disciplina per la concessione in uso temporaneo delle sale e dei servizi ad uso collettivo presso la Sede del "Palazzo della Regione" sito in Venezia - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.

La disciplina in parola venne predisposta in modo tale da poter individuare le strutture disponibili, le dotazioni di arredo e le dotazioni tecnologiche fisse ed opzionali ed inoltre determinare la tipologia degli utenti e i loro obblighi, disciplinare l'organizzazione e gestione delle sale e definire le modalità di realizzazione degli eventi.

L'utilizzo elevato delle Sale del "Palazzo della Regione" (circa n. 400 eventi all'anno) per lo svolgimento di convegni, seminari, conferenze stampa, formazione, riunioni etc... da parte delle strutture regionali e non solo regionali ha fatto ora emergere la necessità di modificare il disciplinare attualmente in essere col fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, unitamente ad un utilizzo adeguato delle sale e per un contenimento mirato dei costi.

Oltre l'attività di natura istituzionale, molte sono state le iniziative di natura convegnistica organizzate in collaborazione con la Regione del Veneto.

I problemi emersi nello svolgimento delle iniziative succitate sono stati soprattutto relativi alla sicurezza:

- elevato numero degli eventi;
- elevato numero di partecipanti;
- controllo agli accessi del Palazzo delle persone esterne.

Non da ultimo, si è rilevato che per lo svolgimento di ogni iniziativa è necessario prevedere la pulizia dei locali e provvedere al sostegno dei costi derivati da luce, riscaldamento ed utilizzo di personale addetto.

Pertanto, la Sezione Affari Generali e FAS-FSC ha predisposto la modifica dell'attuale disciplinare (**Allegato A** e suoi **sub allegati A1, A2, A3**) in modo tale che, oltre ad essere individuate le strutture disponibili, i servizi accessori e le norme di sicurezza sia introdotto un sistema formale di richiesta e autorizzazione degli spazi a titolo gratuito per le Strutture Regionali e suoi Amministratori, mentre per ogni altro soggetto interessato al servizio dovrà essere richiesto il versamento di un canone predisposto sulla base dell'analisi dei costi succitati e previsti negli allegati di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'esame della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. n. 6 del 04/02/1980;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012

VISTA la D.G.R. n. 2430 del 04/12/2012;

VISTO il D.D.R. n. 6 del 28/01/2013 della Direzione Affari Generali;

delibera

1. di approvare il disciplinare per la concessione in uso temporaneo delle sale e dei servizi ad uso collettivo presso la Sede del "Palazzo della Regione" sito in Venezia - Cannaregio n. 23, **Allegato A** e i suoi **sub allegati A1, A2, A3**.
2. di dare atto che la disciplina entra in vigore dal 01/09/2015 per le richieste che perverranno dallo 01/07/2015.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'**Allegato A** e i suoi **sub allegati A1, A2, A3**, i quali sono consultabili presso la Sezione Affari Generali e FAS-FSC.

Allegati A1, A2 e A3 (*omissis*)



**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 1/12



***“Palazzo della Regione”***

Venezia, Cannaregio 23

***Disciplinare  
per la concessione  
in uso temporaneo  
delle sale e dei servizi  
ad uso collettivo***



**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 2/12

**SOMMARIO**

<b>Art. 1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Oggetto del Disciplinare.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Finalità di utilizzo delle Sale.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Individuazione delle Sale.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Dotazioni .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Dotazioni di arredo fisso e opzionale .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Dotazioni tecnologiche audio visuali fisse e opzionali.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Richiesta e rilascio di autorizzazione all'utilizzo .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Tariffe.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Utilizzo gratuito delle sale .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Orari di utilizzo .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Utilizzo di personale.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Massimo affollamento nelle Sale.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Messa in opera di allestimenti da parte del Richiedente .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Servizi accessori .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Responsabilità del Concedente.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Norme di riferimento .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>12</b>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 3/12

**Art. 1 - Premessa**

La Regione del Veneto, all'interno della Sede denominata "Palazzo della Regione", sita in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, ha in utilizzo alcuni locali situati al secondo piano attrezzati per essere adibiti ad incontri collettivi (riunioni, convegni, etc.).

Tali locali sono collocati in posizione centrale del Palazzo, in alcuni ambiti di particolare pregio architettonico e di valenza artistica. Il volume "Il Ponte Ferroviario e la laguna" di Laura Facchinelli, Ed. Multigraf 1987 riporta i locali sono attigui a zone servizi quali il bar e a idonei servizi igienici (in uso comune con il personale in servizio presso la Sede).

Le Sale per incontri sono 3:

- Sala Polifunzionale con 81 posti a sedere e sala foyer abbinata;
- Sala Stampa con 16 posti a sedere;
- Saletta Riunioni con 8 posti a sedere.

**Art. 2 - Oggetto del Disciplinare**

Il presente Disciplinare definisce le modalità e i criteri per l'utilizzo e per la concessione in uso temporaneo delle sale e dei servizi ad uso collettivo collocati presso la Sede del "*Palazzo della Regione*", gestiti dalla Regione del Veneto per il tramite della Sezione Affari Generali e FAS-FSC e, nel caso di eventi ritenuti particolari e/o eccezionali, previa autorizzazione formale da parte del Gabinetto della Presidenza.

Lo stesso Disciplinare è inoltre finalizzato ad illustrare le caratteristiche dei locali, delle dotazioni di arredo e delle tecnologie audio visive di supporto, nonché a regolamentare le modalità di richiesta e di utilizzo delle stesse.

**Art. 3 - Finalità di utilizzo delle Sale**

La Regione del Veneto mette a disposizione a titolo gratuito alle Strutture Regionali le Sale del "*Palazzo della Regione*" per lo svolgimento e l'accoglienza di iniziative di natura convegnistica (convegni, conferenze stampa, seminari, riunioni, etc.) attraverso un sistema formale di richiesta e autorizzazione all'utilizzo degli spazi.

Per ogni altra Amministrazione interessata al servizio è richiesto il versamento del canone di cui all'art. 9.

L'utilizzo delle sale deve comunque essere autorizzato preventivamente.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 4/12

**Art. 4 - Individuazione delle Sale**

1. L'ambito delle sale per incontri, dei locali accessori e dei servizi connessi, comprende i seguenti locali con le relative caratteristiche dimensionali e limiti di utilizzo:

n. locale	Denominazione	Superf. (mq)	Limite di affollamento	Tipo di utilizzo
1 2.019	<b>Sala polifunzionale</b>	114	93 persone <i>(81 posti a sedere in platea, 6 posti a sedere per oratori, 6 persone in piedi)</i>	Conferenze stampa, riunioni, convegni, assemblee, etc.. <i>(abbinata a locale foyer)</i>
2 2.023	<b>Foyer</b>	84		Sala abbinata alla Sala polifunzionale per attività di supporto (reception, accoglienza, registrazione partecipanti, consegna materiale, guardaroba) <i>(opzionali punti di appoggio per servizi di catering)</i>
3 2.021	<b>Ufficio</b>	27	7 persone <i>(7 con posti a sedere su scrivania e piccolo tavolo riunioni)</i>	Ufficio per le autorità <i>(abbinato alla Sala polifunzionale)</i>
4 2.018	<b>Sala Stampa</b>	36	20 persone <i>(16 con posti a sedere su tavolo riunioni, 4 in piedi)</i>	Sala di appoggio per addetti stampa in occasione di eventi presso la Sala polifunzionale, piccole riunioni, piccole tavole rotonde, piccole conferenze stampa.
5 2.022	<b>Saletta Riunioni</b>	36	11 persone <i>(8 con posti a sedere su tavolo riunioni, 3 in piedi)</i>	Piccole riunioni, piccole tavole rotonde, piccole conferenze stampa.

**Art. 5 - Dotazioni**

1. Il corredo delle dotazioni a disposizione per ogni Sala è variabile, in ragione delle caratteristiche della medesima, e si distingue in:

Dotazioni di arredo	Fisse <i>(allestimenti standard)</i>
	Opzionali <i>(allestimenti su richiesta)</i>
Dotazioni tecnologiche	Fisse <i>(allestimenti standard)</i>
	Opzionali <i>(allestimenti su richiesta)</i>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 5/12

**Art. 6 - Dotazioni di arredo fisse e opzionali**

1. Il corredo delle dotazioni di arredo fisse e opzionali per ogni Sala è il seguente:

Sala	Dotazioni di arredo fisse	Dotazioni di arredo opzionali
<b>Sala polifunzionale</b>	Treppiede con bandiere europea, italiana e della Regione del Veneto	Tavoli rettangolari, con varie disposizioni (accoppiati, a ferro di cavallo, etc.) ( <i>vedasi allegato 4</i> )
	Tavolo oratori ( <i>max 6 posti a sedere</i> )	
	Podio per oratore	
	Platea con sedute ( <i>max 81 posti a sedere disposti su 9 file ognuna da 9 posti con corridoio centrale</i> )	
<b>Foyer</b>	Tavolo per accredito partecipanti e consegna materiale dell'evento	Allestimento per servizi di catering ( <i>a totale carico del Richiedente e a cura di eventuali ditte esterne</i> )
<b>Ufficio</b>	Treppiede con bandiere europea, italiana e della Regione del Veneto	
	Piccolo tavolo riunioni circolare ( <i>max 4 posti a sedere</i> )	
	Scrivania ( <i>max 3 posti a sedere</i> )	
<b>Sala Stampa</b>	Treppiede con bandiere europea, italiana e della Regione del Veneto	
	Tavolo riunioni ( <i>max 16 posti a sedere</i> )	
<b>Saletta Riunioni</b>	Treppiede con bandiere europea, italiana e della Regione del Veneto	
	Tavolo riunioni ( <i>max 8 posti a sedere</i> )	



**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 6/12

**Art. 7 - Dotazioni tecnologiche audio visuali fisse ed opzionali**

1. Il corredo delle dotazioni tecnologiche audio visuali fisse e opzionali per ogni Sala è il seguente:

<b>Denominazione</b>	<b>Dotazioni tecnologiche fisse</b>	<b>Dotazioni tecnologiche fisse - esigenze a cui rispondono</b>	<b>Dotazioni tecnologiche opzionali</b>	<b>Dotazioni tecnologiche opzionali - esigenze a cui rispondono</b>
<b>Sala polifunzionale</b>	Impianto microfonico su tavolo e podio per oratori	possibilità di gestire gli interventi da tavolo oratori	Impianto di registrazione audio	possibilità di registrazione su supporto informatico dell'audio dell'evento
	Impianto microfonico via radio per platea	possibilità di gestire gli interventi da parte della platea	Impianto di registrazione video	possibilità di registrazione su supporto informatico del video dell'evento
	Monitor su tavolo oratori	possibilità di vedere i contributi video sul tavolo oratori	Invio segnali audio e/o video ai locali contigui	possibilità di ritrasmettere i segnali audio/video ai locali contigui
	Impianto audio di filodiffusione	possibilità di trasmettere contributi audio direttamente dalla regia o da tavolo/podio oratori	Freccia laser	
	Impianto di videoproiezione	possibilità di trasmettere contributi video direttamente dalla regia o da tavolo oratori	Impianto wi fi per utenti non regionali	
	Telo motorizzato	telo avvolgibile motorizzato per proiezioni	Impianto di videoconferenza	possibilità di collegamenti esterni in tempo reale con altri utenti
	Impianto antenna TV	possibilità di vedere programmi televisivi		
		possibilità di connettersi a videoproiettore per trasmettere da tavolo oratori contributi video		
		possibilità di collegarsi alla rete dati esistente per il personale regionale		

segue

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 7/12

Denominazione	Dotazioni tecnologiche fisse	Dotazioni tecnologiche fisse - esigenze a cui rispondono	Dotazioni tecnologiche opzionali	Dotazioni tecnologiche opzionali - esigenze a cui rispondono
<b>Foyer</b>	Impianto wi fi per dipendenti regionali	possibilità di collegarsi alla rete dati esistente per il personale regionale	Ricezione segnali audio e/o video dalla Sala polifunzionale	possibilità di ricevere i segnali audio/video dalla Sala polifunzionale
			Impianto antenna TV	possibilità di vedere programmi televisivi
			Impianto wi fi per utenti non regionali	possibilità di connessione per gli utenti esterni
<b>Ufficio</b>	Impianto antenna TV	possibilità di vedere programmi televisivi	Ricezione segnali audio e/o video dalla Sala polifunzionale	possibilità di ricevere i segnali audio/video dalla Sala polifunzionale
	Impianto wi fi per dipendenti regionali	possibilità di collegarsi alla rete dati esistente per il personale regionale	Impianto wi fi per utenti non regionali	possibilità di connessione per gli utenti esterni
<b>Sala Stampa</b>	Impianto wi fi per dipendenti regionali	possibilità di collegarsi alla rete dati esistente per il personale regionale	Ricezione segnali audio e/o video dalla Sala polifunzionale	possibilità di ricevere i segnali audio/video dalla Sala polifunzionale
	Impianto antenna TV	possibilità di vedere programmi televisivi	Impianto wi fi per utenti non regionali	possibilità di connessione per gli utenti esterni
			Impianto per videoconferenze	possibilità di collegamento per videoconferenze
<b>Saletta Riunioni</b>	Impianto antenna TV	possibilità di vedere programmi televisivi	Ricezione segnali audio e/o video dalla Sala polifunzionale	possibilità di ricevere i segnali audio/video dalla Sala polifunzionale
	Impianto wi fi per dipendenti regionali	possibilità di collegarsi alla rete dati esistente per il personale regionale	Impianto wi fi per utenti non regionali	possibilità di connessione per gli utenti esterni

Le dotazioni tecnologiche audio visuali fisse sono disponibili e assegnate all'atto della richiesta.

Le dotazioni tecnologiche audio visuali opzionali vengono allestite su richiesta.

Il Richiedente, ottenuta l'autorizzazione all'uso delle sale, dovrà contattare il funzionario addetto alla sala che organizzerà un appuntamento con un addetto incaricato all'assistenza tecnica delle sale, per definire puntualmente le dotazioni tecnologiche e di allestimento che saranno utilizzate durante l'evento.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 8/12

**Art. 8 - Richiesta e rilascio di autorizzazione all'utilizzo**

1. Il Richiedente che intenda utilizzare le sale di cui all'art. 4 presenta almeno 15 giorni prima dell'evento previsto la domanda, compilando l'apposito modulo (*All. A1 al presente Regolamento*), sottoscritto dall'avente titolo con l'indicazione delle generalità del richiedente, della sala o degli spazi richiesti, del giorno e della fascia oraria richiesta, dell'evento che si intende svolgere, del numero massimo di persone che vi potranno accedere, nonché del nominativo di un referente per l'utilizzo della sala che dovrà presenziare all'iniziativa. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. E' escluso ogni servizio di prenotazione telefonica, ma saranno comunque fornite via telefono informazioni sulla disponibilità delle sale prima dell'incontro della richiesta formale.
2. L'istanza presentata alla Sezione Affari Generali e FAS – FSC (*il Concedente*). Le istanze sono prese in considerazione in ordine strettamente cronologico in base alla data di ricezione, fatta salva la possibilità di dare priorità ad esigenze interne e/o degli amministratori della Regione **che potrebbero portare anche alla disdetta di autorizzazioni già concesse**. Sulla base della verifica del calendario di utilizzo delle Sale, il concedente procederà alla comunicazione della disponibilità o meno della sala richiesta.
3. I soggetti esterni che dovranno versare il canone concessorio, il rilascio dell'autorizzazione all'uso della sala è subordinato all'esibizione della ricevuta di versamento del canone d'uso di cui all'art. 9 del presente disciplinare.
4. Il Richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà contattare l'Ufficio della Sezione Affari Generali e FAS – FSC preposto, il quale con l'ausilio del personale di supporto presso le Sale (addetto sala) fungerà da interfaccia per l'erogazione dei servizi e delle dotazioni tecnologiche fisse onde garantire la qualità degli elementi di accoglienza logistica. Nel caso in cui il Richiedente necessiti dei servizi e delle dotazioni tecnologiche audio/visive opzionali di cui all'art. 7 dovrà seguire le modalità indicate nello stesso articolo .
5. Gli spazi concessi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'evento con titolo e contenuti indicati nella richiesta di concessione in uso temporaneo delle sale. Ogni eventuale utilizzo in difformità, comporterà l'interruzione dell'evento; l'evento sarà interrotto anche nel caso di presenze superiori a quelle indicate nella richiesta poi autorizzata.
6. Resta salva la facoltà del Concedente di utilizzare a sua discrezione le sale per lo svolgimento di altri eventi concomitanti da parte di soggetti diversi.
7. E' fatto d'obbligo al Richiedente di precisare nei comunicati stampa e in generale nel materiale pubblicitario relativo all'evento autorizzato, che questo si terrà presso la Sede

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 9/12

Regionale denominata “Palazzo della Regione”, sita in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, evitando locuzioni in uso, ma improprie, quale “sede ex Grandi Stazioni”.

8. Il Richiedente dovrà trasmettere alla Sezione Affari Generali e FAS-FSC, entro le ore 10 del giorno antecedente l'evento, l'elenco completo dei partecipanti all'evento e le locandine che il Concedente utilizzerà per indirizzare i partecipanti alla sala di destinazione (n. 6 formato A3 verticale) dello stesso.

**Art. 9 - Tariffe**

Per l'utilizzo delle sale i richiedenti, che non siano strutture regionali, sono tenuti a corrispondere un canone per la loro concessione in uso temporaneo (fatta salva l'eventualità di cui all'art. 10); il canone riguarda un contributo finanziario per l'uso degli impianti in dotazione alle sale, attrezzature informatiche, energia elettrica, i costi di riscaldamento o condizionamento e le pulizie, nonché per costo del personale addetto alla gestione delle sale, il canone è determinato in maniera forfetaria, pari a quanto riportato nella tabella che segue:

<b>Denominazione Sale</b>	<b>Tariffa giornaliera</b>
Sala Polifunzionale	€ 150,00
Sala Stampa	€ 70,00
Saletta	€ 40,00

**Art. 10 - Utilizzo gratuito delle sale**

L'utilizzo delle suddette sale è gratuito per le attività istituzionali degli organi e delle strutture dell'Amministrazione.

**Art. 11 - Orari di utilizzo**

L'orario normale giornaliero per l'utilizzo delle sale e dei servizi è compreso tra le ore **9:00** e le ore **17:30** dei giorni feriali lavorativi dal lunedì al venerdì.

**Art. 12 - Utilizzo di personale**

Nel concedere le Sale, il Concedente assicura la presenza di propri incaricati per l'apertura e chiusura delle sale, per il funzionamento degli impianti in esse installati, per la sorveglianza e per l'erogazione di servizi di supporto al Richiedente.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 10/12

**Art. 13 - Massimo affollamento nelle Sale**

1. Le capienze delle sale sono determinate tenendo conto delle norme di sicurezza e della normativa sulla prevenzione incendi.
2. Il Richiedente è totalmente ed esclusivamente responsabile per i danni o incidenti derivanti da usi delle sale difformi da quelli autorizzati, con particolare riferimento alla capienza indicata nel presente regolamento.

**Art. 14 - Messa in opera di allestimenti da parte del Richiedente**

1. L'utilizzo delle sale e degli spazi per l'esposizione di quadri, fotografie, manufatti ed altre opere artistiche non può essere finalizzato alla loro commercializzazione ed è pertanto vietata l'indicazione di prezzi o l'esposizione di listini.
2. Sui muri, pavimenti, mobili, vetri etc. è tassativamente vietato praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi etc.
3. Qualora vengano allestiti stand o vetrine è assolutamente necessario avvalersi di materiale (gomma, moquette, linoleum etc.) che coprano il pavimento per evitare danneggiamenti.
4. La Regione del Veneto non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali) di proprietà o in uso del concessionario. Pertanto la Regione non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.
5. Per l'eventuale servizio catering, il soggetto incaricato deve essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e dovrà essere dotato di attrezzature idonee alla conservazione degli alimenti.
6. Il Richiedente all'uso della sala garantisce sotto la propria personale responsabilità un corretto e civile uso dei locali e dei beni connotati di particolare valenza artistica e architettonica oltre che tecnologica presenti e in dotazione nelle sale e si deve attenere alle norme prescritte nell'autorizzazione.
7. Le sale e gli spazi dovranno essere mantenuti in ordine. L'utilizzo degli impianti dovrà avvenire secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente Regolamento.
8. Qualora agli impianti, all'arredamento e ai locali venissero arrecati danni materiali che comportino spese per l'Amministrazione, il rimborso delle medesime verrà addebitato all'organizzatore della manifestazione (colui che ha formulato richiesta di utilizzo). Un incaricato del Richiedente visiterà con un incaricato della Regione le sale concesse ed i locali d'appoggio, sia prima dell'evento, al fine di accertare la loro perfetta funzionalità, sia dopo l'evento, per verificare che non siano stati causati danni e di tale visita sarà redatto apposito verbale.
9. A copertura di tale responsabilità qualora se ne ravvisi la necessità, al Richiedente potrà essere richiesto di sottoscrivere idonea polizza assicurativa, sostenendone i relativi costi.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 11/12

10. Il Richiedente ha inoltre l'obbligo di recuperare gli eventuali documenti e materiali, lasciati presso la Sala, entro il giorno in cui si è svolto l'evento. Dopo questo periodo i documenti e i materiali verranno eliminati, senza oneri o responsabilità a carico del Concedente.
11. Nel caso di un ripetuto cattivo uso delle sale, degli spazi e degli impianti l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere più l'uso dei medesimi alle persone od organizzazioni che ne risultassero responsabili.
12. Il Richiedente è tenuto in particolare a:
- a) fare uso delle sale, degli spazi e degli arredi con la massima cura e diligenza e a rispettare la destinazione autorizzata;
  - b) non introdurre nelle sale animali;
  - c) non permettere l'accesso a persone munite di strumenti atti ad offendere;
  - d) riconsegnare la sala o lo spazio nelle stesse condizioni in cui è stato concesso;
  - e) non affiggere cartelli, striscioni o fondali, apporre scritte o disegni sui muri, pannelli, arredi e rivestimenti della sala;
  - f) non effettuare di propria iniziativa alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala e dei servizi;
  - g) rispettare le norme vigenti in materia in caso di somministrazione di bevande alcoliche;
  - h) risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone.
13. L'accesso al Palazzo della Regione da parte di operai esterni e/o società di catering dovrà avvenire esclusivamente dalle entrate principali "Lato Stazione" e "Lato Ponte di Calatrava". I nominativi dei suddetti dovranno essere comunicati direttamente all'ufficio della Sezione Affari Generali e FAS – FSC incaricato della gestione delle sale. In ogni caso l'accesso di tali aziende non dovrà recare danno alle pavimentazioni ed agli arredi del Palazzo; è consentito unicamente l'uso di carrelli dotati di ruote con gommate con camera d'aria. Per quanto riguarda il catering, le vivande dovranno essere trasportate sino alle sale in contenitori chiusi e sigillati.
14. Le uscite di sicurezza dovranno essere lasciate libere e ben visibili, come pure gli estintori, i cartelli segnaletici di sicurezza e di divieto.

**Art. 15 - Servizi accessori**

1. Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano; nella sala denominata "foyer" può essere consentito l'uso anche per coffee break o servizi di catering di modesta entità. Lo svolgimento di tali servizi, da organizzarsi a cura e a totale carico del Richiedente, dovrà essere preventivamente concordato con l'addetto sala.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 31 marzo 2015**

pag. 12/12

**Art. 16 - Responsabilità del Concedente**

1. Il Concedente è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, fra l'altro, sciopero del personale, black-out elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari.

**Art. 17 – Norme ulteriori di riferimento**

1. Il Richiedente è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di P.S., le norme di igiene e le disposizioni di sicurezza all'interno del Palazzo, nonché le norme generali e particolari relative all'organizzazione e all'esercizio delle attività inerenti lo svolgimento dell'evento.
2. La Regione – Sezione Affari Generali e FAS – FSC si riserva la facoltà di annullare le autorizzazioni entro il termine di due giorni dallo svolgimento dell'evento.

**Art. 18 – Allegati*****Allegato A1 – Richiesta di utilizzo delle Sale******Allegato A2 – Planimetria del secondo piano con individuazione sale******Allegato A3 – Sala polifunzionale: ipotesi di arredo opzionali***

(Codice interno: 295663)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 316 del 31 marzo 2015

**Immobilе sito in Rovigo Piazza F.lli Cervi n. 18. Avvio trattative con I.N.P.S. per stipula nuovo contratto di locazione.***[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

A seguito disdetta del contratto dell'immobile di proprietà dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e condotto in locazione dalla Regione del Veneto, sito in Rovigo viale Regina Margherita angolo viale della Pace 1/d, è stata accertata la disponibilità di un edificio adiacente all'attuale sede regionale di proprietà del medesimo Istituto. Detto edificio soddisfa le attuali esigenze di rispetto degli standard di spazio in rapporto al numero di dipendenti da allocare, nonché garantisce un adeguato standard impiantistico. Con il presente atto si autorizza l'avvio delle trattative con l'Ente previdenziale proprietario al fine di addivenire alla stipula di un nuovo contratto di locazione passiva.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto conduce in locazione l'immobile sito in Rovigo viale Regina Margherita angolo viale della Pace 1/d di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), ora Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) Gestione ex I.N.P.D.A.P..

Il contratto di locazione è stato disdetto, a mezzo raccomandata a.r. dell'I.N.P.D.A.P., con nota prot. n. 2811 del 16/02/2006, a decorrere dal 01/03/2008.

L'Amministrazione Regionale, in risposta alla disdetta così comunicata, ha espresso in più occasioni l'intenzione di addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto, procedendo, nel frattempo e sino ad oggi, al rituale pagamento dell'indennità di occupazione senza che alcuna obiezione o contestazione circa il titolo del pagamento sia stato mai mosso da parte dell'ente proprietario.

Nel corso dell'anno 2013 è stata data comunicazione all'I.N.P.S., Gestione ex I.N.P.D.A.P., del rilascio dei locali ubicati ai piani 4°, 5° e 6° del complesso occupato dalla Amministrazione Regionale e sono stati sottoscritti i relativi verbali di riconsegna, con contestuale riduzione dell'indennità di occupazione sino ad allora corrisposta.

Detta consegna di spazi si è ritenuta necessaria a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali periferiche e della razionalizzazione degli spazi utilizzati in locazione passiva da parte della Amministrazione Regionale.

Si deve evidenziare altresì che l'attuale sede di viale della Pace 1/d è un edificio con problematiche, rilevate più volte all'Istituto proprietario, dovute anche alla vetustà dell'immobile stesso e, di conseguenza, dell'impiantistica a supporto (quadro elettrico generale e impianti ascensori), oltre al Certificato Prevenzione Incendi scaduto e non rinnovato, alla mancata erogazione dell'acqua calda sanitaria, alle manichette antincendio non a norma e a diverse vetrate esterne da sostituire.

A seguito accordi con l'I.N.P.S. Direzione Regionale Veneto - Area Patrimonio è stato concordato un sopralluogo presso l'edificio sito in Rovigo Piazza Fratelli Cervi n. 18 e adiacente all'attuale palazzo in locazione di viale della Pace 1/d.

Il sopralluogo ha confermato che l'edificio in questione soddisfa le attuali esigenze dell'Amministrazione Regionale, valutando il rapporto tra spazio e numero di dipendenti.

Va altresì fatto presente che l'attuale edificio, parzialmente occupato dalla Regione, al piano terra ospita attività commerciali, mentre la nuova sistemazione porterebbe ad avere l'uso completo dell'edificio ed una gestione autonoma dell'impiantistica da parte dell'Amministrazione Regionale.

Si rende necessario altresì mantenere in locazione la parte dell'attuale edificio relativa all'archivio e garages del piano interrato, sia per le necessità archivistiche, che per quelle di ricovero degli automezzi di servizio e di emergenza idraulica in uso alla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.

Quanto sopra rappresentato risulterebbe coerente anche in relazione all'avvenuta acquisizione gratuita, da parte della Regione del Veneto, dell'immobile sito in Rovigo Corso del Popolo 127-129, già di proprietà statale, di cui ai precedenti atti di Giunta n. 58/CR del 10/06/2014 e successiva DGRV n. 1848 del 14/10/2014 con cui ne è stata autorizzata la dismissione ai sensi



dell'art. 16 della L.R. n. 7 del 18/03/2011 in quanto, il relativo intervento di ristrutturazione, risultava eccessivamente oneroso.

Si tratta ora di reperire la stima da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, al fine di definire la congruità del canone di locazione da corrispondere, che non dovrà essere superiore a quello sino ad oggi corrisposto pari ad Euro 184.673,08 e di definire compiutamente con l'Ente proprietario gli elementi essenziali del futuro contratto di locazione da sottoscrivere;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett.o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO della scadenza del contratto di locazione stipulato con l'I.N.P.D.A.P., ora Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e della relativa disdetta sull'immobile sede regionale in Rovigo viale Regina Margherita angolo viale della Pace 1/d;

PRESO ATTO della necessità di reperire nella zona adiacente all'attuale sede regionale un edificio che soddisfi le esigenze dell'attività regionale periferica di Rovigo;

CONSIDERATO che, nella zona adiacente, l'I.N.P.S. è proprietario di un immobile sito in Rovigo Piazza Fratelli Cervi n. 18, adatto alle necessità dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che detto edificio comporterebbe una riduzione degli attuali spazi rispetto al numero di dipendenti, con una conseguente diminuzione del canone di locazione oltre ad una gestione autonoma del fabbricato, con particolare riferimento all'impiantistica ciò comportando minori costi gestionali;

RITENUTO di dover conservare gli spazi del piano interrato (archivio e garages) dell'edificio sito in Rovigo viale della Pace 1/d;

VISTA la documentazione tutta agli atti della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi struttura competente per materia

delibera

1. di prendere atto della scadenza del contratto di locazione stipulato tra l'I.N.P.D.A.P., ora Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e la Regione del Veneto e della relativa disdetta sull'immobile sede regionale in Rovigo viale Regina Margherita angolo viale della Pace 1/d;
2. di avviare le trattative con l'I.N.P.S. Direzione Regionale Veneto, per le motivazioni indicate in premessa, al fine di addvenire alla locazione di un immobile, di proprietà dell'Ente previdenziale, adiacente all'attuale sede regionale, individuato in Rovigo Piazza Fratelli Cervi n. 18, adatto alle necessità dell'Amministrazione Regionale;
3. di mantenere l'attuale spazio del piano interrato (archivio e n. 19 garage) dell'edificio in Rovigo viale della Pace 1/d;
4. di autorizzare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, a porre in essere le suddette trattative, senza che ciò possa comportare aumenti di spesa rispetto al costo attualmente corrisposto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295664)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 317 del 31 marzo 2015

**Istituzione di caselle di posta elettronica certificata assegnate alle Aree ed ai Dipartimenti Regionali. Approvazione delle Linee guida per l'organizzazione e la gestione documentale delle caselle di posta certificata dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale del Veneto.***[Organizzazione amministrativa e personale regionale]***Note per la trasparenza:**

In relazione all'avvenuto completamento della riorganizzazione regionale conseguente alla L.R. n. 54/2012, si predispongono linee guida per l'organizzazione e la gestione documentale delle caselle di posta elettronica, al fine di consentire una gestione più efficace dei documenti digitali all'interno dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con propria Deliberazione n. 2596 del 30/12/2013, la Giunta Regionale, modificando il proprio precedente atto n. 1208 del 23/03/2010, ha previsto, nell'ambito dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale del Veneto disposta ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 445/2000, l'istituzione di caselle di Posta Elettronica Certificata, ulteriori rispetto a quella del Protocollo Generale, tutte collegate al medesimo sistema di protocollo informatico, per la registrazione dei messaggi e relativi documenti ricevuti e spediti dalle Strutture Regionali;

L'atto in argomento, assunto a ridosso della riorganizzazione regionale disposta con DGR n. 2140 del 25/11/2013, che ha istituito le Aree, i Dipartimenti e le Sezioni di Dipartimento in attuazione degli artt. 11,13 e 15 della L.R. 54/2012, non ha individuato, nella neo organizzazione amministrativa, un livello specifico cui attribuire una casella di PEC propria, rimettendo alla Sezione competente in materia di protocollo informatico e flussi documentali l'individuazione e l'istituzione di caselle di posta certificata finalizzate alla gestione di particolari tipologie documentali o forme di registrazione particolari, tra cui le necessità connesse al sistema AVCPass;

Facendo seguito a tale atto di indirizzo, con decreti del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, sono state istituite ed attivate, a tutt'oggi, 18 caselle di Posta Elettronica Certificata attribuite a Strutture che manifestavano particolari motivazioni di urgenza nella ricezione dei documenti loro destinati (Sezione Protezione Civile, Settore Fitosanitario), o peculiarità e particolare riservatezza degli atti trattati (Avvocatura, Ufficio del Pubblico Tutore) o storicamente autonome nella gestione della corrispondenza (Strutture decentrate quali le Sezioni di Bacino Idrografico e relativo Dipartimento Difesa del Suolo) o altre che ne hanno fatto espressa richiesta (Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Dipartimento Territorio, Centro Regionale Acquisti Sanità);

Nonostante l'attivazione delle anzidette caselle abbia contribuito a decentrare la ricezione dei documenti e a rendere più efficiente la gestione dei medesimi nelle Strutture interessate, l'impatto quantitativo dei messaggi quotidianamente ricevuti e da protocollare presso il Protocollo Generale, ammontanti attualmente a più dell' 80% della corrispondenza telematica trasmessa a tutta la Regione del Veneto, rende necessario adottare una serie di provvedimenti di natura organizzativa in materia di gestione documentale;

Vista la nota prot. n. 95121 del 4/03/2015 con la quale la Segreteria Generale della Programmazione ha dato, in particolare, disposizioni conseguenti a quanto stabilito in sede di Pre Giunta in data 20/02/2015;

Preso atto che, nel corso del 2014 l'organizzazione regionale è stata completata e si è assestata sulla scorta dei provvedimenti di attribuzione di competenze alle Strutture di cui alla DGR 2611 del 30/12/2013, di incarico di Direzione delle Strutture di vertice intervenuta con Deliberazioni in data 30/12/2013 e n. 125 del 11/02/2014, nonché con l'istituzione dei Settori di cui alla DGR n. 2050 del 3/11/2014 e relativi incarichi dirigenziali intervenuti con DGR 2646 del 29/12/2014;

Considerato, quindi, necessario dare piena attuazione ai compiti di coordinamento, direzione e controllo propri delle Aree e dei Dipartimenti, individuando in tale livello dell'organizzazione il livello ottimale ai fini della gestione dei documenti da assegnarsi alle Strutture di riferimento, e, pertanto, da dotarsi al più presto di propria casella di PEC;

Considerato altresì, che è stata adottata la DGR n. 2371 del 16/12/2014 *Approvazione delle "Linee guida in materia di AVCPass" per garantire il coordinamento e la omogeneità nell'utilizzo "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione - A.N.A.C. da parte delle varie Strutture regionali*, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti di comunicazione relativi alle procedure di gara;

Viste le linee guida predisposte dalla Sezione Affari Generali FAS-FSC, per l'organizzazione e la gestione delle caselle di posta certificata dell'AOO Giunta Regionale e ritenuto opportuno sottoporle all'approvazione della Giunta Regionale;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 2596 del 30/12/2013, *Trasmissione documenti e comunicazioni in modalità telematica con la Regione del Veneto. Organizzazione delle caselle di posta elettronica certificata afferenti all'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale. Modifica DGR n. 1208 del 23/3/2010*, ai sensi della quale è stata prevista, nell'ambito dell'AOO Giunta Regionale del Veneto, la possibile istituzione di caselle di Posta Elettronica Certificata, ulteriori rispetto a quella del Protocollo Generale, tutte collegate al medesimo sistema di protocollo informatico, per la registrazione dei messaggi e relativi documenti ricevuti e spediti dalle Strutture Regionali;

PRESO ATTO che sono state istituite ed attivate, a tutt'oggi, 18 caselle di Posta Elettronica Certificata per alcune Strutture regionali che rappresentavano particolari esigenze di gestione documentale;

RICHIAMATA altresì la propria Deliberazione n. 2371 del 16/12/2014 *Approvazione delle "Linee guida in materia di AVCPass" per garantire il coordinamento e la omogeneità nell'utilizzo "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione - A.N.A.C. da parte delle varie Strutture regionali.*, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo delle caselle mail personali e caselle PEC istituzionali ai fini della gestione delle procedure di gara con il sistema AVCPass;

CONSIDERATO che, ad avvenuto completamento dell'organizzazione regionale conseguente alla L.R. n. 54/2012, disposta con gli atti deliberativi in premessa richiamati, risulta opportuno dare attuazione al nuovo assetto organizzativo anche sotto il profilo dei flussi documentali;

ATTESO che, in linea con quanto stabilito in sede di Comitato dei Direttori e riportato nella nota della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 95121 del 4/03/2015, si rende necessario provvedere all'attivazione di caselle di PEC per le Aree ed i Dipartimenti in cui è articolata l'organizzazione regionale, al fine di consentire una gestione documentale funzionale all'esercizio delle attribuzioni di coordinamento loro proprie;

VISTE le *Linee guida per l'organizzazione e la gestione documentale delle caselle di posta certificata dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale del Veneto* predisposte dalla Sezione Affari Generali FAS-FSC, che integrano le previsioni già espresse nella DGR n. 2596/2013;

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 *Codice dell'Amministrazione Digitale*;
- D.P.R. 11/02/2005, n. 68 *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 16/1/2003, n. 3*;
- D.P.C.M. 03/12/2013 - *Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*;
- L'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 3648 del 28/11/2003 *DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 50 - Individuazione Aree Organizzative Omogenee e disposizioni per la gestione del flusso documentale*;
- n. 1208 del 23/03/2010 *Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata per le strutture della Regione del Veneto afferenti all'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale*;
- n. 1050 del 28/06/2013 *Adempimenti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 - Disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata*;

delibera

1. Di approvare le *Linee Guida per l'organizzazione e la gestione documentale delle caselle di Posta Elettronica Certificata dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale*, **Allegato A**, che integra le previsioni già espresse nella DGR 2596/2013;

2. Di confermare quanto disposto al punto 5) del dispositivo della richiamata DGR 2596/2013;
3. Di incaricare il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC dell'adozione di tutti gli atti di gestione necessari all'attuazione di quanto disposto nel presente atto;
4. Di pubblicare integralmente la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale – 9 <sup>a</sup> legislatura	
<b>ALLEGATO A Dgr n.</b>	<b>del</b>
	pag. 1/2

*Linee Guida per l'organizzazione e la gestione documentale delle caselle di Posta Elettronica Certificata dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale*

### **Caselle di posta elettronica certificata**

Le Strutture organizzative afferenti all'AOO Giunta Regionale del Veneto, sono dotate di sistema informatico di protocollo avente le caratteristiche previste dalla Sezione I, Capo IV, del D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 82/2005, cui sono collegate caselle di posta elettronica certificata per la ricezione e trasmissione di documenti da sottoporsi a registrazione.

Sono dotate di casella di PEC le seguenti Strutture regionali, individuate dalla DGR n. 2140 del 25/11/2013:

- Direzione del Presidente;
- Avvocatura;
- Area Sanità e Sociale;
- Area Infrastrutture;
- Dipartimenti, cui fanno capo le rispettive Sezioni di Dipartimento.

### **Casella Protocollo Generale**

Oltre alle predette caselle, si conferma quale casella generale dell'AOO la casella, istituita con DGR n. 1208 del 23/3/2010, avente indirizzo [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), per la presentazione di documenti ed istanze alla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 54, comma 2-ter, del Codice dell'Amministrazione Digitale, quale indirizzo di posta certificata, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta da sottoporre a registrazione di protocollo generale.

### **Altre caselle di posta certificata**

Su richiesta delle Strutture interessate, previo parere positivo espresso dal Direttore del Dipartimento, o su richiesta di quest'ultimo, possono essere istituite caselle di posta elettronica certificata attribuite alle Sezioni di Dipartimento. In particolare tale esigenza ricorre per le Sezioni decentrate sul territorio regionale, quali le Sezioni di Bacino Idrografico, al fine di consentire la gestione autonoma ed omogenea delle istanze e della corrispondenza, sia essa in formato digitale o cartaceo.

Analogamente possono essere istituite caselle PEC da attribuirsi a ciascun livello dell'organizzazione regionale, qualora la loro attivazione sia motivata dalla trattazione di particolari tipologie documentali, ovvero motivate ragioni di urgenza anche legate a situazioni di urgenza, turnazione, reperibilità. La Sezione Protezione Civile è dotata di almeno una casella di posta elettronica certificata dedicata.

L'istituzione di tali caselle di PEC viene disposta con decreto del Direttore della Sezione Affari Generali FAS-FSC, a seguito di istruttoria della struttura responsabile del coordinamento della gestione documentale dell'AOO Giunta Regionale.

<b>ALLEGATO A Dgr n.</b>	<b>del</b>	pag. 2/2	
--------------------------	------------	----------	--

### **Pubblicazione dei dati sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni**

La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA, previsto dall'art. 57-bis del D.Lgs. 82/2005, è di competenza della Sezione Affari Generali FAS-FSC. Analogamente spetta alla Sezione anzidetta l'aggiornamento delle informazioni fornite al pubblico, sul portale istituzionale della Regione del Veneto, nelle pagine di competenza, relative alle modalità di inoltro delle istanze, accettazione e trattamento dei documenti ricevuti a mezzo posta certificata.

### **Comunicazione istituzionale**

Le Strutture titolari di casella di Posta Elettronica Certificata sono tenute ad attuare una capillare attività di comunicazione istituzionale esterna finalizzata alla pubblicizzazione, presso gli abituali corrispondenti, dei propri indirizzi PEC da utilizzarsi per la ricezione della corrispondenza telematica.

L'aggiornamento delle informazioni sul portale istituzionale, la cui gestione sia in carico alle singole Strutture, dovrà riportare l'indirizzo ed ogni riferimento alla casella di PEC attribuita all'Area o al Dipartimento di riferimento.

Analogamente sulla carta intestata di ogni Struttura Regionale dovranno essere riportati gli estremi della PEC attribuita alla Struttura medesima o alla PEC dipartimentale di riferimento.

### **Attività di formazione**

L'attivazione delle caselle di PEC sarà preceduta da un'adeguata attività formativa interna, diretta agli utenti di protocollo presso le Strutture interessate, con l'obiettivo di mantenere il coordinamento e l'omogeneità di trattamento documentale all'interno della AOO, garantendo trasparenza verso i soggetti esterni.

### **Personale di supporto alla gestione della casella di Protocollo Generale**

Fino all'utilizzo a pieno regime delle caselle PEC dipartimentali, ristabilito quindi l'equilibrio negli arrivi di documenti tra queste e la casella PEC del Protocollo Generale, ciascun Dipartimento garantirà alla Sezione Affari Generali FAS-FSC la presenza continua di personale di supporto, tra quello formato alla gestione dei documenti digitali trasmessi a mezzo casella PEC.

Il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi stabilirà allo scopo un calendario, vincolante per le Strutture, per garantire la presenza del suddetto personale.

### **Monitoraggio dei flussi documentali in arrivo**

Il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi e la Sezione Affari Generali e FAS-FSC implementeranno un sistema di monitoraggio mensile che dia adeguata evidenza:

- dei flussi in entrata e di migrazione dei medesimi dalla casella PEC, presso il Protocollo Generale, alle specifiche caselle PEC istituite presso ciascuna Area e Dipartimento di cui ai punti precedenti;
- del supporto fornito da ciascun Dipartimento alla Sezione Affari Generali e FAS-FSC per l'espletamento della suddetta attività.

(Codice interno: 295635)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 318 del 31 marzo 2015

**Struttura organizzativa della "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.), quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89 D.G.R. n. 2626 del 2014. Proroga.**

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

**Note per la trasparenza:**

Tutte le recenti disposizioni normative adottate dal 2012 in poi impongono alle Pubbliche Amministrazioni di adottare ogni azione diretta a controllare, razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Il comma 5, dell'art. 9 ha previsto tra l'altro che "le regioni costituiscono, ovvero designano, entro il 31/12/2014" un soggetto aggregatore, adempimento assunto dalla Giunta Regionale con DGR n. 2626 del 29.12.2014. Il suddetto provvedimento ha rinviato ad un diverso provvedimento, da assumere entro tre mesi, la definizione dell'organizzazione, della dotazione organica, nonché delle modalità di funzionamento del soggetto aggregatore. Con il presente provvedimento, avendo constatato l'esigenza di approfondire il dibattito sul modello organizzativo, si propone una proroga di ulteriori tre mesi all'attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR n. 2626 del 29/12/2014.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 prevede al comma 5 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le Regioni dovevano costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre 2014, un "Soggetto Aggregatore", da inserire nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori, nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.

Il comma 1 dell'art. 9 citato consente a CONSIP e alle Regioni di far parte di diritto all'elenco dei soggetti aggregatori, a condizione che le Regioni istituiscano e individuino un soggetto, interno od esterno alla Regione, che svolga le funzioni di aggregazione della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, individuazione che doveva essere obbligatoriamente effettuata entro la data del 31 dicembre 2014.

In data 29.12.2014 con DGR n. 2626 la Regione del Veneto ha istituito la "Centrale Regionale degli Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.)", rinviando ad un successivo provvedimento, da adottare entro tre mesi, la disciplina di dettaglio, la definizione dell'organizzazione, della dotazione organica e delle modalità di funzionamento dello stesso.

In data 3.3.2015 la Sezione Affari Generali e FAS-FSC ha presentato una proposta di organizzazione del CRAV alla Giunta Regionale e in data 20/3/2015 la medesima Sezione ha altresì trasmesso una proposta di provvedimento disciplinante il funzionamento dello stesso CRAV.

Successivamente, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 127112 del 25/03/2015, rappresentava al Segretario Generale della Programmazione, una diversa soluzione organizzativa che invece tendeva a valorizzare l'esperienza acquisita dal Coordinamento Regionale per gli acquisti in Sanità e riteneva che il CRAV potesse essere meglio individuato all'interno della propria struttura attraverso la previsione di una nuova Sezione "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto", anch'essa articolata in due settori, analogamente alla proposta già trasmessa dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC.

In data 26/3/2015, con nota prot. n. 130705 la Segreteria Generale della Programmazione ha proposto una "*valutazione e le conseguenti determinazioni in merito circa la proposta organizzativa che meglio può assicurare il funzionamento del CRAV*" motivo per cui appare necessario provvedere con il presente provvedimento ad un rinvio del termine per la definizione organizzativa del CRAV.

Si ritiene pertanto opportuno prorogare il termine di adozione della proposta organizzativa, previsto nella DGR n. 2626 del 29/12/2014, di ulteriori tre mesi dall'adozione del presente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli artt. 3 e 33 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89;

VISTO l'art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 9, comma 3 della L.R. n. 54/2012;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta regionale n. 2370 del 2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 2013;

delibera

1. di prorogare, per le ragioni in premessa esposte, il termine per la definizione dell'organizzazione, della dotazione organica, delle modalità di funzionamento delle funzioni del stesso per la "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.)," previsto dalla DGR n. 2626 del 29/12/2014, di ulteriori tre mesi;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



(Codice interno: 295641)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 321 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 4 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 37 del 17.03.2015.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295665)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 322 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. 13585/14) promosso avanti al Giudice di Pace di Verona dal Sig. V. M. contro la Regione Veneto.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295667)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 324 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. 168/13) promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia dalla Sig.ra N. T. contro la Regione Veneto.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295668)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 325 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. 42/2014) proposto avanti il TAR Veneto dal Comune di Villafranca (VR).**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295669)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 326 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione ad affidare l'assistenza stragiudiziale della Regione Veneto in seguito alla diffida proposta dal signor G.A.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295670)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 327 del 31 marzo 2015

**N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295671)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 328 del 31 marzo 2015

**Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. nn. 6948/14, 9665/12.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295672)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 329 del 31 marzo 2015

**Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.**  
*[Affari legali e contenzioso]*



(Codice interno: 295673)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 331 del 31 marzo 2015

**Presenza d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2012. L.R. 11/2001 - art. 147 lett. a): erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prende atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi per la diffusione della musica, del teatro e del cinema, nell'esercizio finanziario 2012.
---

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha approvato la L.R. 11/2001 che individua "le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali". Quindi le funzioni regionali che non riguardano esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono state conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

L'art. 147 della L.r. 11/2001 prevede che sia delegata alle Province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza locale, con le modalità stabilite dalle leggi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione.

La Giunta regionale ha ritenuto di attivare il processo di delega in materia di spettacolo dall'anno 2002, adottando a tal fine un apposito atto di indirizzo relativo alla lett. a) dell'art. 147 che disciplina modalità e termini per l'attivazione della delega in parola, approvato con DGR n. 1526 del 07/06/2002. Successivamente si è provveduto a sottoscrivere con tutte le Amministrazioni provinciali i relativi atti di indirizzo.

Con il presente provvedimento si prende atto dello stato di attuazione della delega, relativamente all'esercizio finanziario 2012, secondo quanto dichiarato nelle relazioni inviate dalle Province, così come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del citato atto di indirizzo.

Tutte le Province hanno inviato le relazioni relative al riparto dei contributi dichiarando di aver seguito, per la ripartizione, i criteri adottati negli anni precedenti dalla Regione con DGR n. 5517 del 31/10/95 e di aver impegnato interamente le somme assegnate. Gli Enti hanno proceduto alla fase di liquidazione dei contributi e conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'atto di indirizzo, sono tenuti alla restituzione delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate.

La Provincia di Belluno ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 10.427,00. Con determina n. 211 dell' 8.02.2013 il Dirigente del Settore Sviluppo economico, sociale e culturale della Provincia di Belluno ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2012 ripartendo l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I criteri adottati per il conferimento del contributo hanno tenuto conto del numero degli eventi programmati, del numero di territori comunali coinvolti, delle dimensioni del potenziale bacino di utenza, della qualità dell'iniziativa proposta e dell'ammontare dei costi previsti. I soggetti beneficiari, sono stati in totale 10. La Provincia di Belluno ha interamente impegnato e liquidato la somma trasferita dalla Regione.

La Provincia di Padova ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 41.755,00. La Giunta provinciale nella seduta del 10.05.2012 ha preso atto del piano di riparto a favore di Associazioni, Enti e Comuni della somma trasferita. Con determinazioni dirigenziali n. 1638 del 09.07.2012 e n. 2738 del 30/10/2012 sono state impegnate rispettivamente le somme di Euro 17.298,69 e di Euro 24.456,31 per un importo pari al trasferimento regionale. L'importo è stato in seguito interamente liquidato.

La Provincia di Rovigo ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 12.048,00. Con deliberazione n. 216/47615 del 02.10.2012 la Giunta provinciale di Rovigo ha approvato il piano di riparto dei contributi impegnando interamente la somma trasferita dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari del contributo sono stati 11 così suddivisi: 9 per il settore musicale, 1 per attività cinematografiche, 1 per attività intersettoriale. L'intera somma è stata impegnata e successivamente liquidata.

La Provincia di Treviso ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 38.361,00. Con deliberazione n.341/93440 del 28.08.2012 la Giunta provinciale ha provveduto all'assegnazione dei contributi trasferiti dalla Regione del Veneto. I criteri adottati per il conferimento del contributo hanno privilegiato le iniziative di Enti ed Associazioni partecipanti ai cartelli di coordinamento di eventi culturali promossi dalla Provincia, e in subordine, le attività di Enti di riferimento capaci di costruire una rete di relazioni con la Provincia o le iniziative che si caratterizzano per la particolare qualità artistico/culturale, ovvero per la valenza di identità locale. I soggetti beneficiari sono stati 16 così suddivisi: 5 per le attività musicali, 4 per quelle teatrali, 2 per le attività cinematografiche, 1 per attività coreutiche e 4 per iniziative intersettoriali. La somma del trasferimento regionale è stata interamente impegnata e liquidata.

La Provincia di Venezia ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 40.291,00. Con determinazione dirigenziale n. 2270 del 07.08.2012, l'Amministrazione provinciale di Venezia ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2012 impegnando l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari del contributo sono risultati 6, così suddivisi: 3 per attività musicali, 1 per il settore teatrale, 2 per attività intersettoriali. La somma del trasferimento regionale è stata interamente liquidata.

La Provincia di Verona ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 40.313,00. Con delibera della Giunta provinciale n. 186 del 03.08.2012 la Provincia ha ripartito l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto, avendo particolare riguardo alla rilevanza provinciale delle iniziative, tra le Associazioni e gli Enti che hanno presentato domanda. I soggetti beneficiari del contributo sono stati 12 di cui 11 associazioni culturali e 1 Amministrazione comunale. L'importo trasferito è stato interamente impegnato e liquidato.

La Provincia di Vicenza ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 38.582,00. Con delibera della Giunta provinciale n. 242 del 04.09.2012 la Provincia ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2012 assegnando l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto ai soggetti beneficiari del contributo, per un totale di 78 istanze risultate ammissibili. La somma del trasferimento regionale è stata interamente impegnata e liquidata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, in particolare l'art.147 - lett. a);
- VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTA la DGR n. 1526 del 07.06.2002;
- VISTA la relazione prot. n. 14306 del 27.03.2014 della Provincia di Belluno;
- VISTA la relazione prot. n. 48073 del 01.04.2014 della Provincia di Padova;
- VISTE le relazioni prot. n. 2013/28737 del 17.06.2013 e prot. n. 2015/4950 del 05.02.2015 della Provincia di Rovigo;
- VISTA la relazione prot. n. 34007 del 01.04.2014 della Provincia di Treviso;
- VISTA la relazione prot. n. 26312 del 01.04.2014 della Provincia di Venezia;
- VISTA la relazione prot. n. 66843 del 01.07.2014 della Provincia di Verona;
- VISTA la relazione prot. n. 26084 del 04.04.2014 della Provincia di Vicenza;

delibera

1. di prendere atto delle relazioni inviate dalle Amministrazioni provinciali sopracitate sullo stato di attuazione della delega di cui alla L.R. 11/2001, in particolare l'art. 147 - lett. a): *erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche*;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295653)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 332 del 31 marzo 2015

**Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2012. L.R. 11/2001, art. 147 lett. b): erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prende atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi per la diffusione e la promozione della cultura corale e bandistica, nell'esercizio finanziario 2012.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha approvato la L.R. 11/2001 che individua ".....le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali". Quindi le funzioni regionali che non riguardano esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono state conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

L'art. 147 della L.R. 11/2001 prevede che sia delegata alle Province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza locale e della cultura musicale di tipo corale e bandistico, con le modalità stabilite dalle leggi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione.

La Giunta regionale ha ritenuto di attivare il processo di delega in materia di spettacolo dall'anno 2002, adottando a tal fine un apposito atto di indirizzo relativo alla lett. b) dell'art. 147 che disciplina modalità e termini per l'attivazione della delega in parola, approvato con DGR n. 2558 del 13/09/2002. Successivamente si è provveduto a sottoscrivere con tutte le Amministrazioni provinciali i relativi atti di indirizzo.

Con il presente provvedimento si prende atto dello stato di attuazione della delega, relativamente all'anno 2012, secondo quanto dichiarato nelle relazioni inviate dalle Province, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del citato atto di indirizzo.

Tutte le Province hanno inviato le relazioni e le deliberazioni relative al riparto dei contributi dichiarando di aver seguito per la ripartizione i criteri adottati negli anni precedenti dalla Regione con DGR n. 1709 del 4/04/1995 e di aver impegnato interamente le somme assegnate. Gli Enti hanno proceduto alla fase di liquidazione dei contributi e conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'atto di indirizzo, sono tenuti alla restituzione delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate.

La Provincia di Belluno ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 3.685,00. Con atto del Presidente della Provincia n. 22 del 16.02.2015 è stata approvata la ripartizione della somma alle cinque Associazioni richiedenti che, avendo portato a compimento tutti i corsi programmati, sono state ammesse al contributo: Associazione Bellunese Amici della Banda (BL), Banda Cittadina di Arsiè (Arsiè - BL), Banda da Fodom (Livinallongo del Col di Lana - BL), Associazione Voce Mea (Santa Giustina - BL), Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali - ASAC (Castelfranco Veneto-TV). La Provincia di Belluno ha impegnato e liquidato l'intera somma trasferita dalla Regione.

La Provincia di Padova ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 14.729,00. La Giunta provinciale, nella seduta del 09.10.2012, ha preso atto del piano di riparto dei contributi per l'attività corsuale 2012/2013, sulla base dell'istruttoria effettuata dal proprio Settore Servizi alla Persona. Con successiva determinazione dirigenziale n. 2749 del 05.11.2012 la Provincia di Padova ha impegnato l'intera somma trasferita dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari dei contributi sono stati 3, per un totale di 38 corsi: Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - ANBIMA (Mira - VE), Coordinamento Veneto Corali - ASAC (Castelfranco Veneto - TV), e Associazione Musicale Bande Assiemei Complessi - AMBAC (Chioggia - VE). La Provincia di Padova ha restituito alla Regione la somma di Euro 6.202,00 per un totale di 16 corsi approvati ma non realizzati o non portati a termine.

La Provincia di Rovigo ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 4.255,00. Con deliberazione di Giunta provinciale n. 202 del 13.09.2012 è stato approvato il piano di riparto della quota trasferita dalla Regione. I soggetti beneficiari sono stati 2 per un totale di 13 corsi, di cui 8 corali e 5 bandistici: AMBAC (Chioggia - VE), ASAC (Castelfranco Veneto - TV). La

Provincia di Rovigo ha restituito la somma di Euro 327,46 per un corso di orientamento musicale non realizzato.

La Provincia di Treviso ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 13.533,00. Anche per il 2012 l'Amministrazione provinciale ha ritenuto, con deliberazione n. 341/93440 del 22.08.2012, di stanziare parte del finanziamento relativo alla delega in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico, così come autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 14.06.2011, per una somma di Euro 5.500,00 a favore di azioni di promozione a valorizzazione di bande e cori nell'ambito del progetto regionale RetEventi Cultura Veneto. Con la deliberazione di Giunta provinciale n. 507/138099 del 10.12.2012 è stato approvato il piano di riparto della rimanente quota di contributo per un totale di Euro 8.033,00. I soggetti beneficiari sono stati tre: AMBAC (Chioggia Ve), ANBIMA (Mira Ve) e ASAC (Castelfranco Veneto Tv) per un totale di 47 corsi. La Provincia di Treviso ha restituito alla Regione la somma di Euro 1.367,42 relativa a corsi approvati ma non realizzati.

La Provincia di Venezia ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 14.205,00. Con determinazione dirigenziale n. 2012/3509 del 04.10.2012 l'Amministrazione provinciale ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari dei contributi sono stati tre per un totale di 27 corsi: ANBIMA (Mira - VE), AMBAC (Chioggia-VE), e ASAC (Castelfranco Veneto - TV). La Provincia di Venezia ha restituito la somma di Euro 526,11 per un corso non realizzato.

La Provincia di Verona ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 14.213,00. Con deliberazione n. 317 del 20.12.2012 la Giunta provinciale ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari dei contributi sono stati cinque: AMBAC (Verona), ASAC (Castelfranco Veneto - TV) ANBIMA (San Pietro di Legnago - VR), Associazione Gruppi Corali - AGC (Verona) e Associazione Cori Liturgici (Vicenza), per un totale di 103 corsi corali e bandistici. La Provincia di Verona ha restituito alla Regione la somma complessiva di Euro 965,00 relativa a contributi impegnati ma non liquidati.

La Provincia di Vicenza ha ottenuto per il 2012 un trasferimento di Euro 13.603,00. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 del 04.09.2012 sono state ammesse a contributo 4 soggetti: AMBAC (Chioggia-VE), ANBIMA (Mira - VE), ASAC (Castelfranco Veneto - TV:), ACL (Velo d'Astico - VI) per un totale di 68 corsi. Con successiva deliberazione n. 187 del 10.09.2013 la Provincia di Vicenza, essendo effettivamente stati realizzati un totale di 47 corsi su 68 ammessi, ha determinato l'ammontare complessivo del contributo a favore di ogni singolo corso, assegnando e regolarmente liquidando a favore delle Associazioni beneficiarie l'intero importo a disposizione di Euro 13.603,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, in particolare l'art. 147 - lett. b);
- VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTA la DGR n. 2558 del 13.09.2002;
- VISTE le relazioni prot. n. 7598 del 19.02.2015 e n. 8958 del 27.02.2015 della Provincia di Belluno;
- VISTA la relazione prot. n. 48073/14 del 01.04.2014 della Provincia di Padova;
- VISTA la relazione prot. n. P/2042/26836 del 17.06.2014 della Provincia di Rovigo;
- VISTA la relazione prot. n. 129295 del 03.12.2013 della Provincia di Treviso;
- VISTA la relazione prot. n. 2013/104540 del 12.12.2013 della Provincia di Venezia;
- VISTA la relazione prot. n. 66853 del 01.07.2014 della Provincia di Verona;
- VISTA la relazione prot. n. 10091 del 12.02.2015 della Provincia di Vicenza;

delibera

1. di prendere atto delle relazioni inviate dalle Amministrazioni provinciali sopracitate sullo stato di attuazione della delega di cui alla L.R. 11/2001, art. 147 - lett.b): *erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico*;
2. di dare atto che le risorse finanziarie relative alla delega di cui al punto 1 non impegnate o impegnate ma non liquidate dalle Amministrazioni provinciali, ed ammontanti complessivamente ad Euro 9.387,99, sono state interamente restituite alla Regione del Veneto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295655)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 334 del 31 marzo 2015

**Conferimento incarico di Dirigente di Settore (art.17 della legge regionale n.54/2012).***[Organizzazione amministrativa e personale regionale]***Note per la trasparenza:**

Si tratta con il presente provvedimento di conferire l'incarico di dirigente di Settore all'ing. Fabio Galiazzo (dirigente), al rientro da un periodo di aspettativa.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2140 del 25.11.2013 la Giunta Regionale ha provveduto ad istituire le nuove strutture organizzative regionali in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25/11/2013 è stato approvato apposito regolamento attuativo ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, con cui sono state disciplinate le funzioni dirigenziali e le modalità di attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

Con successiva deliberazione n. 2611 del 30.12.2013 si è provveduto all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012.

Da ultimo, con deliberazione n. 2050 del 3 novembre 2014 si è provveduto all'istituzione dei Settori nell'ambito delle nuove strutture regionali e recentemente - con deliberazione n. 2646 del 29.12.2014 - sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti di Settore.

Dal prossimo 1° aprile rientrerà in servizio presso l'amministrazione regionale l'ing. Fabio Galiazzo, già collocato in aspettativa senza assegni dal 1°.04.2010 per ricoprire l'incarico di Direttore Generale del Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo.

Il relatore propone di conferire al suddetto dirigente l'incarico di responsabile del Settore affari generali, attualmente vacante, incardinato presso la Sezione coordinamento attività operative nell'ambito del Dipartimento Ambiente. Contestualmente, per esigenze di una migliore organizzazione delle strutture, propone altresì di incardinare il predetto Settore nell'ambito della Sezione difesa del suolo del Dipartimento difesa suolo e foreste.

Resta fermo che la Giunta Regionale, in presenza o meno di richieste dei dirigenti e di proposte di incarico avanzate dai responsabili di Area o Dipartimento, può decidere le assegnazioni degli incarichi in accordo alle esigenze organizzative e funzionali delle singole strutture, tenuto conto comunque dei criteri generali di cui all'art. 12, comma 4, lett. a) e b) del regolamento attuativo della l.r. n. 54/2012, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2139 del 25.11.2013.

Viene, nell'occasione, richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell'Avvocatura regionale: "Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicchè la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicchè allo stato attuale non vi è l'inibizione della Giunta Regionale a conferire incarichi".

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2139 del 25/11/2013 e n. 2140 del 25/11/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2326 del 16/12/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2432 del 20/12/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2612 del 30/12/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 649 del 29/04/2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2050 del 3/11/2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29/12/2014;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

Vista la deliberazione n. 46/INF del 9 dicembre 2014;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29/12/2014, disponendo l'incardinamento del Settore affari generali - attualmente presso la Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente - nell'ambito della Sezione difesa del suolo del Dipartimento difesa suolo e foreste;
3. di conferire la titolarità del Settore affari generali della Sezione difesa del suolo, all'ing. Fabio GALIAZZO, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla legge regionale n. 54/2012 e delle idonee competenze professionali;
4. di dare atto che l'incarico suddetto decorrerà dal 1° aprile 2015;
5. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 2015, in corso di approvazione;
6. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295656)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 del 31 marzo 2015

**Modifiche al disciplinare tecnico delle sovvenzioni e contribuzioni contro cessione della retribuzione. (Art. 50 della Legge Regionale del 28 gennaio 2000, n. 5).***[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente atto alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di stipendi e previdenza, si propone di approvare un nuovo disciplinare che apporta modifiche tecnico-operative al disciplinare delle sovvenzioni e contribuzioni contro cessione della retribuzione, concesse ai sensi dell'art. 50 Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2000.
---

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 50 della Legge Regionale 28/01/2000, n. 5 ha istituito un fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dei dipendenti di questa Amministrazione contro cessione della retribuzione, demandando alla Giunta Regionale il compito di disciplinarne modalità, criteri e limiti di erogazione.

In esecuzione della suddetta legge, con D.G.R. n. 827 del 10/03/2000, poi modificata dalla D.G.R. n. 450 dell' 1/3/2002, è stato approvato un primo disciplinare tecnico nel quale sono state individuate le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di recupero delle stesse.

Con D.G.R. n. 839 del 26 marzo 2004 è stato approvato un secondo disciplinare, mentre con D.G.R. n. 1785 del 12 giugno 2007 si è giunti all'approvazione del disciplinare attualmente attivo.

Ciò richiamato, con il presente provvedimento, a seguito delle nuove disposizioni normative intervenute in materia previdenziale e di gestione delle competenze stipendiali, si rende necessario modificare alcuni punti del disciplinare con riguardo ai criteri di erogazione, soprattutto in relazione ad una corretta definizione del quinto cedibile ed al recupero del residuo debito in caso di cessazione con diritto a pensione. Inoltre si è ritenuto opportuno rivedere la struttura espositiva del disciplinare per agevolarne la comprensione all'utenza.

Si propone pertanto l'approvazione di un nuovo testo di disciplinare (**allegato A**) contenente le predette modifiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 50 della Legge Regionale del 28 gennaio 2000, n. 5;

Richiamate le D.G.R. n. 827 del 10/03/2000, n. 450 dell'1/3/2002, n. 839 del 26/06/2004 e n. 1785 del 12 giugno 2007;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'allegato nuovo disciplinare tecnico (**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, mirante a regolamentare modalità, criteri e limiti delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione a favore del personale regionale ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 28/01/2000, n. 5;
2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta spesa a carico del bilancio regionale
3. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione e dell'attuazione del presente atto.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 335 del 31 marzo 2015**

pag. 1/6

**SOVVENZIONI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA RETRIBUZIONE  
DISCIPLINARE TECNICO-OPERATIVO*****Titolo I – Oggetto e criteri generali per l'erogazione*****Art. 1  
Oggetto**

1. In attuazione dell'art. 50 della L.R. 28/01/2000 n. 5, che ha costituito un fondo per la concessione di sovvenzioni per specifiche finalità, con rimborso, a favore del personale regionale, con il presente disciplinare tecnico-operativo vengono stabiliti i criteri, i limiti e le modalità per accedere al beneficio in argomento.
2. Le erogazioni delle sovvenzioni avverranno nei limiti dello stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione.

**Art. 2  
Requisiti soggettivi dei destinatari**

1. Possono presentare domanda di accesso alle sovvenzioni i dipendenti della Regione Veneto con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
2. Sono esclusi dalla concessione delle sovvenzioni di cui trattasi i dipendenti collocati in aspettativa senza assegni, a qualsiasi titolo, compresi i dirigenti posti in aspettativa ai sensi della L.R. n. 53/2012 e n. 54/2012.
3. E' altresì escluso il personale che abbia presentato domanda di collocamento a riposo o abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro.

**Art. 3  
Spese ammissibili**

1. La sovvenzione è concessa al fine di far fronte ad aggravii del bilancio familiare relativi agli eventi previsti nel Titolo II del presente regolamento.

**Art. 4  
Importo**

1. L'importo massimo concedibile è indicato nel Titolo II del presente regolamento in relazione ad ogni tipologia di spesa ammissibile.
2. La sovvenzione non viene concessa per importi di spesa, sostenuti o da sostenere, inferiori ad Euro 2.000;

**Art. 5  
Tasso di interesse e rimborso**

1. La sovvenzione viene concessa ad un tasso pari al Tasso Ufficiale delle operazioni di Rifinanziamento principali (di seguito denominato TUR) stabilito dalla Banca Centrale Europea.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 335 del 31 marzo 2015**

pag. 2/6

2. Nell'ipotesi che il TUR sia modificato, si procederà d'ufficio alla rideterminazione della rata e del residuo piano di ammortamento relativamente alle sovvenzioni non ancora estinte, con decorrenza dal mese successivo.
3. Non sono previste spese aggiuntive. Conseguentemente il TAEG risulta pari al TUR.
4. L'importo corrisposto, maggiorato degli interessi dovuti, sarà rimborsato in rate costanti mensili posticipate tramite trattenuta da operarsi direttamente sulla retribuzione a partire dal mese successivo a quello di erogazione della sovvenzione.
5. La rata di ammortamento mensile non può superare un quinto della retribuzione mensile netta in godimento relativamente al mese di presentazione della domanda, con esclusione delle voci accessorie, ancorché mensilizzate e ad importo predefinito, e con esclusione del rateo mensile della tredicesima.
6. La durata massima dell'ammortamento è indicata nel Titolo II per ogni tipologia di spesa e non può eccedere i 5 anni. In nessun caso essa può superare il minor numero di anni interi mancanti alla cessazione del servizio per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, per pensione di vecchiaia o pensione anticipata.
7. Il periodo di ammortamento deve essere determinato in multipli di anno, con esclusione delle frazioni di anno, e deve essere contenuto entro il massimo stabilito per ciascuna tipologia di sovvenzione.
8. Nel caso di periodi di assenza senza retribuzione o con retribuzione ridotta oltre l'importo della trattenuta, la scadenza originaria dell'ammortamento viene prolungata, per un periodo corrispondente al numero delle rate mancanti, fino a totale estinzione della sovvenzione, con ricalcolo degli interessi.

**Art. 6****Estinzione anticipata**

1. E' concessa la facoltà di estinguere anticipatamente la sovvenzione mediante pagamento del residuo debito in conto capitale, senza alcuna spesa aggiuntiva per il dipendente.
2. La comunicazione della volontà di estinzione deve essere fatta all'ufficio competenze fisse tramite posta o fax, utilizzando l'apposito modulo di richiesta, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese nel quale si intende sospendere la rata.
3. L'estinzione potrà avvenire:
  - a) tramite recupero sullo stipendio mensile, se capiente;
  - b) tramite bonifico bancario o c/c postale: in questo caso si dovrà provvedere al pagamento del residuo debito risultante nell'ultimo cedolino. In tal caso, alla richiesta di estinzione dovrà essere altresì allegato il giustificativo dell'effettuato pagamento.

**Art. 7****Presentazione e valutazione delle domande**

1. Le domande di accesso alla sovvenzione dovranno essere redatte secondo l'apposito fac-simile.
2. L'istruttoria delle domande avviene in stretto ordine cronologico di protocollazione delle stesse e, in caso di documentazione incompleta o inidonea, le istanze vengono restituite e dovranno essere ripresentate in forma regolare e completa, perdendo l'ordine di priorità acquisito.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 335 del 31 marzo 2015**

pag. 3/6

3. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal mese successivo al ripristino della disponibilità finanziaria sul fondo, salvo esigenze tecniche di aggiornamento del disciplinare; la presentazione potrà essere effettuata ogni mese entro il giorno 5 fino ad esaurimento fondi o chiusura dell'anno finanziario.
4. La sovvenzione viene concessa per spese non ancora effettuate, sulla base di un preventivo di spesa da cui risulti il versamento di un acconto a titolo di caparra. Il dipendente beneficiario dovrà presentare, entro cinque mesi dalla data di erogazione, fattura o ricevuta fiscale quietanzata emessa dalla parte venditrice.
5. In caso di accoglimento, l'erogazione della sovvenzione avverrà entro 60 giorni dalla data di arrivo della domanda; l'esito della domanda (accoglimento o diniego) sarà comunicato per iscritto al richiedente entro il medesimo termine.
6. La mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta la revoca dell'anticipazione concessa ed il recupero della somma corrisposta maggiorata degli interessi fissati con decreto ministeriale relativamente alla determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità del dipendente.

**Art. 8****Cessazione dal servizio a vario titolo**

1. Qualora il beneficiario risolva il rapporto di lavoro per dimissioni o mobilità volontaria prima della definitiva estinzione del debito, è dovuta la restituzione del residuo capitale con le modalità di cui all'art. 6 comma 3 lett. b).
2. In caso di decesso del beneficiario il debito verso l'Amministrazione Regionale dovrà essere estinto dagli eredi.
3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà a trattenere il residuo debito mediante compensazione su qualunque competenza spettante al dipendente, riservandosi, in caso di incapienza, ogni eventuale azione per il recupero dello stesso.
4. Qualora la cessazione dal rapporto di lavoro avvenga a seguito di operazioni di mobilità collettiva del personale, nell'ambito di operazioni di esternalizzazione di funzioni, rami di attività o servizi ad enti, aziende od organismi esterni, l'ammortamento del debito potrà proseguire, previo accordo fra l'Amministrazione Regionale e l'ente di destinazione, con trattenuta sullo stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro.

**Art. 9****Concessione di nuova sovvenzione**

1. Può essere concessa una nuova sovvenzione, anche per diversa causale e senza preventiva estinzione della precedente, fermo restando che la somma delle rate di ammortamento non potrà comunque superare il quinto dello stipendio.

**Art. 10****Concorso con altri finanziamenti**

1. La sovvenzione regionale è incompatibile con tutte le altre cessioni in corso regolate dal D.P.R. 180/1950 compresi prestiti erogati dall'INPS Gestione ex INPDAP.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 335 del 31 marzo 2015**

pag. 4/6

***Titolo II - Criteri specifici per l'erogazione e tipologie di spese ammissibili*****Art. 11****Acquisto di mobilio e/o cucina per l'abitazione di residenza  
o futura residenza del dipendente**

1. **TIPOLOGIA**: acquisto di mobilio e/o cucina da utilizzare esclusivamente presso l'abitazione di residenza o futura residenza del dipendente, ivi compresi eventuali elettrodomestici incorporati ed oggetto di un unico contratto di acquisto;
2. **IMPORTO**: pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad Euro 10.000,00
3. **AMMORTAMENTO MASSIMO**: 5 anni
4. **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE**: (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione):  
**per la richiesta**:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza oppure impegno scritto a variare la residenza non oltre 5 mesi dalla data di erogazione della sovvenzione.**entro 5 mesi**:
  - documentazione dalla quale si evinca l'esatta individuazione dell'abitazione presso la quale è stata effettuata la fornitura del mobilio;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nell'ipotesi in cui il dipendente si sia impegnato in tal senso;
5. **NOTE PARTICOLARI**: La mancata variazione di residenza entro i 5 mesi nonché la mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

**Art. 12****Opere di manutenzione straordinaria alla abitazione di residenza o futura residenza  
(lavori di muratura, sostituzione infissi, impiantistica idraulica ed elettrica,  
lavori su parti condominiali)**

1. **TIPOLOGIA**: lavori di ristrutturazione (sostituzione pavimenti e/o mattonelle e/o sanitari, sostituzione infissi, impiantistica idraulica, lavori su parti condominiali, ecc.) presso l'abitazione di residenza o futura residenza del dipendente.
2. **IMPORTO**: pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad Euro 12.000,00 (euro dodicimila)
3. **AMMORTAMENTO MASSIMO**: 5 anni.
4. **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE**: (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione)  
**per la richiesta**:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza oppure impegno scritto a variare la residenza nell'immobile ristrutturato una volta conclusi i lavori;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 335 del 31 marzo 2015**

pag. 5/6

entro 5 mesi:

- documentazione dalla quale si evinca l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto di intervento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nell'ipotesi in cui il dipendente si sia impegnato in tal senso.

5. **NOTE PARTICOLARI:** La mancata variazione di residenza entro i 5 mesi nonché la mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

**Art. 13****Acquisto di automobile o ciclomotore versione nuova**

1. **TIPOLOGIA:** acquisto di automobile, ciclomotore, motociclo o bicicletta elettrica a pedalata assistita (intestati al dipendente o al coniuge non legalmente o effettivamente separato o ai figli, purchè conviventi e fiscalmente a carico)  
Le sovvenzioni possono essere concesse oltre che per l'acquisto di un' automobile, ciclomotore, motociclo o bicicletta elettrica a pedalata assistita nuovi, anche per l'acquisto di mezzi usati, anche da privati.
2. **IMPORTO:** pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila) per automobili; ad euro 15.000,00 (euro quindicimila) per automobili con motore alimentato a metano o gpl; ad euro 5.000,00 (euro cinquemila) per acquisto di motociclo, ciclomotore o bicicletta elettrica a pedalata assistita;
3. **AMMORTAMENTO MASSIMO:** 5 anni (per acquisto automobile); 3 anni (per acquisto ciclomotore, motociclo o bicicletta elettrica a pedalata assistita);
4. **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE:** (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione):
  - per la richiesta:  
documentazione da cui risulti che:
    - nella compravendita di auto usata fra privati, dichiarazione del venditore (dati anagrafici) nella quale si impegna a vendere l'auto, ciclomotore o motociclo (descrizione del mezzo) per l'importo totale e di ricevere dal compratore l'acconto allegando fotocopia documento di identità.
    - se motociclo o ciclomotore: che tale mezzo è conforme alla normativa europea antinquinamento.
  - entro 5 mesi:
    - Ricevuta o fattura a saldo;
    - per l'acquisto dell'auto usata da privati dichiarazione del venditore di aver ricevuto l'importo a saldo con allegato documento di identità;
    - documentazione da cui risulti l'intestatario del mezzo acquistato, certificato di proprietà o libretto di circolazione.

Il controllo sulla proprietà del mezzo acquistato sarà effettuato dall'amministrazione accedendo alla banca dati bollo auto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 335 del 31 marzo 2015**

pag. 6/6

5. NOTE PARTICOLARI: La mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

**Art. 14****Spese mediche o per attrezzature mediche**

1. TIPOLOGIA: spese mediche di qualsiasi tipo del dipendente o di un familiare convivente, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese relative all'acquisto di attrezzature mediche.
2. IMPORTO: pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad Euro 8.000,00
3. AMMORTAMENTO MASSIMO: 5 anni
4. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE: (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione):
  - per la richiesta:
    - autorizzazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute a norma del D. Lgs. 196/2003;
    - autocertificazione dello stato di famiglia nell'ipotesi in cui la spesa sia relativa ad un componente familiare.
  - A seconda del tipo di interventi  
ricevuta fiscale o fattura:
    - entro 5 mesi per spese mediche o cure che si protraggono per un breve periodo;
    - entro 12 mesi per cure che si protraggono per lunghi periodi con la possibilità di proroga di sei mesi in casi eccezionali per comprovata impossibilità di rispettare il termine stabilito, presentando apposita dichiarazione scritta rilasciata dal medico curante.
5. NOTE PARTICOLARI: La mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

\*\*\*\*\*

(Codice interno: 295657)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 336 del 31 marzo 2015

**Recepimento del Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale tra l'Istat, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) del 6 febbraio 2015. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002.**

*[Statistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si recepisce il nuovo Protocollo d'Intesa nazionale, sottoscritto il 6 febbraio 2015, che mira a garantire il coordinamento delle diverse autorità pubbliche coinvolte nell'attività di rilevazione statistica sull'incidentalità stradale.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno dell'incidentalità stradale che, pur avendo subito negli anni una significativa contrazione, mantiene tuttavia un tasso di frequenza e costi sociali molto rilevanti, la Regione del Veneto ha avviato diverse iniziative mirate al raggiungimento di condizioni di massima sicurezza per la circolazione sulla rete stradale regionale.

Tra tali iniziative rientra la partecipazione al Progetto condotto dall'Istat, in qualità di titolare, per la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale con lesioni a persone compreso nel vigente Programma Statistico Nazionale (codice IST-00142).

Tale indagine mira, in specie, ad approfondire la conoscenza del fenomeno degli incidenti che si verificano in una strada aperta alla circolazione pubblica, in seguito ai quali una o più persone rimangono ferite o uccise e nei quali almeno un veicolo è coinvolto.

Si tratta di una rilevazione statistica che coinvolge necessariamente le competenze istituzionali di una pluralità di soggetti pubblici (Ministeri, Forze dell'ordine, Enti territoriali), la cui azione dev'essere sottoposta a un opportuno coordinamento al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità degli strumenti e delle attività di raccolta e gestione delle informazioni.

Unitamente ad altre sei Regioni italiane, la Regione del Veneto, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1446 del 6 giugno 2008 e n. 1789 dell'8 novembre 2011, ha già aderito ai due precedenti Protocolli d'Intesa nazionali per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, risalenti rispettivamente al 2007 e al 2011.

Tali Protocolli prevedevano, in specie, un significativo decentramento in capo alle Regioni delle attività di raccolta, controllo, monitoraggio e analisi dei dati, nel rispetto di specifici parametri di copertura, tempestività e qualità delle informazioni.

Allo scopo di declinare a livello regionale, secondo le peculiarità territoriali e istituzionali del Veneto l'organizzazione della rete di rilevazione e la gestione dei flussi informativi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 23 marzo 2010 è stato approvato il "Progetto per la realizzazione del Sistema Informativo della Regione Veneto inerente la rilevazione degli incidenti stradali".

Tale progetto regionale, all'esito di una fase sperimentale che ha consentito gli opportuni aggiustamenti tecnici e operativi, è entrato pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2013 ed è tuttora operativo.

Alla scadenza del termine triennale di efficacia del Protocollo stipulato il 6 luglio 2011, la Conferenza Unificata, nella seduta del 12 giugno 2014 ha approvato il testo del nuovo Protocollo, che è stato successivamente sottoscritto da tutte le parti (Istat, Ministero degli Interni, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Unione delle Province d'Italia - UPI e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI) in data 6 febbraio 2015.

Rispetto al previgente, tale ultimo Protocollo prevede compiti e modalità di adesione differenziati per gli enti e gli organi interessati alla rilevazione, statuisce i requisiti di qualità necessari per l'accesso al Protocollo (già oggi pienamente osservati dal Veneto alla stregua del proprio Progetto regionale) e integra le competenze del Comitato di gestione quale organo di governo delle attività contemplate dal Protocollo.

Alla luce di quanto premesso, si rende opportuno garantire la continuità della partecipazione del Veneto a tale iniziativa, che consente un importante miglioramento del flusso informativo relativo al fenomeno dell'incidentalità stradale e quindi costituisce una fondamentale base conoscitiva per l'implementazione di adeguate politiche pubbliche di settore.

Si propone pertanto l'approvazione del Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale sottoscritto in data 6 febbraio 2015 (**Allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989;

VISTA la legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 1446 del 6 giugno 2008;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 23 marzo 2010;

VISTA la DGR n. 1789 dell'8 novembre 2011;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il "Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale" tra l'Istat, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, il Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto in data 6 febbraio 2015 (**Allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale dell'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione del presente provvedimento, ferme restando le competenze degli altri enti e uffici regionali interessati alle attività previste;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del

pag. n. 1 di 12

**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI  
LA RILEVAZIONE STATISTICA SULL'INCIDENTALITÀ STRADALE**

tra



**L'Istituto nazionale di statistica** (di seguito denominato Istat), con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente, Prof. Giorgio Alleva, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

**il Ministero dell'Interno**, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, con sede in Roma in Via Tuscolana, n. 1556, nella persona del Direttore del Servizio, dott. Giuseppe Bisogno, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

**il Ministero della Difesa** — Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, nella persona del Capo del II Reparto del Comando generale, Gen. B. Enzo Bernardini, domiciliato per la carica presso la sede del Comando Generale;

**il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci, n. 36, nella persona del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Ing. Amedeo Fumero;

**la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**, con sede in Roma, Via Parigi, n. 1, nella persona del Presidente, dott. Sergio Chiamparino, domiciliato per la carica presso la sede della Conferenza;

**l'Unione delle Province d'Italia** (di seguito denominata UPI), con sede in Roma, Piazza Cardelli, n. 4, nella persona del Presidente, dott. Alessandro Pastacci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione;

**l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani** (di seguito denominata ANCI), con sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46, nella persona del Presidente, dott. Piero Fassino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

## PREMESSO

- che l'art. 32, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 affida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di definire il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il suddetto Piano Nazionale deve essere approvato dal CIPE e aggiornato ogni tre anni, o quando fattori particolari ne motivino la revisione;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie" (di seguito denominato "Piano") e il "Programma Annuale di Attuazione 2002 (di seguito denominato Programma del

ST  
1 PF

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del

pag. n. 2 di 12



2002 ), nonché con delibera n. 81 del 13 novembre 2003 ha adottato il "Programma Annuale di Attuazione 2003" (di seguito denominato "Programma del 2003");

- che il Programma del 2002 individua linee di azione tese a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e linee di azione che tendono a rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale in generale;
- che il Programma del 2002, al punto 3.10, individua tra i campi di intervento prioritari, la creazione di centri (di seguito denominati "centri di monitoraggio") di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello regionale, provinciale e comunale, che possano contribuire a migliorare la completezza, l'esattezza e la puntualità della rilevazione degli incidenti stradali sulla rete stradale urbana ed extraurbana, che contribuiscano inoltre all'analisi dei fattori di rischio;
- che il Programma del 2005, al punto 1.1.3, prevede la gestione del programma in modo congiunto dal Governo nazionale, dai Governi regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso allocazione di risorse su scala regionale e su scala nazionale;
- che il Programma del 2003 al punto 2.3.1, ribadisce, tra i campi di intervento, la creazione dei centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale, al punto 4, "attuazione del piano nazionale in ambito regionale", prevede risorse da destinare alla creazione e/o al rafforzamento dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale; al punto 5, relativo all'attuazione del piano in ambito nazionale", prevede cofinanziamenti riservati a Regioni, Province e Comuni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha cofinanziato, nell'ambito del 2° programma di attuazione del 2003, la realizzazione ed il funzionamento dei Centri di Monitoraggio Regionali da parte delle Regioni mediante i contributi pluriennali diretti di cui al decreto interministeriale del 28 settembre 2009;
- che nell'ambito del 4° e 5° Programma annuale di attuazione, approvati dal CIPE con delibera n.108/2008, le Regioni che non hanno avuto accesso ai finanziamenti per la realizzazione dei Centri di Monitoraggio Regionali previsti nel 2° Programma di attuazione, possono dedicare non più del 30% dei fondi loro assegnati per la realizzazione di un centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alle esigenze connesse con i propri compiti istituzionali di governo e coordinamento delle politiche in materie di sicurezza stradale deve disporre dei dati di incidentalità in modo tempestivo e completo;
- che l'art. 55 della legge n.120 del 29 luglio 2010 recante le Disposizioni in materia di sicurezza stradale ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli artt. 225 e 226 del Dlgs 285/92 stabilisce che, ferme restando le competenze dell'Istat e

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del

pag. n. 3 di 12



dell'Automobile Club d'Italia, le Forze dell'ordine e gli enti locali trasmettono in via telematica i dati relativi all'incidentalità stradale al Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- che ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 il Ministero dell'Interno provvede al coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati e per il cui esercizio deve disporre tempestivamente dei dati dell'incidentalità sia a livello locale che nazionale;
- che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni, soprattutto in relazione alle nuove competenze derivanti dalla modifica del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, crea la necessità che queste dispongano di informazioni sempre più aggiornate, affidabili e tempestive;
- che le Amministrazioni regionali e gli Enti locali sono fortemente interessati allo studio della sinistrosità stradale al fine di definire politiche preventive della sicurezza stradale che riducano le conseguenze negative del fenomeno, nonché per programmare, ciascuno nel proprio ambito, gli interventi tecnici in materia di viabilità;
- che per tali finalità le Regioni e gli Enti locali possono avere necessità di disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente rilevate dall'Istat, fatto salvo il rispetto delle esigenze conoscitive, del calendario delle operazioni, del contenimento della pressione statistica e, più in generale, dei requisiti qualitativi dell'indagine definiti a livello nazionale;
- che appare opportuno soddisfare le esigenze informative specifiche delle Regioni e degli Enti locali attraverso un Protocollo d'intesa volto a integrare e revisionare, l'attuale rilevazione degli incidenti stradali condotta dall'Istat e a stabilire modalità di collaborazione tra l'Istat, le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nella rilevazione, per la gestione del flusso informativo in tutte le sue fasi ed il miglioramento della tempestività e della qualità dell'informazione prodotta;
- che sono tuttora vigenti convenzioni stipulate tra l'Istat e alcune Province volte a consentire agli Enti locali una gestione diretta del dato rilevato attraverso il modello di rilevazione "incidenti stradali" (Istat CTT/INC);
- che è comune interesse delle Parti salvaguardare gli assetti organizzativi costituiti in base alle predette convenzioni;
- che il presente Protocollo potrà essere integrato da successivi atti per una puntuale definizione di modalità, tempi e criteri di validazione dei dati e/o da accordi a livello regionale e provinciale, per salvaguardare specifiche esigenze delle organizzazioni locali;

ST  
3 PF

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 4 di 12



- che la legge 7 aprile 2014, n. 56 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

## CONSIDERATO

- che Regioni, Province e Comuni, in attuazione dei Programmi annuali di attuazione del 2002 e del 2003, hanno il compito di istituire centri di monitoraggio regionali e locali, nonché organismi che soddisfino le esigenze informative indicate come prioritarie dal Piano;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- che l'Istat è titolare della rilevazione sull'incidentalità stradale, codice IST-00142, inserita nel Programma statistico nazionale;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato d.lgs. n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- che l'Istat conduce la rilevazione con la compartecipazione dell'ACI, nell'ambito del Protocollo di intesa sottoscritto dai due enti;
- che gli Uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza ed hanno tra i propri compiti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, quello di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- che appaiono opportune forme di riorganizzazione della rilevazione sull'incidentalità volte a soddisfare specifiche esigenze informative;
- che è necessario prefigurare un quadro strategico che eviti sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e sovraccarichi negli oneri di risposta e che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- che il trattamento di dati personali per scopi statistici deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al citato d.lgs. n. 196/2003)
- che l'Istat intende far salve le convenzioni stipulate con le Province;

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 5 di 12

- che le attività definite nelle convenzioni già stipulate dall'Istat con Province appartenenti alle Regioni che partecipano alla rilevazione saranno armonizzate con quelle previste dal presente Protocollo, anche con eventuale rinegoziazione.



**ART. 1**  
**Obiettivi**

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di proseguire le attività sviluppate con soluzioni organizzative sperimentate con esito positivo tramite l'adesione al Protocollo di intesa stipulato il 13 Dicembre 2007, e consolidate con il precedente Protocollo di intesa stipulato il 6 luglio 2011, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, con l'obiettivo di migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni sull'incidentalità stradale, anche al fine di fornire un quadro idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive delle Amministrazioni centrali dei diversi livelli territoriali e dei centri di monitoraggio regionali e locali previsti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale e dai relativi Programmi di attuazione, i quali opereranno con il supporto degli Uffici di statistica e i SIT locali.
2. Le Regioni che hanno aderito al Protocollo di intesa ed operano mediante decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio per la rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone, in ordine di adesione, sono: Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto. La Regione Liguria ha aderito al Protocollo di intesa impegnandosi a svolgere le funzioni di monitoraggio per la rilevazione degli incidenti stradali, a ricevere dall'Istat i dati delle Polizie Municipali e delle altre Forze dell'Ordine, a controllare e analizzare i dati.
3. Con il presente Protocollo si prevede, altresì, l'adesione di nuove Regioni, di Comuni capoluogo di provincia, Comuni con più di cinquantamila abitanti, delle Città metropolitane e delle Province al modello organizzativo decentrato attraverso la presentazione di un progetto dell'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.
4. I compiti delle Forze dell'ordine e degli Enti locali saranno rimodulati e concordati tra le Parti firmatarie del presente Protocollo di intesa in funzione dell'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 56 della legge n.120 del 29 luglio 2010. Le parti si impegnano altresì a definire l'architettura complessiva degli attuali flussi, alla luce delle modificazioni conseguenti all'attivazione del nuovo sistema previsto dall'art.56 della legge 29 luglio 2010, n.120 e a definire pertanto i termini del nuovo Protocollo.

**ART. 2**  
**Modalità di adesione delle Regioni**

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, le Regioni che decidano di aderire presentano all'Istat un progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio.

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del

pag. n. 6 di 12

2. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni e l'impegno ad avviare una gestione decentrata di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto di livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura di cui all'art. 6, alla luce degli esiti ottenuti dalle Regioni che hanno effettuato la sperimentazione, con esito positivo, nel triennio 2008-2010.
3. Il rispetto dei livelli soglia fissati dei parametri da parte delle Regioni che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà effettuata attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità del primo trimestre e successivamente del secondo trimestre di dati inviati.
4. Spetta all'Ufficio di Statistica dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

**ART. 3****Modalità di adesione dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni con più di cinquantamila abitanti, delle Città Metropolitane e delle Province**

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni con più di cinquantamila abitanti, le Città Metropolitane e le Province che decidano di aderire presentano all'Istat apposito progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.
2. L'adesione al Protocollo da parte degli enti di cui al presente articolo e l'impegno ad avviare una gestione di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto di livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura di cui all'art. 6.
3. Il rispetto dei livelli soglia fissati dei parametri da parte degli enti di cui al presente articolo che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà effettuata attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità del primo trimestre e successivamente del secondo trimestre di dati inviati.

**ART. 4****Avvio delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio**

1. L'Istat, in qualità di titolare della rilevazione sulla incidentalità stradale (IST-00142) e sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di gestione previsto all'art. 7, consente alle Regioni e agli enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo l'avvio, nei rispettivi ambiti territoriali, delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio dei dati sull'incidentalità stradale di cui all'art. 1.

**ART. 5****Fase transitoria**

1. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni che presenteranno specifico progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 7 di 12



relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio, sarà vincolata al rispetto dei parametri già testati con le Regioni che hanno effettuato la sperimentazione nel triennio 2008-2010 (art. 1 comma 2). I requisiti richiesti relativi a tre principali aspetti (copertura, tempestività e qualità) sono elencati all'art.6 del presente Protocollo.

2. L'adesione al Protocollo da parte degli enti di cui all'art. 3 che presenteranno specifico progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale sarà vincolata al rispetto dei parametri già testati con le Regioni che hanno effettuato la sperimentazione nel triennio 2008-2010 (art. 1 comma 2). I requisiti richiesti relativi a tre principali aspetti (copertura, tempestività e qualità) sono elencati all'art.6 del presente Protocollo.
3. L'Istat si riserva di verificare il rispetto dei livelli standard dei parametri richiesti per le Regioni e gli enti di cui all'art. 3 che aderiranno al presente Protocollo, durante il primo semestre dalla data di adesione.
4. Se le modalità organizzative e il rispetto dei requisiti richiesti, di cui al comma 1, non saranno rese operative nel e singole Regioni e nei singoli enti di cui all'art. 3 che hanno manifestato la volontà di aderire al presente Protocollo, la rilevazione continuerà ad essere effettuata dall'Istat secondo le procedure attualmente vigenti.

#### ART. 6

#### Requisiti di tempestività, qualità e copertura richiesti alle Regioni per l'adesione al Protocollo

1. Per poter aderire al nuovo Protocollo e attuare il modello organizzativo decentrato nei territori di propria competenza, le Regioni dovranno garantire i seguenti requisiti:
  - a) Copertura
 

Si richiede che la copertura, in termini di numero di incidenti pervenuta, sia totale (100%).

Si richiede di effettuare un accurato monitoraggio degli incidenti rilevati per Organo di rilevazione (ad esclusione degli incidenti rilevati dalla Polizia di Stato e degli incidenti rilevati dall'Arma dei Carabinieri che vengono inviati centralmente all'Istat, rispettivamente, dal Servizio Polizia Stradale tramite il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma – Settebagni e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Operazioni – Sala Operativa).
  - b) Tempestività
 

La tempistica richiesta di invio dei dati a Istat è a cadenza trimestrale alle date 30/4, 31/7, 31/10, 31/1 e comunque il consolidato annuale (riferito all'anno precedente) entro il 31/5 di ogni anno.

Il dato inviato trimestralmente sarà da considerarsi come dato preliminare da aggiornarsi con le informazioni consolidate in fasi successive.
  - c) Qualità
 

Le variabili, sulle quali è stata effettuata l'analisi di qualità e considerate irrinunciabili sono:

    - ✓ Data e Luogo dell'incidente;

7

RF

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 8 di 12



- ✓ Organo di rilevazione;
  - ✓ Natura dell'incidente;
  - ✓ Tipologia dei Veicoli;
  - ✓ Localizzazione: Tipo di strada e Numero o Denominazione strada, chilometri e metri (inserire per qualsiasi tipologia di strada, se indicato);
  - ✓ Circostanza Veicolo A (almeno 1 veicolo deve essere presente).
2. Si richiede che le informazioni su "Data e Luogo dell'incidente", "Organo di rilevazione" e "Localizzazione" siano sempre indicate.  
 Si richiede che la variabile "Natura dell'incidente" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 5%.  
 Si richiede che la variabile "Tipologia di veicolo" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore allo 0,5% (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).  
 Si richiede che la variabile "Numero o Denominazione strada" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 15%.  
 Si richiede che la variabile "chilometri e metri" collegata con la denominazione strada presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 5%.  
 Si richiede che la variabile "Circostanza del veicolo A" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 15%. (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

#### ART. 7

##### Comitato di gestione

1. Per l'individuazione dei progetti da attivare e per la conseguente pianificazione delle attività, le Pami si avvalgono di un Comitato di gestione composto da:
  - 2 rappresentanti dell'Istat;
  - 2 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza delle Regioni;
  - 2 rappresentanti delle Province designati dall'UPI;
  - 2 rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
  - 2 rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - 1 rappresentante del Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale;
  - 1 rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
2. Per ciascuna istituzione è prevista la nomina di membri supplenti.
3. I nominativi dei componenti del Comitato, effettivi e supplenti, dovranno essere comunicati all'Istat entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Protocollo.
4. Alla presidenza del Comitato si alternano, con cadenza semestrale, un rappresentante delle Regioni ed un rappresentante dell'Istat. Per il primo semestre la presidenza è affidata ad un rappresentante dell'Istat. La segreteria del Comitato è assicurata dall'Istat.



ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 9 di 12



5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, su richiesta anche di uno solo dei componenti, esperti nelle specifiche problematiche oggetto di trattazione.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre componenti.
7. Il Comitato ha il compito di:
  - (a) esprimere le proprie valutazioni relativamente all'adeguatezza delle proposte organizzative formulate dalle Regioni, ai sensi dell'art. 2, e dagli enti di cui all'art. 3, ai sensi del medesimo articolo 3, con particolare riferimento alle modalità tecniche di raccolta e trasmissione dei dati;
  - (b) esprimere le proprie valutazioni in ordine ai criteri ed alle operazioni di controllo ai vari livelli del flusso informativo nonché ai criteri e alle operazioni per l'utilizzo dei dati provvisori a fini istituzionali relativamente ai propri ambiti locali, agli standard e ai formati ottimali per l'interscambio dei dati stabiliti dall'Istat;
  - (c) esprimere le proprie valutazioni sul contenuto informativo minimo del modello di rilevazione predisposto dall'Istat;
  - (d) approvare, dopo averne verificata la congruità, le integrazioni informative proposte dalle singole Regioni e dagli Enti che aderiscono al presente Protocollo;
  - (e) decidere la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche problematiche o per particolari approfondimenti coinvolgendo anche Enti e strutture che non partecipano al presente Protocollo;
  - (f) promuovere azioni innovative volte al miglioramento della tempestività e della qualità dei dati raccolti, anche con riferimento all'integrazione dell'informazione proveniente da fonti diverse.
  - (g) studiare modalità e tempistiche per l'implementazione, a carattere sperimentale e compatibilmente con la disponibilità di strumenti e risorse per tutti i soggetti coinvolti, di un nuovo tracciato record per la Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone a seguito di quanto proposto nell'ambito del Gruppo di lavoro interistituzionale "Ristrutturazione del modello di rilevazione Istat su incidenti stradali con lesioni a persone" (Delibera Istat Pres n.83 - 12/11/2012) e tenuto conto dei dati di incidentalità da trasmettere ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

#### ART. 8

##### Compiti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province

1. I Comuni, le Città metropolitane e le Province, appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo trasmettono tempestivamente alle Regioni stesse i dati sull'incidentalità stradale rilevati, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo.
2. I Comuni, le Città metropolitane e le Province aderenti al presente Protocollo ai sensi dell'art. 3, appartenenti a Regioni che non aderiscono al presente Protocollo trasmettono tempestivamente all'Istat i dati sull'incidentalità stradale rilevati,

9

P?

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 10 di 12

attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo.

3. Le Province che hanno stipulato con l'Istat specifica convenzione avente ad oggetto la rilevazione degli incidenti stradali, trasmettono i dati informatizzati direttamente all'Istat secondo le modalità stabilite nella medesima convenzione
4. Spetta all'Ufficio di Statistica, ove costituito, dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione da parte dei Comuni non aderenti al presente Protocollo, qualora appartenenti a Città metropolitane, Province o Regioni che non abbiano aderito al presente Protocollo.



#### ART. 9

##### Compiti della Polizia Stradale

1. Il Servizio Polizia Stradale, attraverso il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma-Settebagni, provvede alla trasmissione all'Istat dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia di Stato per l'intero territorio nazionale, secondo le modalità organizzative e alle condizioni convenute in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2007.
2. Le Regioni e gli enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo riceveranno direttamente da Istat, senza oneri aggiuntivi, i dati relativi all'incidentalità stradale avvenuta nel proprio territorio e rilevata da Uffici o Reparti della Polizia di Stato.

#### ART. 10

##### Compiti dei Carabinieri

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attraverso l'Ufficio Operazioni - Sala Operativa, provvede alla trasmissione all'Istat dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati dai Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri per l'intero territorio nazionale.
2. Le Regioni e gli enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo riceveranno direttamente da Istat, senza oneri aggiuntivi, i dati di cui al comma 1, relativi all'incidentalità stradale avvenuta nel proprio territorio.

#### ART. 11

##### Protezione dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione nazionale sull'incidentalità stradale è l'Istat
2. Sono responsabili del trattamento dei dati personali:
  - per l'Istat, il Direttore centrale delle statistiche per le statistiche socio-demografiche e ambientali;

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pag. n. 11 di 12



- per le Regioni, il responsabile dell'ufficio di statistica;
  - per le Province che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per le altre Province, sarà cura dell'Istat nominare, per il tramite dell'Ufficio di statistica della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascuna Provincia;
  - per le Città metropolitane che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per le altre Città metropolitane, sarà cura dell'Istat nominare, per il tramite dell'Ufficio di statistica della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascuna Città metropolitana;
  - per i Comuni che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio;
  - per gli altri Comuni, sarà cura dell'Istat nominare, per il tramite della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascun Comune;
  - l'Istat provvede altresì a nominare, ove sia necessario, per il tramite dell'Ufficio di statistica territorialmente competente, i responsabili del trattamento dei dati personali di altri Uffici diversi da quelli di statistica coinvolti nell'attività.
3. Titolare del trattamento dei dati personali rilevati per soddisfare specifici interessi regionali o locali ai sensi del precedente art. 7, comma 7, lett. d), è la Regione o l'Ente locale interessato
  4. Nel trattamento dei dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 al citato d.lgs. n.196/2003) e di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

#### ART. 12

##### Utilizzo e diffusione

1. L'Istat provvederà alla trasmissione dei dati provvisori sull'incidentalità stradale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, alle Regioni e, con riferimento al territorio di competenza, agli Enti locali che ne faranno richiesta, nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del d.lgs. 322/89. I dati provvisori si riferiscono al complesso delle informazioni raccolte dalla Polizia locale, dai Carabinieri, dalla Polizia Stradale e dagli altri organi di rilevazione.
2. L'utilizzo dei dati provvisori, raccolti ed elaborati in attuazione del presente Protocollo, può essere effettuato, anche prima della validazione da parte dell'Istat, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Difesa, dalle Regioni e dagli Enti locali aderenti al presente Protocollo per fini statistici e, per le Regioni e gli Enti locali, relativamente ai

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del

pag. n. 12 di 12

rispettivi ambiti territoriali e per fini statistici, nel rispetto dei criteri definiti dal comitato di cui all'art. 7e con la specificazione che si tratta di dati provvisori.

3. La comunicazione a soggetti determinati e la diffusione dei dati definitivi può avvenire unicamente in seguito alla validazione effettuata dall'Istat



**ART. 13**  
**Durata e decorrenza**

1. Il presente Protocollo ha validità di dodici mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato per volontà delle Parti.

**ART. 14**  
**Foro competente**

1. Per ogni controversia inerente il presente Protocollo è competente il Foro di Roma.

Roma,

per l'Istat  
il Presidente  
(Prof. Giorgio Alleva)

per il Ministero dell'Interno  
il Direttore del Servizio Polizia Stradale  
(Dott. Giuseppe Bisogno)

per il Ministero della Difesa  
il Capo del II Reparto del Comando generale  
(Gen. B. Enzo Bernardini)

per il Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti  
il Capo Dipartimento per i trasporti, la  
navigazione, gli affari generali ed il  
personale  
(Ing. Amedeo Fumero)

per la Conferenza delle Regioni e delle  
Province Autonome  
il Presidente  
(Dott. Sergio Chicchiarino)

per UPI  
il Presidente  
(Dott. Alessandro Pasquacci)

per l'Anci  
il Presidente  
(Dott. Piero Fassino)

*Piero Fassino*

(Codice interno: 295661)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 374 del 31 marzo 2015

**Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. n. 19/04). Esercizio 2013.***[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento la Regione Veneto ristora i costi sostenuti da Veneto Sviluppo s.p.a. per le attività svolte su incarico dell'Ente (L.R. n. 19/04) relativamente all'esercizio 2013.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

In attuazione della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è stata costituita la società finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A."

La Regione del Veneto, come indicato dall'articolo 8 della legge citata, partecipa alla società, quale socio di maggioranza assoluta, con una quota pari al 51% del capitale sociale.

Veneto Sviluppo S.p.A. svolge sia attività derivanti da autonome decisioni gestionali, sia derivanti da incarichi ricevuti dalla Regione. Più precisamente questi ultimi riguardano:

1. gestione di fondi di rotazione;
2. gestione di fondi di garanzia;
3. gestione di fondi per contributi a fondo perduto;

Va sottolineato che l'attività di gestione finanziaria dei fondi affidata a Veneto Sviluppo include a sua volta quattro diverse tipologie di incarichi:

- a. di tesoreria;
- b. di istruttoria;
- c. di rendicontazione;
- d. di monitoraggio.

La legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 (Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese), prevede nel primo comma dell'articolo 6, che alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. è riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell'esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.

In applicazione del già citato art. 6 della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, con la deliberazione n. 998 del 18/3/2005 la Giunta Regionale ha approvato i criteri, le modalità ed il relativo procedimento amministrativo per la determinazione del suddetto ristoro costi.

Sempre nel provvedimento n. 998/2005 è stato previsto che il compenso sia determinato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di una certificazione prodotta dalla Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, nella quale siano indicati i costi imputabili a tutta l'attività svolta nell'anno precedente per conto della Regione e la ripartizione degli stessi per singola attività, indicando, in termini percentuali, le relative commissioni da applicare.

Appare opportuno evidenziare che, in data 20 gennaio 2009, la Giunta regionale ha adottato la DGR n. 16, con la quale è stata introdotta, tra l'altro, una revisione al metodo di determinazione del ristoro costi per le attività svolte su incarico regionale previsto dalla DGR 998/05.

*Tale innovazione era stata peraltro richiesta dalla Giunta Regionale, che con la DGR n. 947/2007, aveva incaricato le Segreterie e le Strutture regionali competenti di predisporre, congiuntamente ed in collaborazione con la Finanziaria regionale, il testo di una convenzione quadro e di elaborare un nuovo metodo di determinazione degli specifici oneri tecnici di gestione dei fondi regionali sostenuti dalla società, che tenga conto anche delle novità che devono essere introdotte secondo i principi*

contabili internazionali (IAS/IFRS) citati.

*Con la suddetta DGR n. 16/2009 la Giunta Regionale ha pertanto dichiarato decadute le disposizioni contenute nel provvedimento n. 998/2005, in quanto sostituite dalla nuova metodologia per il ristoro dei costi sostenuti dalla Veneto Sviluppo in vigore fino al 5 febbraio 2012.*

La Giunta Regionale, con DGR 1733 del 03/10/2013, ha prorogato la sopra menzionata metodologia anche per il ristoro dei costi sostenuti dalla Finanziaria Regionale negli anni 2012 e 2013 al fine di portare a termine le procedure di assegnazione delle attività di gestione dei fondi/strumenti agevolativi in essere indicati nella DGR n. 16/2009.

Con riferimento all'attività svolta nel 2013, in data 18 aprile 2014, la Società Veneto Sviluppo s.p.a. ha trasmesso la nota prot. n. 8071/2014 contenente la certificazione dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico regionale a valere per l'esercizio 2013 (**Allegato A**), elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla DGR n. 16 del 20/01/2009. La stessa Società ha trasmesso anche l'attestazione di congruità rilasciata dal Dott. Guido Terranova Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia (**Allegato B**).

Secondo la documentazione prodotta, i costi sostenuti dalla Veneto Sviluppo s.p.a. per l'attività svolta su incarico regionale nel corso del 2013 ammontano ad Euro 3.614.864,00 (oltre IVA ai sensi di legge ove prevista), di cui Euro 3.035.410,00 per la gestione dei fondi di rotazione, Euro 579.454,00 per la gestione dei fondi per contributi.

La copertura dei suddetti costi avviene sulla base di commissioni che oscillano tra:

- lo 0,26% e lo 0,52% dei finanziamenti residui in essere, per i fondi di rotazione (con media pari a 0,41% dei finanziamenti residui in essere);
- lo 0,27% e lo 1,09% della consistenza del fondo, per i fondi per contributi (con media pari allo 0,56%).

Tuttavia, giova osservare che, per l'esercizio 2013, a fronte di un ristoro costi pari a Euro 3.614.864,00 (oltre IVA ai sensi di legge ove prevista) richiesto dalla Società, con la presente deliberazione, si propone di autorizzare il prelievo/l'erogazione di un importo complessivo pari a Euro 3.083.134,15, di cui Euro 2.862.964,00 per la gestione dei fondi rotativi ed Euro 220.170,15 per la gestione dei fondi per contributi, corrispondente all'applicazione delle seguenti commissioni percentuali medie:

- lo 0,39% dei finanziamenti residui in essere, per i fondi di rotazione;
- lo 0,21% della consistenza dei fondi, per i fondi per contributi.

Il minor importo autorizzato è la risultante delle limitazioni accertate sulla base dei pareri delle Strutture regionali competenti, in applicazione della normativa comunitaria e regionale, nonché delle specifiche condizioni poste nelle convenzioni che regolano i suddetti fondi.

Per ogni ulteriore informazione sull'attività svolta nell'anno 2013, si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella relazione periodica che la Società ha trasmesso alle Strutture regionali competenti e che si allega al presente provvedimento (**Allegato C**).

Ciò considerato, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 1733/2013, gli uffici regionali competenti l'istruttoria del presente provvedimento hanno inviato alle Strutture competenti la certificazione dei costi sostenuti presentata da Veneto Sviluppo s.p.a., affinché le stesse formulassero un parere ed eventuali osservazioni in merito.

Si rende noto che le Strutture coinvolte nell'istruttoria hanno formulato i previsti pareri in relazione alle attività svolte da Veneto Sviluppo S.p.A. nell'anno 2013 e che l'ultimo riscontro dalle medesime è stato inviato in data 17/11/2014.

Ora, in relazione al procedimento di determinazione del ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico regionale, giova ricordare che l'importo dei costi certificato dalla Società costituisce il limite massimo, ben potendo, nel concreto, essere stabilito un importo più basso se ritenuto più congruo, sulla base di autonome valutazioni della Giunta Regionale, supportate dal parere espresso dalle Strutture regionali competenti per materia, pertanto, nell'**Allegato D**, colonna "indicazioni" vengono riportate le motivazioni tratte dai summenzionati pareri delle Strutture regionali che hanno reso necessarie eventuali revisioni degli importi comunicati dalla Finanziaria regionale.

Per quanto sopra esposto e considerato che le commissioni che la Società propone di applicare risultano essere nel loro insieme convenienti rispetto alle tariffe applicate per servizi analoghi da altri soggetti gestori, come attestato dal Dott. Guido Terranova Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia, per la cui relazione si rinvia al già menzionato **Allegato B**, si propone:

- di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. ad applicare, nei limiti indicati nell'allegata tabella (**Allegato D**) le percentuali di ristoro costi ivi indicate, con riferimento, per quanto riguarda i fondi di rotazione, ai finanziamenti residui in essere al 31 dicembre 2013, e, per quanto riguarda i fondi per contributi a fondo perduto, con riferimento alla consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre 2013;
- di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a prelevare, nei limiti indicati nell'allegata tabella (**Allegato D**), dalla disponibilità dei fondi, gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali di ristoro costi determinate con il presente provvedimento, ferme restando le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento, nonché i necessari atti di impegno a cura delle Strutture competenti per le somme da erogare.

Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, la Struttura regionale competente, prima di procedere con la definitiva proposta di provvedimento giuntale di autorizzazione al prelievo/pagamento dei costi sostenuti dalla Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013, ha ritenuto opportuno richiedere, in più momenti, a partire dalla nota prot. 443810 del 22/10/2014, alla Società di implementare un'apposita Sezione del sito istituzionale dedicata all'Amministrazione Trasparente in ossequio agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L.R. n. 39/2013, art. 11.

Entrambe le leggi prevedono che la pubblicazione dei dati da parte delle società sia condizione per eventuali erogazioni in loro favore da parte dell'amministrazione: in particolare "*di somme a qualsivoglia titolo*" secondo la previsione dell'art. 22 del D.Lgs 33/2013, "*di contributi e finanziamenti*" secondo quanto stabilito dall'art. 11 LR 39/2013.

Giova ricordare che già con nota prot. n. 97721 del 5/3/2013 il Presidente della Giunta regionale invitava gli amministratori delle società partecipate dalla Regione del Veneto a provvedere alla pubblicazione sui propri siti di tutta una serie di informazioni in analogia con quanto previsto per la pubblica amministrazione dall'art. 18 del DL 83/2012 e dalla legge 190/2012.

Nel lasso temporale trascorso, l'Amministrazione Regionale ha richiesto, per il rispetto delle summenzionate norme, che società facesse alcune integrazioni al sito istituzionale e desse conferma dell'avvenuto adempimento alla Struttura regionale competente.

Con nota prot. 6474/2015 la Veneto Sviluppo s.p.a. comunicava il completamento delle attività di inserimento delle informazioni richieste nel proprio sito web aziendale.

Tuttavia, dato che gli obblighi ex D.Lgs. n. 33/2013 a cui è sottoposta la Società, per la natura della stessa, non sono ancora univocamente interpretabili, in quanto si rimane in attesa di una Circolare esplicativa da parte di ANAC - CIVIT per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, appare necessario in questa sede prevedere, contestualmente all'autorizzazione al prelievo/pagamento dei costi sostenuti, una clausola di salvaguardia che impegni la Società, a seguito dell'emanazione della summenzionata circolare, ad adeguare tempestivamente il sito qualora risultassero evidenti delle lacune rispetto all'attuale rappresentazione. Infatti, la Società ha comunicato di avere posto in essere tutti gli adeguamenti previsti, mantenendo tuttavia una certa interpretazione sull'obbligatorietà nei confronti della stessa di dover fornire determinate informazioni previste dalla norma.

Pertanto, anche per non penalizzare la Società finanziariamente, si propone di autorizzare il prelievo fermo restando l'onere per la Società di integrare tempestivamente il sito web aziendale alle nuove eventuali disposizioni applicative.

Il prelievo dai fondi, quindi, equivale all'accettazione, da parte della Finanziaria Regionale, dell'impegno ad adeguare tempestivamente il sito quando saranno forniti i chiarimenti dalla circolare ANAC - CIVIT.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 13 agosto 2004, n. 19;

VISTA la DGR n. 16 del 20 gennaio 2009;

VISTA la DGR n. 1733 del 3 ottobre 2013;

VISTA la certificazione dei costi sostenuti nel 2013 per l'attività svolta su incarico della Regione del Veneto trasmessa dalla Veneto Sviluppo S.p.A. (Allegato A);

VISTA l'attestazione trasmessa dal Dott. Guido Terranova, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia (Allegato B);

VISTA la relazione sull'attività della Veneto Sviluppo S.p.A. relativa all'anno 2013 (Allegato C);

VISTA la tabella riepilogativa (Allegato D) riguardante il ristoro dei costi per le attività svolte nel 2013 su incarico regionale per le quali si autorizza la Società ad applicare le percentuali di ristoro dei costi o il prelievo dai fondi;

delibera

1. di riconoscere alla Veneto Sviluppo S.p.A. un ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 19/04 per l'esercizio 2013, sulla base della certificazione dei costi sostenuti trasmessa dalla Società (**Allegato A**), per la quale è stata redatta l'attestazione di congruità (**Allegato B**) con riferimento alla relazione sulle attività svolte dalla Finanziaria Regionale nel corso del 2013 (**Allegato C**), secondo quanto riportato nei successivi punti 2 e 3;
2. di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. ad applicare, nei limiti indicati nell'allegata tabella (**Allegato D**) le percentuali di ristoro costi ivi menzionate, con riferimento, per quanto riguarda i fondi di rotazione, ai finanziamenti residui in essere al 31 dicembre 2013, e, per quanto riguarda i fondi per contributi a fondo perduto, con riferimento alla consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre 2013;
3. di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a prelevare, nei limiti indicati nell'allegata tabella (Allegato D), dalla disponibilità dei fondi, gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali di ristoro costi determinate con il presente provvedimento, ferme restando le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento, nonché i necessari atti di impegno a cura delle Strutture competenti per le somme da erogare;
4. di stabilire che il prelievo dai fondi da parte della Società Veneto Sviluppo s.p.a. equivale ad accettazione dell'impegno ad adeguare il sito istituzionale alle nuove eventuali indicazioni interpretative emanate dall'ANAC - CIVIT in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Veneto Sviluppo s.p.a. e alle Strutture regionali competenti per materia ad esercitare l'attività di verifica e controllo;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati (*omissis*)



(Codice interno: 295557)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 375 del 31 marzo 2015

**Accreditamento istituzionale del Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale per la sede operativa di Massanzago (PD) Via Roma n.5, Comunità Alloggio denominata "Mano Chiara" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.7 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m. [Sanità e igiene pubblica]**

**Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della struttura socio sanitaria - Comunità Alloggio denominata "Mano Chiara" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Massanzago (PD) Via Roma n.5, dotata di una capacità recettiva pari a n.7 utenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento del 4.6.2014, n. prot. reg. 241859/2014;

parere dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 17.7.2014, n. prot. reg. 311429/2014;

parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 17.7.2014, n. prot. reg. 306452/2014, e del 5.2.2015, n. prot. reg. 50288/2015;

report di verifica dell'Azienda U.L.S.S n.16 Padova del 6.8.2014, n. prot. reg. 351605/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatriche definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra il Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Camposampiero (PD) Vicolo Perazzolo 3/3, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta, per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Massanzago (PD) Via Roma n.5:

Comunità Alloggio denominata "Mano Chiara" - Modulo di Base -

capacità recettiva pari a n.7 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

- A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
- C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
- D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- per la C.A. in oggetto è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 9.2.2015, per complessivi n.7 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana, con nota del 17.7.2014, ha attestato la compatibilità della struttura in epigrafe con la programmazione locale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 22/2002 e "la sostenibilità dell'intervento sia in termini di necessità di mantenimento del servizio, considerato il ridotto numero di posti letto di Comunità Alloggio in relazione al fabbisogno espresso dal territorio, sia in ordine alla sostenibilità economica";
- il Servizio Tutela Salute Mentale, ora Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 17.7.2014, integrata con successiva comunicazione del 5.2.2015, ha confermato la congruità della suddetta struttura con la programmazione regionale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 6.8.2014, conclusosi con il rilascio del seguente parere:  
"punteggio medio: 97,5%" e la seguente prescrizione  
**REQUISITI GENERALI**  
AREA 03  
Codice requisito 3.3  
Prescrizione: Attivazione di un sito web  
Tempo di adeguamento: 18 MESI
- il Legale Rappresentante del Consorzio Arcobaleno ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.12.2014 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accREDITAMENTO con prescrizione dell'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità da parte dell'ULSS;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana, con nota del 12.2.2015, ha certificato di aver verificato, per i soci del Consiglio di Amministrazione de del Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia, e di aver effettuato alcune verifiche a campione per gli altri soci della Cooperativa.

Tutto ciò premesso si propone di accREDITARE il Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale per la seguente unità d'offerta, per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Massanzago (PD) Via Roma n.5:

Comunità Alloggio denominata "Mano Chiara" - Modulo di Base -  
capacità recettiva pari a n.7 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n. 1616 del 17.6.2008;
- VISTA la domanda di accREDITAMENTO istituzionale del 4.6.2014, n. prot. reg. 241859/2014, presentata dal Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 9.2.2015;

- Visto il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 17.7.2014, n. prot. reg. 311429/2014;
- VISTO il parere del Servizio Tutela Salute Mentale del 17.7.2014, n. prot. reg. 306452/2014 integrato con nota del 5.2.2015, n. prot. reg. 50288/2015;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 6.8.2014, n. prot. Reg. 351605/2014;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.12.2014;
- VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS n.15 Alta Padovana del 12.2.2015, n. prot. reg. 61116/2015;

delibera

1. di accreditare il Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale per l'unità d'offerta Comunità Alloggio denominata "Mano Chiara" , per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Massanzago (PD) - Via Roma n.5 per una capacità recettiva pari a n.7 utenti con la seguente prescrizione:  
REQUISITI GENERALI  
AREA 03  
Codice requisito 3.3  
Prescrizione: Attivazione di un sito web  
Tempo di adeguamento: 18 MESI
2. di incaricare l'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova di verificare l'ottemperanza alla suddetta prescrizione da parte del Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
4. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accREDITAMENTO si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
6. di dare atto che l'accREDITAMENTO delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
7. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana;
8. di notificare copia del presente atto al Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295565)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 376 del 31 marzo 2015

**Accreditamento istituzionale dell'Incontro Cooperativa Sociale per la sede operativa di Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184 - Centro Diurno Riabilitativo - per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, dotato di una capacità recettiva pari a n.12 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

**Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si provvede all'accREDITAMENTO istituzionale della struttura socio sanitaria - Centro Diurno Riabilitativo - per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184, dotata di una capacità recettiva pari a n.12 utenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accREDITAMENTO del 23.5.2014 n. prot. reg. 236267/2014;

pareri dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 18.6.2014, n. prot. reg. 263238/2014;

parere del Settore Tutela Salute Mentale del 25.6.2014, n. prot. reg. 272354/2014;

report di verifica dell'Azienda U.L.S.S n.16 Padova del 23.7.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocatione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e gli standard relativi all'accREDITAMENTO dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i Centri Diurni - C.D. - per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accREDITAMENTO.

Premesso quanto sopra l'Incontro Cooperativa Sociale, con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) Via Ospedale n.10, ha presentato richiesta di accREDITAMENTO istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184:

Centro Diurno Riabilitativo - per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale - per una capacità recettiva pari a n.12 posti.

Premesso che il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

- A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
- C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
- D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- il C.D. in oggetto è stato autorizzato, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 61 del 23.2.2015, per complessivi n.12 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana con nota del 18.6.2014 ha attestato la compatibilità della struttura con la programmazione locale;
- con nota del 25.6.2014, il Servizio Tutela Salute Mentale, attualmente Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, ha espresso parere favorevole di congruità con la programmazione regionale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 23.7.2014 conclusosi con il rilascio del seguente parere: "punteggio medio requisiti valutati: 99,3%";
- il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "L'Incontro" ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.12.2014 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accREDITAMENTO con prescrizione dell'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità da parte dell'ULSS;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana, con nota del 12.2.2015, ha certificato di aver verificato, per i soci del Consiglio di Amministrazione de L'Incontro Cooperativa Sociale, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia, e di aver effettuato alcune verifiche a campione per gli altri soci della Cooperativa.

Tutto ciò premesso si propone di accREDITARE l'Incontro Cooperativa Sociale per la seguente unità d'offerta, per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184:

Centro Diurno  
capacità recettiva pari a n.12 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 61 del 23.2.2015;
- VISTA la domanda di accREDITAMENTO istituzionale del 23.5.2014, n. prot. reg. 236267/2014, presentata dall'Incontro Cooperativa Sociale;
- Vista la nota dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 18.6.2014, n. prot. reg. 263238/2014;
- VISTA la nota del Servizio Tutela Salute Mentale del 25.6.2014, n. prot. reg. n. 272354;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 23.7.2014;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.12.2014;

delibera

1. di accREDITARE l'Incontro Cooperativa Sociale per l'unità d'offerta Centro Diurno Riabilitativo, per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, ubicato a Galliera Veneta (PD),

- Via Roma n.184, dotato di una capacità recettiva pari a n.12 posti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
  3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
  5. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
  6. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana;
  7. di notificare copia del presente atto all'Incontro Cooperativa Sociale e di inviarne copia all' Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295567)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 377 del 31 marzo 2015

**Accreditamento istituzionale dell'Incontro Cooperativa Sociale per la sede operativa di Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184 - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad attività assistenziale intermedia, per utenti adulti affetti da psicopatologia rilevante dotata di una capacità recettiva pari a n.14 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

**Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della struttura socio sanitaria - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, Modulo ad attività assistenziale intermedia, per utenti adulti affetti da psicopatologia rilevante, ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184, dotata di una capacità recettiva pari a n.14 utenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento del 23.5.2014 n. prot. reg. 236267/2014;

pareri dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 18.6.2014, n. prot. reg. 263238/2014;

parere del Settore Tutela Salute Mentale del 25.6.2014, n. prot. reg. 272354/2014;

report di verifica dell'Azienda U.L.S.S n.16 Padova del 23.7.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocatione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo contestualmente che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette possano avere una capienza massima di 14 posti.

Premesso quanto sopra l'Incontro Cooperativa Sociale, con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) Via Ospedale n.10, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma

n.184:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad attività assistenziale intermedia - per utenti adulti affetti da psicopatologia rilevante, per una capacità recettiva pari a n.20 posti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

- A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
- C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
- D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- la C.T.R.P. in oggetto è stata autorizzata, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 60 del 23.2.2015, per complessivi n.14 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana con nota del 18.6.2014 ha attestato la compatibilità della struttura con la programmazione locale per una capacità recettiva massima pari a n.20 utenti adulti;
- con nota del 25.6.2014, il Servizio Tutela Salute Mentale, attualmente Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, ha espresso parere favorevole di congruità con la programmazione regionale nel rispetto dei vincoli introdotti con DGR n.748/2011;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 23.7.2014 conclusosi con il rilascio del seguente parere: "punteggio medio requisiti valutati: 99,3%";
- il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "L'Incontro" ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.12.2014 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento con prescrizione dell'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità da parte dell'ULSS;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana, con nota del 12.2.2015, ha certificato di aver verificato, per i soci del Consiglio di Amministrazione de L'Incontro Cooperativa Sociale, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia, e di aver effettuato alcune verifiche a campione per gli altri soci della Cooperativa.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare l'Incontro Cooperativa Sociale per la seguente unità d'offerta, per utenti adulti affetti da psicopatologia rilevante, ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad attività assistenziale intermedia

capacità recettiva pari a n.14 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 60 del 23.2.2015;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 23.5.2014, n. prot. reg. 236267/2014, presentata dall'Incontro Cooperativa Sociale;
- Vista la nota dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 18.6.2014, n. prot. reg. 263238/2014;
- VISTA la nota del Servizio Tutela Salute Mentale del 25.6.2014, n. prot. reg. n. 272354;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 23.7.2014;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.12.2014;

delibera



1. di accreditare l'Incontro Cooperativa Sociale per l'unità d'offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad attività assistenziale intermedia - per utenti adulti affetti da psicopatologia rilevante, ubicata a Galliera Veneta (PD), Via Roma n.184, dotata di una capacità recettiva pari a n.14 posti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana;
7. di notificare copia del presente atto all'Incontro Cooperativa Sociale e di inviarne copia all' Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295564)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 31 marzo 2015

**Accreditamento istituzionale dell'Incontro Cooperativa Sociale per la sede operativa di Galliera Veneta (PD) Via XXV Aprile n.8, Comunità Alloggio denominata "Il Maglio" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.8 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

**Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si provvede all'accREDITAMENTO istituzionale della struttura socio sanitaria - Comunità Alloggio denominata "Il Maglio" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Galliera Veneta (PD) Via XXV Aprile n.8, dotata di una capacità recettiva pari a n.8 utenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accREDITAMENTO del 23.5.2014, n. prot. reg. 236267/2014;

parere dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 18.6.2014, n. prot. reg. 263238/2014;

parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 25.6.2014, n. prot. reg. 272354/2014;

report di verifica dell'Azienda U.L.S.S n.16 Padova del 23.7.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocatione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e gli standard relativi all'accREDITAMENTO dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatriche definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accREDITAMENTO.

Premesso quanto sopra l'Incontro Cooperativa Sociale, con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) Via Ospedale n.10, ha presentato richiesta di accREDITAMENTO istituzionale per la seguente unità d'offerta per utenti adulti con problematiche psichiatriche ubicata a Galliera Veneta (PD) Via XXV Aprile n.8:

Comunità Alloggio denominata "Il Maglio" - Modulo di Base -

capacità recettiva pari a n.8 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

- A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
- C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
- D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- per la C.A. in oggetto è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 54 del 13.2.2015, per complessivi n.8 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana, con nota del 18.6.2014, ha attestato la compatibilità della struttura in epigrafe con la programmazione locale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 22/2002;
- il Servizio Tutela Salute Mentale, ora Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 25.6.2014, ha confermato la congruità della suddetta struttura con la programmazione regionale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 23.7.2014, conclusosi con il rilascio del seguente parere: "punteggio medio: 99,3%";
- il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "L'Incontro" ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.12.2014 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accREDITAMENTO con prescrizione dell'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità da parte dell'ULSS;
- l'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana, con nota del 12.2.2015, ha certificato di aver verificato, per i soci del Consiglio di Amministrazione de L'Incontro Cooperativa Sociale, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia, e di aver effettuato alcune verifiche a campione per gli altri soci della Cooperativa.

Tutto ciò premesso si propone di accREDITARE l'Incontro Cooperativa Sociale per la seguente unità d'offerta, per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Galliera Veneta (PD) - Via XXV Aprile n.8:

Comunità Alloggio denominata "Il Maglio" - Modulo di Base -  
capacità recettiva pari a n.8 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n. 1616 del 17.6.2008;
- VISTA la domanda di accREDITAMENTO istituzionale del 23.5.2014, n. prot. reg. 236267, presentata dalla Cooperativa Sociale "L'Incontro";
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 54 del 13.2.2015;
- Visto il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 18.6.2014, n. prot. reg. 263238/2014;
- VISTO il parere del Servizio Tutela Salute Mentale del 25.6.2014, n. prot. reg. 272354/2014;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 23.7.2014, pervenuto in data 20.8.2014;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.12.2014;
- VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS n.15 Alta Padovana del 12.2.2015, n. prot. reg. 61116/2015;

delibera

1. di accREDITARE L'Incontro Cooperativa Sociale per l'unità d'offerta Comunità Alloggio denominata "Il Maglio" , per utenti adulti con problematiche psichiatriche, ubicata a Galliera Veneta (PD) - Via XXV Aprile n.8 per una capacità recettiva pari a n.8 utenti;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.15 Alta Padovana;
7. di notificare copia del presente atto all'Incontro Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295571)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 379 del 31 marzo 2015

**Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale "La Mongolfiera" per le sedi operative di Merlara (PD) - Via Piazzale Italia n.29 - Gruppo Appartamento Protetto 1 e Gruppo Appartamento Protetto 2, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.4 posti cadauno. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

**Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie - Gruppo Appartamento Protetto 1 e Gruppo Appartamento Protetto 2 - per pazienti con problematiche psichiatriche, ubicate a Merlara (PD) - Via Piazzale Italia n.29 - dotate di una capacità recettiva pari a n.4 posti cadauna.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanze di accreditamento del 12.5.2014 n. prot. reg. 217936/2014;

parere dell'Azienda U.L.S.S. n.17 Este del 7.8.2014, n. prot. reg. 345853/2014;

parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.9.2014, n. prot. reg. 379184/2014;

report di verifica dell'Azienda U.L.S.S n.16 Padova del 31.10.2014, trasmesso con nota del 24.11.2014 n. prot. reg. 502782/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - per pazienti psichiatrici - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Sociale "LA MONGOLFIERA", con sede legale a Urbana (PD) Via Grompe n.659, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale per le seguenti unità d'offerta ubicate a Merlara (PD) - P.le Italia n.29:

## Gruppo Appartamento Protetto 1

dotato di una capacità recettiva pari a n.4 posti.

## Gruppo Appartamento Protetto 2

dotato di una capacità recettiva pari a n.4 posti.

Premesso che il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

- A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
- C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
- D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- i G.A.P. in oggetto sono stati autorizzati, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 12 del 17.2.2014, all'esercizio di attività socio-sanitarie per n.4 posti cadauno;
- l'Azienda U.L.S.S. n.17 Este con nota del 7.8.2014 ha comunicato che i G.A.P. in oggetto sono inseriti nel Piano di Zona 2011-2015 e l'attivazione di queste unità d'offerta risponde all'esigenza di completare nel territorio la filiera dei servizi riabilitativo-assistenziali nell'area della salute mentale nonché alla razionalizzazione delle spese in termini di appropriatezza ed economicità degli interventi;
- il Servizio Tutela Salute Mentale, ora Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 10.9.2014 ha confermato la congruità delle suddette strutture con la programmazione regionale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 31.10.2014, conclusosi per entrambi i Gruppi Appartamenti Protetti con il rilascio del seguente parere:  
"punteggio medio: 94%";
- il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "La Mongolfiera" ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.12.2014 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accREDITAMENTO con prescrizione dell'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità da parte dell'ULSS;
- l'Azienda U.L.S.S. n.17 Este, con nota del 16.2.2015, ha dichiarato che: ".. i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili e gli Operatori della Cooperativa "La Mongolfiera", titolare del G.A.P. 1 e del G.A.P. 2 siti entrambi a Merlara (PD) - P.zza Italia n.29, non risultano allo stato attuale avere in essere rapporti di dipendenza o di libera professione con il Servizio Sanitario Regionale Veneto".

Tutto ciò premesso si propone di accREDITARE la Società Cooperativa Sociale "La Mongolfiera" per le seguenti unità d'offerta, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche, ubicate entrambe a Merlara (PD) - P.le Italia n.29:

## Gruppo Appartamento Protetto 1

capacità recettiva pari a n.4 posti

## Gruppo Appartamento Protetto 2

capacità recettiva pari a n.4 posti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n. 1616 del 17.6.2008;
- VISTE le domande di accREDITAMENTO istituzionale del 12.5.2014, n. prot. reg. 217936, presentate dalla Società Cooperativa Sociale "La Mongolfiera";

- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 12 del 17.2.2014;
- Visto il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.17 Este del 7.8.2014, n. prot. reg. 345853/2014 e del 18.12.2014, n. prot. 48689;
- VISTO il parere del Servizio Tutela Salute Mentale del 10.9.2014, n. prot. reg. n. 379184/2014;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova del 31.10.2014, trasmesso con nota del 24.11.2014, n. prot. reg. 502782/2014;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.12.2014;
- VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS n.17 Este del 16.2.2015, prot. n.5971/DSS;

delibera

1. di accreditare la Società Cooperativa Sociale "La Mongolfiera" per le seguenti unità d'offerta, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche, ubicate entrambe a Merlara (PD) - P.le Italia n.29:  
Gruppo Appartamento Protetto 1  
capacità recettiva pari a n.4 posti  
Gruppo Appartamento Protetto 2  
capacità recettiva pari a n.4 posti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.17 Este;
7. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Sociale La Mongolfiera e di inviarne copia all'Azienda Ulss n. 17 Este nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295556)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 381 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo all'alienazione dell'immobile denominato "Villa Lauri" in Valdobbiadene (Tv) (ex art. 5 del D. Lgs 229/1999). Accordo di programma approvato con DPGR n. 428 dell'8/4/2003. DGR n. 7/CR del 10/02/2015 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).**

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

ricepimento del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 8 alla alienazione dell'immobile denominato "Villa Lauri" in Comune di Valdobbiadene (Tv) il cui corrispettivo verrà destinato al finanziamento dei lavori di completamento della ristrutturazione del "padiglione vigilanza" dell'ex Ospedale di Valdobbiadene.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione dell'Ulss n. 8 prot. n. 23793 del 30.05.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Accordo di programma tra Regione Veneto, Azienda ULSS n. 8 di Asolo, Comune di Valdobbiadene e IPAB Istituto di soggiorno "San Gregorio" per anziani di Valdobbiadene per la riconversione e l'utilizzo del dismesso Ospedale di Valdobbiadene", approvato con DPGR n. 428 dell'8/4/2003 e modificato con accordo approvato con DPGR n. 233 del 14/12/2001, si prevedeva, tra l'altro, ai fini del conseguimento di risorse per l'attuazione di parte degli interventi previsti dall'accordo stesso e a prezzi determinati sulla base di perizia di stima allegata all'accordo, la vendita a Fondazione Cassamarca dell'immobile di proprietà della medesima Ulss n. 8 denominato "Villa dei Lauri", allora utilizzato come struttura per non autosufficienti gestita dall'IPAB "San Gregorio", struttura che l'accordo di programma prevedeva di ricollocare nell'ex ospedale e in particolare nel "Padiglione vigilanza" a seguito di lavori di ristrutturazione del predetto edificio.

Successivamente, Fondazione Cassamarca comunicava al Comune di Valdobbiadene la propria sopravvenuta indisponibilità all'acquisto dell'immobile suindicato e il Comune di Valdobbiadene ne dava notizia all'Ulss n. 8 con nota del 5.11.2008.

Permane, per contro, in capo all'Ulss n. 8, come da nota della medesima in data 30.5.2014, n. prot. 23793, l'interesse alla vendita dell'immobile "Villa dei Lauri", ai fini del conseguimento delle risorse specificamente necessarie al finanziamento del completamento dei lavori di messa a norma della porzione dell'ex Ospedale di Valdobbiadene denominata "Padiglione Fabris", attuativi dell'accordo del 2003; vendita da attuarsi previa autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 229/99, richiedente il parere della V<sup>a</sup> Commissione Consigliare, in base all'art. 13, della legge regionale n. 23/07, successiva all'approvazione da parte della Regione dell'Accordo di Programma ad oggi vigente.

Il compendio immobiliare da alienare si trova nella zona centrale del Comune di Valdobbiadene e comprende un edificio storico, rappresentato da una palazzina dei primi anni del 1900 sviluppata su tre piani fuori terra e un piano seminterrato con parco di pertinenza, nonché un ulteriore edificio, denominato "incompiuta", composto di due corpi. Complessivamente, l'ambito presenta una superficie di mq. 27.430.

L'immobile è stato sottoposto nel 2012 a perizia di stima di tecnico abilitato, il quale, tenuto conto della destinazione di zona, passata per effetto di recenti varianti urbanistiche - attuative anche dell'accordo di programma del 2003 - da z.t.o. di tipo "F" servizi di interesse generale ed in particolare di tipo sociosanitario a z.t.o. di tipo "D3" ricettivo turistico commerciale, ha determinato in Euro 2.570.000,00= il prezzo di mercato più congruo, da porre a base della procedura di alienazione.

Il compendio è catastalmente censito come segue:

Comune di Valdobbiadene  
Catasto Fondiario  
Sez Fg mapp Superficie  
A 15 774 = = = Mq. 28.391

La richiesta di autorizzazione risulta accoglibile, tenuto conto delle previsioni dell'Accordo di Programma del 2003 e successive modifiche, e appare congruo il valore di stima da porre a base della procedura di vendita, tenuto conto che, stando a fatto notorio, i prezzi di vendita degli immobili non è aumentato dal 2012, al quale anno risale la perizia di stima.



Con nota del 29.1.2014, la Soprintendenza ha dichiarato non di interesse culturale gli immobili compresi nell'area in esame.

Il corrispettivo che verrà ricavato dalla vendita sarà destinato al finanziamento dei lavori di completamento della ristrutturazione del "padiglione vigilanza" dell'ex ospedale di Valdobbiadene.

Considerato che con DGR n. 7/CR del 10 febbraio 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 03/03/2015 prot. n. 4251, ha espresso il proprio parere n. 666 del 26/02/2015 - favorevole a maggioranza - pervenuto alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR in data 10/03/2015 con nota prot. n. 4457 del 04/03/2015.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 8 alla vendita del bene immobile suindicato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 per il valore complessivo di Euro 2.570.000,00=.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 20 della L.R. n. 55/1994;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 229/1999;
- Visti i Decreti del Presidente di Giunta Regionale n. 428 del dell'8/4/2003 e n. 233 del 31/12/2001;
- Visto l'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23;
- Visto il D. Lgvo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Vista la DGR n. 7/CR del 10/02/2015;
- Visto il parere n. 666 del 26/02/2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire il parere n. 666 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 26 febbraio 2015, favorevole a maggioranza, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 7/CR del 10/02/2015;
2. di autorizzare, in base alla normativa richiamata, l'ULSS n. 8 Asolo ad alienare, provvedendo ad ogni adempimento conseguente e comunque connesso, l'immobile di proprietà della stessa così censito:  
Comune di Valdobbiadene  
Catasto Fondiario  
Sez. A, Fg. 15 mapp 774, superficie Mq. 28.391
3. di stabilire che la vendita di cui al punto precedente avverrà ponendo a base della procedura di alienazione il prezzo di Euro. 2.570.000,00= e che il ricavato verrà destinato al finanziamento del completamento dei lavori di messa a norma del "Padiglione Fabris" dell'ex Ospedale di Valdobbiadene;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295562)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 383 del 31 marzo 2015

**Azienda ULSS 12 - Autorizzazione alla vendita di vari immobili di proprietà dell'Azienda con esperimento di procedura di evidenza pubblica e fissazione di base d'asta pari al valore di stima determinato dall'Agenzia delle Entrate di Venezia per ciascun immobile (art. 5 del D. Lgs. 229/1999) DGR n. 8/CR del 10/02/2015 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).**

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

ricepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 12 alla alienazione di vari immobili siti nel Comune di Venezia.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione dell'Ulss n. 12 prot. n. 68991 del 06/11/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con deliberazione n. 2561 del 17/10/2014 il Direttore Generale dell'Ulss 12 ha disposto di procedere alla vendita dei seguenti immobili di proprietà dell'Azienda Ulss 12 medesima previa autorizzazione della Regione:

1. VENEZIA, CANNAREGIO 1868, Sez. VE, foglio 12, mappale 854 sub 4, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 614,33, consistenza Dpr 138/98 mq 76,00, superficie Dpr 138/98 mq 95,00;
2. VENEZIA, CANNAREGIO 3590, Sez. VE, foglio 12, mappale 726 sub 2, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 677,77, consistenza Dpr 138/98 mq 137, superficie Dpr 138/98 mq 139;
3. VENEZIA, CANNAREGIO 4403, Sez. VE, foglio 12, mappale 2738 sub 2, cat. A/4, classe 2, rendita Euro 521,31, consistenza Dpr 138/98 mq 94, superficie Dpr 138/98 mq 92;
4. VENEZIA, CANNAREGIO 4424, Sez. VE, foglio 12, mappale 2734 sub 3, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 1.713,29, consistenza Dpr 138/98 mq 264, superficie Dpr 138/98 mq 279;
5. VENEZIA, CANNAREGIO 4526, Sez. VE, foglio 12, mappale 2791 sub 3, cat. A/4, classe 2, rendita Euro 260,66, consistenza Dpr 138/98 mq 81, superficie Dpr 138/98 mq 89;
6. VENEZIA, CASTELLO 1964, Sez. VE, foglio 16, mappale 4116 sub 7, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 552,89, superficie Dpr 138/98 mq 132;
7. VENEZIA, CASTELLO 5215, Sez. VE, foglio 16, mappale 485 sub 1, cat. A/4, classe 2, rendita Euro 558,55, superficie Dpr 138/98 mq 159;
8. VENEZIA, DORSODURO 99, Sez. VE, foglio 14, mappale 2475 sub 2; cat. A/3, classe 2, rendita Euro 579,46, superficie Dpr 138/98 mq 138;
9. VENEZIA, DORSODURO 99, Sez. VE, foglio 14, mappale 2475 sub 3, cat. A/4, classe 3, rendita Euro 446,74, superficie Dpr 138/98 mq 136;
10. VENEZIA, DORSODURO 434, Sez. VE, foglio 14, mappale 2201 sub 7, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 625,64, superficie Dpr 138/98 mq 112;
11. VENEZIA, DORSODURO 434, Sez. VE, foglio 14, mappale 2201 sub 8, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 491,46, superficie Dpr 138/98 mq 61;
12. VENEZIA, DORSODURO 2655, Sez. VE, foglio 14, mappale 1376 sub 1, cat. A/3, classe 2, rendita Euro 753,30, superficie Dpr 138/98 mq 151;
13. VENEZIA, SAN MARCO 532, Sez. VE, foglio 15, mappale 1158 sub 6, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 749,90, superficie Dpr 138/98 mq 105;

14. VENEZIA, SAN MARCO 1020, Sez. VE, foglio 15, mappale 1539 sub 3, cat. A/5, classe 6, rendita Euro 251,39, superficie Dpr 138/98 mq 29;
15. VENEZIA, SAN MARCO 1069, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 19, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 811,56, superficie Dpr 138/98 mq 136;
16. VENEZIA, SAN MARCO 1093, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 21, cat. A/10, classe 4, rendita Euro 538,66, superficie Dpr 138/98 mq 24;
17. VENEZIA, SAN MARCO 1093, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 22, cat. A/10, classe 4, rendita Euro 1.077,33, superficie Dpr 138/98 mq 32;
18. VENEZIA, SAN MARCO 1093/A, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 10, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 430,03, superficie Dpr 138/98 mq 79;
19. VENEZIA, SAN MARCO 2013, Sez. VE, foglio 15, mappale 2902 sub 2, cat. A/10, classe 2, rendita Euro 2.333,04, superficie Dpr 138/98 mq 99;
20. VENEZIA, SAN MARCO 2511/A, Sez. VE, foglio 15, mappale 2794 sub 10, cat. A/2, classe 4, rendita Euro 1.453,62, superficie Dpr 138/98 mq 138;
21. VENEZIA, SAN MARCO 2979, Sez. VE, foglio 15, mappale 2409 sub 1, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 818,07, superficie Dpr 138/98 mq 142;
22. VENEZIA, SAN MARCO 4939, Sez. VE, foglio 15, mappale 1100 sub 5, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 545,38, superficie Dpr 138/98 mq 77;
23. VENEZIA, SAN MARCO 5201, Sez. VE, foglio 15, mappale 1014 sub 3, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 818,07, superficie Dpr 138/98 mq 82;
24. VENEZIA, SAN POLO 849/A, Sez. VE, foglio 13, mappale 405 sub 7, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 625,64, superficie Dpr 138/98 mq 103;
25. VENEZIA, SAN POLO 965, Sez. VE, foglio 13, mappale 510 sub 1, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 749,90, superficie Dpr 138/98 mq 116;
26. VENEZIA, SAN POLO 1491, Sez. VE, foglio 13, mappale 1280 sub 3, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 573,50, superficie Dpr 138/98 mq 122;
27. VENEZIA, SAN POLO 1535, Sez. VE, foglio 13, mappale 217 sub 1, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 1.158,93, superficie Dpr 138/98 mq 195;
28. VENEZIA, SANTA CROCE 1893, Sez. VE, foglio 11, mappale 1116 sub /, cat. A/3, classe 4, rendita Euro 1.175,97, superficie Dpr 138/98 mq 162;
29. VENEZIA, SANTA CROCE 2249, Sez. VE, foglio 11, mappale 1329 sub 1, cat. A/3, classe 1, rendita Euro 886,86, superficie Dpr 138/98 mq 216;
30. VENEZIA, SANTA CROCE 2250, Sez. VE, foglio 11, mappale 1329 sub 2, cat. A/3, classe 1, rendita Euro 985,40, superficie Dpr 138/98 mq 240;
31. VENEZIA, SANTA CROCE 2301, Sez. VE, foglio 11, mappale 1362 sub 1, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 1.172,25, superficie Dpr 138/98 mq 149;
32. Mestre, Via Leopardi 8 Sez. ME, Foglio 18 mappale 25 sub /, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 644,51, superficie Dpr 138/98 mq 113;
33. Mestre, Calle della Testa 7, Sez. ME, Foglio 14, mappale 115 sub 3, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 336,99, superficie Dpr 138/98 mq 57;
34. Mestre, Calle della Testa 7, Sez. ME, Foglio 14, mappale 115 sub 4, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 449,32, superficie Dpr 138/98 mq 82;
35. Mestre, Via Borsi 10/14, Sez. ME, Foglio 14, mappale 1986 sub 3, cat. A/2, classe 3, rendita Euro 766,32, superficie Dpr 138/98 mq 114;
36. Venezia, Santa Croce 1506, Sez. VE, foglio 11, mappale 910 sub 2, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 625,64, superficie Dpr 138/98 mq 112.

La deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda evidenzia come i predetti immobili, pur dando luogo - almeno alcuni di essi - alla riscossione di canoni d'affitto congrui rispetto al mercato, in quanto concessi in locazione, risultano più proficuamente utilizzabili, sotto il profilo economico, tenuto conto delle evidenze di bilancio dell'Azienda, mediante collocazione nel mercato e l'acquisizione di liquidità per far fronte, in conformità ai dettami legislativi in materia, alle spese di investimento necessarie per le strutture dell'Azienda, sì da garantire anche per il futuro un potenziamento del patrimonio sanitario strumentale, a vantaggio della collettività.

Ai fini della vendita, l'Azienda ha affidato all'Agenzia delle Entrate, anche in forza di un protocollo d'intesa tra l'Azienda e l'Agenzia delle Entrate (che, ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95/2012, ha incorporato l'Agenzia del Territorio), l'incarico della predisposizione delle obbligatorie valutazioni tecnico estimative dei suddetti immobili, incarico regolarmente assolto dall'Agenzia, la quale ha operato le valutazioni di seguito riportate, le quali sono state assunte considerando gli immobili in locazione come liberi, riservandosi l'Azienda di effettuare nuova stima per il caso che i predetti immobili in locazione non vengano liberati prima della messa in vendita:

DESCRIZIONE	FOGLIO	MAPPALE E SUB.	VALORE DI MERCATO
MESTRE, CALLE DELLA TESTA 7	14	mappale 115 sub 3	Euro 95.000,00
MESTRE, CALLE DELLA TESTA 7	14	mappale 115 sub 4	Euro 146.000,00
MESTRE, VIA BORSI 10/14	14	mappale 1986 sub 3	Euro 170.000,00
MESTRE, VIA LEOPARDI 8	18	mappale 25 sub /	Euro 210.000,00
VENEZIA, CANNAREGIO 1868	12	mappale 854 sub 4	Euro 306.000,00
VENEZIA, CANNAREGIO 3590	12	mappale 726 sub 2	Euro 436.000,00
VENEZIA, CANNAREGIO 4403	12	mappale 2738 sub 2	Euro 258.000,00
VENEZIA, CANNAREGIO 4424	12	mappale 2734 sub 3	Euro 637.000,00
VENEZIA, CANNAREGIO 4526	12	mappale 2791 sub 3	Euro 293.000,00
VENEZIA, CASTELLO 1964	16	mappale 4116 sub 7	Euro 370.000,00
VENEZIA, CASTELLO 5215	16	mappale 485 sub 1	Euro 471.000,00
VENEZIA, DORSODURO 99	14	mappale 2475 sub 2	Euro 543.000,00
VENEZIA, DORSODURO 99	14	mappale 2475 sub 3	Euro 420.000,00
VENEZIA, DORSODURO 434	14	mappale 2201 sub 7	Euro 338.000,00
VENEZIA, DORSODURO 434	14	mappale 2201 sub 8	Euro 203.000,00
VENEZIA, DORSODURO 2655	14	mappale 1376 sub 1	Euro 462.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 532	15	mappale 1158 sub 6	Euro 492.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 1020	15	mappale 1539 sub 3	Euro 102.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 1069	15	mappale 1607 sub 19	Euro 453.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 1093	15	mappale 1607 sub 21	Euro 116.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 1093	15	mappale 1607 sub 22	Euro 146.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 1093/A	15	mappale 1607 sub 10	Euro 337.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 2013	15	mappale 2902 sub 2	Euro 524.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 2511/A	15	mappale 2794 sub 10	Euro 433.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 2979	15	mappale 2409 sub 1	Euro 397.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 4939	15	mappale 1100 sub 5	Euro 442.000,00
VENEZIA, SAN MARCO 5201	15	mappale 1014 sub 3	Euro 402.000,00
VENEZIA, SAN POLO 849/A	13	mappale 405 sub 7	Euro 345.000,00
VENEZIA, SAN POLO 965	13	mappale 510 sub 1	Euro 351.000,00
VENEZIA, SAN POLO 1491	13	mappale 1280 sub 3	Euro 386.000,00
VENEZIA, SAN POLO 1535	13	mappale 217 sub 1	Euro 610.000,00
VENEZIA, SANTA CROCE 1506	11	mappale 910 sub 2	Euro 521.000,00
VENEZIA, SANTA CROCE 1893	11	mappale 1116 sub /	Euro 627.000,00
VENEZIA, SANTA CROCE 2249	11	mappale 1329 sub 1	Euro 694.000,00
VENEZIA, SANTA CROCE 2250	11	mappale 1329 sub 2	Euro 740.000,00
VENEZIA, SANTA CROCE 2301	11	mappale 1362 sub 1	Euro 362.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>Euro 13.838.000,00</b>

Con la medesima deliberazione il Direttore Generale dell'Ulss 12 ha evidenziato come il ricavo delle vendite è destinato a finanziare le attività istituzionali dell'Azienda e in particolare a investimenti di edilizia, impiantistica o acquisti di apparecchiature elettromedicali.

La richiesta dell'Azienda appare giustificata e accoglibile.

Gli immobili in esame sono a destinazione residenziale e quindi del tutto estranei alle finalità assegnate all'Azienda, imponendo oneri di gestione che non sono propri dell'organizzazione sanitaria, la quale a sua volta non presenta al proprio interno, né deve presentare, professionalità e strutture idonee alla valorizzazione reddituale dell'importante patrimonio immobiliare in parola. Né rientra nelle funzioni dell'Azienda il soddisfacimento di esigenze attinenti al bisogno residenziale di fasce deboli della comunità.

Sono per contro urgenti interventi di investimento immobiliare e strumentale nei settori specificamente afferenti all'attività sanitaria, rispetto ai quali i proventi delle vendite sono estremamente importanti a fronte di una costante riduzione delle risorse pubbliche.

Pur a fronte delle alienazioni oggetto dell'istanza di autorizzazione, rimane in capo all'Azienda un considerevole patrimonio idoneo a garantire una adeguata capacità patrimoniale.

Per i beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, dovrà essere conseguita l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 56 dello stesso D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, prima di procedere alla vendita, salvo che per gli immobili che, prima della vendita medesima, la competente amministrazione dichiarò ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 42/04 il difetto di interesse culturale.

Ai fini della vendita, trova applicazione l'art. 50 della L.R. 20/03/1980 n. 18, che prevede che i contratti delle Aziende Sanitarie relativi a vendite debbano essere, di regola, preceduti da apposite gare e, in particolare, per i contratti attivi prescrive l'asta pubblica quale forma ordinaria di contrattazione.

Considerato che con DGR n. 8/CR del 10 febbraio 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 05/03/2015 prot. n. 4511, ha espresso il proprio parere n. 667 del 06/02/2015, pervenuto alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. n. 4873 del 09/03/2015, favorevole a maggioranza, *"con la prescrizione che la Giunta regionale comunichi alla Commissione il nominativo degli aggiudicatari delle alienazioni previste dal presente provvedimento, a seguito dell'espletamento delle procedure di vendita con evidenza pubblica"*.

Preso atto che, per mero errore materiale da parte dell'Azienda Ulss n. 12, il valore complessivo dei beni immobili da alienare è stato indicato pari ad euro Euro 13.743.000,00 anziché pari ad Euro 13.838.000,00 come correttamente indicato nella tabella di cui sopra.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 12 alla vendita dei beni immobili suindicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 per il valore complessivo di Euro 13.838.000,00.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
- Visto l'art. 50 della Legge Regionale 20/03/1980, n. 18;
- Visto il d.lgs. n. 42/04;
- Richiamata la propria DGR n. 5605/31.10.1995;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Vista la deliberazione n. 2561 del 17/10/2014 il direttore generale dell'Ulss 12;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Vista la DGR n. 8/CR del 10/02/2015;
- Visto il parere n. 667 del 16/02/2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 2561 del 17/10/2014 del Direttore Generale dell'Ulss 12 avente ad oggetto la vendita degli immobili di seguito indicati:

1. VENEZIA, CANNAREGIO 1868, Sez. VE, foglio 12, mappale 854 sub 4, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 614,33, consistenza Dpr 138/98 mq 76,00, superficie Dpr 138/98 mq 95,00;
2. VENEZIA, CANNAREGIO 3590, Sez. VE, foglio 12, mappale 726 sub 2, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 677,77, consistenza Dpr 138/98 mq 137, superficie Dpr 138/98 mq 139;
3. VENEZIA, CANNAREGIO 4403, Sez. VE, foglio 12, mappale 2738 sub 2, cat. A/4, classe 2, rendita Euro 521,31, consistenza Dpr 138/98 mq 94, superficie Dpr 138/98 mq 92;
4. VENEZIA, CANNAREGIO 4424, Sez. VE, foglio 12, mappale 2734 sub 3, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 1. 713,29, consistenza Dpr 138/98 mq 264, superficie Dpr 138/98 mq 279;
5. VENEZIA, CANNAREGIO 4526, Sez. VE, foglio 12, mappale 2791 sub 3, cat. A/4, classe 2, rendita Euro 260,66, consistenza Dpr 138/98 mq 81, superficie Dpr 138/98 mq 89;
6. VENEZIA, CASTELLO 1964, Sez. VE, foglio 16, mappale 4116 sub 7, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 552,89, superficie Dpr 138/98 mq 132;
7. VENEZIA, CASTELLO 5215, Sez. VE, foglio 16, mappale 485 sub 1, cat. A/4, classe 2, rendita Euro 558,55, superficie Dpr 138/98 mq 159;
8. VENEZIA, DORSODURO 99, Sez. VE, foglio 14, mappale 2475 sub 2; cat. A/3, classe 2, rendita Euro 579,46, superficie Dpr 138/98 mq 138;
9. VENEZIA, DORSODURO 99, Sez. VE, foglio 14, mappale 2475 sub 3, cat. A/4, classe 3, rendita Euro 446,74, superficie Dpr 138/98 mq 136;
10. VENEZIA, DORSODURO 434, Sez. VE, foglio 14, mappale 2201 sub 7, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 625,64, superficie Dpr 138/98 mq 112;
11. VENEZIA, DORSODURO 434, Sez. VE, foglio 14, mappale 2201 sub 8, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 491,46, superficie Dpr 138/98 mq 61;
12. VENEZIA, DORSODURO 2655, Sez. VE, foglio 14, mappale 1376 sub 1, cat. A/3, classe 2, rendita Euro 753,30, superficie Dpr 138/98 mq 151;
13. VENEZIA, SAN MARCO 532, Sez. VE, foglio 15, mappale 1158 sub 6, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 749,90, superficie Dpr 138/98 mq 105;
14. VENEZIA, SAN MARCO 1020, Sez. VE, foglio 15, mappale 1539 sub 3, cat. A/5, classe 6, rendita Euro 251,39, superficie Dpr 138/98 mq 29;
15. VENEZIA, SAN MARCO 1069, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 19, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 811,56, superficie Dpr 138/98 mq 136;
16. VENEZIA, SAN MARCO 1093, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 21, cat. A/10, classe 4, rendita Euro 538,66, superficie Dpr 138/98 mq 24;
17. VENEZIA, SAN MARCO 1093, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 22, cat. A/10, classe 4, rendita Euro 1. 077,33, superficie Dpr 138/98 mq 32;
18. VENEZIA, SAN MARCO 1093/A, Sez. VE, foglio 15, mappale 1607 sub 10, cat. A/4, classe 5, rendita Euro 430,03, superficie Dpr 138/98 mq 79;
19. VENEZIA, SAN MARCO 2013, Sez. VE, foglio 15, mappale 2902 sub 2, cat. A/10, classe 2, rendita Euro 2. 333,04, superficie Dpr 138/98 mq 99;
20. VENEZIA, SAN MARCO 2511/A, Sez. VE, foglio 15, mappale 2794 sub 10, cat. A/2, classe 4, rendita Euro 1. 453,62, superficie Dpr 138/98 mq 138;
21. VENEZIA, SAN MARCO 2979, Sez. VE, foglio 15, mappale 2409 sub 1, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 818,07, superficie Dpr 138/98 mq 142;
22. VENEZIA, SAN MARCO 4939, Sez. VE, foglio 15, mappale 1100 sub 5, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 545,38, superficie Dpr 138/98 mq 77;
23. VENEZIA, SAN MARCO 5201, Sez. VE, foglio 15, mappale 1014 sub 3, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 818,07, superficie Dpr 138/98 mq 82;
24. VENEZIA, SAN POLO 849/A, Sez. VE, foglio 13, mappale 405 sub 7, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 625,64, superficie Dpr 138/98 mq 103;
25. VENEZIA, SAN POLO 965, Sez. VE, foglio 13, mappale 510 sub 1, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 749,90, superficie Dpr 138/98 mq 116;
26. VENEZIA, SAN POLO 1491, Sez. VE, foglio 13, mappale 1280 sub 3, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 573,50, superficie Dpr 138/98 mq 122;
27. VENEZIA, SAN POLO 1535, Sez. VE, foglio 13, mappale 217 sub 1, cat. A/3, classe 3, rendita Euro 1. 158,93, superficie Dpr 138/98 mq 195;
28. VENEZIA, SANTA CROCE 1893, Sez. VE, foglio 11, mappale 1116 sub /, cat. A/3, classe 4, rendita Euro 1. 175,97, superficie Dpr 138/98 mq 162;
29. VENEZIA, SANTA CROCE 2249, Sez. VE, foglio 11, mappale 1329 sub 1, cat. A/3, classe 1, rendita Euro 886,86, superficie Dpr 138/98 mq 216;

30. VENEZIA, SANTA CROCE 2250, Sez. VE, foglio 11, mappale 1329 sub 2, cat. A/3, classe 1, rendita Euro 985,40, superficie Dpr 138/98 mq 240;
31. VENEZIA, SANTA CROCE 2301, Sez. VE, foglio 11, mappale 1362 sub 1, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 1. 172,25, superficie Dpr 138/98 mq 149;
32. Mestre, Via Leopardi 8 Sez. ME, Foglio 18 mappale 25 sub /, cat. A/3, classe 5, rendita Euro 644,51, superficie Dpr 138/98 mq 113;
33. Mestre, Calle della Testa 7, Sez. ME, Foglio 14, mappale 115 sub 3, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 336,99, superficie Dpr 138/98 mq 57;
34. Mestre, Calle della Testa 7, Sez. ME, Foglio 14, mappale 115 sub 4, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 449,32, superficie Dpr 138/98 mq 82;
35. Mestre, Via Borsi 10/14, Sez. ME, Foglio 14, mappale 1986 sub 3, cat. A/2, classe 3, rendita Euro 766,32, superficie Dpr 138/98 mq 114;
36. Venezia, Santa Croce 1506, Sez. VE, foglio 11, mappale 910 sub 2, cat. A/4, classe 4, rendita Euro 625,64, superficie Dpr 138/98 mq 112;

2. di recepire il parere n. 667 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 26/02/2015, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 8/CR del 10/02/2015, favorevole a maggioranza *"con la prescrizione che la Giunta regionale comunichi alla Commissione il nominativo degli aggiudicatari delle alienazioni previste dal presente provvedimento, a seguito dell'espletamento delle procedure di vendita con evidenza pubblica"*;

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Azienda ULSS 12 a procedere alla vendita dei beni immobili elencati al precedente punto 1), del valore complessivo di Euro 13. 838. 000,00, facendo applicazione, tra l'altro, della l. r. 18/80 per quanto riguarda le modalità di alienazione e fissando come base d'asta l'importo corrispondente alla stima per ciascun immobile operata dall'Agenzia delle Entrate, quale risultante dal prospetto di cui in premessa, o il diverso importo che dovesse essere stimato con successiva perizia dalla medesima Agenzia delle Entrate per gli immobili che non dovessero essere liberati da eventuali conduttori prima della messa in vendita;

4. di dare atto che il ricavato dell'alienazione in argomento verrà destinato al finanziamento delle attività istituzionali dell'Azienda e in particolare degli investimenti di edilizia, impiantistica o acquisti di apparecchiature elettromedicali;

5. di dare atto che la vendita dei singoli immobili dovrà essere preceduta dall'autorizzazione di cui al d. lgs. 42/04 ove necessaria;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295560)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 386 del 31 marzo 2015

**Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar afferente all'Azienda Ulss 22 Bussolengo. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 176/CR del 9 dicembre 2014.***[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Viene modificata la scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).

Il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, è reso operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali.

Conseguentemente, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della precitata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e ha definito delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

Per quanto riguarda l'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar con il citato atto giuntale, oltre all'approvazione della scheda di dotazione ospedaliera, ivi comprese le specialità erogabili in regime ambulatoriale, allo stesso viene riconosciuta la funzione di "presidio ospedaliero".

Considerate l'attività clinica di ricovero e cura e l'attività di ricerca svolte presso il Centro Malattie Tropicali ed il Servizio Autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria, il Presidente dell'Ospedale medesimo ha presentato all'Amministrazione regionale, per gli aspetti di competenza, l'istanza per il riconoscimento della qualifica IRCCS per la specialità di area medica "Malattie Infettive - cod. 24", così come previsto dagli artt. 13 e 14 del d. lgs n. 288 del 16 ottobre 2003.

Spetta alla Regione inoltrare la domanda, nella quale devono essere indicate la sede effettiva di attività e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della Salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

Si deve ora considerare che la scheda di dotazione di cui alla DGR n. 2122/2013 prevede espressamente la funzione di "Malattie Infettive" e la qualifica di "Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Tropicali".

Inoltre, il Centro Malattie Tropicali ed il Servizio Autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali, previsti già dal 1989 dalla programmazione regionale, operano quale struttura di riferimento per la medicina tropicale e dei viaggi e raccolgono una ampia casistica nazionale nell'ambito delle malattie tropicali parassitarie. Svolgono attività di diagnosi e cura, di ricerca in ambito clinico, parassitologico ed epidemiologico, di formazione e aggiornamento professionale degli operatori destinati ad operare nei paesi in via di sviluppo e di profilassi delle patologie legate ai viaggi e alle migrazioni. Il Centro per le Malattie Tropicali ha conosciuto un costante incremento di attività per le Malattie infettive e parassitarie (MDC 18). Il Servizio Autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali è un laboratorio di riferimento per la parassitologia ed è sede della preparazione dei campioni per il Controllo di qualità in parassitologia per le Regioni italiane che aderiscono a tale procedura. Dal 1996, inoltre, entrambe le strutture, con il supporto organizzativo della Fondazione Don Calabria, sono attive con regolarità in campo formativo con la realizzazione di numerosi corsi residenziali, tra cui, con cadenza annuale, il Corso di Logica clinica in Medicina Tropicale (una settimana) e il Corso di Laboratorio di base per i Paesi Tropicali (due settimane). Il Centro per le Malattie Tropicali è inoltre uno dei centri promotori del "European Course in Tropical Epidemiology", corso residenziale frutto di una collaborazione tra gli istituti europei di medicina tropicale, che si tiene ogni anno in un diverso paese. Nell'edizione del 2000 è stato tenuto, per la prima volta in Italia, a Negrar.



Per quanto sopra esposto, in linea con i criteri di riorganizzazione della rete ospedaliera, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 176/CR del 9 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera approvata con la DGR n. 2122/2013:

- Area Medica

Funzione "Malattie Infettive": aggiungere nella colonna nota "Previsione di riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)"

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, il citato provvedimento è stato inviato alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 10 febbraio 2015, ha esaminato la DGR n. 176/CR/2014 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità con la seguente prescrizione (PAGR 662):

*"Area Medica - Funzione "Malattie Infettive", modificare la colonna nota in: "Centro di Riferimento regionale per le Malattie Infettive, Tropicali e Medicina delle Migrazioni - Previsione di riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per Malattie Infettive, Tropicali e Medicina delle Migrazioni"*

Con il presente atto si recepisce il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare sulla modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar. Non viene, invece, recepita la parte della sopra riportata prescrizione riferita alle Malattie Infettive perché non prevista dalla DGR n. 176/CR/2014 e perché non è afferente all'oggetto della presente deliberazione.

Con il presente atto, quindi, si propone la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar di cui alla deliberazione n. 2122/2013:

- Area Medica

Funzione "Malattie Infettive": aggiungere nella colonna nota "Previsione di riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per Malattie Tropicali e Medicina delle Migrazioni"

Si rappresenta che quanto previsto con il presente atto è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n. 2122/2013 e consente all'Amministrazione regionale di procedere secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del d. lgs n. 288/2003.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il d. lgs n. 288 del 16 ottobre 2003, artt. 13 e 14;

Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 176/CR del 9 dicembre 2014;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 10 febbraio 2015 (PAGR 662);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente modifica alle schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar, afferente all'Azienda Ulss 22 Bussolengo, approvata con la deliberazione n. 2122/2013:

- Area Medica

Funzione "Malattie Infettive": aggiungere nella colonna nota "Previsione di riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per Malattie Tropicali e Medicina delle Migrazioni";

2. di approvare la scheda di dotazione ospedaliera territoriale dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013 nell'allegato G;

3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

# A Allegato alla dgr

## n. del

Azienda sanitaria 22 - Bussolengo



### O.C.L. SACRO CUORE - DON CALABRIA

Ospedale Classificato ex L. 132/68 - Presidio Ospedaliero

	Posti letto	Note
--	-------------	------

#### 1\_ACUTI

##### A-Area Medica

###### Funzioni

8	Cardiologia	15	Con attività di emodinamica interventistica. Centro Hub (H24) di riferimento
58	Gastroenterologia	13	Con attività di Alcoologia, di Endoscopia Digestiva e Malattie Infiammatorie Croniche
21	Geriatrics	25	
24	Malattie Infettive	10	Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Tropicali. Previsione di riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per Malattie Tropicali e Medicina delle Migrazioni
26	Medicina Generale	40	Con attività di Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Reumatologia
32	Neurologia	13	Unità Ictus di 1° livello
64	Oncologia	16	
<b>TOTALE AREA</b>		<b>132</b>	

##### B-Area Chirurgica

###### Funzioni

9	Chirurgia Generale	50	Con attività di Odontoiatria e Chirurgia Plastica, Toracica e Retto-Intestinale
14	Chirurgia Vascolare	10	
34	Oculistica	12	Struttura di Riferimento Regionale per il trattamento delle Patologie Retiniche
36	Ortopedia e Traumatologia	60	
38	Otorinolaringoiatria	10	
43	Urologia	20	
<b>TOTALE AREA</b>		<b>162</b>	

##### C-Area Materno-Infantile

###### Funzioni

37	Ostetricia e Ginecologia	35	Con attività di Procreazione Medicalmente Assistita
39	Pediatria	22	Con attività di Patologia Neonatale
<b>TOTALE AREA</b>		<b>57</b>	

A  
**Allegato alla dgr**

Azienda sanitaria 22 - Bussolengo

**n. del**



**O.CL. SACRO CUORE -  
DON CALABRIA**

Ospedale Classificato ex L. 132/68 - Presidio Ospedaliero

**D-Area Terapia Intensiva****Funzioni**

49	Posti letto di Terapia Intensiva	8	Con attività di Terapia del Dolore e Cure Palliative. Ulteriori posti letto a disposizione del SUEM 118
50	Posti letto di Terapia Intensiva Cardiologica	4	
<b>TOTALE AREA</b>		<b>12</b>	

**E-Area Servizi di Diagnosi e Cura****Funzioni**

S_01	Accettazione e Pronto Soccorso		Con posti letto tecnici di OBI
s_12	Dietetica		
S_04	Direzione Sanitaria		
S_14	Epidemiologia e Laboratorio Malattie Tropicali		
S_05	Farmacia		
S_03	Istologia ed Anatomia Patologica		
S_06	Laboratorio Analisi		
61	Medicina Nucleare		Con attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto Occidentale
S_07	Medicina Trasfusionale		In convenzione con il DIMT di AOUI Verona
69	Radiologia		
70	Radioterapia		
<b>TOTALE AREA</b>			

**2\_RIABILITAZIONE****F-Area Riabilitativa****Funzioni**

60	Lungodegenti	10	
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	30	
28	Unità Spinale	39	
<b>TOTALE AREA</b>		<b>79</b>	

<b>TOTALE STRUTTURA</b>	<b>442</b>	
-------------------------	------------	--

NOTE: Per i pazienti extraregione vanno aggiunti numero 66 posti letto

A  
**Allegato alla dgr**  
**n. del**

Azienda sanitaria 22 - Bussolengo



**O.CL. SACRO CUORE -  
DON CALABRIA**

Ospedale Classificato ex L. 132/68 - Presidio Ospedaliero

**3\_AMBULATORIALE**

		Note
A_82	Anestesia	
A_08	Cardiologia	
A_09	Chirurgia Generale	
A_12	Chirurgia Plastica	
A_14	Chirurgia Vascolare	
A_52	Dermosifilopatia	
A_19	Endocrinologia	
A_58	Gastroenterologia	
A_15	Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico	Attività svolta presso il centro polifunzionale Don Calabria di Verona
A_03	Medicina di Laboratorio	
A_56	Medicina Fisica e Riabilitativa	
A_61	Medicina Nucleare	
A_32	Neurologia	
A_34	Oculistica	
A_35	Odontoiatria e Stomatologia	
A_64	Oncologia	
A_36	Ortopedia e Traumatologia	
A_37	Ostetricia e Ginecologia	
A_38	Otorinolaringoiatria	
A_68	Pneumologia	
A_40	Psichiatria	
A_69	Radiologia Diagnostica	
A_70	Radioterapia	Limitatamente alla terapia radiante
A_43	Urologia	

(Codice interno: 295568)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 390 del 31 marzo 2015

**Progetto Mattone Internazionale - PMI. Presa d'atto della proroga del Progetto alla data del 31 dicembre 2015 e della conseguente proroga della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale". DGR n. 211 del 3 febbraio 2010.**

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si prende atto della proroga al 31 dicembre 2015 del Progetto Mattone Internazionale, deliberata nella seduta del 23 febbraio 2015 dal Gruppo di Coordinamento Generale - G.C.G., istituito con Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2010, nonché della conseguente proroga alla medesima data della Convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2009 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" per la realizzazione del Progetto.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Progetto Mattone Internazionale - PMI rappresenta il 16° Mattone del Progetto "MATTONI SSN" ed è nato per rispondere all'esigenza condivisa di portare la Sanità delle Regioni in Europa e l'Europa nei sistemi sanitari delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il sistema Paese.

Il PMI è articolato nella realizzazione di attività formative e informative dedicate alle strutture ministeriali, alle Regioni italiane, alle Aziende ULSS e Ospedaliere nonché ad altri *stakeholder* coinvolti in ambito sanitario, al fine di promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche europee e delle possibilità di accesso ai programmi europei e internazionali per la salute, la ricerca e l'innovazione. Il Progetto, inoltre, ha attivato specifici meccanismi per l'incentivazione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari delle politiche di salute in ambito europeo e internazionale.

Con DGR n. 186 del 29 gennaio 2008 e con DGR n. 1670 del 9 giugno 2009, la Regione aderiva alla richiesta della Commissione Salute di coordinare quale Capofila il PMI, di concerto con la Regione Toscana, e approvava il Progetto per un importo pari a euro 8.000.000,00 a valere sulla quota accantonata di euro 10.000.000,00 dai Fondi per gli obiettivi di Piano 2004.

Con DGR n. 4272 del 29 dicembre 2009, la Segreteria regionale per la Sanità - ora Area Sanità e Sociale - veniva incaricata dell'attuazione del Progetto e autorizzata ad avvalersi della Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" per gli aspetti relativi alla gestione amministrativo-contabile.

Con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 137 del 30 dicembre 2009 e con successiva DGR n. 211 del 3 febbraio 2010 era approvata la Convenzione, sottoscritta in data 30 dicembre 2009, per la definizione dei rapporti tra la Regione e l'Azienda ULSS n. 10 per la realizzazione delle attività correlate al Progetto e per tutta la durata dello stesso.

La durata del Progetto, in particolare, è stata prevista inizialmente per due anni, con avvio delle attività al 1 gennaio 2010 e con possibilità di successive proroghe in relazione a sopravvenute esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi assegnati.

Il Gruppo di Coordinamento Generale - G.C.G., istituito con Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2010 per verificare il raggiungimento delle finalità del Progetto, prorogava la scadenza del PMI al 31 dicembre 2012. Successivamente, in considerazione della complessità e della validità delle proposte operative del PMI, il Gruppo prorogava ulteriormente la scadenza al 31 dicembre 2013 e quindi disponeva una successiva proroga al 30 giugno 2015, al fine di supportare le attività connesse al semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea e di programmare gli eventi finalizzati alla disseminazione dei risultati conseguiti.

In conseguenza delle determinazioni assunte dal G.C.G., la Giunta regionale con DGR n. 2623 del 18 dicembre 2012 e con DGR n. 2778 del 30 dicembre 2013 prendeva atto della decisione di prorogare la scadenza del PMI, rispettivamente, al 31 dicembre 2013 e al 30 giugno 2015, e conseguentemente della proroga della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n.10.

In considerazione dell'analisi delle attività svolte e di una positiva valutazione degli obiettivi conseguiti dal PMI durante il quadriennio 2011-2014, il Gruppo dei Referenti Regionali del PMI, nominati dagli Assessorati regionali alla salute, nel corso

della riunione del 4 dicembre 2014, rilevava l'opportunità di non disperdere i risultati ottenuti avviando anzi un processo di capitalizzazione. Manifestava quindi l'interesse a costituire per il secondo semestre 2015 un Sottogruppo di studio per la ricerca di soluzioni volte a formalizzare il proseguimento del PMI e ad istituzionalizzarne le attività.

Condividendo la posizione espressa dal Gruppo dei Referenti Regionali, in accoglimento dell'istanza di prorogare il PMI al 31 dicembre 2015, formulata in data 17 febbraio 2015 (nota Azienda ULSS n. 10 prot. n. 13749 del 4 marzo 2015), il G.C.G. nella seduta del 23 febbraio 2015 deliberava la proroga del PMI al 31 dicembre 2015, ritenendo le risorse finanziarie residue del PMI congrue a garantire la copertura dei costi per la continuazione delle attività progettuali fino a tale data, senza modifiche del costo complessivo del PMI, che rimane pertanto invariato.

Tale decisione era motivata in particolare dall'opportunità di garantire le attività di coordinamento utili a rafforzare il lavoro del Sottogruppo di studio al fine di favorire l'avvio di un percorso per la trasformazione del PMI in uno strumento istituzionale stabile a supporto delle Regioni italiane, consolidando così l'insieme di conoscenze acquisite in ambito europeo e la rete di relazioni sviluppata tra tutti i partecipanti.

Successivamente, al fine della trasmissione al C.I.P.E. per la relativa presa d'atto, il Ministero della Salute (nota prot. n. GAB 0002307-P del 12 marzo 2015) trasmetteva alla Presidenza del Consiglio la determinazione del G.C.G. relativa alla proroga al 31 dicembre 2015, nell'ambito della Relazione sullo stato di avanzamento del PMI nel periodo luglio 2013 - dicembre 2014.

L'Azienda ULSS n.10 (nota prot. n. 16567 del 16 marzo 2015) comunicava quindi alla Regione, per la relativa presa d'atto, la decisione del G.C.G. di proroga della durata del PMI al 31 dicembre 2015.

Tutto ciò premesso, si propone di prendere atto della proroga della scadenza del PMI al 31 dicembre 2015.

Si propone altresì di prendere atto della proroga della Convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2009 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n.10, approvata con Decreto del SRS n. 137/2009 e con successiva DGR n. 211/2010, alla nuova data di scadenza del Progetto del 31 dicembre 2015.

Si precisa che le attività svolte dall'Azienda ULSS n.10 in adempimento della Convenzione sottoscritta non determinano alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.

Si propone, infine, di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni ulteriore atto volto a dare attuazione alla presente deliberazione.

Si propone di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 186 del 29 gennaio 2008;

VISTA la DGR n. 1670 del 9 giugno 2009;

VISTA la DGR n. 4272 del 29 dicembre 2009;

VISTA la DGR n. 211 del 3 febbraio 2010;

VISTA la DGR n. 2623 del 18 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2778 del 30 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione del Gruppo di Coordinamento Generale - G.C.G. del 23 febbraio 2015;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. GAB 0002307-P del 12 marzo 2015;

VISTA la Convenzione Regione del Veneto/Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" del 30 dicembre 2009;

VISTA la nota Azienda ULSS n. 10 prot. n. 13749 del 4 marzo 2015;

VISTA la nota Azienda ULSS n. 10 prot. n. 16567 del 16 marzo 2015;

delibera

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto della proroga della scadenza del Progetto Mattone Internazionale - PMI al 31 dicembre 2015, ai sensi della deliberazione del Gruppo di Coordinamento Generale - G.C.G. del 23 febbraio 2015;
3. Di dare atto della proroga della Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2009 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n.10 "Veneto Orientale", ai sensi della DGR n. 211/2010, fino alla nuova data di scadenza del PMI del 31 dicembre 2015;
4. Di dare atto che le attività svolte dall'Azienda ULSS n.10 "Veneto Orientale" in adempimento della Convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto non determinano alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni ulteriore atto volto a dare attuazione alla presente deliberazione;
7. Di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione;
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



(Codice interno: 295569)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 392 del 31 marzo 2015

**Recesso della Regione del Veneto dall'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia. Legge Regionale 12/07/2007, n. 14.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione la Regione del Veneto recede dall'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia, con sede in Villach (Carinzia, Austria) a far data dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 11 dell'Atto costitutivo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Regolamento CEE n. 2137/85, il Consiglio delle Comunità Europee istituiva il Gruppo Europeo di Interesse Economico - GEIE, quale struttura flessibile, in grado di consentire ai propri membri di esercitare congiuntamente parte della propria attività, senza pregiudicarne l'indipendenza economica e giuridica, attraverso la realizzazione di azioni congiunte dirette a migliorarne e coordinarne l'operosità.

In occasione dell'adesione della Regione del Veneto al Progetto Europeo Interreg III/A "Collaborazione Transfrontaliera per la cura del malato", gli Assessori alla Sanità del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e del Land Carinzia auspicavano la costituzione nella forma giuridica del GEIE di un'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti in ambito sanitario, intesa come centro interdisciplinare internazionale per l'aggiornamento e la formazione continua in sanità.

L'istituzione dell'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia (di seguito indicata come GEIE-Sanicademia) con sede in Villach (Carinzia, Austria) è stata ufficializzata con la sottoscrizione in data 6 febbraio 2006 dell'Atto costitutivo da parte del Land Carinzia, della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e dell'Azienda Sanitaria n. 2 Feltre cui era stata affidata in via fiduciaria dalla Regione del Veneto la relativa delega, nelle more della formalizzazione della partecipazione diretta della Regione al GEIE-Sanicademia, a seguito del completamento del procedimento legislativo e all'emanazione della legge regionale di adesione.

Successivamente, con Legge Regionale n. 14 del 12 luglio 2007, la Regione del Veneto subentrava, in qualità di membro, all'Azienda Sanitaria n. 2 Feltre, partecipando direttamente al GEIE-Sanicademia.

Attraverso l'adesione al GEIE-Sanicademia, la Regione del Veneto mirava a partecipare ad un centro internazionale per l'organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione continua e all'aggiornamento dei professionisti della salute, con il fine di migliorare ed incrementare la qualità dell'assistenza sanitaria prestata dalle proprie Aziende sanitarie. L'obiettivo infatti era quello di sviluppare una intensa collaborazione tra i membri, rivolta alla realizzazione di progetti internazionali, allo scambio di informazioni, all'organizzazione di congressi e seminari su tematiche sanitarie di rilevante interesse, con particolare attenzione alla formazione di figure professionali in campo sanitario e socio-sanitario.

Al fine di contribuire agli oneri connessi alla partecipazione al GEIE-Sanicademia, fino all'anno 2013, la Regione del Veneto ha corrisposto annualmente un importo pari ad euro 20.000,00 a titolo di quota associativa annuale, al pari degli altri membri.

Pur considerando il GEIE-Sanicademia un utile strumento per la creazione di strategie congiunte di azione sulle principali tematiche sanitarie, attraverso una forma stabile di collaborazione con Enti territoriali stranieri, con Deliberazione della Giunta n. 1071 del 28 giugno 2013, la Regione del Veneto stabiliva di recedere dallo stesso con decorrenza dal 1 gennaio 2014, in considerazione dell'esigenza di operare una razionalizzazione e consistente riduzione delle spese sostenute a livello regionale.

Tuttavia a seguito della decisione del GEIE-Sanicademia di rivedere l'importo della quota associativa di partecipazione per il 2014, dimezzandola, in linea con le istanze manifestate dalla Regione del Veneto in ordine al contenimento dei costi e all'attenzione alle spese, la Giunta Regionale con successiva Deliberazione n. 285 dell'11 marzo 2014 revocava la DGR n. 1071/2013, considerata anche l'opportunità di dare continuità alle iniziative formative già programmate dal GEIE-Sanicademia per l'anno 2014.

Nel corso della riunione dell'Assemblea dei Membri di GEIE-Sanicademia svoltasi a Villach il 10 marzo 2015, è stato preso atto della comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia della Deliberazione n. 301 del 20 febbraio 2015 con cui è stato deciso il recesso a far data dal 1 gennaio 2016, e della successiva comunicazione con cui è stata garantita la

partecipazione dei propri rappresentanti per tutto il 2014, oltre al pagamento della quota annuale di adesione.

Pur riconoscendo che il GEIE-Sanicademia si è dimostrato uno strumento utile per incentivare la promozione di iniziative di formazione in ambito sanitario e socio-sanitario e alla diffusione delle buone pratiche in sanità, preso atto della decisione della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e delle motivazioni ivi richiamate, si ritiene di proporre il recesso della Regione del Veneto dal GEIE-Sanicademia, a decorrere dal 1 gennaio 2016, considerato che sono in corso altre iniziative tra gli stessi Partner che possono garantire comunque la continuità della collaborazione tra gli stessi, anche nell'ambito sanitario, quali in particolare il GECT - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Euregio Senza Confini R.L.".

A norma dell'articolo 11 dell'Atto Costitutivo del GEIE-Sanicademia, al fine di poter legittimamente recedere dallo stesso, la Regione del Veneto è tenuta tuttavia ad essere in regola con i propri obblighi partecipativi, corrispondendo, entro il 30 giugno prossimo, la quota associativa per il 2015, determinata in euro 10.000,00 in sede di approvazione del bilancio preventivo 2015 del GEIE-Sanicademia nell'ultima seduta dell'Assemblea dei Membri del 10 marzo 2015.

La Regione altresì garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti, nominati negli organi del GEIE-Sanicademia, per tutto l'anno 2015 nonché la partecipazione a tutte le attività organizzate in conformità al Programma approvato e a quanto si renderà necessario per garantirne il funzionamento.

Si propone di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario all'assolvimento degli obblighi della Regione del Veneto come membro del GEIE-Sanicademia correlati alla presente deliberazione di recesso, compreso l'impegno delle somme relative alla corresponsione della quota associativa per l'anno 2015 sul capitolo di spesa n. 100985 (articolo 025, codice IV livello U.1.03.02.99.000 - altri servizi) ad oggetto: Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Partecipazione all'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV (L.R. 12/07/2007, n.14 - Art. 20, C. 1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.118) del bilancio di previsione per l'anno 2015, in corso di approvazione.

Si propone di incaricare il Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento CEE n. 2137/85 del 25/07/1985;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 14 del 12/07/2007;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la DGR n. 2535 del 4/08/2009;

VISTO l'art. 11 dell'Atto costitutivo di Sanicademia;

delibera

1. Di considerare quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di recedere dall'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia, con sede in Villach (Carinzia, Austria) a far data dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 11 dell'Atto Costitutivo;
3. Di notificare agli organi direttivi del GEIE-Sanicademia entro il 30 giugno 2015 la decisione di recedere dallo stesso assunta dalla Regione del Veneto, di cui al precedente punto 2, come previsto dall'articolo 11 dell'Atto Costitutivo;

4. Di dare atto che la Regione del Veneto garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti, nominati negli organi del GEIE-Sanicademia, per tutto l'anno 2015 nonché la partecipazione a tutte le attività organizzate in conformità al Programma approvato e a quanto si renderà necessario per garantirne il funzionamento;
5. di determinare in euro 10.000,00- l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 100985 (articolo 025, codice IV livello U.1.03.02.99.000 - altri servizi) ad oggetto: Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Partecipazione all'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV (L.R. 12/07/2007, n.14 - Art. 20, C. 1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con successivi atti non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. Di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione;
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295570)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 393 del 31 marzo 2015

**ULSS 9 - Autorizzazione alla vendita di un reliquato di terreno alla Casa del Clero di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 185/CR del 23/12/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).***[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]***Note per la trasparenza:**

ricepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 9 alla vendita di un reliquato di terreno alla Casa del Clero di Treviso.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione prot. n. 102078 del 23 settembre 2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 102078 del 23/09/2014 l'Azienda ULSS 9 di Treviso ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione del Direttore Generale n. 840/11.09.2014 con la quale si richiede l'autorizzazione alla vendita, a mezzo trattativa privata diretta, alla Casa del Clero - Fondazione di Culto in Treviso, dell'unità immobiliare di proprietà ULSS, così catastalmente identificata:

Comune di Treviso - *Catasto Fabbricati*

Area urbana Sez. I, Fg. 1, Mapp. n. 2471, superficie di circa 257 mq. su complessivi 282 mq.

Con la sopra menzionata deliberazione n. 840/11.09.2014 viene precisato che la decisione dell'alienazione in argomento deriva da una verifica catastale effettuata dalla Casa del Clero di Treviso, a seguito della quale è stato accertato che i mappali n. 2471 e n. 2470, costituenti delle strisce di terreno intestate catastalmente, a titolo di proprietà, in capo all'Azienda ULSS 9, risultano essere stati inclusi materialmente all'interno dell'area, confinante rispetto a quella di proprietà dell'ULSS 9, sulla quale esercita il possesso la Casa del Clero e comprendente il mappale catastalmente identificato al C.T., Comune di Treviso, Fg. 45, mapp. n. 106, di proprietà della Casa del Clero predetta, e ciò in quanto le recinzioni di confine, costruite non in forma precaria già da diversi decenni, sono poste in posizione che non coincide con le proprietà catastali, con il conseguente predetto l'accorpamento delle aree di cui sopra a favore della Casa del Clero.

A seguito del predetto accertamento la Casa del Clero, con nota in data 28 febbraio 2014, ha quindi chiesto all'Azienda ULSS regolarizzare lo stato di fatto con la cessione -da parte dell'ULSS 9- di una porzione del mappale n. 2471 di circa mq. 257 sul totale di mq. 282, in modo da far coincidere la posizione della recinzione con la linea di confine giuridico tra le due proprietà. L'esatta identificazione catastale del bene in cessione sarà demandata ad un successivo frazionamento dell'area da redigersi a cura e spese dell'acquirente.

Con la deliberazione n. 840/2014 si precisa, inoltre, ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di un interesse al mantenimento da parte dell'ULSS 9 della proprietà della porzione di mappale suddetto e della sussistenza delle condizioni per la vendita a trattativa privata ai sensi dell'art. 6, rd. 2440/23 per l'insussistenza di altri soggetti che possano essere interessati all'acquisto, che *"al mappale 2471 non si accede direttamente ma solo passando attraverso il mappale n. 106 di proprietà della Casa del Clero, a cui si accede - invece - tramite un passo carraio della larghezza di 5 metri circa dalla pubblica Via Scarpa"*, e che *"il predetto mappale è una striscia di terreno non autonomamente utilizzabile, priva di un accesso diretto e non necessaria per un corretto sfruttamento della residua proprietà dell'Azienda ULSS 9 che, in caso di cessione, manterrebbe comunque la storica"*

*configurazione'; l'immobile è libero da persone e cose e non è interessato da alcuna edificazione".*

Dal provvedimento n. 840/2014 più volte citato si rileva che, a seguito della nota in data 12 giugno 2014 con cui la Casa del Clero di Treviso si è dichiarata disponibile all'acquisto del terreno in argomento, in data 09/07/2014 è stata redatta apposita Perizia di Stima asseverata dell'ing. Giuseppe Miotto, dipendente del Servizio Tecnico Programmazione e Sviluppo dell'Azienda ULSS 9, che attribuisce alla cessione dell'immobile in argomento il corrispettivo di Euro 15.000,00. Con nota in data 28 luglio 2014 la Casa del Clero ha preventivamente accettato l'acquisizione del bene in argomento alle condizioni pattuite dall'Azienda ULSS 9 di Treviso.

Nella precitata deliberazione n. 840/11.09.2014 si precisa, infine, che il bene precitato è pervenuto in proprietà dell'Azienda ULSS 9 di Treviso con la DGR n. 5605/31.10.1995 (successivamente modificata con la DGR n. 1642/13.06.2000), che trattasi di area a destinazione urbanistica (come da Piano di assetto del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2013) e che il ricavato dell'alienazione sarà destinato al parziale finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'area laboratori di Anatomia Patologica del P. O. Treviso - cod. AB042614 - inseriti nel Programma triennale 2014-2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 400 del 13/05/2014. Il bene non è utilizzato a fini istituzionali.

Considerato che con DGR n. 185/CR del 23 dicembre 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 12/02/2015 prot. n. 2713, ha espresso il proprio parere n. 655 del 10/02/2015, favorevole all'unanimità, pervenuto alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. n. 2910 del 13/02/2015.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 9 alla vendita del bene immobile suindicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 per il valore complessivo di Euro 15.000,00.

Sussistono, inoltre, i presupposti di specialità ed eccezionalità che legittimano la trattativa privata ai fini della vendita, ai sensi degli artt. 6, rd. 2440/1923 e 41, comma 1, n. 6), rd. 827/1924, potendo essere interessato all'alienazione esclusivamente il soggetto titolare del bene confinante.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
- Richiamata la propria DGR n. 5605/31.10.1995;
- Vista la DGR n. 185/CR del 23/12/2014;
- Visto il parere n. 655 del 10 febbraio 2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 di Treviso n. 840/11.09.2014;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto della deliberazione n. 840/11.09.2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 di Treviso avente ad oggetto la vendita, a mezzo trattativa privata diretta, alla Casa del Clero - Fondazione di Culto in Treviso di una porzione di mq. 257 su un totale di mq. 282, dell'unità immobiliare di proprietà così censita:

Comune di Treviso - *Catasto Fabbricati*  
Area urbana Sez. I, Fg. 1, Mapp. n. 2471;

2. di recepire il parere n. 655 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 febbraio 2015, favorevole all'unanimità, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 185/CR del 23/12/2014;
3. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, l'Azienda ULSS 9 a procedere alla vendita, per un corrispettivo non inferiore ad Euro. 15.000,00, della porzione dell'unità immobiliare di cui al precedente indicato al precedente punto 1) previo apposito frazionamento catastale da elaborarsi a cura e spese dell'acquirente per la specifica identificazione della porzione da vendere, fatta salva l'esigenza che il confine tra le proprietà coincida con la posizione dell'attuale recinzione;
4. di dare atto che il ricavato dell'alienazione in argomento verrà destinato al parziale finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'area laboratori di Anatomia Patologica del P. O. Treviso - cod. AB042614 - inseriti nel Programma triennale 2014-2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 400 del 13/05/2014;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295648)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 31 marzo 2015

**Comune di San Nicolò di Comelico - Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Progetto di Variante - Comuni: San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore (BL) - Procedura di VIA ed autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, L.R. 10/1999, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, D.G.R. 253/2012). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004).**

*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento dà atto che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con parere n. 69 del 08/03/2004 non risulta modificato ed autorizza alla costruzione e all'esercizio dell'intervento.  
Rilascia contestualmente l'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza acquisita con prot. n. 187096/45.07 del 02/04/2007;
- Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 488 del 17/12/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 03/07/2003 il Comune di San Nicolò di Comelico ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, per il progetto di costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Su tale progetto la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni di compatibilità ambientale con parere n. 69 del 08/03/2004 ed ha autorizzato l'intervento con D.G.R. n. 2006 del 02/07/2004.

In data 16/06/2006 il Comune di San Nicolò di Comelico ha presentato domanda di attivazione della procedura di screening in quanto erano state apportate delle modifiche progettuali rispetto al progetto valutato ed autorizzato. La Commissione regionale V.I.A., a seguito della presentazione del progetto nella seduta del 22/11/2006, ha ritenuto di non esprimersi sull'assoggettabilità o meno del progetto a V.I.A. ma di prendere atto che, come dichiarato espressamente dal proponente, l'opera, autorizzata con D.G.R. n. 2006 del 02/07/2004 e concessionata con decreto n. 28 del 03/02/2005, è stata realizzata in difformità dal progetto autorizzato ed, in tal senso, segnalare la questione al Genio Civile di Belluno, in quanto Autorità di Controllo per il seguito di competenza e per gli adempimenti conseguenti.

In data 02/04/2007 il Comune di San Nicolò di Comelico ha presentato domanda di attivazione della procedura di VIA ed autorizzazione, per il progetto di variante dell'intervento in questione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 187096/45/07 del 02/04/2007.

Espletata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 05/12/2007 e in data 06/12/2007 rispettivamente sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere delle Alpi", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno ed il Comune di Comelico Superiore. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/12/2007 presso la sala Consiliare del Comune di San Nicolò di Comelico.

Non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

L'Unità Periferica Genio Civile di Belluno, con nota del 28/01/2008 prot. 47694, ha comunicato agli uffici dell'UC VIA che, ai sensi della D.G.R.V. 1000/2004, l'avviso della domanda in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 109 del 21/12/2007 e che, nei termini previsti, non sono state presentate domande in concorrenza.

In data 27/06/2008 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Con nota prot. n. 583829 del 05/11/2008 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha trasmesso all'U.C. V.I.A., copia del parere non favorevole espresso dall'Autorità di Bacino.

Con nota prot. 46958 del 28/01/2009 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha comunicato il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino, successivamente alla presentazione d'integrazioni da parte del proponente.

Con nota prot. n. 118546/45.07 del 03/03/2009 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto al proponente la trasmissione delle suddette integrazioni, presentate spontaneamente dallo stesso all'Autorità di Bacino, anche all'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ed all'U.C. V.I.A.. Tali integrazioni sono pervenute presso gli uffici dell'UC VIA in data 17/03/2009 prot. 146551.

Con nota prot. n. 210319/45.07 del 17/04/2009, gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia della relazione di incidenza ambientale alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità al fine di acquisire un parere in merito e con nota prot. n. 250536 del 07/05/2009 la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso la propria nota di richiesta integrazioni.

Con nota prot. 1036 del 10/03/2010 il Comune di San Nicolò di Comelico ha presentato documentazione integrativa, acquisita dagli uffici VIA con prot. n. 136530 del 11/03/2010.

Con nota prot. n. 576988 del 04/11/2010 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno comunicato al proponente che, in data 22/09/2010, la Commissione Regionale VIA era decaduta e che tutte le istruttorie in corso sarebbero state sospese fino a nomina della nuova Commissione, successivamente avvenuta con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

Con nota prot. n. 261207 del 31/05/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto al Comune di San Nicolò di Comelico, la trasmissione della documentazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica con le modalità previste dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Con nota prot. n. 533477 del 15/11/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto agli enti di cui sopra il parere di compatibilità paesaggistica.

In data 22/12/2011 è pervenuto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0022082 del 06/12/2011, acquisito dagli uffici dell'UC VIA con prot. n.596263 E.410.01.1.

Con nota prot. n. 603797 del 28/12/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA invitavano il Comune di San Nicolò di Comelico ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal D.M. 10/09/2010 e con nota prot. 1063 del 27/03/2012 (protocollata in data 10/4/2012 n. 167117) il Comune di San Nicolò di Comelico ha provveduto a tale adeguamento presentando la documentazione richiesta.

Con nota prot. n. 336824 del 07/08/2013 l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno ha richiesto al Comune di San Nicolò di Comelico documentazione integrativa relativamente al piano di ripristino.

Con nota prot. 257471 del 17/06/2013 gli uffici dell'UC VIA hanno inviato per opportuna conoscenza copia della richiesta d'integrazioni relativa alla VINCA al Comune di San Nicolò di Comelico.

In data 16/04/2014 il proponente ha presentato presso gli uffici dell'UC VIA integrazioni riguardanti il piano di ripristino e la relazione d'incidenza ambientale.

Con nota prot. 259369 del 17/06/2014 lo Sportello Unico Demanio Idrico ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni in merito al piano di ripristino.

Con nota prot. 328357 del 31/07/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni(relazione istruttoria n. 232/2014 del 25/07/2014).

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 488 del 17/12/2014 **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione regionale VIA ha dato atto, all'unanimità dei presenti, che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con parere n. 69 del 08/03/2004 non risulta modificato.

La medesima Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, preso atto che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con parere n. 69 del 08/03/2004 non risulta modificato, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 488 del 17/12/2014, **Allegato A**.

In data 22/12/2014 è pervenuto il nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n. ITV /III/...4097.../15601/MF del 05/03/2013).



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 10/09/2010;

VISTA la L. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 1000 del 06/04/2004;

VISTA la D.G.R. n. 2006 del 02/07/2004;

VISTA la D.G.R. n. 3633 del 29/11/2005;

VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006;

VISTA la D.G.R. n. 453 del 02/03/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2100 del 07/12/2011;

VISTA la D.G.R. n. 253 del 22/02/2012;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 69 del 08/03/2004;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 488 del 17/12/2014 **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 488 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014 **Allegato A** al presente provvedimento e di cui forma parte integrante, relativo al "Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Progetto di Variante" presentato dal Comune di San Nicolò di Comelico;
2. di prendere atto che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per il progetto in oggetto, reso con parere n. 69 del 08/03/2004, adottato con DGR n. 2006/2004, non risulta modificato e di confermare in toto le considerazioni e prescrizioni ivi contenute;
3. di rilasciare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. 387/2003, dal D.M. 10/09/2010 e dalla D.G.R. 1000/2004, dell'intervento in oggetto con le prescrizioni di cui all'allegato parere, **Allegato A**;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto;
5. di rilasciare, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica per il "Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Progetto di Variante", presentato dal Comune di San Nicolò di Comelico;
6. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza, relativo al "Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Progetto di Variante" presentato dal Comune di San Nicolò di Comelico, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 232/2014 del 25/07/2014 ;
7. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

8. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
10. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
11. di dare mandato alla Provincia di Belluno-Sportello Unico Demanio Idrico di procedere alla formalizzazione del decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento;
12. di incaricare la Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno di verificare che la ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della D.G.R. 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico, nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;
13. di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
14. di comunicare il presente provvedimento al Comune di San Nicolò di Comelico con sede in Via Capoluogo n. 27 cap 32040, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso, alla Provincia di Belluno, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, al Dipartimento Territorio-Sezione regionale Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV), alla Sezione Regionale Difesa del Suolo, alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, alla Sezione Energia, alla Sezione Economia e Sviluppo Montano, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ad Enel Distribuzione S.p.a. ed al Comando Militare Esercito Veneto "Caserma Piave";
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015**

pag. 1/7

**REGIONE DEL VENETO****COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**Parere n. 488 del 17/12/2014**

**Oggetto:** Comune di San Nicolò di Comelico – Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Progetto di Variante – Comuni: San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore (BL) – Procedura di VIA ed autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, L.R. 10/1999, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, D.G.R. 253/2012). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

**PREMESSA**

In data 03/07/2003 il Comune di San Nicolò di Comelico ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, per il progetto di costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Digon. Su tale progetto la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni di compatibilità ambientale con parere n. 69 del 08/03/2004 ed ha autorizzato l'intervento con D.G.R. n. 2006 del 02/07/2004.

In data 16/06/2006 il Comune di San Nicolò Comelico ha presentato domanda di attivazione della procedura di screening in quanto erano state apportate delle modifiche progettuali rispetto al progetto valutato ed autorizzato. La Commissione regionale V.I.A., a seguito della presentazione del progetto nella seduta del 22/11/2006, ha ritenuto di non esprimersi sull'assoggettabilità o meno del progetto a V.I.A. ma di prendere atto che, come dichiarato espressamente dal proponente, l'opera, autorizzata con D.G.R. n. 2006 del 02/07/2004 e concessionata con decreto n. 28 del 03/02/2005, è stata realizzata in difformità dal progetto autorizzato ed, in tal senso, segnalare la questione al Genio Civile di Belluno, in quanto Autorità di Controllo per il seguito di competenza e per gli adempimenti conseguenti.

In data 02/04/2007 il Comune di San Nicolò Comelico ha presentato domanda di attivazione della procedura di VIA ed autorizzazione, per il progetto di variante dell'intervento in questione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 187096/45/07 del 02/04/2007.

Espletata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 05/12/2007 e in data 06/12/2007 rispettivamente sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere delle Alpi", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno ed il Comune di Comelico Superiore. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/12/2007 presso la sala Consiliare del Comune di San Nicolò Comelico.

Non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

L'Unità Periferica Genio Civile di Belluno, con nota del 28/01/2008 prot. 47694, ha comunicato agli uffici dell'UC VIA che, ai sensi della D.G.R.V. 1000/2004, l'avviso della domanda in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 109 del 21/12/2007 e che, nei termini previsti, non sono

**ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015**

pag. 2/7

state presentate domande in concorrenza.

In data 27/06/2008 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Con nota prot. n. 583829 del 05/11/2008 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha trasmesso all'U.C. V.I.A., copia del parere non favorevole espresso dall'Autorità di Bacino.

Con nota prot. 46958 del 28/01/2009 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha comunicato il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino, successivamente alla presentazione d'integrazioni da parte del proponente.

Con nota prot. n. 118546/45.07 del 03/03/2009 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto al proponente la trasmissione delle suddette integrazioni, presentate spontaneamente dallo stesso all'Autorità di Bacino, anche all'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ed all'U.C. V.I.A.. Tali integrazioni sono pervenute presso gli uffici dell'UC VIA in data 17/03/2009 prot. 146551.

Con nota prot. n. 210319/45.07 del 17/04/2009, gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia della relazione di incidenza ambientale alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità al fine di acquisire un parere in merito e con nota prot. n. 250536 del 07/05/2009 la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso la propria nota di richiesta integrazioni.

Con nota prot. 1036 del 10/03/2010 il Comune di San Nicolò di Comelico ha presentato documentazione integrativa, acquisita dagli uffici VIA con prot. n. 136530 del 11/03/2010.

Con nota prot. n. 576988 del 04/11/2010 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno comunicato al proponente che, in data 22/09/2010, la Commissione Regionale VIA era decaduta e che tutte le istruttorie in corso sarebbero state sospese fino a nomina della nuova Commissione, successivamente avvenuta con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

Con nota prot. n. 261207 del 31/05/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto al Comune di San Nicolò Comelico, la trasmissione della documentazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica con le modalità previste dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Con nota prot. n. 533477 del 15/11/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto agli enti di cui sopra il parere di compatibilità paesaggistica.

In data 22/12/2011 è pervenuto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0022082 del 06/12/2011, acquisito dagli uffici dell'UC VIA con prot. n.596263 E.410.01.1.

Con nota prot. n. 603797 del 28/12/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA invitavano il Comune di San Nicolò Comelico ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal D.M. 10/09/2010 e con nota prot. 1063 del 27/03/2012 (protocollata in data 10/4/2012 n. 167117) il Comune di San Nicolò Comelico ha provveduto a tale adeguamento presentando la documentazione richiesta.

Con nota prot. n. 336824 del 07/08/2013 l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno ha richiesto al Comune di San Nicolò Comelico documentazione integrativa relativamente al piano di ripristino.

Con nota prot. 257471 del 17/06/2013 gli uffici dell'UC VIA hanno inviato per opportuna conoscenza copia della richiesta d'integrazioni relativa alla VINCA al Comune di San Nicolò Comelico.

In data 16/04/2014 il proponente ha presentato presso gli uffici dell'UC VIA integrazioni riguardanti il piano di ripristino e la relazione d'incidenza ambientale.

Con nota prot. 259369 del 17/06/2014 lo Sportello Unico Demanio Idrico ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni in merito al piano di ripristino.



## **ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015**

pag. 3/7

Con nota prot. 328357 del 31/07/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, e successive modifiche ed integrazioni.

### **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

#### Inquadramento della zona

L'asta torrentizia interessata dal progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica si ubica nel basso corso del torrente Digon con l'opera di presa ubicata in corrispondenza dell'abitato di Sega Digon e la centralina ubicata presso la sua confluenza nel torrente Padola in corrispondenza dell'abitato di Gera. Lo impianto si ubica nel territorio comunale di S. Nicolò, ad esclusione di parte dell'opera di presa che, occupando trasversalmente l'intero alveo di normale corrivazione del torrente Digon, il quale segna il confine tra i due comuni, si localizza nel territorio del comune di Comelico Superiore.

#### Caratteristiche dell'impianto

L'impianto è del tipo ad acqua fluente, utilizza cioè direttamente una parte dell'acqua che scorre nel torrente Digon senza che questa sia preventivamente accumulata in un bacino. La presa d'acqua è costruita in modo tale che sia garantito un deflusso minimo d'acqua pari a 399 l/s nel torrente per preservare la fauna e la flora nel tratto interessato dalla derivazione. Il funzionamento dell'impianto è di seguito indicato: l'acqua derivata nella presa viene convogliata nel dissabbiatore. Da questo, che risulta quasi completamente interrato, parte la condotta forzata che porta l'acqua fino all'edificio centrale. La condotta forzata è completamente interrata, lunga ca. 1850 m ed ha un diametro di 1 m. All'interno della centrale si trova una turbina tipo Pelton con un unico generatore. Per potere immettere la corrente prodotta dall'impianto nella rete pubblica, si realizza un collegamento in cavo interrato a media tensione (ca. 500 m)

#### Descrizione della variante

La variante è stata redatta per introdurre la proposta migliorativa dell'Impresa appaltatrice consistente nella sostituzione delle 2 turbine Francis accoppiate con una turbina Pelton a 5 getti. La proposta dell'Impresa è stata accettata dalla stazione appaltante valutando i migliori rendimenti della soluzione proposta in relazione alla variabilità delle portate, tipica dei corsi d'acqua montani, ed i futuri minori costi di manutenzione.

Nel contempo il progetto di variante contiene alcune modifiche di modesta entità relative al posizionamento delle opere di presa, del dissabbiatore e del fabbricato di centrale. Queste varianti sono state eseguite nel corso di realizzazione dell'impianto e sono dovute alle variate condizioni dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di progetto ed agli accordi presi fra l'Ente appaltante ed i proprietari delle zone interessate dai lavori o confinanti con le stesse.

In particolare le varianti consistono in:

1. da progetto approvato il dissabbiatore era stato posizionato in corrispondenza di una zona delicata dal punto di vista geologico, tanto che il fatto è stato oggetto di apposita prescrizione riportata nel Decreto di concessione di derivazione della Regione Veneto n.28 del 03.02.2005. Al fine di aumentare la sicurezza dell'opera, la variante prevede di apportare delle modifiche al manufatto del dissabbiatore: una riduzione della lunghezza del canale di sedimentazione, lo spostamento del canale di restituzione in modo che lo stesso possa essere realizzato al di sotto della vasca di carico e lo spostamento planimetrico del dissabbiatore stesso verso monte. È stata infine rinforzata la berlinese già prevista da progetto. Nessuna modifica geometrica è invece stata eseguita per l'opera di presa in modo che la stessa funzioni come da progetto autorizzato, garantendo il DMV di 399 l/s;



## **ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015**

pag. 4/7

2. il fabbricato di centrale è stato realizzato con un leggero spostamento planimetrico dello stesso a seguito della confinazione effettuata tra il mappale di proprietà comunale e quello di proprietà di una ditta privata;

3. la condotta forzata è stata eseguita con minime variazioni planimetriche, soprattutto per motivi legati ad accordi presi dall'Amministrazione comunale (successivamente all'approvazione del progetto) con soggetti privati.

Dal punto di vista ambientale nella variante al progetto il proponente afferma che:

- non vi sono modifiche alla portata derivata in quanto non sono variate le caratteristiche geometriche dell'opera di presa;
- esiste una modifica del salto concesso in diminuzione da 105,0 m a 103,7 m;
- le condizioni di sicurezza geologica dell'opera sono migliorate rispetto al progetto autorizzato.

Le varianti proposte non comportano sostanziali modifiche ambientali. Al contrario, lo spostamento delle opere di presa/dissabbiatore leggermente più a monte rispetto a quanto autorizzato, garantisce una notevole mitigazione del rischio derivante dall'instabilità del pendio. Dallo studio biologico effettuato sul torrente interessato, si è giunti alla conclusione che deve essere garantito un rilascio di almeno 399 l/s. Tale valore rimane immutato con la variante proposta.

Nel SIA presentato con la variante al progetto si conclude che non ci sono variazioni significative che possano incidere sulla valutazione positiva di impatto ambientale espressa con parere n. 69 del 08/03/2004 e che la variante principale al progetto riguarda la proposta migliorativa della turbina Pelton al posto delle previste due turbine Francis.

### **VALUTAZIONI SUL PROGETTO**

- **Visto** le vigenti norme in materia;
- **Visto il parere favorevole** di compatibilità ambientale del progetto espresso con n. 69 del 08/03/2004 e l'autorizzazione dell'intervento avvenuta con D.G.R. n. 2006 del 02/07/2004;
- **Vista** ed analizzata la richiesta presentata dal Comune di San Nicolò per l'attivazione della procedura di VIA ed autorizzazione, per il progetto di variante dell'intervento in questione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 187096/45/07 del 02/04/2007;
- **Vista** la documentazione integrativa prodotta in data 11/03/2010, 27/03/2012 e 16/04/2014;
- **Valutate** le caratteristiche della variante al progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- **Visti i pareri favorevoli** espressi dall'Autorità di Bacino, dall'Unità Periferica Genio Civile di Belluno, dal Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, dallo Sportello Unico Demanio Idrico e dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
- **Considerato** che la variante non incide sui contenuti del parere di compatibilità ambientale espresso nel 2004 dal momento che le modifiche riguardano la realizzazione dell'opera e non influiscono negativamente per quanto riguarda l'impatto ambientale;
- **Ritenuto** di condividere e confermare il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con parere n. 69 del 08/03/2004 le cui considerazioni e prescrizioni vanno riconfermate in toto.

**Tutto ciò visto, considerato e valutato,**

la Commissione regionale V.I.A., dà atto, all'unanimità dei presenti, che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con parere n. 69 del 08/03/2004 non risulta modificato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015**

pag. 5/7

La medesima Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, dal Sindaco del Comune di San Nicolo di Comelico, senza diritto di voto in quanto proponente dell'intervento, (assenti il Sindaco del Comune di Comelico Superiore, il Presidente della Provincia di Belluno, il Direttore della Sezione Regionale Energia, il Direttore della Sezione Regionale Difesa del Suolo ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno – Settore Genio Civile e Settore Forestale), esprime all'unanimità dei presenti,

### **parere favorevole**

all'autorizzazione della costruzione e all'esercizio dell'impianto, subordinatamente alle prescrizioni di seguito indicate.

#### **PRESCRIZIONI**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino (prot. 3791/B.4.11/2 del 16/12/2014) di seguito riportate:
  - *“Il dispositivo di rilascio del DMV debba essere provvisto dei necessari strumenti ed accorgimenti atti a garantirne la costante e piena funzionalità; in particolare dovranno essere previsti sistemi di controllo dei fenomeni di deposito di materiale inerte e dei tiranti idrici in corrispondenza della luce di rilascio del deflusso minimo vitale in grado di comandare la sospensione del prelievo quando non vi sia il rilascio della portata di DMV e/o le condizioni di funzionalità della predetta luce non siano soddisfatte, fino al loro integrale ripristino.*
  - *In fase di esercizio dovrà essere comunque preservato il principio, sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006, di impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque; a tal fine:*
  - *Dovrà essere prevista la possibilità di incrementare la luce di rilascio del deflusso minimo vitale, allo scopo di consentire, eventualmente, in fase di esercizio, un incremento dei relativi deflussi, se funzionali al mantenimento o miglioramento dello stato di qualità ambientale dell'intero tratto fluviale sotteso;*
  - *Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate ante e post operam al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofite, macro-invertebrati bentonici e fauna ittica) ed eventualmente microbiologici, tenuto anche conto della particolare destinazione funzionale del corpo idrico (vita pesci); il piano di monitoraggio dovrà essere sviluppato coerentemente con i contenuti del DM 8 novembre 2010, n.260 “Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art.75, comma 3, del medesimo decreto”, con particolare riguardo al monitoraggio d'indagine, e dovrà interessare almeno gli elementi di qualità biologica e idromorfologica.*

*Si evidenzia altresì l'opportunità che il disciplinare tecnico a corredo dell'atto di concessione:*

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015**

pag. 6/7

- *Preveda la possibilità di modificare il regime dei rilasci del DMV qualora il monitoraggio dello stato di qualità delle acque nel tratto compreso tra presa e restituzione dovesse evidenziare problematiche ambientali imputabili alla derivazione in argomento tali da determinare un'alterazione della qualità delle acque e da impedire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di gestione ovvero dal Piano regionale di tutela delle acque;*
  - *Stabilisca le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e restituite, nonché delle luci di rilascio del DMV;*
3. Dovrà essere presentato l'atto di natura vincolante, previsto al punto 3.5 del Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27.2.2013, relativamente al mantenimento del fabbricato centrale e al suo utilizzo alternativo come magazzino al termine della vita utile dell'impianto idroelettrico.
  4. Nel caso in cui siano approvate varianti al progetto non contemplate dagli elaborati presentati, il concessionario dovrà adeguare il piano di ripristino e sottoporlo all'esame della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno, la stessa verificherà l'opportunità di riconvocare la CTRD LL.PP. qualora lo ritenga necessario.
  5. Al termine della durata della concessione di derivazione dell'acqua, il concessionario dovrà presentare un "Piano esecutivo di ripristino", conforme a quello oggetto del parere del Genio Civile di Belluno, secondo quanto previsto dall'allegato A della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.253 del 22.2.2012.
  6. Di comunicare tempestivamente alle autorità competenti ogni situazione (conseguente all'esercizio dell'impianto) che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Natura 2000 oggetto di valutazione dello studio per la Valutazione di Incidenza presentato.
  7. Entro 90giorni venga redatto da parte del proponente un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) da concordare con gli uffici di ARPAV, che comprenda anche l'esecuzione di misure di portata derivata, rilasciata e sfiorata.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Valutazione Impatto Ambientale  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*



**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura***ALLEGATO A alla Dgr n. 394 del 31 marzo 2015***

pag. 7/7

Vanno visti n. 36 elaborati di cui al seguente elenco:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico di perizia;
3. Quadro comparativo;
4. Relazione per derivazione;
5. Relazione tecnica impresa;
6. Dichiarazione del progettista Impresa;
7. Tavola: Bacino imbrifero;
8. Tavola: corografia;
9. Tavola: estratto di mappa;
10. Tavola: planimetria;
11. Tavola: profilo longitudinale;
12. Tavola: sezioni;
13. Tavola: pianta zona di presa;
14. Tavola: pianta zona centrale;
15. Tavola: opera di presa;
16. Tavola: piante e sezioni dissabbiatore;
17. Tavola: attraversamento stradale;
18. Tavola: facciate edificio centrale;
19. Sintesi non tecnica;
20. Valutazione d'Incidenza Ambientale;
21. Quadro di riferimento metodologico;
22. Quadro di riferimento programmatico;
23. Allegato n° 3 di 7;
24. Quadro di riferimento ambientale: i luoghi;
25. Quadro di riferimento ambientale: gli impatti;
26. Studio idrobiologico del torrente Digon;
27. Aspetti geologici ed idrogeologici;
28. preventivo di spesa del costo di realizzazione;
29. Relazione integrativa;
30. Planimetria area;
31. Relazione tecnico-illustrativa;
32. Relazione paesaggistica;
33. Elaborati grafici;
34. Piano di recupero e Reinserimento ambientale;
35. Allegato al piano di recupero: progetto definitivo aprile 2004;
36. Allegato al piano di recupero: planimetria generale piano di cantierizzazione.

(Codice interno: 295649)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 396 del 31 marzo 2015

**Ditta "PARMALAT S.p.A. di Collecchio (PR)". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale con potenza immessa pari a 4.717 kW ed elettrica pari a 2.000 kW, da realizzarsi presso il proprio stabilimento sito in Comune di Zevio (VR) D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.**

*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera, attraverso la combustione di gas metano.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione prot. n. 367551/2014 presentata dalla Parmalat S.p.A.;

riunione conferenza di servizi istruttoria in data 06.10.2014, parere CTRA n. 3969/2014;

riunione conferenza di servizi decisoria in data 23.01.2015.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La ditta "Parmalat S.p.A", con sede legale in via delle Nazioni Unite 4, in Comune di Collecchio (PR), in data 2.09.2014 ha presentato istanza alla Regione del Veneto, Settore Tutela Atmosfera per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia alimentato a gas naturale presso il proprio stabilimento di Zevio (VR).

La proponente è una delle più note aziende italiane specializzata nella produzione di latte e prodotti alimentari derivati dalla sua lavorazione con stabilimenti su tutto il territorio nazionale e scopo principale della ditta è quello di poter produrre, attraverso un proprio impianto, una parte dell'energia elettrica che lo stabilimento di Zevio attualmente utilizza acquistandola dalla rete elettrica. L'impianto inoltre potrà produrre anche vapore, acqua calda ed energia frigorifera tramite assorbitore, consentendo di esercire la centrale termica attualmente utilizzata ad un carico inferiore.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione.

Tali procedure prevedono che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, in data 6.10.2014 si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell'ARPAV, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

Nel corso del procedimento la Parmalat S.p.A. ha quindi presentato richiesta di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 152/2006, alla Valutazione di Impatto Ambientale e la Commissione Regionale VIA, nella seduta del 3.12.2014, ritenuto che l'impianto non comporti impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, lo ha escluso dalla procedura di VIA, giusta decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 113 del 22.12.2014.

In data 22.12.2014, il progetto, completo delle integrazioni assunte al protocollo regionale con il n. 462444 del 3.11.2014, è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, la quale con parere n. 3969 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **Allegato A**.

In data 23.01.2015 si è svolta, presso gli Uffici regionali di Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre ai rappresentanti del Settore Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto:

- la comunicazione del Comune di Zevio del 22 gennaio 2015 con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto;
- la comunicazione della Provincia di Verona del 21 gennaio 2015 con la quale si è comunicato di non aver rilevato osservazioni in merito all'esercizio dell'impianto;
- la comunicazione del Dipartimento ARPAV di Verona del 21 gennaio 2015 con la quale è stato confermato il parere già espresso in sede di CTRA.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del DLgs 152/2006 alla costruzione ed esercizio dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3969 del 22.12.2014, di cui all'**allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTO il Parere n. 3969 espresso dalla CTRA nella seduta del 22.12.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, alla società Parmalat S.p.A", con sede legale in via delle Nazioni Unite 4, in Comune di Collecchio (PR), l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio presso il proprio stabilimento di Zevio (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a gas naturale da circa 2 MWe nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3969/2014 di cui all'**allegato A** al presente atto;
4. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Sezione Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
5. di incaricare il Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla società PARMALAT S.p.A., al Comune di Zevio, alla Provincia di Verona, all'ARPAV di Verona, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE  
 DEL 22 dicembre 2014

**PARERE N. 3969**

**OGGETTO:** PARMALAT S.p.A. di Milano  
 Autorizzazione all'installazione e alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale con potenza immessa pari a 4.717 kW ed elettrica pari a 2.000 kW, da realizzarsi presso il proprio stabilimento sito in Comune di Zevio (VR)  
 D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001

**Premesse:**

La ditta PARMALAT S.p.A., con sede legale in via delle Nazioni Unite n. 4 a Colecchio (PR), ha presentato domanda per l'autorizzazione di cui all'oggetto, alla Regione del Veneto, Dipartimento Ambiente, Settore Tutela Atmosfera, dove è stata assunta al protocollo con n. 367551 del 02.09.2014.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che potrà concludersi una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, il primo incontro con carattere istruttorio della Conferenza di Servizi, si è tenuto in data 6 ottobre 2014, e convocate le Amministrazioni competenti, hanno partecipato i rappresentanti dell'ARPAV e della Ditta istante con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha illustrato l'iniziativa e i rappresentanti dell'Amministrazione presenti hanno richiesto dei chiarimenti e delle integrazioni relativamente alle caldaie esistenti di produzione di vapore, sulle emissioni e i sistemi di abbattimento dell'impianto, sull'energia elettrica prodotta.

È stato inoltre comunicato che è entrata in vigore una modifica del D. Lgs 152/2006 intervenuta con D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito con la legge 11.08.2014 n. 116 per quanto riguarda la parte relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

35



ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Detta modifica, in buona sostanza, comporta che i nuovi progetti siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, il cosiddetto screening, in attesa di un decreto ministeriale che individui nuove eventuali soglie di esenzione.

La Ditta ha quindi presentato richiesta di verifica di assoggettabilità e la Commissione VIA, che ne ha dichiarato l'esclusione. Inoltre con ha presentato della documentazione integrativa in risposta alle richieste avanzate nel corso della Conferenza di Servizi, assunte al protocollo del Settore Tutela Atmosfera in data 3.11.2014 col n. 462444.

#### DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La Parmalat è una delle più note aziende italiane specializzata nella produzione di latte e prodotti alimentari derivati dalla sua lavorazione con stabilimenti su tutto il territorio nazionale. In particolare presso quello di Zevio viene prodotto latte a lunga conservazione (UHT) secondo il seguente processo.

Il latte ricevuto viene controllato nei laboratori interni; quello dichiarato idoneo alla lavorazione viene sottoposto alle operazioni di risanamento che consistono in un sistema abbinato di pulitura del latte, effettuata da un'apposita centrifuga e pastorizzazione con scambiatore di calore a piastre.

Il prodotto viene quindi stoccato in apposite cisterne in acciaio inox alla temperatura di 4°C, prima di essere inviato ad un impianto di trattamento termico a scambio diretto di calore per infusione (sistema UHT).

Il latte così omogeneizzato e sterilizzato viene inviato alle macchine confezionatrici che consentono, in ambiente perfettamente asettico, il riempimento dei contenitori del tipo tetra brik in carta politenata poliaccoppiata, con un foglio intermedio protettivo di alluminio, e del tipo bottiglie in polietilene multistrato, ad alta densità (HDPE), chiuse con capsula di alluminio termosaldata e tappo a vite.

A servizio della linea principale di trattamento e trasformazione del latte, vi sono una serie di altri impianti o attività tecnicamente connesse, tra cui:

- impianto di produzione di acqua gelida costituito da una centrale frigorifera a circuito chiuso che utilizza ammoniac;
- due caldaie a gas metano per la produzione di vapore;
- tre compressori per la produzione di aria compressa;
- una centrale elettrica per la fornitura di energia;
- impianto di depurazione al quale vengono convogliate le acque reflue dell'unità produttiva.

Scopo principale dell'iniziativa è quello di coprire, tramite autoproduzione, parte del fabbisogno di energia elettrica a cui lo stabilimento attualmente provvede tramite acquisto e importazione dalla rete elettrica.

Oltre a ciò, sarà in grado di produrre, sempre per lo stabilimento, in modo trigenerativo, vapore/acqua calda ed energia frigorifera tramite assorbitore, consentendo di esercire la centrale termica attualmente utilizzata ad un carico leggermente inferiore.

Lo stabilimento Parmalat S.p.A. di Zevio (VR) è ubicato in Via Barbare n. 5, frazione Santa Maria, nella pianura a sud est della città di Verona ad una quota altimetrica di circa 30 m s.l.m.; si sviluppa su una superficie di circa 48.200 m<sup>2</sup> di cui circa 10.200 m<sup>2</sup> di superficie coperta.

Lo stabilimento è collocato in area prevalentemente agricola con presenza di insediamenti sparsi con carattere agricolo-produttivo. L'abitato di Zevio dista circa 3,5 km, in direzione nord est, mentre a



ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



nord è presente l'abitato della frazione Santa Maria, che conta numerosi stabilimenti artigianali/produttivi, e l'area Zai denominata Molino dei Sassi. Il fiume Adige dista circa 2,6 km dallo stabilimento Parmalat, in direzione nord.

### DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto di trigenerazione sarà costituito da un motore alternativo a ciclo Miller a 20 cilindri alimentato a gas naturale, direttamente accoppiato ad un generatore elettrico sincrono trifase in bassa tensione (400 V), successivamente portata in media tensione tramite trasformatore innalzatore.

Il gruppo provvederà alla produzione combinata e simultanea di energia elettrica ed energia termica sotto forma di acqua calda, vapore saturo alla pressione massima di 12 barg ed acqua refrigerata destinati ad essere utilizzati all'interno dello stabilimento.

In particolare verranno recuperati calore dai circuiti di raffreddamento e dai fumi di scarico del motore per la produzione di acqua calda a 90°C e acqua fredda a 7°C tramite frigorifero ad assorbimento e vapore saturo a 192°C e 13 bar assoluti.

L'energia termica recuperata verrà utilizzata direttamente dal processo produttivo.

Tra motore e generatore a recupero è previsto il sistema di abbattimento delle emissioni costituito da un ossidatore catalitico per abbattimento del monossido di carbonio e degli idrocarburi incombusti, e un silenziatore.

Degli elettroscaldatori posti in copertura dissiperanno l'energia termica non utilizzata.

Le prestazioni nominali del gruppo al 100% del carico sono riepilogate nella tabella che segue.

Motore alternativo a ciclo miller sovralimentato	
Combustibile	Gas naturale
Velocità di rotazione albero	1.500 rpm
Temperatura aria aspirata di riferimento	25°C
Potenza immessa con il combustibile	4.717 kW
Consumo di combustibile	489 Sm <sup>3</sup> /h (PCI 9,64 kWh/Sm <sup>3</sup> ) – 464 Nm <sup>3</sup> /h
Potenza elettrica ai morsetti generatore	2.000 kW
Cos Ø	1,00
Potenza termica recuperabile totale	2.103 kW
Rendimento elettrico ai morsetti	42,4 %
Rendimento termico	44,5 %
Rendimento totale	86,9 %

Le componenti principali saranno quelle di seguito indicate:

- sistema di raffreddamento del motore, comprendente n. 2 circuiti, uno per il raffreddamento dell'olio e dell'acqua motore e l'altro di raffreddamento intercooler. Da tale circuiti, tramite scambiatori a piastre, avviene il recupero termico rispettivamente di acqua calda ad alta temperatura e a bassa temperatura;
- elettroscaldatori per raffreddamento del motore in caso di assenza di richiesta di acqua calda;
- generatore elettrico sincrono trifase in bassa tensione (400 V);
- trasformatore innalzatore in resina epossidica 0,4/20 kV;
- container per l'alloggiamento del motore e dei sistemi ausiliari con pareti insonorizzate;



ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- generatore indiretto di vapore (caldaia a recupero) alimentato tramite i gas caldi provenienti dal cogeneratore per la produzione di vapore saturo a 12 barg completo di sezione di economizzatore;
- gruppo ad assorbimento, ad alimentazione indiretta IFA (Indirect-fired Absorption Chiller), a singolo effetto per la produzione di acqua refrigerata da utilizzare all'interno del processo produttivo, alimentato con acqua calda da recupero termico e utilizzante quale fluido refrigerante/assorbente acqua/bromuro di litio;
  - circuito di by-pass al servizio della caldaia a recupero per la deviazione dei fumi caldi al camino qualora non si presenti il fabbisogno di vapore per le utenze;
- ossidatore catalitico per monossido di carbonio e idrocarburi, sulla linea fumi;
- silenziatore gas di scarico;
- camino per l'espulsione dei gas esausti in atmosfera avente altezza della sezione di sbocco pari a 10 m.

Vengono di seguito riportati dati di esercizio previsionali per l'impianto di trigenerazione basati sui dati di esercizio 2013 dello stabilimento.

Ore annue di funzionamento del trigeneratore	6.421 h/anno
Consumo annuo di gas naturale del trigeneratore	3.152.711 Sm <sup>3</sup>
Produzione di energia elettrica annua del trigeneratore	12.130 MWh

L'autoproduzione elettrica da parte del nuovo impianto ridurrà significativamente la quantità di energia elettrica da acquistare e importare alla rete, anche considerando che, a fronte di consumi medi annui dell'ultimo triennio di circa 15,6-15,7 GWh, nello scenario futuro:

- sono attese riduzione dei consumi energetici per effetto della riduzione dell'utilizzo degli esistenti gruppi frigoriferi,
- sulla base dei dati 2013 sono stati stimati consumi futuri di energia elettrica di stabilimento pari a circa 14.838 MWh.

Il nuovo impianto di trigenerazione affiancherà i 2 generatori di vapore esistenti, che rimarranno operativi con fattore di carico mediamente inferiore e con un risparmio di combustibile quantificato pari a circa 990.000 Sm<sup>3</sup>/anno.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

I sistemi adottati per l'abbattimento degli inquinanti sono:

- sistema di controllo elettronico della combustione per garantire una combustione magra (lean burn) e quindi limitare alla fonte la formazione di ossidi di azoto NO<sub>x</sub>;
- inserimento nella linea di scarico a valle del motore di un catalizzatore ossidante per la riduzione del monossido di carbonio CO generato durante il processo di combustione.

Nella seguente tabella sono riportati, in termini di concentrazione, i valori di emissione per gli inquinanti tratti dalla perizia giurata in data 25.07.2014 presentata dalla ditta proponente, confrontati con i valori limite imposti dal D. Lgs 152/2006 per i motori fissi a combustione interna ad accensione spontanea di potenza superiore a 3 MW (Allegato I alla Parte V del decreto, Parte III Punto 3 - Motori fissi a combustione interna) e quelli indicati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 408/8.AG/535 del 30/04/1997 trasmessa alle Regioni:



ALLEGATO **A**  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Parametro (mg/Nm <sup>3</sup> ) 5% O <sub>2</sub>	Perizia giurata	Flusso di massa di CO dopo il catalizzatore	D. Lgs 152/2006	Ministero della Sanità
NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	< 250 mg/Nm <sup>3</sup>	1,341 kg/h	2.000	450
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	/	130	5
CO	< 300 mg/Nm <sup>3</sup>	< 1,609 kg/h	650	300
SO <sub>x</sub> (SO <sub>2</sub> )	Trascurabile	/	/	/

La temperatura dei gas di scarico a monte del recupero energetico è prevista pari a 418 °C, con una portata di gas di scarico secchi pari a 10.500 kg/h con un tenore di ossigeno in volume pari al 10,3 %.

#### EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Zevio, l'area in cui verrà collocato il nuovo impianto, ricade in classe V<sup>^</sup> (aree prevalentemente industriali), con i seguenti valori limite:

- immissione di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) in quello notturno;
- emissione di 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) in quello notturno.

La valutazione di impatto acustico dell'impianto di cogenerazione allegata al progetto, ha individuato n. 5 ricettori sensibili situati in classe III/A, aree agricole forestali, coincidenti con la classe III del DPCM del 14.11.1997:

- immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno.

Essendo poi la Parmalat un'azienda che opera a ciclo continuo, nello studio non è stato considerato il criterio differenziale.

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale; a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalla nuova installazione, calcolando i valori attesi post-operam.

Il tecnico estensore della relazione conclude osservando che dallo studio effettuato risulta che l'opera in progetto rispetta i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente fissati nel piano di zonizzazione acustica comunale per i vicini ricettori in classe III, generando un incremento trascurabile.





ALLEGATO   A    
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



### INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto l'impianto è situato all'esterno di zone SIC e ZPS, e risulta pertanto compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Il documento è stato inoltrato alla Sezione Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUUVV, la quale ne ha dichiarato la conformità con l'istruttoria n. 278 del 10.09.2014.

#### La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

#### ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della società PARMALAT S.p.A., con sede legale in via delle Nazioni Unite n. 4 a Colecchio (PR), al rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale con potenza immessa pari a 4.717 kW ed elettrica pari a 2.000 kW, da realizzarsi presso il proprio stabilimento sito in Comune di Zevio (VR), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di ossigeno del 3%,  
 di 250 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NO<sub>x</sub>, con flusso di massa dopo il catalizzatore pari a 1,341 kg/h;  
 di 300 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO, con flusso di massa dopo il catalizzatore pari a 1,609 kg/h;  
 di 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri e trascurabile per l'SO<sub>x</sub> inteso come SO<sub>2</sub>.  
 Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II<sup>a</sup> dell'Allegato I<sup>o</sup> alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 2) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto. Vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore.
- 3) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
- 4) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni e il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
- 5) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.

6 / 8

CTRA  
 del 22 dicembre 2014  
 PARERE N. 3969



ALLEGATO     A      
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- 6) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno.
- 7) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam, che dovrà tenere conto anche del criterio differenziale, redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web: [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
- 8) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
- 9) Venga recepito dalla Conferenza di Servizi l'espressione del provvedimento della Sezione VIA, circa l'esclusione del progetto della Ditta dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

7/8

CITRA  
del 22 dicembre 2014  
PARERE N. 3669

41



ALLEGATO **A**  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**REGIONE DEL VENETO**

GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE  
 DEL 22 dicembre 2014

**PARERE N. 3969**

**ELENCO ELABORATI**

**Documentazione allegata alla istanza assunta al prot. n. 367551 del 2.09.2014:**

Tav n.	
	Istanza di autorizzazione
	Relazione Tecnica Impianto
	Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni in data 25.07.2014
	Valutazione impatto acustico
	Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale
	Studio dispersione inquinanti
SD16G2	Planimetria generale
SD16G3	Lay-Out impianto Viste e prospetti
SD16G00	Bilancio di massa ed energia
SD16E00	Schema elettrico unifilare

**Documentazione allegata alle integrazioni assunta con prot. n. 462444 del 3.11.2014:**

Tav n.	
	Relazione Tecnica Impianto, integrata secondo le richieste della C. di S.
	Studio dispersione inquinanti, integrata secondo le richieste della C. di S.



(Codice interno: 295636)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 397 del 31 marzo 2015

**Ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl con sede legale in Via Cefalonia, 70 in Brescia (BS) e stabilimento sito in Via della Tecnica, 11 in comune di Veronella (VR). Autorizzazione all'incremento della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia. Presa d'atto del Parere della Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente n. 3961 del 27.11.2014 e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

**Note per la trasparenza:**

Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ad un impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, con incremento della capacità di trattamento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Protocolli 204923, 204942, 204947, 204952, 204954 del 12.05.2014 - Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale

Protocollo 394952 del 22.09.2014 - Documentazione integrativa dalla Ditta, richiesta durante l'incontro tecnico del 12.09.2014

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" entrato in vigore in data 12.04.2014, apporta numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2016 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Tra l'altro, il sopracitato Decreto Legislativo n. 46/2014 introduce importanti elementi di novità che riguardano:

- nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell'Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
- nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
- condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate ambientali.

Alla luce delle modifiche apportate alla legislazione ed in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, con Delibera di Giunta n. 1298 del 22.07.2014 la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno adottare nuovi indirizzi applicativi, volti a precisare quale sia l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Con determina n. 1170/11 del 22.03.2011 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, nel rispetto di alcuni parametri;

Con successiva determina n. 5675/13 del 30.12.2013 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, è stata valutata la richiesta di Kemin Nutrisurance Europe Srl di incremento dei quantitativi della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia escludendo l'intervento, pur con prescrizioni, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

La ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl ha pertanto presentato a mezzo pec con protocolli regionali nn. 204923, 204942, 204947, 204952 e 204954 del 12.05.2014 la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Nella richiesta di A.I.A. la ditta stessa ha allegato copia del pagamento degli oneri istruttori, con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009. La Regione del Veneto, comunque, si riserva la possibilità di chiedere integrazioni dell'importo versato a seguito di verifica della documentazione presentata;

In data 12.09.2014 si è svolto presso gli uffici del Settore Tutela Atmosfera un incontro istruttorio che si è risolto con la richiesta di documentazione integrativa;

Tale documentazione integrativa è stata trasmessa con protocollo n. 394952 del 22.09.2014 e si è provveduto a sottoporre la richiesta della ditta alla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente, che si è espressa nel merito nella seduta del

27.11.2014;

In data 05.12.2014 Arpav ha inviato il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta, nonché il parere sulla valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta. Tali pareri sono stati ricevuti con prot.n.529447 del 10.12.2014;

In data 26.01.2015 il Comune di Veronella ha inviato il proprio parere favorevole all'incremento della capacità di trattamento dell'impianto della Kemin Nutrisurance Europe Srl. Tale parere è stato ricevuto con prot.n.36896 del 28.01.2015.

In data 27.01.2015, presso gli uffici del Settore Tutela Atmosfera, si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva, presenti i rappresentanti della Ditta, assenti la Provincia di Verona, il Comune di Verona e Arpav.. In sede di Conferenza è stata ricordato alla Ditta l'obbligo dell'invio della "Relazione di riferimento" ovvero della relazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della stessa, entro il termine di 6 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento. Tali termini dovranno comunque adeguarsi a quelli indicati dagli emanandi decreti in materia

Durante la Conferenza è stato altresì chiarito che la prescrizione 12 del parere n.3961 della CTR è da intendersi applicabile agli inquinanti emessi dal solo camino oggetto di modifica, ossia al camino E 4bis; si è altresì convenuto che essendo i camini E4 ed E4bis a servizio di attività tra loro equivalenti, i limiti dei due suddetti camini debbano essere gli stessi, a partire dalla data di messa in regime dell'impianto. La Ditta ha però evidenziato che in sede di progettazione per la determinazione dei valori emissivi ai camini non sono stati utilizzati i dati storici ma quelli derivati da un singolo campionamento; tali dati non sono quindi perfettamente rappresentativi della situazione reale. La Ditta si assume comunque l'impegno di rispettare i limiti stabiliti dalla CTR, ma chiede di poter effettuare, entro il tempo previsto per la messa a regime dell'impianto, i test necessari per verificare la reale possibilità di rispetto dei limiti stabiliti e di poter eventualmente presentare motivata istanza per la revisione degli stessi, prima della scadenza del termine previsto per la messa a regime.

Dalla data di messa a regime dell'impianto i limiti per gli inquinanti emessi dai camini sono quelli indicati in tabella:

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	3070	Polveri	5
		Ossidi di azoto	120
E2	2070	Polveri	5
		Ossidi di azoto	120
E4	30000	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	0,6
		NH <sub>3</sub>	1
		Polveri	2,5
		Ossidi di Azoto	10,5
		COT	3
E4 bis	30000	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	0,6
		NH <sub>3</sub>	1
		Polveri	2,5
		Ossidi di Azoto	10,5
		COT	3

Oltre ai limiti degli inquinanti sopra riportati, per i camini E4 ed E4bis è anche previsto un limite per le unità olfattometriche, stabilito in 300 OUE/m<sup>3</sup>.

Si intende ora prendere atto delle decisioni espresse dalla Commissione Tecnica Regionale Settore Ambiente con il parere n. 3961 del 27.11.2014, come da **Allegato A**, del parere espresso da Arpav con nota prot.n.529447 del 10.12.2014 e di quanto stabilito in Conferenza di servizi del 27.01.2015 e conseguentemente provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione del presente provvedimento;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2016 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010 /75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere n. 3961 del 27.11.2014 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente, come da **Allegato A**;
3. di rilasciare alla ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl con sede legale in Via Cefalonia, 70 in Brescia (BS) e stabilimento sito in Via della Tecnica, 11 in comune di Veronella (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per un'attività individuata ai punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione del presente provvedimento;
4. di prescrivere alla ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl quanto riportato nel parere C.T.R.A. n. 3961 del 27.11.2014;
5. di dare attuazione alla prescrizione 12 del parere n. 3961 del 27.11.2014 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente, prevedendo i seguenti obblighi per i camini:

- I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera dalla data di messa a regime dell'impianto, non devono essere superiori al valore limite autorizzato

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limite autorizzato (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	3070	Polveri	5
		Ossidi di azoto	120
E2	2070	Polveri	5
		Ossidi di azoto	120
E4	30000	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	0,6
		NH <sub>3</sub>	1
		Polveri	2,5
		Ossidi di Azoto	10,5
		COT	3
E4 bis	30000	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	0,6
		NH <sub>3</sub>	1
		Polveri	2,5
		Ossidi di Azoto	10,5
		COT	3

- per i camini E4 ed E4bis è inoltre previsto un limite per le unità olfattometriche, stabilito in 300 OUE/m<sup>3</sup>.

6. di approvare il PMC agli atti, rev 04 del 18.09.2014, ricevuto con prot. n. 394952 del 22.09.2014, sulla base del parere positivo espresso da Arpav;
7. di prescrivere alla Ditta l'obbligo di inviare alla Regione Veneto, ad Arpav Dipartimento di Verona e al Comune di Veronella, ad opera finita ed impianti in funzione, una relazione di impatto acustico che dia certezza dei limiti assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14.11.1997, in periodo diurno e notturno;
8. di prescrivere alla Ditta l'obbligo dell'invio alla Regione Veneto, della "Relazione di riferimento" ovvero della relazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della stessa, entro 6 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento. Tali

termini dovranno comunque adeguarsi a quelli indicati dagli emanandi decreti in materia;

9. di prendere atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009. La Regione del Veneto, comunque, si riserva la possibilità di chiedere integrazioni dell'importo versato a seguito di verifica della documentazione presentata;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera della Regione del Veneto, dell'esecuzione del presente provvedimento;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

13. di provvedere alla pubblicazione, in forma integrale, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl, alla Provincia di Verona, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona, al Comune di Veronella (VR);

ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_

del



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE  
SEDUTA del 27 NOVEMBRE 2014**PARERE N. 3961**

OGGETTO: Ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l. – Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia (BS). Autorizzazione Integrata Ambientale. Autorizzazione all'incremento della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia nello Stabilimento di Veronella (VR), via della Tecnica 11

**Premessa**


La Kemin Nutrisurance Europe S.r.l. ha fatto istanza alla Provincia di Verona in data 13 gennaio 2011, in previsione di attivare uno stabilimento per la produzione di additivi appetibilizzanti per pet food a partire da residui di animali (parti di maiale, di coniglio, di pollo ed altri avicoli), provenienti da macelli e da impianti di lavorazione carni.

Con nota del 24 gennaio 2011 prot. 7584 la Provincia comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per assoggettabilità dell'attività ad autorizzazione integrata ambientale regionale.

Con nota pervenuta l'8 febbraio 2011 l'impresa controdeduce riguardo all'informativa provinciale specificando che la quantità massima di residui animali avviati al trattamento su base giornaliera è di 10 tonnellate e quindi sotto la soglia per l'assoggettabilità all'A.I.A..

Con determinazione n. 1170 /11 del 22 marzo 2011 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona la Ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei parametri sotto riportati.

camino	operazione	portata (Nm <sup>3</sup> /h)	tipo di inquinante	Concentrazione in uscita (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	produzione energia termica (vapore)	3.070	polveri ossidi di azoto	5 150
E2	produzione energia termica (acqua calda)	2.070	polveri ossidi di azoto	5 120
E4	aspirazione impianti produttivi Biofiltro	30.000	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	2
			NH <sub>3</sub>	10
			polveri	5
			ossidi di azoto	350
			CO <sub>2</sub>	50
	U.O	300		
E6-1	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-2	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-3	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-4	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-5	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-6	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-7	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E6-8	silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile
E7-1	serbatoio acido nitrico	/	acido nitrico	trascurabile
E7-2	serbatoio soda	/	idrossido di sodio	trascurabile
E7-3	serbatoio acido fosforico	/	acido fosforico	trascurabile





ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



e nel rispetto dei seguenti metodi di analisi:

Misura delle emissioni-Strategie di campionamento e criteri di valutazione	Manuale UNICHIM n. 158/88
Portata, temperatura, umidità	UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006
Polveri	UNI EN 13284-1:2003
COT	UNI EN 13649:2002
NIOSH 6016	NH <sub>3</sub>
H2S	EPA TO-14A EPA TO 15 UNICHIM 634(UV.VIS)
NOx	DM 25.08.2000
U.O.	EN 13725:2004 (Determinazione della conc. di odore mediante olfattometria dinamica).

Con nota depositata in data 10 ottobre 2013, acquisita agli atti con n. 98382 del 10 ottobre 2013 al registro ufficiale del protocollo della Provincia di Verona e successivamente integrata la Ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di incremento della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia .

Con determinazione n. 5675/13 del 30/12/2013 il dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona esclude con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale tale intervento. Le prescrizioni imposte consistono in: " vengano realizzate durante l'implementazione dei nuovi impianti le opere di mitigazione individuate per le relative sorgenti di emissione e, dal momento dell'entrata in esercizio degli stessi, particolarmente in orario notturno, per il primo anno e con cadenza semestrale, si esegua una campagna di monitoraggio del rumore prodotto, al fine di verificare, in corrispondenza dei ricettori individuati nello studio di impatto acustico previsionale, la rispondenza con le conclusioni riportate in detto studio. Diversamente, dovranno essere messe in atto ulteriori opportune misure di mitigazione al fine di garantire i limiti previsti dalla normativa."

In data 14 febbraio la Kemin Nutrisurance Europe S.r.l. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto e versato gli oneri istruttori.

In data 12/09/2014 si è svolto presso gli uffici del Settore Atmosfera della Regione Veneto un incontro istruttorio che ha portato alla richiesta di alcune integrazioni documentali successivamente fornite dall'Azienda

### Descrizione dell'iniziativa

Denominazione dell'impianto: KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l. – STABILIMENTO DI VERONELLA

Indirizzo dello stabilimento: Via della Tecnica, 11 – 37040 Veronella (VR)

Sede legale: Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia (BS)

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 03075300982 - REA 503128

Attività: produzione di additivi/ingredienti appetibilizzanti per pet food a partire da materie prime di origine animale (fegati)


Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali Codice IPPC: 6.5

Classificazione NACE: Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici Codice: 10.92

Classificazione NOSE-P: Riciclaggio di carcasse/residui di animali Codice: 105.14

Numero di addetti: attuali 17; previsti circa 30

Capacità produttiva:



ALLEGATO **A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Prodotto	Capacità di produzione futura	Produzione effettiva	anno di riferimento
Additivi/ingredienti appetibilizzanti per pet food	72 tonnellate/giorno	15 tonnellate/giorno	2012

La produzione effettiva attuale è pari a 2,31 tonnellate/ora e 15,02 tonnellate/giorno di prodotto finito, ottenuta con 6,5 h/giorno di produzione e al massimo 4 giorni/settimana; la capacità produttiva futura (che tiene conto anche degli interventi di ampliamento in progetto, in particolare dell'aumento dei macchinari oltre che dell'estensione dell'orario di lavoro), è stata calcolata considerando 3 tonnellate/ora di prodotto finito e 24 ore/giorno di produzione.

Attività connesse

Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali attuali
PRODUZIONE ENERGIA TERMICA	13	13	Caldaia per produzione vapore: 2825 Kw Caldaia per produzione acqua calda: 1238,1 Kw Bruciatore essiccatore: 1395 Kw
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	14	14	Gruppo elettrogeno: 111 Kva (88,8 Kw)
LAVAGGIO CIP	15	15	12000 m <sup>3</sup> /anno
LAVAGGIO MANUALE	16	16	
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	17	17	9500 m <sup>3</sup> /anno
STOCCAGGIO MATERIE AUSILIARIE	18	18	40 m <sup>3</sup> in serbatoi fissi
ANALISI DI LABORATORIO	19	19	0,14 ton/anno di reagenti per analisi
IMPIANTO PILOTA PRESSO LABORATORIO	20	20	Spray dryer; 30 kW 20 h/mese (funzionamento) 12 ton/anno di campioni
MANUTENZIONE	21	21	40 h/sett
TRATTAMENTO EMISSIONI (BIOFILTRO)	22	22	120 m <sup>2</sup> (superficie) 1,75 m (spessore biomassa). 30000 m <sup>3</sup> /h (aria trattata)
SERVIZI GENERALI (compreso illuminazione e condizionamento uffici, produzione aria compressa)	23	23	n. 9 impianti di refrigerazione/deumidificazione n. 3 compressori da 11 kW cadauno corredati da n. 3 unità di deumidificazione

### Descrizione del ciclo produttivo allo stato attuale

L'impianto in oggetto prevede la lavorazione di materie prime di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia. La produzione dello stabilimento è suddivisa in due categorie di prodotto: prodotto in forma liquida e prodotto in forma solida (polvere).

Il diagramma a blocchi riportato in Figura rappresenta le singole fasi del ciclo produttivo.

Le materie prime giungono in stabilimento (alla temperatura di 4÷7 °C) o congelate (alla temperatura -18°C), in varie forme (sfuse, in box palletizzabili, in pani congelati su pallet) e sono stoccate (2) in celle frigorifere in attesa di essere avviate al processo produttivo.

La lavorazione delle materie prime di origine animale inizia nella zona lavorazione liquida dove vengono macinate (3) ed introdotte (4) nei "reattori in sequenza", corpi cilindrici inox dove il materiale



ALLEGATO A  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



viene riscaldato a temperature e per tempi prefissati per ottenere la reazione enzimatica. Durante la fase vengono aggiunti in modo automatico additivi (enzimi, soda caustica, antiossidanti), al fine di coadiuvare le reazioni di trasformazione delle materie prime. Ogni singola fase è gestita mediante impianto automatico di supervisione che controlla i quantitativi di materia prima ed additivi, le temperature ed i tempi di processo secondo specifiche formule impostate nel sistema.

Al termine della lavorazione descritta il prodotto si presenta in forma liquida e viene stoccato (5) in n. 8 silos in acciaio di capacità pari a 50 m<sup>3</sup> cadauno, presenti all'esterno del fabbricato. Il prodotto in forma liquida viene commercializzato in autobotti o in contenitori pallettizzabili.

All'uscita della zona lavorazione liquidi una frazione del prodotto in forma liquida viene convogliata nel locale essiccazione ed avviata alla fase di essiccazione per la produzione dei prodotti finiti in forma solida: il prodotto liquido viene introdotto in un mescolatore per omogeneizzarlo (7) e poi nebulizzato (8) ad alta pressione (200 bar) in una camera cilindrica orizzontale in acciaio inox (camera di essiccazione). All'interno della camera il fluido ad alta pressione viene disidratato mediante un getto di aria riscaldata a 180° C; il prodotto essiccato viene raccolto sul fondo della camera di essiccazione mediante una coclea e convogliato in un mescolatore (9) dove vengono aggiunti ingredienti secchi stabilizzanti.

Il prodotto finito secco viene poi, mediante trasportatore, convogliato nella torre di vagliatura e confezionamento (10) prodotti finiti e confezionato in big bags di telo poliestere.


Parte di questi big bags possono essere utilizzati per alimentare la linea di confezionamento a sacchi da 20-25 kg presso la zona di stoccaggio e confezionamento prodotti finiti. Lo stoccaggio (11) del prodotto finito secco destinato alla spedizione avviene in apposito locale, i prodotti sono contenuti in big bags di poliestere (500-1000 kg) o in sacchi di carta posti su pallet di legno

#### **Descrizione fasi accessorie**


Per assicurare il corretto funzionamento del processo produttivo sono presenti impianti e attività ausiliarie, in particolare:

- analisi di laboratorio per il controllo di qualità sulla produzione,
- stoccaggio materie ausiliarie;
- impianto pilota per lo sviluppo dei prodotti;
- caldaie a gas metano per la produzione di vapore e acqua calda;
- gruppo elettrogeno alimentato a gasolio per l'esercizio della rete antincendio in caso di emergenza;
- cleaning in place (CIP), impianto di lavaggio a ciclo chiuso adottato per gli impianti di cottura, essiccazione, confezionamento e i circuiti di passaggio dei fluidi;
- lavaggio manuale;
- impianto di produzione dell'aria compressa per pilotaggio strumenti e servizi vari;
- depuratore a fanghi attivi con nitrificazione - denitrificazione in doppio stadio per il trattamento delle acque reflue;
- biofiltro per l'abbattimento degli inquinanti aerodispersi.


Vi è presente un'ulteriore attività che consiste nella produzione di additivi antiossidanti prodotti a partire da materie prime di origine vegetale, ritenuta attività non connessa e non sottoposta ad A.I.A.




ALLEGATO **A**  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



5 di 16  
CTRA del 27 NOVEMBRE 2014




ALLEGATO A  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



47

Pianimetria stabilimento con indicate le fasi di lavoro / stato attuale

6 di 16  
CTRA del 27 NOVEMBRE 2014



ALLEGATO **A**  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



### Progetto di incremento della capacità produttiva

L'incremento della capacità produttiva dello stabilimento verrà conseguito per fasi successive mediante l'attuazione delle seguenti modifiche:

- Variazione del numero di giorno di lavoro: passaggio da 4 giorni/settimana a 7 giorni/settimana;
- Variazione della durata delle lavorazioni: passaggio da 6.5 ore/turno a 8 ore/turno
- Aumento dei turni lavorativi :passaggio da 1 a 3 turni / giorno;
- Realizzazione di modifiche impiantistiche, come descritto successivamente.

### Modifiche impiantistiche – stato di progetto

Le modifiche impiantistiche prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

- Installazione di una modulo per tritare il materiale congelato a monte dell'unità emulsionatore (tritacarne) (Fase 3 – Macinazione).
- Ampliamento linea dosaggio ingredienti mediante inserimento di n. 2 nuove tramogge.
- Installazione di n. 8 nuovi silos per lo stoccaggio del prodotto finito in forma liquida (Fase 5 – Stoccaggio prodotto finito in forma liquida).
- Installazione di una seconda linea di essiccazione, costituita da miscelatore (Fase 7 – Omogeneizzazione), impianto *Gatedryer* di essiccazione (Fase 8 – Essiccazione).
- Installazione di una seconda linea di miscelazione (Fase 9).
- Installazione di un impianto di confezionamento del prodotto in forma solida (Fase 10).
- Installazione di un biofiltro, a servizio dell'impianto di essiccazione (Fase 22 – Trattamento emissioni / biofiltro).
- Installazione di un flottatore a monte dell'impianto biologico (Fase 17).
- Installazione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido orto fosforico;
- Modifiche impiantistiche relative a impianto elettrico / aria compressa / acqua calda / vapore, a servizio dei nuovi elementi di impianto.

### Consumo materie prime (attuale / previsto)

Nella configurazione attuale il consumo di fegati costituenti la materia prima del processo produttivo in esame risulta essere pari a 1.518.048 kg/anno; nel nuovo assetto si stima un fabbisogno di 9.108.000 kg/anno. Su richiesta della Ditta il consumo di altre materie prime non viene riportato nel documento.


### Produzione (attuale / prevista)

I quantitativi di prodotto finito attuali e previsti sono indicati nella tabella seguente.

Descrizione	Produzione attuale (t / anno)	Produzione prevista (t / anno)
Prodotto finito liquido	1800	10800
Prodotto finito solido	720	2077
<b>Totale</b>	<b>2520</b>	<b>12877</b>



ALLEGATO **A**  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Emissioni esistenti ed attualmente autorizzate

Camino	Origine	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti	Flusso di massa [kg/h]	Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ]
E1	Produzione energia termica (vapore)	3070	POLVERI	0,0164	5
			OSSIDI DI AZOTO	0,4605	150
E2	Produzione energia termica (acqua calda)	2070	POLVERI	0,0104	5
			OSSIDI DI AZOTO	0,2484	120
E3	Cappa laboratorio	3000	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 172 c. 2 D.Lgs. 152/06 - (Allegato IV lettera f) alla parte quinta del D.Lgs. 152/06).		
E4	Aspirazione impianti produttivi Biciflora	30000	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	0,06	2
			AMMONIACA (NH <sub>3</sub> )	0,3	10
			POLVERI	0,15	5
			OSSIDI DI AZOTO	10,5	360
			COT	1,5	30
			U.O.	3,00E+06 (OUE)	300 (OUE/m <sup>3</sup> )
E6 (da 1 a 8)	Silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile	trascurabile
E7-1	Serbatolo acido nitrico	/	ACIDO NITRICO	trascurabile	trascurabile
E7-2	Serbatolo soda	/	IDROSSIDO DI SODIO	trascurabile	trascurabile
E7-3	Serbatolo acido fosforico	/	ACIDO FOSFORICO	trascurabile	trascurabile

Concentrazioni di inquinanti riscontrate ai camini

Camino	Origine	Portata Nm <sup>3</sup> /h(M)	Inquinanti <sup>2</sup>	Flusso di massa <sup>1</sup> , kg/h	Concentrazione, mg/Nm <sup>3</sup>	% O <sub>2</sub>
E1	Produzione energia termica (vapore)	2857	POLVERI	0,00171	0,60	4,5
			OSSIDI DI AZOTO	0,163	57	
E2	Produzione energia termica (acqua calda)	1420	POLVERI	0,00189	1,33	2,6
			OSSIDI DI AZOTO	0,151	106	
E4	Aspirazione impianti produttivi Biciflora	10225	R-NH <sub>3</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	< 0,011	< 0,4	---
			AMMONIACA	0,018	0,667	
			POLVERI	0,042	1,53	
			OSSIDI DI AZOTO	< 0,185	< 7	
			COT	0,052	1,93	
			U.O.	2,25x10 <sup>6</sup> (OUE/h)	85 (OUE/m <sup>3</sup> )	



ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Concentrazioni di inquinanti stimate ai camini nella configurazione futura nelle più gravose condizioni di esercizio

Camino	Origine	Portata Nm <sup>3</sup> /h(M)	Inquinanti	Flusso di massa <sup>5</sup> , kg/h	Concentrazione, mg/Nm <sup>3</sup>	% O <sub>2</sub>
E1	Produzione energia termica (vapore)	2857	POLVERI	0,00171	0,60	4,5
			OSSIDI DI AZOTO	0,163	57	
E2	Produzione energia termica (acqua calda)	1420	POLVERI	0,00189	1,33	2,6
			OSSIDI DI AZOTO	0,151	106	
E3	Cappa laboratorio	2000	Trascurabile		---	---
			R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	< 0,011	< 0,4	
E4	Biofiltro (B_old)	18225	AMMONIACA	0,018	0,667	---
			POLVERI	0,042	1,58	
			OSSIDI DI AZOTO	< 0,185	< 7	
			COT	0,052	1,98	
			U.O.	2,25x10 <sup>5</sup> (OUE/h)	85 (OUE/m <sup>3</sup> )	
E4bis	Biofiltro (B_new)	18225	R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S	< 0,011	< 0,4	---
			AMMONIACA	0,018	0,667	
			POLVERI	0,042	1,58	
			OSSIDI DI AZOTO	< 0,185	< 7	
			COT	0,052	1,98	
E6 (da 1 a 16)	Silos stoccaggio prodotto finito liquido	/	U.O.		2,25x10 <sup>5</sup> (OUE/h)	85 (OUE/m <sup>3</sup> )
			R-NH <sub>2</sub> , R-SH, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub>	trascurabile	trascurabile	
E7-1	Serbatoio acido nitrico	/	ACIDO NITRICO	trascurabile	trascurabile	---
E7-2	Serbatoio soda	/	IDROSSIDO DI SODIO	trascurabile	trascurabile	---
E7-3	Serbatoio acido (SA_old)	/	ACIDO FOSFORICO	trascurabile	trascurabile	---
E7-3bis	Serbatoio acido (SA_new)	/	ACIDO FOSFORICO	trascurabile	trascurabile	---

<sup>5</sup> Il flusso di massa orario è stato calcolato facendo cautelativamente riferimento alla portata riscontrata a monte del biofiltro

50



9 di 16

CTRA del 27 NOVEMBRE 2014





ALLEGATO  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

A



Bilancio emissivo – Confronto fra l'assetto attuale (sia autorizzato che effettivo) e quello futuro proposto

	ORE/ANNO DI FUNZIONAMENTO				PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)		CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )		FLUSSO IN MASSA (kg/anno)		
	ASSETTO AUTORIZZATO (PIENO REGIME)	ASSETTO ATTUALE PIENO REGIME	ASSETTO ATTUALE MEZZO REGIME	ASSETTO FUTURO PIENO REGIME	ASSETTO AUTORIZZATO	ASSETTO ATTUALE E FUTURO (PIENO REGIME)	ASSETTO AUTORIZZATO (PIENO REGIME)	ASSETTO ATTUALE E FUTURO (PIENO REGIME)	ASSETTO AUTORIZZATO	ASSETTO ATTUALE	ASSETTO FUTURO
E1 <sup>6</sup>	8760	8760	0	8760	3.070	2.857	5	0,6	134	15	15
	8760	8760	0	8760	3.070	2.857	150	57	4.034	1.427	1.427
	8760	8760	0	8760	2.070	1.420	5	1,33	91	17	17
E2 <sup>7</sup>	8760	8760	0	8760	2.070	1.420	120	106	2.176	1.319	1.319
	8760	8760	0	8760	2.070	1.420	2	0,4	326	34	54
E4 <sup>8</sup>	1300	7460	3.900	4.860	38.000	26.480	10	0,667	2.828	56	90
	8760	7460	3.900	4.860	38.000	26.480	5	1,58	1.314	132	214
							330	7	91.980	587	948
							50	1,92	13.140	165	268
							330	85	7.884E+10 (OUE)	1.124E+09 (OUE)	1.151E+10 (OUE)
E4bis <sup>87</sup>			3.900	4.860		26.480		0,4			54
								0,667			90
								1,58			214
								7			948
								1,92			268
								85			1.151E+10 (OUE)

<sup>6</sup> Le caldaie sono sempre in esercizio, non vengono mai arrestate, si ipotizza quindi che la portata di fumi ai rispettivi camini E1 ed E2 sia costante per 8760 ore/anno.

<sup>7</sup> La portata d'aria in uscita dai biofiltri (punti E4 e E4bis) durante le ore di fermo impianto (mezzo regime) è assunta dimezzata rispetto a quella riscontrata nelle ore di pieno esercizio per analogia con quanto riscontrato nella configurazione attuale.


<sup>8</sup> La concentrazione di inquinanti in uscita dai biofiltri (punti E4 e E4bis) durante le ore di fermo impianto (mezzo regime) è assunta dimezzata rispetto a quella riscontrata nelle ore di pieno esercizio.



10 di 16


CTRA del 27 NOVEMBRE 2014

ALLEGATO **A**  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_




Planimetria stabilimento con indicate le fasi di lavoro / stato di progetto

11 di 16  
CTRA del 27 NOVEMBRE 2014  
PARERE N. 3961



ALLEGATO   A    
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Sintesi del bilancio emissivo – confronto fra l'assetto attuale autorizzato e quello futuro proposto

	FLUSSO IN MASSA (kg/anno)		
	ASSETTO AUTORIZZATO	ASSETTO ATTUALE	ASSETTO FUTURO
R-NH <sub>3</sub> , R-OH, H <sub>2</sub> S	926	34	108
AMMONIACA	2.628	55	181
POLVERI	1.539	164	460
OSSIDI DI AZOTO	95.190	3.332	4.641
CO <sub>2</sub>	13.140	166	536
U.O.	7,884E+10	7,124E+09	2,303E+10

#### La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

**all'unanimità dei presenti**

#### ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale da rilasciare alla Ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l. con sede legale in Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia (BS) e stabilimento sito in via della Tecnica 11 Veronella (VR), per l'attività individuata al punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 con le seguenti precisazioni:

1. L'autorizzazione integrata ambientale da rilasciare alla Ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l. ha validità 10 anni, a partire dalla data di rilascio del provvedimento.
2. Per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n.



ALLEGATO   A    
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 10 anni di validità dell'AIA.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La messa in esercizio dell'attività così come modificata dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona con un anticipo di almeno quindici giorni.
- 2) Il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in tre mesi.
- 3) La data di inizio dell'attuazione di quanto previsto dall'Allegato C Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell'art.29-decies comma 1, dovrà essere entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto.
- 4) Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere implementato ed attuato un sistema di gestione ambientale documentato.
- 5) Il Gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall'evento a Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera, Provincia di Verona, Comune di Veronella e Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il Gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all'ambiente.
- 6) Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 7) Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- 8) Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Comune di Veronella, ad Acque Veronesi, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
  - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;




ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
  - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
  - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
- 9) La Ditta dovrà rispettare quanto contenuto nella determinazione n. 5675/13 del 30/12/2013 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona di esclusione con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
- 10) In sede di progettazione esecutiva, la Ditta invierà informazioni più dettagliate sugli impianti di abbattimento ed eventualmente un'integrazione al Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 11) Ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Verona, al Comune di Veronella e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, variazioni della titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, lettera l) del Decreto stesso.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 12) I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore stimato moltiplicato per un fattore correttivo pari a 1,5;
- 13) Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati;
- 14) Le analisi delle emissioni a camino devono essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con la cadenza prevista dal PMC;
- 15) Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Verona, al Comune di Veronella e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona entro 24 ore dall'accertamento;



ALLEGATO   A    
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- 16) Le prese di campionamento per l'analisi delle emissioni dai punti n. E01 (caldaia a gas metano per la produzione di vapore) ed E02 dovranno essere conformi alle norme UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003, così come richiesto da ARPAV

### **RUMORE**

- 17) Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Veronella (VR) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;
- 18) Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del D.Lgs. 04.08.1999 n.372";
- 19) Entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto la Ditta dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico per il post operam, eseguita tenendo conto delle osservazioni espresse da Arpav nella nota del 17.01.2014;

### **MONITORAGGIO E CONTROLLO**


- 20) Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC;
- 21) Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- 22) Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, al Comune di Veronella e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
- un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/report-annuale> contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  - una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico;



ALLEGATO A  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- 23) Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili attraverso il sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav>;
- 24) Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009;
- 25) In occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato C la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento;
- 26) Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con "SI" nel quadro sinottico del PMC, di cui una comprensiva anche del controllo analitico.



(Codice interno: 295637)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 398 del 31 marzo 2015

**GEO NOVA S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR); Comune interessato: Sona (VR) - Procedura di V.I.A ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, procedura AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/2007, concluse con D.G.R.V. n. 996 del 21/04/2009 e con D.G.R.V. n. 332 del 06/03/2012. Problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica; Istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

**Note per la trasparenza:**

Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con DGR n. 996 del 21/04/ 2009 e con D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza presentata dalla Geo Nova S.p.A., in data 09/04/2014.

Parere n. 494 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/12/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il progetto relativo alla realizzazione, sull'impianto di una vecchia cava di ghiaia in località Siberie in comune di Sommacampagna Veronese, di una discarica dedicata esclusivamente a ricevere rifiuti non pericolosi non putrescibili è stato autorizzato con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Regionale VIA n. 210 del 17/09/2008 e n. 219 del 10/12/2008. Con tale deliberazione venivano rilasciati, con prescrizioni, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/99 e l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007, esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto.

La discarica in oggetto, di proprietà del Comune di Sommacampagna e gestita dalla Ditta Geo Nova S.p.A., ai sensi della succitata D.G.R. n. 996 del 21/04/2009, dovrà essere realizzata per lotti funzionali (per un totale di 5 lotti) ed è autorizzata a ricevere una volumetria complessiva di 724.000 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili. Il tempo stimato per la coltivazione è di 6 anni con un conferimento medio annuo di circa 120.000 m<sup>3</sup> di rifiuto.

In ottemperanza al progetto presentato ed alle autorizzazioni ottenute, nel 2009 sono iniziati i lavori in campo relativi alla realizzazione di tutte le opere di servizio necessarie alla corretta gestione della discarica, nonché di apprestamento, per lotti funzionali, del bacino di contenimento dei rifiuti.

I lavori di realizzazione dei primi due lotti si sono conclusi a fine del 2010 e, in seguito al collaudo datato 26/01/2011, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha ottenuto autorizzazione all'esercizio provvisorio del lotto 1 (Decreto del Segretario per l'Ambiente ed il Territorio n. 28 del 29/04/2011) e dal mese di agosto 2011 sono iniziati i primi conferimenti.

Con nota prot. n. 50491 del 28/01/2010, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha presentato istanza di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico e biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 27/9/2010 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/9/2010 per metalli, fluoruri, DOC, TDS, Cloruri e Solfati. Tale istanza è stata quindi approvata con D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013 sulla scorta del parere positivo n. 409 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24/04/2013.

In seguito all'emanazione della DGR n. 1360 del 30/07/2013, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha depositato in data 18/11/2013 (acquisita al prot. regionale n. 517209 del 27/11/2013) l'analisi del rischio rielaborata ai sensi della suddetta DGR e, con nota prot. n. 307570 del 18/07/2014, ha trasmesso la relazione integrativa "Discarica autorizzata ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.M. 27/09/2010 - aggiornamento ai sensi dell'allegato A alla DGRV 1360/2013 (giugno 2014)".

Per effetto dell'Ordinanza del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona che paventava un grave rischio da "Bird Strike" dovuto alla presenza della discarica, venivano di fatto sospesi gli effetti della DGRV n. 1251/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.



In data 09/04/2014, con nota prot. n. 154008, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha presentato alla Regione Veneto istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013, con specifico riferimento alle problematiche sollevate nell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013.

In data 26/05/2014 con nota prot. n. 226334, e successiva nota di rettifica del 28/05/2014 prot. n. 230098, gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato che, relativamente all'istanza presentata, la Commissione regionale VIA nella seduta del 14/05/2014 ha ritenuto che, per il prosieguo del procedimento e per garantire la più ampia partecipazione, la Ditta dovesse trasmettere la documentazione progettuale ad ENAC ed ai comuni interessati dal procedimento citato. La ditta in data 29/05/2014 con nota prot. n. 232207 ha provveduto a quanto richiesto.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/06/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 15/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 312082 del 22/07/2014);
- Comune di Verona (nota prot. n. 423706 del 09/10/2014);

Con nota prot. 478052 del 11/11/2014 la Sezione Tutela Ambiente - Settore Rifiuti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio presentata dalla Ditta Geo Nova S.p.A. ai sensi della DGRV n.1360/2013.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato degli incontri tecnici con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 01/12/2014.

Successivamente all'ottenimento, con DGRV n. 996 del 21/04/2009, dell'autorizzazione di VIA ed AIA provvisoria, in discarica si sono verificati alcuni fenomeni puntuali di instabilità e scivolamento dello strato di impermeabilizzazione minerale (argilla) lungo le pareti dei lotti già apprestati, che hanno determinato la necessità di interventi tecnici di ripristino della situazione originaria. In merito a tale problematica il Dipartimento ARPAV di Verona, e successivamente il Dott. Geol. E. Nucci (consulente del P.M. dott. Rombaldoni del tribunale di Verona), hanno redatto documentazione tecnica di analisi dei fenomeni verificatisi e delle cause che li hanno determinati, con due note del 24/10/2014 (prot. n. 106150 e 106160), concludendo che potessero esserci importanti criticità concernenti aspetti strutturali del progetto di realizzazione della discarica che potrebbero riflettersi sulla sicurezza ambientale del sito. Sulla scorta di tali valutazioni gli uffici Regionali della Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera, hanno provveduto, con nota prot. n. 489617 del 18/11/2014, ad avviare apposito procedimento finalizzato alla sospensione parziale dell'A.I.A. rilasciata con DGRV n. 996/2009 e con DDR n. 1/2014, nella parte in cui detti provvedimenti autorizzavano la realizzazione ed il conferimento di rifiuto relativamente ai lotti 3, 4 e 5. Nella medesima nota veniva richiesta l'acquisizione delle valutazioni di competenza della Commissione Regionale VIA, in qualità di organo che ha autorizzato il progetto di realizzazione della discarica in oggetto.

In data 03/12/2014 con nota prot. n. 520029 la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera ha provveduto a trasmettere le osservazioni presentate dalla Ditta Geo Nova S.p.A. e dal Comune di Sommacampagna relativamente alle criticità sollevate dal Dipartimento ARPAV di Verona e dal perito tecnico del tribunale di Verona di cui alla nota prot. n. 489617 del 18/11/2014.

Si fa presente che relativamente all'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013, il Consiglio di Stato ha inizialmente accolto la stessa con sentenze n. 602 e 604 del 12/02/2014, sospendendo quindi l'autorizzazione regionale, e successivamente, con le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5395 e n. 5391 del 26/11/2014, accolto le istanze di revoca e, per l'effetto, ripristinato l'efficacia della D.G.R. n. 1251/2013 che risulta quindi essere a tutti gli effetti vigente.

Relativamente altresì ai possibili fenomeni di "Bird Strike" si fa presente che ENAC tramite la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. , indipendentemente dall'esito delle sentenze e per meglio valutare eventuali correlazioni esistenti tra le discariche presenti nelle immediate vicinanze dell'aeroporto (nello specifico l'impianto Geo Nova S.p.A. in località Siberie e l'impianto Pro-In S.r.l. in località Casette del territorio comunale di Sommacampagna) e la presenza di uccelli in aeroporto, ha commissionato alla società BIRD CONTROL ITALY SRL l'esecuzione di monitoraggi ornitologici settimanali da effettuarsi durante i mesi di Settembre e Ottobre 2014 presso gli impianti suddetti, in accordo con il Comune di Sommacampagna. La conseguente Relazione sul monitoraggio dei volatili - Discariche di Geo Nova Spa (località Siberie) e Pro-in Srl (località Casette) - è stata richiesta ad ENAC dal Comune di Sommacampagna con nota prot. n. 18114 del 18/11/2014.

Il Comune di Sommacampagna ha ricevuto in data 19/11/2014 il "nulla osta" da parte di ENAC a fornire la relazione sul monitoraggio dei volatili alla Commissione regionale VIA, rendendo disponibile il link di accesso alla stessa.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 494 del 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., con riferimento all'esame delle problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica, all'unanimità dei presenti:

- dà atto delle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta ed autorizzate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, come meglio precisato nella nota della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 497288 del 20/11/2014, riguardanti:
  - ◆ l'addolcimento dell'angolo di pendenza delle scarpate del lotto 3 a 32° (già realizzato e collaudato);
  - ◆ l'addolcimento dell'angolo di pendenza delle scarpate dei lotti 4 e 5 a 30°;
  - ◆ la messa in opera, al piede delle scarpate impermeabilizzate e non ancora coltivate, di un contrafforte provvisorio in materiale ghiaioso di riporto;
  - ◆ l'eliminazione del lotto di riserva;
- dà atto che la compatibilità ambientale espressa con parere n. 210 del 17/09/2008 non risulta modificata.
- Colmedesimo parere n. 494 del 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha inoltre espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole alle richieste, presentate dalla Ditta Geo Nova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso:
- di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta Geo Nova S.p.A. - già autorizzata con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013 - sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
- di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 996/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1251/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1360/2013;

VISTE le D.D.G.R. n. 850/2007, n. 1838/2007, n. 3764/2009, n. 1766/2010 e n. 1360/2013, specifiche sulla tematica delle sottocategorie;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/12/2014 e rilevato che nello stesso sono meglio enunciate le ragioni che portano a confermare la validità dei precedenti pareri espressi nel tempo dalla Commissione Regionale VIA;

VISTO il parere n. 494 del 17/12/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato richiesta in data 22/01/2015 (prot. Prefettura di Treviso n. 4767) di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, comma 52 della L. n.190/2012, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, per la seguente attività: "*trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi*" e che la stessa è in fase di istruttoria da parte della competente Prefettura di Treviso;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.L. n.90/2014, in prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del 25 giugno 2014, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D.lgs. 159/2011, per le attività indicate dal richiamato art. 1, comma 53, L.190/2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nella c.d. "white list";

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 494 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014, **Allegato Adel** presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito a:

- Problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica;
- Istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013, presentate dalla Ditta Geonova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso;

2. con riferimento all'esame delle problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica:

- di dare atto delle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta ed autorizzate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, come meglio precisato nella nota della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 497288 del 20/11/2014;
- di dare atto che la compatibilità ambientale espressa con parere n. 210 del 17/09/2008 non risulta modificata;

3. di autorizzare la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla Ditta Geonova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso, in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", già autorizzata con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 494 del 17/12/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4. di autorizzare le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 494 del 17/12/2014, **Allegato A** al presente provvedimento.

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Geonova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246, PEC: *amministrazione@pec.geonova.it*) con sede legale in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Sona (VR), al Comune di Villafranca di Verona (VR), al Comune di Verona, all'ENAC (Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto aereo, Direzione Operazioni Venezia, Direzione Aeroportuale di Verona), alla Società di Gestione Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Prefettura di Treviso e di richiedere alla stessa, ai sensi dell'art.29 comma 2 del D.L. 90/2014, la notifica del provvedimento definitivo di iscrizione della Ditta nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (c.d. "White list") per gli adempimenti di competenza;

7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 159/2011, qualora dovesse intervenire da parte del Prefetto di Treviso comunicazione interdittiva, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

10. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 1/17

**REGIONE DEL VENETO****COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)****Parere n. 494 del 17/12/2014**

**Oggetto:** GEO NOVA S.p.A. – Discarica per rifiuti non pericolosi in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) – Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR); Comune interessato: Sona (VR) - Procedura di V.I.A ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, procedura AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/2007, concluse con D.G.R.V. n. 996 del 21/04/2009 e con D.G.R.V. n. 332 del 06/03/2012.

- Problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica;
- Istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013.

**PREMESSA**

Il progetto relativo alla realizzazione, sull'impianto di una vecchia cava di ghiaia in località Siberie in comune di Sommacampagna Veronese, di una discarica dedicata esclusivamente a ricevere rifiuti non pericolosi non putrescibili è stato autorizzato con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Regionale VIA n. 210 del 17/09/2008 e n. 219 del 10/12/2008. Con tale deliberazione venivano rilasciati, con prescrizioni, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/99 e l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007, esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto.

La discarica in oggetto, di proprietà del Comune di Sommacampagna e gestita dalla Ditta Geo Nova S.p.A., ai sensi della succitata D.G.R. n. 996 del 21/04/2009, dovrà essere realizzata per lotti funzionali (per un totale di 5 lotti) ed è autorizzata a ricevere una volumetria complessiva di 724.000 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili. Il tempo stimato per la coltivazione è di 6 anni con un conferimento medio annuo di circa 120.000 m<sup>3</sup> di rifiuto.

In ottemperanza al progetto presentato ed alle autorizzazioni ottenute, nel 2009 sono iniziati i lavori in campo relativi alla realizzazione di tutte le opere di servizio necessarie alla corretta gestione della discarica, nonché di apprestamento, per lotti funzionali, del bacino di contenimento dei rifiuti.

I lavori di realizzazione dei primi due lotti si sono conclusi a fine del 2010 e, in seguito al collaudo datato 26/01/2011, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha ottenuto autorizzazione all'esercizio provvisorio del lotto 1 (Decreto del Segretario per l'Ambiente ed il Territorio n. 28 del 29/04/2011) e dal mese di agosto 2011 sono iniziati i primi conferimenti.

Con nota prot. n. 50491 del 28/01/2010, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha presentato istanza di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico e biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 27/9/2010 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/9/2010 per metalli, fluoruri, DOC, TDS, Cloruri e Solfati. Tale istanza è stata quindi approvata con D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013 sulla scorta del parere positivo n. 409 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24/04/2013.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 2/17

In seguito all'emanazione della DGR n. 1360 del 30/07/2013, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha depositato in data 18/11/2013 (acquisita al prot. regionale n. 517209 del 27/11/2013) l'analisi del rischio rielaborata ai sensi della suddetta DGR e, con nota prot. n. 307570 del 18/07/2014, ha trasmesso la relazione integrativa "Discarica autorizzata ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.M. 27/09/2010 - aggiornamento ai sensi dell'allegato A alla DGRV 1360/2013 (giugno 2014)".

Per effetto dell'Ordinanza del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona che paventava un grave rischio da "Bird Strike" dovuto alla presenza della discarica, venivano di fatto sospesi gli effetti della DGRV n. 1251/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

In data 09/04/2014, con nota prot. n. 154008, la Ditta Geo Nova S.p.A. ha presentato alla Regione Veneto istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013, con specifico riferimento alle problematiche sollevate nell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013.

In data 26/05/2014 con nota prot. n. 226334, e successiva nota di rettifica del 28/05/2014 prot. n. 230098, gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato che, relativamente all'istanza presentata, la Commissione regionale VIA nella seduta del 14/05/2014 ha ritenuto che, per il proseguo del procedimento e per garantire la più ampia partecipazione, la Ditta dovesse trasmettere la documentazione progettuale ad ENAC ed ai comuni interessati dal procedimento citato. La ditta in data 29/05/2014 con nota prot. n. 232207 ha provveduto a quanto richiesto.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/06/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 15/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 312082 del 22/07/2014);
- Comune di Verona (nota prot. n. 423706 del 09/10/2014);

Con nota prot. 478052 del 11/11/2014 la Sezione Tutela Ambiente - Settore Rifiuti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio presentata dalla Ditta Geo Nova S.p.A. ai sensi della DGRV n.1360/2013.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato degli incontri tecnici con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 01/12/2014.

Successivamente all'ottenimento, con DGRV n. 996 del 21/04/2009, dell'autorizzazione di VIA ed AIA provvisoria, in discarica si sono verificati alcuni fenomeni puntuali di instabilità e scivolamento dello strato di impermeabilizzazione minerale (argilla) lungo le pareti dei lotti già apprestati, che hanno determinato la necessità di interventi tecnici di ripristino della situazione originaria. In merito a tale problematica il Dipartimento ARPAV di Verona, e successivamente il Dott. Geol. E. Nucci (consulente del P.M. dott. Rombaldoni del tribunale di Verona), hanno redatto documentazione tecnica di analisi dei fenomeni verificatisi e delle cause che li hanno determinati, con due note del 24/10/2014 (prot. n. 106150 e 106160), concludendo che potessero esserci importanti criticità concernenti aspetti strutturali del progetto di realizzazione della discarica che potrebbero riflettersi sulla sicurezza ambientale del sito. Sulla scorta di tali valutazioni gli uffici Regionali della Sezione

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 3/17

Tutela Ambiente – Settore Tutela Atmosfera, hanno provveduto, con nota prot. n. 489617 del 18/11/2014, ad avviare apposito procedimento finalizzato alla sospensione parziale dell'A.I.A. rilasciata con DGRV n. 996/2009 e con DDR n. 1/2014, nella parte in cui detti provvedimenti autorizzavano la realizzazione ed il conferimento di rifiuto relativamente ai lotti 3, 4 e 5. Nella medesima nota veniva richiesta l'acquisizione delle valutazioni di competenza della Commissione Regionale VIA, in qualità di organo che ha autorizzato il progetto di realizzazione della discarica in oggetto.

In data 03/12/2014 con nota prot. n. 520029 la Sezione Tutela Ambiente – Settore Tutela Atmosfera ha provveduto a trasmettere le osservazioni presentate dalla Ditta Geo Nova S.p.A. e dal Comune di Sommacampagna relativamente alle criticità sollevate dal Dipartimento ARPAV di Verona e dal perito tecnico del tribunale di Verona di cui alla nota prot. n. 489617 del 18/11/2014.

Si fa presente che relativamente all'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013, il Consiglio di Stato ha inizialmente accolto la stessa con sentenze n. 602 e 604 del 12/02/2014, sospendendo quindi l'autorizzazione regionale, e successivamente, con le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5395 e n. 5391 del 26/11/2014, accolto le istanze di revoca e, per l'effetto, ripristinato l'efficacia della D.G.R. n. 1251/2013 che risulta quindi essere a tutti gli effetti vigente.

Relativamente altresì ai possibili fenomeni di "Bird Strike" si fa presente che ENAC tramite la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., indipendentemente dall'esito delle sentenze e per meglio valutare eventuali correlazioni esistenti tra le discariche presenti nelle immediate vicinanze dell'aeroporto (nello specifico l'impianto Geo Nova S.p.A. in località Siberie e l'impianto Pro-In S.r.l. in località Casette del territorio comunale di Sommacampagna) e la presenza di uccelli in aeroporto, ha commissionato alla società BIRD CONTROL ITALY SRL l'esecuzione di monitoraggi ornitologici settimanali da effettuarsi durante i mesi di Settembre e Ottobre 2014 presso gli impianti suddetti, in accordo con il Comune di Sommacampagna. La conseguente Relazione sul monitoraggio dei volatili – Discariche di Geo Nova Spa (località Siberie) e Pro-in Srl (località Casette) – è stata richiesta ad ENAC dal Comune di Sommacampagna con nota prot. n. 18114 del 18/11/2014.

Il Comune di Sommacampagna ha ricevuto in data 19/11/2014 il "nulla osta" da parte di ENAC a fornire la relazione sul monitoraggio dei volatili alla Commissione regionale VIA, rendendo disponibile il link di accesso alla stessa.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Il presente parere, quindi, riguarda:

- A. l'esame delle problematiche relative alla stabilità dei fianchi della discarica;
- B. l'istanza di riesame della DGR n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (ex D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGR n. 1360/2013.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 4/17

### A) *Funzionalità e stabilità dell'impermeabilizzazione della discarica*

#### A.1 DATI DI PROGETTO DELLA DISCARICA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 996 DEL 21/04/2009

La discarica controllata per rifiuti non pericolosi non putrescibili realizzata nell'ex "Cava Siberie" di proprietà del Comune di Sommacampagna (VR), realizzata e gestita dalla Ditta Geo Nova S.p.A. ha ottenuto approvazione di compatibilità ambientale, progetto e contestuale approvazione AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con DGRV n. 996 del 21/04/2009.

La discarica è destinata a ricevere un volume complessivo di 724.000 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi nell'arco di 6 anni di attività (si è stimato un volume annuo di conferimento pari a circa 120.000 m<sup>3</sup> di rifiuti).

Il progetto approvato prevede che il bacino di discarica debba avere le seguenti caratteristiche:

- le scarpate dovranno avere un angolo costante di 34°;
- il fondo cava dovrà essere sagomato con una pendenza dell'1% e 0,5% verso il punto di maggiore depressione previsto a quota 71 m s.l.m.m.;
- il bacino sarà suddiviso in 5 lotti, ognuno dei quali caratterizzato da due panî inclinati con pendenza dell'1% verso l'asse centrale e del 0,5% verso il punto più depresso dove sarà installato il pozzo di raccolta del percolato;
- l'intero bacino deve essere impermeabilizzato come segue:
  - sul fondo (partendo dal basso):
    - o strato di argilla, dello spessore di 100 cm, con permeabilità  $k \leq 10^{-9}$  m/s;
    - o materassino bentonitico dello spessore di 6 mm;
    - o telo in HDPE dello spessore di 2,5 mm;
    - o geotessile da 600 g/m<sup>2</sup>;
    - o strato di sabbia dello spessore di 20 cm;
    - o georete dello spessore di 3 mm;
    - o strato di ghiaia mista ( $\varnothing < 80$  cm) dello spessore di 30 cm;
  - sulle scarpate (partendo dal basso):
    - o strato di argilla, dello spessore di 100 cm, con permeabilità  $k \leq 10^{-9}$  m/s;
    - o materassino bentonitico dello spessore di 6 mm;
    - o telo in HDPE dello spessore di 2,5 mm;
    - o geotessile da 300 g/m<sup>2</sup>;
- entro lo strato drenante. Sopra al telo in HDPE ed il materassino bentonitico, è prevista la posa della rete di drenaggio principale, costituita da tubazioni in HDPE di diametro 140 mm, le cui tubazioni, disposte a spina di pesce, saranno collegate ai rispettivi pozzi di raccolta realizzati sulla scarpata nel punto più depresso di ogni lotto.

#### A.2 ESAME DEGLI AMMALORAMENTI DELLE SCARPATE DELLA DISCARICA ED INTERVENTI ESEGUITI

Dopo l'apprestamento di tutte le opere necessarie per l'impermeabilizzazione dei Lotti 1 e 2, il cui collaudo funzionale è stato eseguito a gennaio 2011, nei mesi di luglio ed agosto 2011 si sono verificati dei collassamenti laterali, in settori limitati, dell'orizzonte argilloso posto a protezione delle scarpate. In particolare i dissesti hanno interessato un settore della scarpata Est del Lotto 2, e due punti lungo la scarpata Sud del Lotto 1.

La causa di tali cedimenti era stata individuata nei ristagni d'acqua e di umidità formati a seguito delle pratiche irrigue a scorrimento effettuate nelle adiacenti coltivazioni di kiwi.

A risoluzione di tale problematica il proponente ha provveduto a sottoporre alla Commissione Regionale VIA un "Progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della





## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 5/17

*impermeabilizzazione della discarica*”. Il progetto prevedeva, oltre ai necessari interventi di ripristino delle zone ammalorate, la realizzazione di un diaframma impermeabile profondo circa 15 m lungo tutto il perimetro della discarica nei lati sud, est (parzialmente) ed ovest (parzialmente), nonché la realizzazione, sulle scarpate dei lotti non ancora realizzati, di appositi drenaggi ogni 15 m, spinti fino ad una profondità di 1,5 ÷ 2,0 m.

Tale progetto è stato positivamente valutato nella seduta della Commissione VIA del 01/02/2012 (parere n. 338) ed approvato con DGRV n. 332 del 06/03/2012.

Nell'agosto 2013 si sono verificati nuovi collassamenti dell'argilla sulla sponda est del lotto 2.

Per l'esame e la risoluzione del problema si sono svolti diversi incontri istruttori tra gli Enti interessati, il proponente ed i suoi progettisti e sono stati proposti ed attuati dalla Ditta ulteriori interventi atti ad aumentare la stabilità delle scarpate.

Nel dettaglio la Ditta ha provveduto, oltre al ripristino funzionale dello strato di impermeabilizzazione minerale lungo le scarpate ammalorate, a:

- risagomare le scarpate del lotto 3 portandole dalla pendenza originaria di 34°, ad una pendenza di circa 32°;
- porre in opera, al piede delle scarpate dei lotti 2 e 3 già allestiti e collaudati, dei contrafforti in ghiaia provvisori, con funzione di sostegno dello strato di impermeabilizzazione fintanto che non inizierà il conferimento dei rifiuti;
- per i lotti 4 e 5, non ancora allestiti, la Ditta prevede un'ulteriore addolcimento delle scarpate che verrà portato a 30° e, una volta realizzata l'impermeabilizzazione, la messa in opera al piede della scarpata di un contrafforte provvisorio in materiale ghiaioso di riporto, in analogia con quanto già eseguito per i lotti 2 e 3.

### A.3 DOCUMENTI E RELAZIONI TECNICHE AGLI ATTI

In data 09/06/2014 il dott. Enrico Nucci, in qualità di consulente del PM dott. Francesco Rombaldoni, è stato incaricato di esaminare la documentazione tecnica predisposta dai tecnici ARPAV in merito alle problematiche conseguenti ai fenomeni di instabilità dei fianchi della discarica in località Siberie, gestita da Geo Nova S.p.A.

La Relazione Tecnico Illustrativa “*Indagine Geologico – Geotecnica con verifiche circa le condizioni di stabilità dei fianchi della Discarica di proprietà della Ditta Geo Nova S.p.A. in località Siberie – Sommacampagna*” predisposta dal dott. Nucci allo scopo di rispondere a precisi quesiti del PM, conclude affermando che le verifiche riportate nella documentazione progettuale della Discarica non risultano corrette. Applicando, infatti, i coefficienti riduttivi previsti dalla nuova normativa vigente (NTC 2008) nessuna condizione di sicurezza risulta verificata, sia in condizioni statiche che, ancor più, in condizioni sismiche.

Il Dipartimento ARPAV di Verona, incaricato dalla Procura di Verona di eseguire le necessarie indagini per verificare l'idoneità dei sistemi di impermeabilizzazione della discarica e l'idoneità della stessa a garantire l'isolamento dei rifiuti dal terreno e dalle acque sotterranee, sulla scorta della Relazione tecnico – illustrativa del 18/09/2014 a firma del Dr. Geol. Nucci, con due note del 24/10/2014 (prot. n. 106150 e 106160), ha inviato:

- le proprie valutazioni sull'integrità e la stabilità delle pareti della discarica a seguito delle indagini richieste dall'Autorità Giudiziaria;
- il proprio parere sulla documentazione tecnica, relativa all'intervento di riduzione delle pendenze dei lotti 4 e 5 ed inoltrata dalla Ditta, da ultimo, in data 04 settembre 2014.

Nonostante quanto verificato dai tecnici in campo e riportato nella comunicazione ARPAV prot. n. 106159/2014 del 24/10/2014, che testualmente cita: “*Lo stato dei luoghi è stato esaminato a più riprese in ripetuti sopralluoghi nel periodo da settembre 2013 a gennaio 2014, senza rilevare, per*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 6/17

quanto osservabile nei settori esposti all'esterno, fenomeni macroscopici di ulteriori smottamenti delle pareti.

In sede amministrativa è stato chiesto ed ottenuto che le verifiche di integrità delle pareti fossero approfondite ed interessassero anche il lotto 1 dell'impianto, le cui sponde risultavano quasi interamente coperte di rifiuti, possibilmente utilizzando metodologie non invasive.

Le indagini sono state eseguite nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 dalla società Eureka S.r.l., utilizzando la tecnologia G.P.R. (Ground Penetrating Radar). Sono stati investigati tutti i lotti di discarica attualmente allestiti (lotti 1-2-3). Per i Lotti 2 e 3, già allestiti, ma non ancora coltivati, la sonda è stata posizionata su slitta esterna fatta scorrere sulla parte superiore delle sponde. Per il Lotto 1, già pressoché colmato di rifiuti, il posizionamento della sonda è stato all'interno di carotaggi, appositamente eseguiti, paralleli alle sponde.

Si è preso atto dei risultati di tali verifiche, le quali non dimostrerebbero, stante le conclusioni della relazione tecnica finale, la presenza allo stato attuale di fratture, vuoti o franamenti delle pareti in argilla; dagli esiti delle prove emergerebbero, infine, spessori di argilla misurati generalmente superiori a 100 cm, come richiesto dalle specifiche di progetto.", la stessa nota ARPAV del 24/10/2014 prot. n. 106159/2014 conclude affermando che:

*“L'instabilità accertata dello strato di argilla della discarica possa presumibilmente derivare da carenze progettuali (legate ad un'eccessiva pendenza delle scarpate), realizzative (relativamente alle modalità di stesa e compattazione dell'argilla), entrambe già in precedenza evidenziate, e legate all'inidoneità dei materiali impiegati per la sagomatura della discarica (presenza sul fondo discarica e sulle sponde, oltre alla ghiaia, di un "terreno vegetale limoso-sabbioso color marrone con all'interno ghiaie e ciottoli")”.*

A parere di ARPAV, sulla scorta della relazione del dr. Geol. Nucci, la nuova pendenza proposta dalla Ditta per le scarpate dei lotti 4 e 5 (pari a 30°) non risulta essere sufficientemente cautelativa in relazione alla stabilità delle stesse. Inoltre, anche l'intervento di realizzazione dei contrafforti provvisori in ghiaia al piede delle scarpate non sembrerebbe essere risolutivo delle problematiche di stabilità verificatesi; di conseguenza risulterebbe necessario, secondo le conclusioni tratte da ARPAV, rivalutare anche la reale stabilità delle scarpate del lotto 3, già collaudato ma non ancora in esercizio.

Il Dipartimento ARPAV di Verona, con nota prot. n. 106160/2014 del 24/10/2014, ha chiesto, inoltre, di rivalutare le modalità di allestimento dello strato di impermeabilizzazione di argilla al fine di renderle più consone alle pronunciate pendenze delle scarpate e di acquisire una valutazione tecnica indipendente che verifichi la stabilità a medio – lungo termine delle pareti dei lotti 1, 2, già riempiti di rifiuti.

In data 14/11/2014 il prof. Ing. Francesco Colleselli, in qualità di progettista geotecnico della Ditta proponente, ha elaborato delle osservazioni alle valutazioni espresse dal Dipartimento ARPAV in merito all'integrità ed alla stabilità delle pareti della discarica. Ha inoltre prodotto numerose osservazioni alla suddetta relazione tecnico illustrativa del dott. Nucci, contestandone metodi e fondamenti.

Sulla questione il Comune di Sommacampagna, in qualità di proprietario dell'area di discarica e a tutela dei propri cittadini, ha dato incarico al dott. Ing. Quintilio Napoleoni di redigere una relazione di controdeduzioni alla relazione tecnico illustrativa del dott. Nucci, sulle condizioni di stabilità dei fianchi della discarica Geo Nova in località Siberie, Comune di Sommacampagna.

Le conclusioni cui perviene il dr. Ing. Napoleoni sono le seguenti: *“Dalle analisi di stabilità eseguite nelle diverse condizioni e con i corretti meccanismi di rottura osservati/possibili, si può dimostrare che il pendio poteva essere considerato stabile sotto le ipotesi assunte a base del progetto ed in accordo con la Normativa vigente all'epoca della progettazione.*



## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 7/17

*Alla luce degli eventi osservati e di una nuova caratterizzazione eseguita nel 2010 sull'argilla del manto compattato, è stato ricostruito a ritroso (back analysis) il movimento franoso superficiale osservato.*

*Adottando, quindi, i parametri di resistenza trovati con tale studio, è stato possibile verificare la nuova proposta di variante, del 2013, in accordo con le indicazioni dell'NTC08 sia in condizioni statiche che sismiche.*

*La soluzione progettuale garantisce il rispetto della Normativa Vigente in condizioni statiche, mentre il coefficiente di sicurezza in condizioni sismiche sulla banca superiore è leggermente inferiore ai limiti di Legge. Questa verifica, tuttavia, può essere omessa in quanto le sponde rimarranno nella configurazione di progetto per un tempo complessivo inferiore ai 2 anni.*

*La sostituzione delle banche al piede con i rifiuti non comporta un aggravio significativo delle condizioni di stabilità statiche e sismiche purché la coltivazione sia in accordo con le previsioni di progetto e la sostituzione delle banche avvenga per conci limitati (< 20 m) in modo da garantire un effetto tridimensionale."*

### **A.4 CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE**

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati attentamente valutati i contenuti di tutti i documenti tecnici agli atti arrivando alla convinzione che il problema degli smottamenti della parete di impermeabilizzazione in argilla, indagato con prove geofisiche-geotecniche in loco e con svariate verifiche di stabilità, non ha mai coinvolto la stabilità delle scarpate della discarica ma ha interessato, sempre e solo, il manto argilloso di impermeabilizzazione con superficie di scorrimento planare circa coincidente con il piano di appoggio dell'argilla sul terreno granulare delle sponde.

Appare quindi evidente che le verifiche di stabilità abbiano da adeguarsi a quella che è la realtà dei fatti utilizzando modelli di calcolo idonei a tale fattispecie e non applicare in maniera acritica gli algoritmi di calcolo fatti su, e per, modelli geotecniche diversi. In altre parole: ha senso ipotizzare superfici di scorrimento circolari se si suppone una verifica di stabilità all'equilibrio limite globale (ad es. metodo di Bishop) nella condizione che non ci siano pressioni interstiziali nel pendio e che esso abbia caratteristiche omogenee; insomma se si sta verificando la stabilità "profonda" della sponda. Mentre per la coltre di impermeabilizzazione in argilla vanno adottati metodi di calcolo più aderenti alla geometria di dissesto osservata, ovvero con superficie di scivolamento planare.

Dopo ampia discussione, come riportato nel verbale della seduta di Commissione Regionale VIA del 17/12/2014, in considerazione della nota di richiesta di parere alla Commissione VIA prot. n. 489617 del 18/11/2014 a cura del Dirigente Responsabile del Settore Tutela Atmosfera e come precisato e sviluppato nella relazione tecnica acquisita agli atti durante la seduta della Commissione regionale VIA del 17/12/2014, la Commissione non ha ritenuto necessario esprimere un nuovo parere ma confermare, invece, quanto precedentemente approvato con DGRV n.996 del 21/04/2009, dando atto che le modifiche non sostanziali, prospettate dal proponente per superare la problematica verificatasi (illustrate con la nota della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 497288 del 20/11/2014) potessero ritenersi esaustive e, conseguentemente, risolutive della criticità accertata.

### **A.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Dott. Cesare Bagolini, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), all'unanimità dei presenti:

- dà atto delle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta ed autorizzate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, come meglio precisato nella nota della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 497288 del 20/11/2014, riguardanti:

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 8/17

- l'addolcimento dell'angolo di pendenza delle scarpate del lotto 3 a 32° (già realizzato e collaudato);
- l'addolcimento dell'angolo di pendenza delle scarpate dei lotti 4 e 5 a 30°;
- la messa in opera, al piede delle scarpate impermeabilizzate e non ancora coltivate, di un contrafforte provvisorio in materiale ghiaioso di riporto;
- l'eliminazione del lotto di riserva;
- dà atto che la compatibilità ambientale espressa con parere n. 210 del 17/09/2008 non risulta modificata.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 9/17

***B) Istanza di riesame della DGRV n. 1251/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (ex D.M. 27/09/2010), ai sensi della DGRV 1360/2013.******B.1 ITER AMMINISTRATIVO ED OGGETTO DEL RIESAME***

L'impianto Geo Nova in esame, sito nel territorio comunale di Sommacampagna, in località Siberie, è una discarica per rifiuti non pericolosi autorizzata con DGRV n. 996 del 21/04/2009, ed entrata in esercizio a seguito di rilascio AIA provvisoria rilasciata con DGR n. 28 del 29/04/2011 limitatamente al lotto 1.

In seguito, con DDR n. 1 del 22/01/2014, integrato poi dal DDR n. 17 del 25/02/2014, è stata rilasciata AIA provvisoria anche per il secondo lotto della discarica. Con il medesimo provvedimento gli Uffici Regionali hanno anche preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato aggiornando le prescrizioni operative e gestionali relative all'esercizio dell'intera discarica.

Con DGRV n. 332 del 06/03/2012 è stato approvato, sulla base del parere della Commissione regionale VIA n. 338 del 01/02/2012, il "progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica" presentato dalla Ditta Geo Nova S.p.A. a seguito di alcuni scivolamenti dell'impermeabilizzazione di argilla lungo le scarpate dei lotti 1 e 2 già realizzati.

Con nota prot n. 50491 del 28/01/2010 la Ditta Geo Nova S.p.A. ha presentato istanza di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico e biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 27/9/2010 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/9/2010, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M., senza, peraltro, richiedere incremento dei codici CER già approvati con DGRV n. 996 del 21/04/2009.

Tale istanza è stata quindi approvata con DGR n. 1251 del 16/07/2013 sulla scorta del parere positivo n. 409 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24/04/2013.

Le motivazioni che avevano spinto Geo Nova S.p.A. a presentare istanza di Riclassificazione in Sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e conseguente deroga dei limiti di concentrazione nell'eluato, scaturiva dal fatto che l'entrata in vigore del succitato D.M. sono stati introdotti nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, imponendo, per gli impianti dedicati ai rifiuti non pericolosi, il rispetto, dei limiti previsti dalla tabella 5 del D.M. 27/09/2010. Ciò, di fatto, ha determinato che molti dei rifiuti che per classificazione CER potevano essere conferiti all'impianto in esame, non erano però ammissibili per superamento dei limiti nell'eluato.

Con Deliberazione n. 1360 del 30 luglio 2013, la Giunta Regionale ha preso atto del documento conclusivo del tavolo tecnico regionale istituito con DGRV n. 1766/2010, intitolato "Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma", Allegato A al medesimo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La stessa delibera, inoltre, dispone che tutti i soggetti gestori di discariche già riclassificate in sottocategorie, o per le quali sono già state concesse deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, sono obbligati a presentare all'Autorità competente, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento, una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A, al fine di un riesame delle relative autorizzazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 10/17

Nelle more di quanto previsto dalla DGRV n. 1360/2013, gli Uffici Regionali, con nota n. 367107 del 03/09/2013 hanno comunicato a Geo Nova S.p.A. l'avviso di avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'autorizzazione vigente, nella parte in cui classifica la discarica di cui trattasi nella sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e concede alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti D.M. 27 settembre 2010.

Con nota n. 295 del 18/11/2013 (acquisita al prot. reg.le n. 517209 del 27/11/2013), il proponente ha depositato la documentazione tecnica richiesta dalla DGRV n. 1360/2013.

Successivamente, per effetto dell'emanazione dell'Ordinanza del TAR Veneto n. 631 del 18/12/2013, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona, venivano di fatto sospesi gli effetti della DGRV n. 1251/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

La succitata ordinanza del TAR Veneto è stata prima confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenze n. 602 e 604 del 12.02.2014, e quindi in ultima battuta definitivamente revocate con le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5395 e n. 5391 del 26/11/2014.

Allo stato attuale, quindi, la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1251/2013 risulta essere a tutti gli effetti vigente ed efficace.

In seguito all'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona, al fine di superare i rilievi contenuti nell'ordinanza del TAR Veneto n. 631/2013 che aveva sospeso l'efficacia della DGRV 1251/2013, Geo Nova, con nota n. 66 del 24/03/2014 ha comunque fatto istanza di riesame della succitata autorizzazione. Nelle more di tale istanza ha provveduto a depositare la documentazione tecnica richiesta, e nello specifico la Relazione "Analisi di rischio sito-specifica recettore acque sotterranee inerenti alla discarica Geo Nova del Comune di Sommacampagna (VR) aggiornamento ai sensi dell'allegato A alla DGRV 1360/2013" datata novembre 2013, nonché la relazione integrativa "Discarica autorizzata ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.M. 27/09/2010 - aggiornamento ai sensi dell'allegato A alla DGRV 1360/2013" datata giugno 2014.

Nel contempo, il Gestore dell'aeroporto Catullo di Villafranca, indipendentemente dall'esito delle sentenze e per meglio valutare eventuali correlazioni esistenti tra le discariche presenti nelle immediate vicinanze dell'aeroporto (nello specifico l'impianto Geo Nova S.p.A. in località Siberie e l'impianto Pro-In S.r.l. in località Casette del territorio comunale di Sommacampagna) e la presenza di uccelli in aeroporto, ha commissionato alla Bird Control Italy S.r.l. l'esecuzione di monitoraggi ornitologici settimanali da effettuarsi durante i mesi di Settembre e Ottobre 2014 presso i due impianti Geo Nova S.p.A. e Pro In S.r.l.

### **B.2 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA**

#### **1) Analisi del rischio sito-specifica recettore acque sotterranee inerenti alla discarica Geo Nova del Comune di Sommacampagna (VR) - Aggiornamento ai sensi dell'allegato A alla DGRV 1360/2013**

Il documento presentato dal proponente in data 18/11/2013 e integrato con relazione del giugno 2014 (nota prot. n. 307570 del 18/07/2014) è stato elaborato al fine di verificare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica con le concentrazioni concesse in deroga all'impianto Geo Nova con DGRV n. 1251/2013.

I parametri già derogati e le relative concentrazioni sono riportate nella tabella che segue:


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 11/17

Parametro	Limiti di Concentrazione Tabella 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 D.M. 27/09/2010	Limite concesso in deroga con DGRV 1251/2013 (mg/l)
Arsenico	0,2	3	0,6
Bario	10	3	30
Cadmio	0,1	3	0,3
Cromo totale	1	3	3
Rame	5	2,4	12
Mercurio	0,02	2	0,04
Molibdeno	1	3	3
Nichel	1	3	3
Piombo	1	3	3
Antimonio	0,07	3	0,21
Selenio	0,05	3	0,15
Zinco	5	3	15
Fluoruri	15	3	45
DOC	100	20	2.000
TDS**	10.000	3	30.000

\*\* Il valore del TDS è stato calcolato sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate immettendo nel software Landsim valori di 30.000 mg/l sia per i cloruri che per i solfati, il cui limite è risultato essere rispettivamente di 2.500 mg/l e 5.000 mg/l

La nuova analisi del rischio, sviluppata secondo i criteri e le metodologie previste dall'allegato A alla DGRV n. 1360/2013, ha utilizzato come dati di input, ove possibile, dati sperimentali sito specifici relativi all'impianto in oggetto ottenuti con misure dirette (soggiacenza, velocità e direzione della falda, spessore e caratteristiche tecniche dell'argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione dei lotti, etc.). Essa è stata elaborata considerando esclusivamente i codici CER che la discarica è autorizzata a ricevere.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e progettuali dell'impianto si rimanda a quanto già riportato nel parere di approvazione deroghe e sottocategorie allegato alla DGRV 1251/2013.

Il Modello Concettuale del Sito elaborato nell'analisi ha individuato come bersaglio della sorgente percolato la falda superficiale (recettore posto sulla verticale del sito di discarica), evidenziando che nel raggio di un kilometro lungo la direzione di scorrimento della falda non vi sono pozzi ad uso idropotabile.

La sorgente "Biogas" non è stata presa in considerazione nell'analisi del rischio in quanto i monitoraggi eseguiti durante tutto il periodo di esercizio della discarica sulla qualità dell'aria lungo la direttrice principale del vento hanno evidenziato la non influenza dell'impianto di smaltimento di Sommacampagna sulla qualità dell'aria circostante.

Nell'elaborazione dell'analisi del rischio, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato A alla DGRV 1360/2013, sono stati utilizzati i seguenti principi di cautela e conservatività:

- ✓ **non è stato considerato il telo in HDPE** che, invece, è stato posto in opera durante la realizzazione del pacchetto di fondo della discarica,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 12/17

- ✓ **il Punto di Conformità (POC) è stato posto sulla verticale della sorgente di contaminazione** eliminando cautelativamente il fenomeno di attenuazione naturale delle concentrazioni degli inquinanti dovuto al trasporto degli stessi lungo la direzione di falda fino al confine del sito

I dati di output risultanti dall'applicazione dell'analisi del rischio sulla base delle formule riportate in allegato A alla DGRV n. 1360/13 sono riportati nella tabella che segue, nella quale si pone anche il confronto con i valori di concentrazione in deroga già rilasciati all'impianto

Tab. 4.3.8 – Conclusioni Procedura Allegato A DGRV 1360/2013: conferma delle deroghe già concesse all'impianto (concentrazioni espresse in mg/l)				
Parametro	Cacc(discarica) Massimo valore raggiungibile di deroga	Tab.5 DM 27/09/2010	Deroga	Confermata? (DGRV 1766/2010)
Arsenico	19	0,2	0,6	SI
Bario	192	10	30	SI
Cadmio	10	0,1	0,3	SI
Cromo totale	96	1	3	SI
Rame	1.919	5	12	SI
Mercurio	1,9	0,02	0,04	SI
Molibdeno	96	1	3	SI
Nichel	38	1	3	SI
Piombo	19	1	3	SI
Antimonio	10	0,07	0,21	SI
Selenio	19	0,05	0,15	SI
Zinco	5.757	5	15	SI
Fluoruri	2.879	15	45	SI
DOC	19.191	100	2.000	SI
TDS*	959.547	10.000	30.000	SI

\* quale parametro in alternativa ai valori per i solfati e i cloruri così come indicato dal DM 27/09/2010

Da quanto sopra il proponente dichiara che è confermata l'ammissibilità dei rifiuti in discarica per i parametri e le relative concentrazioni già concesse in deroga alla tabella 5 del D.M. 27/09/2010 anche con l'applicazione delle formule deterministiche proposte da ISPRA e fatte proprie dal Tavolo tecnico regionale istituito con DGRV n. 1766/2010.

## 2) **Caratterizzazione preventiva dei rifiuti per le deroghe rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010**

Sulla base di quanto contenuto nella DGRV 1360/2013 le discariche per rifiuti non pericolosi che hanno ottenuto riclassificazione in sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, devono giustificare le deroghe ottenute sulla base di un numero rappresentativo di campioni delle tipologie di rifiuti oggetto delle deroghe assentite.

I rifiuti conferibili nella discarica di cui trattasi, in ragione dell'autorizzazione già rilasciata, sono riconducibili alle seguenti categorie di rifiuti non pericolosi non putrescibili e a basso contenuto organico o biodegradabile:

1. Inerti stabili (scorie, terre da scavo, polveri)
2. Fanghi chimico – fisici
3. Assimilabili
4. Materiale proveniente da impianti di trattamento rifiuti





## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 13/17

I rifiuti definiti “assimilabili” indicano il c.d. “rifiuto assimilabile agli urbani” proveniente da impianti che fanno selezione e cernita di rifiuti, mentre il “materiale proveniente da impianti di trattamento rifiuti” costituisce lo scarto non ulteriormente riciclabile da impianti di recupero.

La Ditta evidenzia che trattasi di rifiuti stabili, non reattivi e non putrescibili; con riferimento a quest’ultimo aspetto è evidenziato che l’autorizzazione prevede la determinazione dell’Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP) appunto per la verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti.

Per quanto riguarda la discarica in esame, però, non sono ancora disponibili dati sulle concentrazioni del percolato dei rifiuti derogati in quanto essa non ha ancora esercitato in regime di riclassificazione. Il proponente ha quindi provveduto ad eseguire un’indagine merceologica e chimica sulle caratteristiche delle famiglie di rifiuti che possono essere smaltiti presso il proprio impianto, dimostrando che le deroghe sono necessarie per diverse tipologie di rifiuti e per parametri diversi a seconda della famiglia. Sulla base dei rifiuti caratterizzati si evidenzia l’importanza, in particolare, di derogare il parametro DOC ed i metalli rispetto a quanto previsto dai limiti di tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

### 3) Relazione sul monitoraggio dei volatili

La società di gestione dello scalo aeroportuale “V. Catullo” di Verona Villafranca ( IATA: VRN – ICAO: LIPX ), in accordo con ENAC Direzione Operativa (D.O.) ed ENAC Bird Strike Committee Italy (BSCI), ha commissionato un monitoraggio alla Bird Control Italy srl sulle due discariche di Geo Nova SpA e Pro-in SpA dislocate a Nord Ovest del sedime aeroportuale rispettivamente a 1,7 e 1 km dal sedime aeroportuale dello scalo veronese.

In un primo tempo la Società di gestione del Catullo aveva espresso parere negativo all’istanza di riesame di deroga e sottocategoria ai sensi del D.M. 27/09/2010 per entrambe le discariche con missiva del 16/07/2014. A seguito di ulteriori incontri con il Comune di Sommacampagna, sopralluoghi presso gli impianti e scambi di comunicazione con ENAC (e-mail del 02/09/2014 inviata da ENAC) la Società ha acquisito elementi utili a modificare la propria posizione e, con nota Prot. n. 1830 del 15/09/2014, ritira il proprio parere negativo.

In corrispondenza del sedime della discarica Geo Nova in località Siberie a Sommacampagna, che dista circa 1,7 km dall’area aeroportuale, sono stati eseguiti un totale di 14 rilevamenti in 13 giorni nel periodo compreso tra Settembre ed Ottobre 2014 ad opera di un ornitologo specializzato della Bird Control Italy srl.

La presenza di avifauna in corrispondenza della discarica Geo Nova è risultata essere molto limitata sia nei numeri (1 – 2 esemplari di gabbiano reale), che nella frequenza degli avvistamenti (3 giornate su 13 di monitoraggio). Tali risultati sono legati alle limitate quantità di risorse trofiche contenute nei rifiuti abbancati in discarica. Durante i rilevamenti, inoltre, i gabbiani reali non sono stati osservati ad alimentarsi dei rifiuti, ma in sorvolo o fermi sopra i teli a scaldarsi al sole.

Data la ridotta presenza di avifauna osservata nei due mesi di monitoraggio e la ridotta componente organica dei rifiuti conferiti, si ritiene che la discarica attualmente non costituisca un’attrattiva tale da modificare le abitudini comportamentali della ornitofauna presente nel sedime aeroportuale.

### ***B.3 VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E CONSIDERAZIONI FINALI***

#### **Rielaborazione dell’analisi del rischio ai sensi dell’allegato A alla DGRV n. 1360/2013**

Il documento “*Analisi di rischio sito-specifica recettore acque sotterranee inerenti alla discarica Geo Nova del Comune di Sommacampagna (VR) – aggiornamento ai sensi dell’allegato A alla*



## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 14/17

DGRV n. 1360/2013” redatto dal proponente nel novembre 2013 risulta elaborato conformemente a quanto richiesto dalla succitata DGRV di recepimento del documento conclusivo del tavolo tecnico regionale istituito con DGRV n. 1766/2010, intitolato “*Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma*”.

I dati di input sito-specifici utilizzati per l’elaborazione dell’Analisi del Rischio in esame risultano sostanzialmente congrui con un approccio di tipo “worst case” per il calcolo del rischio per la matrice acque sotterranee correlato alle deroghe richieste.

Per quanto attiene la direzione di falda ed il relativo calcolo delle dimensioni della discarica rispetto alla direzione di falda si rileva quanto segue. Nell’AdR del novembre 2013 è stata presa a riferimento una direzione prevalente della falda NNE-SSO, mentre il progetto approvato faceva riferimento ad una direzione NNO – SSE. In alcune campagne di monitoraggio, inoltre, è stata evidenziata anche una direzione N-S.

A verifica della bontà dell’analisi eseguita, il Gruppo di lavoro Regione – ARPAV ha simulato il calcolo del rischio prendendo a riferimento le diverse direzioni di falda rilevate. I risultati ottenuti non si discostano significativamente in termini numerici e, in ogni caso, la direzione utilizzata dal proponente nell’AdR in esame (NNE – SSO) è quella più cautelativa, ossia è quella che determina un valore di rischio maggiore, per quanto accettabile, rispetto alle altre direzioni.

Si evidenzia altresì che il valore di  $Sw$  (dimensione discarica ortogonale alla direzione di falda) è stata ricavata dividendo la superficie della discarica ( $A_f$ ) per  $W$  (massima dimensione della discarica lungo la direzione di falda). Si segnala l’errore concettuale anche se, nel caso specifico, il valore così ricavato (96 m) praticamente coincide con la misura correttamente individuata sulla carta (ca. 100 m).

Per quanto attiene allo strato di impermeabilizzazione minerale (argilla) si rileva che i dati di input utilizzati nell’elaborazione dell’analisi del rischio sono stati quelli effettivamente desunti dalle prove di collaudo dei lotti già allestiti, molto più performanti rispetto a quelle previste nel progetto approvato.

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione rileva che la nuova analisi di rischio datata novembre 2013, conferma l’ammissibilità dei rifiuti in discarica per i parametri e le relative concentrazioni già approvate con DGRV n. 1251/2013 e conferma che le deroghe concesse con il provvedimento esaminato non comportano alcun aumento delle caratteristiche di biodegradabilità dei rifiuti, considerato che il limite fondamentale di riferimento per l’Indice Respirometrico Dinamico Potenziale (I.R.D.P.) pari a  $1g\ O_2/KgSV/h$  è rimasto invariato ed i rifiuti sono già di per sé stabili, non reattivi e non putrescibili.

### Valutazioni in merito al pericolo da Bird Strike

Il monitoraggio dell’avifauna, commissionato dall’Ente gestore dell’aeroporto “V. Catullo” di Verona Villafranca alla Società Bird Control Italy S.r.l., ha rilevato una trascurabile presenza di avifauna in tutto il periodo di rilevamento (5 esemplari in 14 giorni di monitoraggio), ciò a dimostrazione del fatto che la tipologia di rifiuti smaltiti presso il sito in esame, estremamente povera in componente organica, rappresenta uno scarso richiamo per la fauna ornitica. Nonostante sia stato verificato che la discarica non costituisce un’attrattiva tale da modificare le abitudini comportamentali della ornitofauna presente nel sedime aeroportuale, la Bird Control Italy conclude la propria relazione sostenendo che sia “*opportuno vincolare qualsiasi tipo di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di conferimento dei rifiuti ad un piano di monitoraggi periodico dell’avifauna da effettuare sulle due discariche con un protocollo condiviso tra ENAC/Gestore e Enti Pubblici competenti per territorio, proposta di Regolamento viene descritta nei paragrafi successivi di questo elaborato*” (**RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO**



## ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015

pag. 15/17

**NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE** redatto da **BIRD CONTROL ITALY SRL**)

### B.4 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna e dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti, ha espresso a maggioranza dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona, il Sindaco del Comune di Verona, il Sindaco del Comune di Sona, il Presidente della Provincia di Verona, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona) con voto contrario del delegato dal Direttore Generale di ARPAV e del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona per le motivazioni in calce riportate,

#### parere favorevole

alle richieste, presentate dalla Ditta Geo Nova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 – 31100 Treviso:

- di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta Geo Nova S.p.A. - già autorizzata con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013 - sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
- di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1251 del 16/07/2013;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti:

### PRESCRIZIONI

1. Nella tabella seguente si riportano i valori di concentrazione in eluato, di cui si concede deroga rispetto a quelli previsti nella tabella 5 del D.M. 27/09/2010:

Parametro	Limiti di Concentrazione Tabella 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 D.M. 27/09/2010	Limite concesso in deroga (mg/l)
Arsenico	0,2	3	0,6
Bario	10	3	30
Cadmio	0,1	3	0,3
Cromo totale	1	3	3
Rame	5	2,4	12
Mercurio	0,02	2	0,04
Molibdeno	1	3	3
Nichel	1	3	3


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 16/17

Piombo	1	3	3
Antimonio	0,07	3	0,21
Selenio	0,05	3	0,15
Zinco	5	3	15
Fluoruri	15	3	45
DOC	100	20	2.000
TDS**	10.000	3	30.000

\*\* quale parametro in alternativa ai valori per i solfati ed i cloruri, così come indicato dal D.M. 27/09/2010

2. Tutti i parametri derogati dovranno essere investigati con frequenza almeno trimestrale sia nel percolato prodotto dalla discarica che nella matrice acque di falda. Le metodiche analitiche per la determinazione dei parametri che hanno finora evidenziato limiti di rilevanza superiori alle concentrazioni limite derogate dovranno essere inoltre implementate al fine di poter confrontare i risultati analitici con i valori limite concessi in deroga;
3. L'argilla che verrà utilizzata per la realizzazione dell'impermeabilizzazione del fondo dei futuri lotti dovrà avere le stesse caratteristiche di permeabilità prese a riferimento nell'elaborazione dell'analisi di rischio presentata ( $K \leq 5,54 \cdot 10^{-11}$  m/s) al fine di mantenere le stesse garanzie verificate mediante la medesima analisi;
4. Nei lotti non ancora realizzati la verifica del suddetto valore di permeabilità dovrà essere effettuata mediante un campionamento almeno ogni 1.000 m<sup>2</sup> di superficie. Al fine di poter effettuare un'elaborazione statistica dei dati, il numero totale di campioni per ciascun lotto non dovrà essere inferiore a 10. In caso di un numero di campioni inferiore a 10 dovrà essere preso come riferimento il valore maggiore dei singoli K riscontrati. Le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere le stesse già adottate nell'ambito del collaudo dei lotti già autorizzati. Il collaudo dovrà altresì esplicitare che l'intera filiera di certificazione dei valori di conducibilità (numero ed ubicazione dei punti di campionamento, modalità di campionamento e verifica analitica) rappresenti l'intero volume delle argille costituenti il fondo del singolo lotto considerato e certifichi il nuovo valore reale di K, assunto a garanzia della tenuta idraulica del fondo del medesimo lotto. Analoga certificazione dovrà essere trasmessa per i lotti 1, 2 e 3 già collaudati;
5. Nei lotti 4 e 5 non ancora apprestati, per la realizzazione del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo, dovrà essere utilizzato un materassino bentonitico con le medesime caratteristiche di spessore e permeabilità di quello già messo in opera e considerato nell'AdR (spessore 0,6 cm e permeabilità di  $5,00 \cdot 10^{-11}$  m/s);
6. Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, con particolare riferimento alle seguenti componenti:
  - o livelli della falda: le verifiche dovranno essere effettuate per tutti i piezometri della rete di controllo al fine di verificare nel tempo la soggiacenza minima (pari a 33,06 m da p.c., ossia 55,50 m s.l.m.) utilizzata nell'AdR per il calcolo del SAM;
  - o concentrazioni dei contaminanti derogati nel percolato: in tal caso dovrà essere verificato che le medie annuali dei parametri derogati siano in linea con i valori limite già concessi in deroga, o comunque garantiscono - a parità delle altre condizioni - un rischio per la matrice acque sotterranee accettabile (< 1), calcolato secondo i criteri individuati nella valutazione dei rischi presentata, con le seguenti precisazioni:
    - i. Per il calcolo del parametro  $\delta_{GW}$  è necessario che vengano utilizzate le formule contenute nel manuale ISPRA, in linea con quanto previsto dalla DGRV 1360/2013, avendo cura di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 398 del 31 marzo 2015**

pag. 17/17

inserire nella formula 3.2.11 di pag. 69, la dimensione W (ossia la lunghezza della sorgente lungo la direzione di falda) al posto della dimensione L (come definita dai Manuali di ISPRA), in accordo con il modello idrogeologico alla base sia delle assunzioni della pubblicazione *Connor et al. del Groundwater Services* che dei principi generali dei manuali ISPRA;

- ii. Per il calcolo del parametro Sw si deve far riferimento all'effettiva dimensione della discarica ortogonale alla direzione di falda correttamente misurata sulla carta;
7. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica dovrà essere integrato, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 1360/2013, con una specifica sezione che recepisca quanto prescritto ai precedenti punti **2** e **6**;
8. Giornalmente dovrà essere prevista la copertura dei rifiuti abbancati utilizzando materiale pesante e/o teli in modo tale da impedire qualsiasi dispersione aerea anche in caso di forti venti;
9. Venga effettuato un piano di monitoraggio sull'impianto che preveda:
  - a. Monitoraggi di avifauna effettuati e a carico del titolare dell'impianto con frequenza di un monitoraggio al giorno da parte della Proprietà e di uno ogni tre mesi da parte di un ornitologo esperto secondo il protocollo e le tabelle di rilevazione riportate nella **"RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE redatto da BIRD CONTROL ITALY SRL"** che dovrà essere all'uopo richiesta dalla Ditta proponente alla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A.;
  - b. La raccolta dei dati con il protocollo standardizzato, contenuto nella relazione citata al punto precedente, dovrà essere inviata dal Titolare dell'impianto mensilmente ad ENAC D.O. ed al Gestore dell'Aeroporto Catullo di Verona in formato elettronico per facilitarne la successiva analisi;
  - c. Venga redatto un Regolamento, come indicato al paragrafo 6.3 della medesima Relazione di Monitoraggio che individui i canali informativi a cui far ricorso in caso di presenza massiccia di volatili o altra fauna sull'impianto Geo Nova S.p.a.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

(Codice interno: 295639)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 400 del 31 marzo 2015

**Accordo-quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e la Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Approvazione e delega alla sottoscrizione.***[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento approva lo schema di accordo-quadro tra la Regione del Veneto e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, al fine di instaurare una collaborazione sinergica tra le Parti nell'ambito della tematica dissesto idrogeologico per quanto riguarda gli aspetti di interesse della difesa del suolo quali la valutazione della pericolosità idraulica e geologica, la mitigazione del rischio attraverso la predisposizione di piani di intervento e di monitoraggio. Il provvedimento delega inoltre il Direttore del Dipartimento interessato alla sottoscrizione dell'accordo-quadro.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Dpcm del 14 settembre 2012 e provvedimenti attuativi

Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Le attività di difesa del suolo messe in campo dalla Regione al fine di contrastare il dissesto idrogeologico e pervenire ad una sicurezza diffusa sul territorio tale da armonizzare lo sviluppo delle attività antropiche e la tutela dell'ambiente, consistono strategicamente nell'individuazione delle azioni strutturali e non strutturali utili a mitigare il rischio e ripristinare le migliori condizioni di utilizzo del suolo. L'impostazione di tali azioni passa inevitabilmente attraverso la conoscenza delle problematiche e l'approfondimento dei meccanismi e delle cause che le governano e che possono essere riassunte nelle principali attività degli uffici regionali in materia quali: censimento dei fenomeni e degli interventi realizzati, valutazione della pericolosità e del rischio connesso, pianificazione delle risorse disponibili e individuazione del fabbisogno, realizzazione di interventi e di procedure utili alla messa in sicurezza del territorio. L'impegno richiesto agli uffici regionali in queste attività, assume nel momento attuale particolare rilevanza, in riferimento anche alla maggior frequenza di eventi meteo climatici avversi, e alle necessità di coniugare l'utilizzo socio-economico del territorio con la messa in sicurezza del territorio anche alla luce dei recenti strumenti di pianificazione introdotti in ambito nazionale e comunitario. Le tematiche citate costituiscono inoltre ambiti disciplinari del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR IRPI), in particolare dell'Unità Organizzativa di Supporto di Padova che, nell'area nord-orientale del territorio nazionale, su questi temi svolge attività di ricerca e di supporto agli enti amministrativi.

L'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (CNR IRPI) afferisce al Dipartimento Scienze del Sistema Terra e tecnologie per l'Ambiente. Promuove, organizza e gestisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, su scala nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali ed è fortemente orientato allo studio del dissesto idrogeologico. L'Istituto svolge: 1. attività di ricerca e sviluppo tecnologico interdisciplinari sui rischi naturali con particolare attenzione a quelli geo-idrologici; 2. attività di consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio geologico, geomorfologico, idraulico, del monitoraggio della difesa del suolo, della protezione civile e della pianificazione territoriale; 3. attività di formazione superiore anche post-universitaria in tutti campi inerenti i rischi naturali ed antropici e la loro previsione e mitigazione. L'Istituto è inoltre Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il citato Istituto ha manifestato l'interesse e la disponibilità a collaborare sinergicamente con la Regione del Veneto su temi di interesse comune, mediante attività di studio e di ricerca riferite, in modo particolare, alla conoscenza dei fenomeni di dissesto, alla sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie disponibili per la valutazione dei parametri utili alle azioni strutturali e non strutturali da intraprendere. Altri ambiti di attività riguardano i sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi e la valutazione della pericolosità anche attraverso la sperimentazione di procedure innovative.

La collaborazione che si andrà a realizzare permetterà di caratterizzare in modo significativo l'apporto che la Regione del Veneto potrà offrire agli interessati, mediante l'offerta di modelli innovativi e linee guida per la gestione del territorio, nell'ambito dei settori considerati.

Il CNR IRPI si distingue per la competenza e la professionalità nell'ambito delle proprie aree di competenza, potendo rappresentare per la Regione del Veneto un valido supporto per specifici approfondimenti scientifici e per attività operative, che si propone di estendere per un periodo di tempo di quattro anni rinnovabili; tale periodo è considerato il livello temporale

minimo affinché la ricerca e la sperimentazione nelle tematiche riguardanti il dissesto idrogeologico possa considerarsi efficace. Le finalità, le azioni programmatiche da intraprendere, le modalità per la stipula di future convenzioni attuative, gli obblighi delle Parti e la durata dell'accordo, sono contenute nello schema di accordo-quadro, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del quale se ne propone l'approvazione, delegando il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste di provvedere alla sottoscrizione.

La stipula del presente accordo quadro non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione del Veneto. Eventuali spese a carico della Regione, derivanti dalla sottoscrizione delle singole convenzioni attuative, troveranno copertura nell'ambito delle disponibilità recate dal bilancio regionale.

Le specifiche attività attuative dell'accordo-quadro potranno trovare di volta in volta la loro individuazione mediante convenzioni, secondo schemi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sottoscritte dal Direttore di Sezione competente. In tale ambito potranno essere individuati eventuali finanziamenti da destinare alla realizzazione delle azioni di cui trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241; VISTO il D. Lgs. 152/06;

VISTA la L. 267/98 e la L. 365/00;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

delibera

1. Di promuovere un rapporto di collaborazione sinergica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR IRPI), per la realizzazione di ricerche e di studi riferiti agli ambiti di comune interesse e competenza istituzionale, in particolare la conoscenza dei fenomeni di dissesto, la valutazione della pericolosità idraulica e geologica, l'ideazione e la pianificazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi, la sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie negli ambiti della difesa del suolo.
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo-quadro, di cui all'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione, tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR IRPI) e la Regione del Veneto.
3. Di demandare al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste la sottoscrizione dell'accordo-quadro, di cui al precedente punto 2, nonché l'adozione dei successivi atti connessi.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di incaricare il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste dell'esecuzione del presente atto.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 400 del 31 marzo 2015** pag. 1/4

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, AL FINE DI INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SINERGICA TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente accordo quadro presso la sede suddetta, il quale agisce nel presente atto nella veste di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in seguito per brevità denominata "Regione".

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, in seguito deonminato "CNR-IRPI", con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente accordo quadro presso la sede suddetta, il quale agisce nel presente atto nella veste di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e pertanto autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo quadro.

PREMESSO CHE

- la Regione esercita i propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, dal Programma Regionale di Sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
- la Regione, grazie all'attività istituzionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste svolge azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi connessi alla valutazione e mitigazione del dissesto idraulico e geologico, all'individuazione delle azioni strutturali e non strutturali utili a mitigare il rischio, nonché alla pianificazione degli strumenti utili all'utilizzo del suolo del territorio regionale, con riferimento a tutti gli ambiti di applicazione della vigente normativa in materia di difesa del suolo e di sicurezza idraulica e geologica;
- la Regione, nell'ambito delle competenze istituzionali esercitate nelle materie suddette, presta particolare attenzione all'aggiornamento scientifico e tecnologico;
- il CNR-IRPI, è soggetto pubblico che svolge, promuove, diffonde e valorizza l'attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese e in particolare, nell'ambito della protezione idrogeologica, persegue l'integrazione di discipline e di tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazioni e programmi integrati con altri Enti di ricerca, Università, imprese e istituzioni pubbliche e private;
- il CNR-IRPI promuove, organizza e gestisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, su scala nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- la Regione, tramite il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tramite l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, ritengono opportuno, con specifico riferimento alle esigenze del territorio regionale:
  - favorire la soluzione di problemi e criticità sul piano della difesa del territorio e dell'ambiente, con riferimento anche alla conoscenza dei fenomeni di dissesto, la valutazione della pericolosità idraulica e geologica, la valutazione e pianificazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi, la sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie negli ambiti della difesa del suolo, in relazione al mantenimento e al miglioramento dell'organizzazione sociale ed economica;
  - facilitare l'acquisizione di tecnologie e di conoscenze da qualificate strutture di ricerca;



- partecipare congiuntamente a proposte di progetti di ricerca e di applicazione di protocolli operativi per il perseguimento degli obiettivi individuati;
- la Regione e il CNR-IRPI hanno già instaurato in passato collaborazioni attive nelle specifiche tematiche, mediante il ricorso a puntuali atti d'intesa ed intendono ora rafforzare, strutturare ed estendere eventuali ulteriori future collaborazioni, attraverso la stipula di uno specifico accordo quadro;

#### CONSIDERATO CHE

con provvedimento \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, la Giunta regionale del Veneto ha promosso un rapporto di collaborazione sinergica con il CNR-IRPI, per la realizzazione di ricerche e di studi riferiti ad ambiti di comune interesse e competenza istituzionale, in particolare per la difesa del suolo quali la valutazione della pericolosità idraulica e geologica, la mitigazione del rischio attraverso la predisposizione di piani di intervento e di monitoraggio,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – Finalità dell'accordo quadro

La Regione, tramite il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e il CNR-IRPI, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi e con riferimento all'articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, intendono costituire una specifica intesa finalizzata ad attuare, ogni qualvolta ritenuto opportuno ovvero necessario, il perseguimento in forma sinergica di obiettivi comuni di interesse pubblico, allo scopo di stabilire un rapporto di collaborazione reciproca di studio e di ricerca per migliorare il servizio di difesa del territorio e di tutela dell'ambiente reso alle popolazioni.

A tal fine, la Regione e il CNR-IRPI concordano di individuare le seguenti attività di comune riferimento negli ambiti considerati:

- cooperazione e diffusione dei risultati ottenuti;
- attività di monitoraggio;
- attività previsionali relative a fenomeni geo-idrologici;
- attività di divulgazione scientifica e tecnica, anche attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e seminari.

##### Art. 2 – Tipologia delle azioni programmatiche

In riferimento al territorio regionale, la collaborazione fra la Regione e il CNR-IRPI si caratterizzerà prioritariamente nelle seguenti tipologie di azioni:

- approntamento di studi, di piani e/o di azioni di monitoraggio, di pianificazione e di intervento nelle materie precedentemente individuate
- censimento dei fenomeni e degli interventi realizzati
- valutazione della pericolosità e del rischio connesso
- sviluppo di sistemi previsionali
- sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie disponibili
- valutazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi
- interventi di formazione e di divulgazione sulle tematiche descritte
- definizione e realizzazione di progetti regionali, al fine di introdurre protocolli organizzativi ed applicativi
- attività di informazione e/o di divulgazione tecnico-scientifica, con particolare riferimento alle componenti socio-economiche del territorio.

##### Art. 3 – Convenzioni attuative

Per ogni iniziativa avviata con riferimento alle azioni programmatiche di cui al precedente art. 2), la Regione, tramite il Dipartimento individuato in premessa, e il CNR-IRPI, in funzione delle rispettive competenze, definiranno specifiche convenzioni attuative, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Le convenzioni includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci, l'articolazione delle azioni nelle quali si svilupperanno i progetti, i tempi di esecuzione e la ripartizione degli eventuali costi tra i soggetti partecipanti.

In forza del presente accordo quadro, le singole convenzioni attuative saranno sottoscritte dal Direttore regionale di Sezione competente e dal CNR-IRPI, in base alle rispettive materie di competenza.

Per ogni convenzione attuativa sarà nominato un Responsabile tecnico-scientifico, individuato da ciascuna parte contraente.

#### Art. 4 – Oneri

La stipula del presente accordo quadro non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. Eventuali spese a carico della Regione, derivanti dalla sottoscrizione delle singole convenzioni attuative, troveranno copertura nell'ambito delle disponibilità recate dal bilancio regionale.

La stipula del presente accordo quadro e gli impegni derivanti dalla sua attuazione non comporta alcun onere a carico del bilancio del CNR-IRPI. Eventuali oneri e spese imprevedute che si rendessero necessarie in attuazione del presente accordo quadro o delle convenzioni operative saranno totalmente a carico del CNR-IRPI.

#### Art. 5 – Proprietà degli elaborati

Fatta salva diversa, specifica determinazione, di volta in volta esplicitata, gli atti, gli elaborati e le risultanze derivanti dalle singole convenzioni attuative, saranno di proprietà comune delle parti, le quali ne assicureranno la piena fruizione e diffusione scientifica e divulgativa, subordinatamente alla citazione delle fonti e degli Autori.

#### Art. 6 – Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo quadro che si rendesse necessaria, anche per effetto di successivi adeguamenti normativi, dovrà essere concordata per iscritto tra la Regione e il CNR-IRPI, ed entrerà in vigore dopo la sottoscrizione da parte di entrambe.

#### Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano ad osservare e a fare osservare ai loro collaboratori l'obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare risultati e informazioni relative all'attuazione del presente accordo quadro, sino alla conclusione degli interventi considerati e alla pubblicazione dei risultati ottenuti, ove prevista,

#### Art. 8 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo quadro ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, da inviare all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non pregiudicano l'attività già eseguita, che dovrà comunque essere completata, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

#### Art. 9 – Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere e a superare in collaborazione eventuali controversie e difficoltà operative che dovessero insorgere a seguito dell'attuazione del presente accordo quadro. La competenza a decidere su eventuali controversie non risolubili di comune accordo tra le parti, è demandata alla competenza del Foro di Venezia.

#### Art. 10 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo quadro, si rinvia alle norme vigenti in materia.

#### Art. 11 – Diritto di riservatezza

La Regione e il CNR-IRPI, dichiarano di essere informati sui contenuti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e di acconsentire che i dati personali forniti siano trattati esclusivamente per le finalità del presente accordo quadro. Sono responsabili del trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte nell'esecuzione del presente accordo quadro i soggetti individuati dalle rispettive parti.

**Art. 12 – Entrata in vigore e durata**

Il presente accordo quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata iniziale di 4 anni, suscettibile di tacito rinnovo biennale reiterabile, salvo modifiche preventivamente concordate tra la Regione e il CNR-IRPI.

**Art. 13 Accettazione**

La sottoscrizione del presente accordo quadro costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di attuazione in esso contenute, oltre che comunicazione degli obblighi da esso derivanti.

Il presente accordo quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura ed onere a carico della parte che lo richiede.

Il presente accordo quadro è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, dell'allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Il presente accordo quadro, redatto in numero di \_\_\_ fogli e composto di 13 articoli è stato letto, approvato nelle premesse e in ogni suo articolo ed è sottoscritto dalle parti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il presente accordo quadro, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

Per l'Istituto di Ricerca  
per la Protezione Idrogeologica  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

\_\_\_\_\_

(Codice interno: 296180)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 401 del 31 marzo 2015

**Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. Adozione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).**  
*[Difesa del suolo]*

**Note per la trasparenza:**

Nella attesa della istituzione dell'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e nella necessità di assolvere agli aggiornamenti del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) si ritiene opportuno adottare per il bacino scolante nella Laguna di Venezia il Piano di Assetto Idrogeologico - parte idraulica - da tempo predisposto dalla Regione del Veneto ma non ancora perfezionato.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Nel bacino scolante nella Laguna di Venezia, l'Amministrazione Regionale svolge direttamente le attività relative alla formazione del Piano di Bacino ai sensi della L.183/1989, ora abrogata, e quindi della L.152/2006 e successive modificazioni.

Per quanto riguardanti l'individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico in particolare è stato affidato un apposito studio all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra Palomar S.c. a r.l. e Studio ing. Veronese, consegnato nel Giugno 2002, sulla base del quale le strutture regionali hanno elaborato una cartografia che permette di avere un'indicazione sulla pericolosità idrogeologica dell'area.

Per la valutazione del grado di pericolosità idraulica sul territorio le strutture regionali hanno utilizzato gli stessi criteri approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27/06/2007 per il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

La documentazione disponibile è stata peraltro adottata con DGR n. 3153 del 14/12/2010 quale "valutazione preliminare del rischio di alluvione" ai sensi dell'art.4 della Dir. 2007/60/CE.

Ora, fino a questo momento, il Piano di Assetto Idrogeologico per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia non è stato perfezionato, inizialmente per le problematiche legate alle connessioni con la legislazione speciale per la Città di Venezia e quindi nell'attesa della istituzione del Distretto delle Alpi Orientali di cui il bacino scolante fa parte ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 152/2006.

Considerato quindi che il distretto idrografico non è ancora stato istituito e che risulta necessario assolvere alle procedure previste dal Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) per la valutazione di eventuali priorità di finanziamento, si ritiene opportuno adottare il PAI costituito dai seguenti elaborati che sono parte integrante della presente deliberazione:

**Allegato A:** Relazione;

**Allegato B:** Cartografia;

**Allegato C:** Norme di Attuazione.

Per la regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree individuate si propone di adottare e porre in salvaguardia la stessa normativa approvata dal Consiglio Regionale nel sopracitato PAI del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza indicata nell'**Allegato B** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Si ritiene inoltre di inserire all'interno della cartografia le aree individuate dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto il 26 settembre 2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 284/2006 e il D.Lgs. n. 4/2008;

VISTA la DGR n. 3153 del 14/12/2010;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di adottare, per quanto riportato nelle premesse, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia - parte idraulica - composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

**Allegato A:** Relazione;

**Allegato B:** Cartografia;

**Allegato C:** Norme di Attuazione;

2. di stabilire che le Norme di Attuazione di cui all'**Allegato C**, ai sensi dell'art. 65 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., costituiscono misure di salvaguardia e che esse resteranno in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. per un periodo comunque non superiore ai tre anni;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (*omissis*)

(Gli allegati A, B e C sono consultabili nella pagina del sito internet della Regione del Veneto dedicata al Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bacino-scolante-nella-laguna-di-venez> , ndr)

(Codice interno: 295640)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 402 del 31 marzo 2015

**Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42. Definizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e delle sue funzioni.***[Acque]***Note per la trasparenza:**

La gestione delle acque sul modello dei contratti di fiume ha riscosso l'interesse di numerosi Soggetti, gestori della risorsa idrica e del territorio e portatori di interesse; si rende ora necessario ridefinire il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e le sue funzioni (L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Al fine di incentivare in tutto il territorio veneto l'utilizzo dello strumento dei Contratti di fiume, la Giunta regionale si è fatta promotore di tale percorso, sostenendo tali iniziative sia attraverso una partecipazione diretta negli organi decisionali dei Contratti di fiume, sia mettendo a disposizione delle risorse finanziarie per la fase preliminare.

In proposito, l'articolo 42 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, ha previsto "la sperimentazione di nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorire l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati".

Il World Water Forum definisce, già nel 2000, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale".

Dev'essere evidenziato che nel mese di novembre 2014 il Veneto ha ospitato il IX Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume al quale hanno partecipato numerose Istituzioni fra le quali anche l'Unità di Missione contro il Dissesto Idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precedentemente, nel secondo semestre 2013, la Giunta regionale del Veneto aveva raccolto numerose istanze per la attivazione e il finanziamento di Contratti di fiume nelle diverse forme che possono assumere, da parte di Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità Montane, Consorzi di bacino Imbrifero e Consorzi Intercomunali. In tale occasione era emersa la necessità di un coordinamento regionale, che ha trovato una prima realizzazione nella istituzione con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 2796, di un Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume.

La medesima DGR n. 2796/2013 ha individuato le Strutture regionali e gli Enti che compongono il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume, definendo anche in via preliminare le relative funzioni.

In proposito, però, al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 54 del 2012, la Giunta regionale con deliberazione 25 novembre 2013, n. 2140, ha individuato le nuove strutture della Giunta regionale articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento, operative a decorrere dal 1° gennaio 2014. Inoltre, con la deliberazione 30 dicembre 2013, n. 2611, la Giunta regionale ha assegnato le competenze e le funzioni alle nuove Strutture regionali.

Per quanto sopra, anche alla luce delle esperienze sino ad oggi condotte, si rende necessario definire la nuova composizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume.

Pertanto, il suddetto Tavolo di coordinamento sarà composto da:

- il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste con funzioni di presidente, che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Direttore di una delle Sezioni dipendenti dal Dipartimento;
- il Direttore della Sezione Difesa del Suolo o funzionario da lui delegato;
- il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse o funzionario da lui delegato;
- un rappresentante dell'Unione Veneta Bonifiche;
- un rappresentante dell'Autorità di Bacino del fiume Po, qualora attinente le tematiche di discussione;
- un rappresentante per conto delle Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, qualora attinente le tematiche di discussione;

- un rappresentante dell'ANCI Veneto.

Qualora valutato opportuno dal Presidente del Tavolo, potranno partecipare i Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio o funzionario da loro delegato, nonché i Direttori delle Sezioni della Regione del Veneto o funzionario da loro delegato, scelti in funzione delle tematiche interessate.

La partecipazione al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume dovrà avvenire nell'ambito dei propri compiti di istituto, senza comportare oneri a carico dell'amministrazione regionale.

Possono essere invitati a partecipare al Tavolo per fornire indicazioni tecniche o informazioni ai fini dell'esame degli argomenti un rappresentante della Struttura organizzativa del Contratto di fiume interessato dall'argomento del Tavolo, nonché i rappresentanti delle Amministrazioni fuori confine regionale appartenenti ai bacini con carattere di interregionalità.

Il Tavolo di coordinamento è convocato dal Presidente.

Il Presidente nomina un funzionario in servizio presso la Sezione Difesa del Suolo con le funzioni di segretario del Tavolo.

Peraltro, si ritiene di dover specificare in termini di congruenza le funzioni a cui è preposto il suddetto Tavolo, che saranno principalmente:

- favorire le esperienze di Contratto di fiume in corso ed accompagnare l'avvio di nuove iniziative finalizzate alla sottoscrizione di un Contratto di fiume;
- definire un sistema di qualità da adottare nei processi di Contratti di fiume in corso e per l'indirizzo delle nuove iniziative, in coordinamento con le attività dei Gruppi di Lavoro afferenti al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume;
- monitorare le esperienze avviate e le nuove iniziative, considerate le specificità dei contesti e le tematiche di ogni Contratto di fiume;
- garantire il coordinamento fra gli indirizzi e le attività dei vari Contratti di fiume;
- individuare le modalità dell'intervento regionale nei casi in cui la Giunta regionale sia direttamente interessata a specifici Contratti di fiume.

Il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume costituisce riferimento regionale per tutti i Soggetti promotori dei Contratti di fiume, comunque denominati, già costituiti o in corso di costituzione nel territorio veneto.

Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni del Tavolo di coordinamento le Strutture organizzative dei Contratti di fiume dovranno comunicare e aggiornare il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste sulle attività intraprese, sia per le fasi di processo, che di definizione e di attuazione dei piani e dei programmi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 2140 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 2611 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 2796 "Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42. Approvazione proposte e conseguente impegno contributi regionali.";

delibera

1. di definire, per quanto specificato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la nuova composizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume, costituito da:
  - il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste con funzioni di presidente, che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Direttore di una delle Sezioni dipendenti dal Dipartimento;
  - il Direttore della Sezione Difesa del Suolo o funzionario da lui delegato;
  - il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse o funzionario da lui delegato;
  - un rappresentante dell'Unione Veneta Bonifiche;
  - un rappresentante dell'Autorità di Bacino del fiume Po, qualora attinente le tematiche di discussione;
  - un rappresentante per conto delle Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, qualora attinente le tematiche di discussione;
  - un rappresentante dell'ANCI Veneto;
2. di precisare che la partecipazione al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume dovrà avvenire nell'ambito dei propri compiti di istituto, senza che ciò comporti oneri a carico dell'amministrazione regionale;
3. di specificare che, qualora valutato opportuno dal presidente del Tavolo di cui al punto 1., potranno essere invitati a partecipare al medesimo:
  - i Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio o funzionario da loro delegato;
  - i Direttori delle Sezioni della Regione del Veneto o funzionario da loro delegato scelti in funzione delle tematiche interessate;
  - un rappresentante della Struttura organizzativa del Contratto di fiume interessato dall'argomento del Tavolo, per fornire indicazioni tecniche o informazioni ai fini dell'esame degli argomenti;
  - i rappresentanti delle Amministrazioni fuori confine regionale appartenenti ai bacini con carattere di interregionalità, per fornire indicazioni tecniche o informazioni ai fini dell'esame degli argomenti;
4. di definire che il presidente convoca il Tavolo di coordinamento e provvede alla nomina di un funzionario in servizio presso la Sezione Difesa del Suolo con le funzioni di segretario del Tavolo;
5. di specificare in termini di congruenza le funzioni a cui è preposto il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume, prevedendo che si occupi principalmente di:
  - favorire le esperienze di Contratto di fiume in corso ed accompagnare l'avvio di nuove iniziative finalizzate alla sottoscrizione di un Contratto di fiume;
  - definire un sistema di qualità da adottare nei processi di Contratti di fiume in corso e per l'indirizzo delle nuove iniziative, in coordinamento con le attività dei Gruppi di Lavoro afferenti al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume;
  - monitorare le esperienze avviate e le nuove iniziative, considerate le specificità dei contesti e le tematiche di ogni Contratto di fiume;
  - garantire il coordinamento fra gli indirizzi e le attività dei vari Contratti di fiume;
  - individuare le modalità dell'intervento regionale nei casi in cui la Giunta regionale sia direttamente interessata a specifici Contratti di fiume;
6. di disporre che le Strutture organizzative dei Contratti di fiume comunichino e aggiornino il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste sulle attività intraprese, sia per le fasi di processo, ché di definizione e di attuazione dei piani e dei programmi;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



(Codice interno: 295642)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 403 del 31 marzo 2015

**Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 13. Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

**Note per la trasparenza:**

Si approva l'allegato schema di convenzione con AVEPA, quale soggetto incaricato dalla Regione del Veneto all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture, di cui al fondo regionale istituito con l'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

Estremi dei principali documenti del procedimento:

deliberazione della Giunta regionale del Veneto 3 novembre 2014, n. 155/CR;

parere favorevole della Quarta Commissione consiliare n. 630 nella seduta del 26 novembre 2014;

deliberazione della Giunta regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2730, di approvazione dei "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture".

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Al fine di assicurare sollievo a Soggetti che subiscono danni a causa di allagamenti provocati dalla esecuzione di particolari manovre idrauliche, l'art. 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012, n. 13, ha previsto la istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da tali allagamenti.

Il 2° comma dell'art. 13 specifica che tale Fondo è destinato all'indennizzo dei danni causati a seguito di utilizzo di aree private da parte della Regione ai fini della laminazione delle piene di corsi d'acqua, qualora tali utilizzi si siano resi necessari per la tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture.

Il 3° comma del medesimo articolo 13 ha inteso chiarire che nelle richieste di danni di cui al 2° comma non possono concorrere quelli subiti da parte di aree per le quali sia stata già riconosciuta la prevista indennità per la servitù di allegamento, in quanto le relative superfici sono state destinate in via permanente alla laminazione delle piene e, pertanto, nelle medesime grava il vincolo di servitù di allegamento di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegati alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente".

In attuazione di tale disposto di legge, la IV Commissione consiliare si è espressa positivamente con parere n. 630 in data 26 novembre 2014; sulla base di tale parere positivo con deliberazione n. 2730 del 29 dicembre 2014 la Giunta regionale ha approvato i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture".

Al punto 2 della citata DGR n. 2730/2014, la Giunta regionale ha individuato in AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Ente Strumentale istituito con legge regionale n. 31/2001, il soggetto incaricato all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento in argomento; tale attività, svolta per conto e nell'interesse della Regione, viene regolata da apposita convenzione il cui schema viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale nel presente **Allegato A**.

Si deve rilevare, peraltro, che il punto 4 della DGR n. 2730/2014, relativo agli allagamenti avvenuti successivamente alla vigenza della l.r. n. 13/2012 e prima della pubblicazione della DGR n. 2730/2014, prevede che venga affidata agli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo l'accertamento degli importi dell'indennizzo, i cui esiti dovranno essere trasmessi ad AVEPA per l'erogazione del relativo contributo. Con riferimento alle attività nell'ambito della valutazione degli indennizzi per gli eventi pregressi, si prevede nello schema di convenzione di cui all'**Allegato A** che AVEPA collabori con Regione del Veneto anche per quanto attiene la definizione delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo e la relativa modulistica, nonché per l'eventuale confronto nella fase di istruttoria delle istanze per l'ammissibilità al Fondo.

Nell'ambito delle attività che hanno portato alla redazione del documento di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, è stata raccolta la condivisione di AVEPA sui contenuti del medesimo, dopo che la medesima Agenzia ha segnalato opportune modifiche che sono state accolte e recepite nel testo.

In relazione a quanto sopra, in adempimento al disposto del comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 "Istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento", e del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA contenente le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di "autorizzazione ed erogazione delle somme a titolo indennitario per i danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture", così come definito nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA l'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", di istituzione di un "Fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 155/CR, di richiesta di parere alla IV Commissione consiliare di approvazione dei "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture";

VISTO il parere favorevole della IV Commissione consiliare n. 630 espresso nella seduta del 27 novembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730, di approvazione dei "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture";

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) contenente le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di "autorizzazione ed erogazione delle somme a titolo indennitario per i danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture", **Allegato A** al presente provvedimento;
2. di incaricare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2730/2014;
3. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 403 del 31 marzo 2015**

pag. 1/5

**REGIONE DEL VENETO  
DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE**

\* \* \* \* \*

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241)

contenente le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di  
“autorizzazione ed erogazione delle somme a titolo indennitario per i danni da allagamento  
causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture”

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279, che interviene al presente atto in persona del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, a ciò autorizzato con legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e con deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2014, n. 2730;

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede in Padova, via N. Tommaseo n. 67, C.F. 90098670277, che interviene al presente atto in persona del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia;

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che alla medesima può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla Regione e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, “Legge finanziaria regionale per l'anno 2012” prevede all'articolo 13 l'istituzione di un Fondo regionale per l'indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo; prevede altresì che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione

- consiliare, determina le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario;
- con deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2730, la Giunta regionale ha approvato i "criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento", individuando in AVEPA il soggetto incaricato all'erogazione delle relative somme, e incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste per la definizione, con proprio decreto, delle modalità operative per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo e la relativa modulistica;

TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

**Oggetto della convenzione**

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle attività relative al procedimento per l'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento di cui al Fondo regionale istituito con l'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'anno 2012 e previste con deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2730;
2. Per quanto attiene gli allagamenti che si sono verificati dall'entrata in vigore della l.r. n. 13/2012 fino alla data di pubblicazione della DGR 2730/2014, AVEPA svolgerà le seguenti attività:
  - a. collabora con REGIONE alla predisposizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e la relativa modulistica;
  - b. attua le procedure approvate con il provvedimento di cui al successivo punto 4 lettera a) per la gestione delle istanze;
  - c. mette a disposizione della REGIONE le proprie banche dati ai fini dell'istruttoria regionale delle istanze, collaborando con gli Uffici regionali nei necessari confronti;
  - d. provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi ai beneficiari individuati con provvedimento della REGIONE;
3. Per gli eventi di allagamento che dovessero verificarsi successivamente all'arco temporale di cui al comma 2, AVEPA:
  - e. provvederà a gestire le domande, sia nella fase di presentazione delle istanze, che nella fase istruttoria;
  - f. provvederà a trasmettere gli esiti istruttori alla REGIONE;
  - g. provvederà alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi ai beneficiari individuati con provvedimento della REGIONE.
4. La REGIONE:
  - a. approva con decreto del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste le modalità operative per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e la relativa modulistica;
  - b. fornisce ad AVEPA l'esito delle verifiche degli Uffici regionali, relativo alla delimitazione delle aree oggetto di allagamento;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 403 del 31 marzo 2015**

pag. 3/5

- c. dispone con decreto del Direttore di Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo;
- d. per quanto attiene gli allagamenti che si sono verificati dall'entrata in vigore della l.r. n. 13/2012 fino alla data di pubblicazione della DGR 2730/2014 effettua l'istruttoria delle domande;
- e. per gli eventi di allagamento che dovessero verificarsi successivamente all'arco temporale di cui al comma 2, acquisisce gli esiti istruttori di AVEPA;
- f. sottopone all'Organo regionale competente la valutazione ai fini della individuazione dei beneficiari e dell'entità dell'indennizzo da corrispondere;
- g. predispose il provvedimento di individuazione dei beneficiari e dei relativi indennizzi, indicando le disposizioni per l'impegno di spesa nei confronti di AVEPA.

**Articolo 2****Corrispettivi**

1. AVEPA e REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

**Articolo 3****Affidamento delle attività**

1. l'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
  - a. DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento delle funzioni ha effetto a decorrere dalla data di stipula della presente e fino a revoca della stessa;
  - b. Le parti si impegnano a completare le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a., entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione;
  - c. ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate all'Agenzia con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.

**Articolo 4****Risoluzione e revoca**

1. La presente convenzione è da ritenersi risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
  - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
  - b) grave malfunzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
  - c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.
2. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
3. E' compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto,

**ALLEGATO A alla Dgr n. 403 del 31 marzo 2015****pag. 4/5**

le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

**Articolo 5****Disposizioni finali**

1. La presente convenzione, composta da n. 5 articoli, è dattiloscritta in n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'imposta di bollo sarà assolta da ciascuna delle parti per le competenze di propria spettanza.
6. AVEPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

per REGIONE DEL VENETO

per AVEPA

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO  
E FORESTE

IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA VENETA  
PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

\_\_\_\_\_  
.....

\_\_\_\_\_  
.....

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 4 "Risoluzione e revoca" e 5 "Disposizioni finali".

ALLEGATO A alla Dgr n. 403 del 31 marzo 2015

pag. 5/5

per REGIONE DEL VENETO

per AVEPA

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO  
E FORESTE

IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA VENETA  
PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

.....

(Codice interno: 295643)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 404 del 31 marzo 2015

**Istanza di concessione di coltivazione di idrocarburi "Casa Tonetto". Comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana (TV). Intesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 lett. n della Legge 239/ 2004 e dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 24/4/2001.**

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto viene rilasciata l'intesa per il conferimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Casa Tonetto" derivante dal permesso di ricerca di idrocarburi "Carità" ed ubicata nei comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana (TV).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con nota n. 3931 del 24/2/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche ha richiesto alla Regione Veneto di esprimere la propria intesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 lett. n della Legge 239/ 2004 in merito alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Casa Tonetto", ricadente nei comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso, per una estensione di 4.2 kmq.

La necessità da parte dello Stato di operare di intesa con le Regioni per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, deriva dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112, che stabilisce: "... Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti: prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo."

Nella seduta del 24/4/2001 della Conferenza Stato-Regioni è stato definito l'Accordo fra il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello Sviluppo Economico) e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria.

In particolare, l'art. 3 dell'accordo stabilisce che sono da svolgere d'intesa con le Amministrazioni regionali interessate le funzioni amministrative sia in materia di titoli minerari nell'approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro [comma 1 lettera (c)] sia di polizia mineraria nel rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione di pozzi di ricerca o di coltivazione [comma 2 lettera (a)].

L'art. 6 comma 3 stabilisce inoltre che le Amministrazioni regionali non sono comunque responsabili degli aspetti di sicurezza mineraria e di governo dei giacimenti.

L'istituto dell'intesa è stato da ultimo ripreso dall'art. 1 comma 7 lett. n e della Legge 239/2004 che prevede che siano esercitate dallo stato "le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate".

Il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Casa Tonetto", oggetto della richiesta di intesa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, deriva dal permesso di ricerca di idrocarburi "Carità", conferito con D.M. 9/7/2010 alla Società Celtique Energie Petroleum Ltd per la durata di sei anni.

Con Decreti Ministeriali 29/11/2010, 15/4/2011, 17/4/2013, 9/7/2013 e 7/10/2014 sono intervenute variazioni delle quote e della titolarità del permesso di ricerca "Carità" con nomina quale responsabile unico di Apennine Energy S.p.A. con sede legale a San Donato Milanese (MI) Via Angelo Moro, 109.

Con istanza in data 24/2/2012, la Società Apennine Energy S.r.l. (ora Apennine Energy S.p.A.) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Bologna, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo denominato "Sant'Andrea 1 dir" (già "Nervesa 2 dir") sito in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).



Con Deliberazione n. 210 del 26/2/2013, la Giunta Regionale ha espresso la propria intesa per l'istanza di autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo denominato "Sant'Andrea 1 dir". Il suddetto pozzo è stato perforato con esito positivo, risultando mineralizzato a gas in più livelli.

Con istanza del 10/3/2014, pervenuta in copia in Regione in data 13/3/2014 prot. 111861, la Società Apennine Energy S.p.A. ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione VI e alla Sezione U.N.M.I.G. di Bologna - Divisione II dello stesso Ministero, il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Casa Tonetto" ricadente in un'area di estensione di 4,2 kmq nei Comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso, nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi "Carità".

Con nota prot. n. 346526 del 14/8/2014, è stata presentata, in merito al rilascio della concessione mineraria e per realizzazione della centrale per la messa in produzione del pozzo Sant'Andrea 1 dir, dalla società APENNINE ENERGY S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (DGRV n. 575/2013). Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

L'intervento previsto si riferisce all'impianto di messa in produzione del pozzo localizzato nel Comune di Nervesa della Battaglia sul piazzale utilizzato per la perforazione del medesimo in fase di ricerca e che è stato denominato "Sant'Andrea 1 dir ST".

Il progetto prevede la realizzazione di una Centrale di trattamento del gas prodotto dal pozzo Sant'Andrea 1 dir ST che risulta già completato per poter sfruttare più livelli mineralizzati e pronto alla produzione. L'impianto interamente realizzato su skid modulari, è stato progettato per poter consentire la simultanea distribuzione di gas prima in alta e poi in bassa pressione.

L'impianto utilizzerà come gas strumenti il gas inerte azoto estratto direttamente dall'atmosfera in situ e pertanto viene totalmente eliminata l'emissione di metano in atmosfera.

La pressione di testa pozzo in erogazione (FTHP) al pozzo sarà mantenuta per almeno i primi due anni a valori sufficienti da consentire l'immissione del gas nella linea di Alta Pressione che servirà il gasdotto posto a circa 100 metri dalla Centrale.

Successivamente all'avvio della produzione (indicativamente nel 2018) è previsto di completare i lavori esterni alla Centrale, al fine di collegare l'uscita di Bassa Pressione ad apposita cabina Re.Mi, fuori area mineraria, per poter inviare la produzione al distributore di bassa pressione. La linea della rete locale di bassa pressione è posta a circa 120 metri dalla Centrale e sarà collegata tramite una linea di 4" di diametro.

Si stima di poter produrre un totale di 84.1 MSm<sup>3</sup> in un periodo di 10 anni.

Gli investimenti totali teorici relativi ai lavori di sviluppo nell'area della concessione ammontano a 1.700.000 Euro.

Al termine della produzione sarà effettuata la chiusura mineraria del pozzo, il cantiere sarà rimosso ed il terreno restituito alla proprietà nello stato originario.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 252 del 3/3/2015, ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale, secondo le prescrizioni e raccomandazioni del parere n. 500 del 14/1/2015 della propria Commissione V.I.A. ed ha approvato le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (Relazione di Screening), secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 340 del 3/12/2014, espressa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

Le prescrizioni di cui al suddetto parere della Commissione V.I.A. sono di seguito indicate:

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente alle Autorità Competenti e agli Uffici Competenti per la Valutazione di Incidenza, ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze negative sugli elementi dei Siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di Incidenza esaminato;
3. Nel caso in cui si ravveda la necessità di perforare ulteriori pozzi esplorativi, anche a partire dalla medesima area di cantiere, essi saranno sottoposti a nuova procedura di VIA;
4. Le attrezzature e i dispositivi utilizzati per l'attività di coltivazione del giacimento dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti (si intende esclusa nelle misurazioni in torcia la determinazione del Metano);

5. Il piezometro realizzato, a valle idrogeologica del pozzo di estrazione dovrà essere mantenuto in buone condizioni fino all'esaurimento dell'attività mineraria. Per il monitoraggio delle acque di falda si dovrà predisporre un protocollo analitico, con relative frequenze da concordare con ARPAV;
6. Si dovranno rispettare, per quanto dovuto, le misure di sicurezza ed i piani e procedure di emergenza sviluppati dal proponente ed approvati da UNMIG, sia riguardo ad eventi di rilievo quali risalita in superficie di fluidi di strato (blow-up) sia riguardo ad eventi incidentali minori (rilasci e perdite accidentali di inquinanti, anche provenienti dai macchinari in uso);
7. Prima di iniziare le attività di estrazione dovranno essere materializzati sul terreno, entro un raggio di 200 m dal pozzo, 15 caposaldi per il monitoraggio dei fenomeni di assestamento indotti dall'attività. Frequenza ed accuratezza dei dati di misura dovranno essere concordati preventivamente con il Dipartimento Regionale di competenza;
8. La ditta dovrà rispettare, per quanto dovuto, quanto stabilito dalle future normative in materia ambientale e mineraria. In particolare si richiamano i recenti "Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro nell'ambito delle Attività Antropiche", predisposti dal Gruppo di Lavoro istituito con atto del 27 febbraio 2014 dal Presidente del CIRM in applicazione delle raccomandazioni della Commissione ICHESE.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si propone di raggiungere l'intesa richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI la Legge n. 9 del 9/1/1991 e il Decreto Legislativo n. 625 del 25/11/1996, riguardanti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

VISTO il Decreto Legislativo 31/3/1998 n.112, come modificato dal Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 443;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 24/4/2001;

VISTA la Legge 239 del 23/8/2004;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/3/1999 e succ. modif. e integraz.;

VISTA l'istanza del 10/3/2014, pervenuta in Regione in data 13/3/2014 prot. 111861, della Società Apennine Energy S.p.A. di concessione di idrocarburi denominata "Casa Tonetto" sita nei Comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana (TV);

VISTA la richiesta n. 3931 del 24/2/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, di intesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 lett. n della Legge 239/2004 e dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 24/4/2001 in merito all'istanza di concessione di idrocarburi denominata "Casa Tonetto";

VISTA la D.G.R. n. 252 del 3/3/2015;

VISTE le considerazioni in premessa citate;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. di considerare, con le prescrizioni dei seguenti punti 2 e 3 che dovranno essere inserite nel disciplinare di concessione, raggiunta l'intesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 lett. n della Legge 239/2004 e dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 24/4/2001 per l'istanza di concessione di coltivazione di idrocarburi "Casa Tonetto" situata nell'ambito del permesso di ricerca "Carità" nei Comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana (TV), presentata dalla Società APENNINE ENERGY S.p.A. con sede legale a San Donato Milanese (MI) in via Angelo Moro 109;

2. di ribadire le prescrizioni contenute nel parere della Commissione V.I.A. di cui alla D.G.R. n. 252 del 3/3/2015 ed in premessa riportate, con particolare riferimento alla predisposizione di un sistema di monitoraggio delle deformazioni del suolo e all'avvio di un monitoraggio sismico dell'area in linea con le indicazioni predisposte dal Gruppo di Lavoro istituito con atto del 27 febbraio 2014 dal Presidente del CIRM;

3. di prescrivere, inoltre, che sia posto in capo al concessionario l'obbligo di risarcire qualunque danno comunque prodotto dall'attività relativa all'istanza;
4. di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, all'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Bologna del medesimo Ministero e Società Apennine Energy S.p.A;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295645)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407 del 31 marzo 2015

**Conferma contributo concesso con D.G.R. n. 1193 del 23.03.2010 POR CRO FESR 2007-2013: "Competitività regionale e occupazione". Asse prioritario 3 - Linea di intervento 3.1 - Azione 3.1.1. Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo. Codice progetto 8708. "Ex discarica per rifiuti urbani di Taglietto 1, Comune di Villadose. Completamento intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente con contestuale recupero e ampliamento volumetrico. Stralcio opere di bonifica".**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Si conferma il contributo concesso, nonostante il mancato rispetto del termine fissato dalla Giunta Regionale, con DGR n. 347/2014, per l'aggiudicazione definitiva dei lavori.
---

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 425 del 27.02.2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO), parte "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" (FESR) 2007-2013 rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione europea.

Con decisione n. 4247 del 07.09.2007, la Commissione Europea ha adottato il POR CRO, parte FESR 2007-2013 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09.10.2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopraccitata decisione.

Successivamente la predetta decisione è stata modificata dalla Commissione europea con decisione n. 9310 del 11.12.2012 e n. 3526 del 19.06.2013

Con deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole azioni previste nel POR CRO, parte FESR 2007-2013, assegnando alla Direzione regionale Tutela Ambiente l'azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati".

Con deliberazione n. 3989 del 16 dicembre 2008, la Giunta regionale ha approvato il documento contenente gli elementi organizzativi essenziali per l'attuazione del POR CRO, parte FESR 2007-2013, denominato "Rapporti fra Autorità di Gestione (AdG) e Strutture responsabili dell'attuazione (SRA) - Linee guida".

Con deliberazione n. 4167 del 29.12.2009, la Giunta regionale ha approvato la procedura per la presentazione di progetti inerenti l'Azione 3.1.1 e l'individuazione dei Soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di selezione del POR approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 31 marzo 2008 e previo parere favorevole da parte del Partenariato istituzionale, economico e sociale, come istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 3131 del 09 ottobre 2007.

Con deliberazione n. 1193 del 23.03.2010, la Giunta regionale ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento con fondi POR Parte FESR 2007-2013 "Competitività regionale e occupazione" per l'asse 3 "Ambiente e valorizzazione del Territorio" - azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati".

Tra gli interventi risulta il finanziamento all'intervento "Discariche Taglietto 0 e Taglietto 1 in Comune di Villadose. Completamento intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente. Stralcio opere di bonifica" dell'importo complessivo di Euro 3.900.000,00, per la cui realizzazione è stato individuato quale soggetto Beneficiario il Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo.

Con Decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 257 del 28.12.2012 è stato stanziato il contributo di Euro 2.828.433,89, per una percentuale massima del 75% della spesa ammissibile, concesso con D.G.R. n. 1193/2010, per il "Completamento intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente con contestuale recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica per rifiuti urbani Taglietto 1, in Comune di Villadose - stralcio opere di bonifica-", dell'importo complessivo di Euro 3.900.000,00, da eseguirsi a cura del Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo, secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta in data 07.11.2011 e registrata al n. 26858.

Secondo la convenzione citata il Consorzio beneficiario avrebbe dovuto appaltare i lavori con inizio degli stessi entro e non oltre il mese di aprile 2012, ultimandoli nel mese di giugno 2013 e rendicontandoli nel mese di ottobre 2013.

Con Decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 153 del 16.07.2013, causa il complesso procedimento, avviato in data 10.10.2010 e conclusosi in data 05.04.2013, per l'approvazione del progetto da parte della Provincia di Rovigo, il termine per l'ultimazione delle opere è stato prorogato al 30.09.2014.

Con DGR n. 347/2014, nel prendere atto del mancato rispetto dei termini pattuiti, al fine di non vanificare le attività poste in essere, la Giunta regionale ha accordato al Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo la fissazione al 15.04.2014 del termine per procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori, demandando alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR l'individuazione, in accordo con la struttura regionale responsabile dell'azione, dei provvedimenti pertinenti in caso di mancato rispetto della scadenza.

Attesa l'impossibilità da parte del citato beneficiario di provvedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, valutata la preminenza degli interessi sottesi e in deroga a quanto previsto con DGR n. 347/2014, con nota prot. n. 262115 del 18.06.2014, di concerto con la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, il Direttore della Sezione Tutela Ambiente ha differito al 30.11.2014 la scadenza per l'inizio lavori, rappresentando che il mancato rispetto dell'ulteriore termine assegnato avrebbe comportato la revoca del contributo.

Con nota del 28.11.2014, il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo ha comunicato la conclusione delle operazioni di gara in data 26.11.2014. Pertanto, evidenziando che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, ha ipotizzato l'avvio dei lavori entro il 31.01.2015, con ulteriori due mesi di ritardo dal termine ultimo assegnato.

L'ulteriore ritardo è motivato dal Beneficiario come conseguenza delle continue modifiche apportate al dettano normativo nel corso del 2014, vedi D.L. n. 47/2014, L. n. 80/2014, D.L. n. 90/2014 e D.L. n. 133/2014, che hanno comportato, più volte, la rivisitazione del progetto esecutivo e degli atti di gara.

Sebbene l'aggiudicazione sia avvenuta tardivamente, tuttavia secondo il Dipartimento Ambiente, in base a quanto dichiarato dal Consorzio in ordine al cronoprogramma per la realizzazione dei lavori (180 giorni naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori), tale ritardo non precluderebbe l'ultimazione degli stessi entro i tempi utili per il conseguimento del finanziamento europeo, fatte salve ipotesi di eventi atmosferici eccezionali, comunque, non prevedibili.

A tal riguardo, si prende atto della consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art. 11, comma 9 D. Lgs. n. 163/2006 e artt. 153, comma 4 e 154, comma 3 DPR n. 207/2010, come risulta da apposito verbale del 05.03.2015, con cui il Direttore dei Lavori per conto del Consorzio Azienda Speciale per lo Smaltimento dei RSU di Rovigo ha disposto l'avvio dei lavori, da completarsi entro e non oltre 180 giorni, sotto riserva di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, all'ATI Herambiente spa - CGX Costruzioni Generali Xodo srl - Idea srl - VIPP Lavori Speciali srl.

Pertanto, tenuto conto che, allo stato, non possono ritenersi ancora compromesse le risorse comunitarie stanziato per il finanziamento delle opere, si deve valutare che la revoca dello stesso, in questo momento, da parte della Regione esporrebbe il Consorzio a possibili conseguenze di natura patrimoniale, in pregiudizio al preminente interesse di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

In ogni caso, ciò non compromette la possibilità, in seguito, di attivare il procedimento di revoca del finanziamento in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, o in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, con rivalsa nei confronti del Consorzio beneficiario.

Pertanto, atteso che è prerogativa della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della LR n. 27/03, definire i programmi di riparto dei finanziamenti e concordare i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione delle spese, alla stessa compete altresì la scelta di confermare il finanziamento stanziato, valutate le circostanze che hanno impedito di fatto di rispettare la tempistica accordata con DGR n. 347/2014 e con nota del Direttore del Dipartimento Ambiente prot. n. 262115 del 18.06.2014, si ritiene opportuno confermare lo stanziamento, avviando tuttavia un monitoraggio costante sull'andamento dei lavori da parte della struttura regionale responsabile dell'azione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il POR parte FESR 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n.196;

VISTA la DGR n. 3888/2007 con la quale sono state individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole azioni;

VISTA la DGR n. 3989/2008 con la quale sono state approvate le linee guida regolanti i rapporti fra l'Autorità di Gestione (AdG) e Strutture responsabili dell'attuazione (SRA);

VISTA la DGR n. 4167/2009 con la quale è stata approvata la procedura per la presentazione di azioni a regia regionale per l'azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati";

VISTA la DGR n. 1193/2010 con la quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati a valere sul POR parte FESR 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

VISTA la DGR n. 2005/2010 di approvazione dello schema di convenzione;

VISTO l'art. 2 c. 2 della LR n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la richiesta del Consorzio prot. n. 1170 del 28/11/2014;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 05.03.2015;

delibera

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto della proroga del termine di aggiudicazione e inizio dei lavori alla data del 05.03.2015, nel sito "Ex discarica per rifiuti urbani di Taglietto 1, Comune di Villadose. Completamento intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente con contestuale recupero e ampliamento volumetrico. Stralcio opere di bonifica.
3. Di fissare al 31.12.2015 il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute, nonché per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta ammissibile a contributo, ai sensi dell'art. 54 c. 6 della L.R. n. 27/2003.
4. Di incaricare la struttura regionale responsabile dell'azione di curare un monitoraggio costante sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma, segnalando prontamente alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR eventuali ritardi per l'avvio tempestivo del procedimento di revoca del finanziamento concesso, riferendo contestualmente alla Giunta per consentire la valutazione di eventuali azioni di rivalsa a carico del Consorzio beneficiario, come già previsto con DGR n. 347/2014.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa, aggiuntiva rispetto a quanto disposto con la citata DGR n. 1193/2010 a carico del bilancio regionale e con decreto n. 257/2012.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR ed al Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo.
7. Di incaricare la Sezione Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295647)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 410 del 31 marzo 2015

**Manifestazione fieristica: "I Giorni del Miele" - 36<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Lazise (Vr) 2 ottobre - 4 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.***[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "I Giorni del Miele" - 36<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Lazise (Vr) 2 ottobre - 4 ottobre 2015 relativamente alla istanza presentata dal Comune di Lazise (Vr) in data 3 marzo 2015.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" così come modificata dalla L.R. 12 agosto 2005, "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico";

VISTI gli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTA la propria Deliberazione n. 3137 dell'8 novembre 2002 recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria Deliberazione n. 2620 del 29 dicembre 2014 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Lazise (Vr) in data 3 marzo 2015,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dal Comune di Lazise (Vr):  
"I Giorni del Miele" - 36<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Lazise (Vr) 2 ottobre - 4 ottobre 2015;
2. di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



(Codice interno: 295810)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 413 del 31 marzo 2015

**L.R.24/11/1987, n.55, s.m.i. Aggiornamento del canone riferito al biennio 2015-2016, per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del Lago di Garda, all'indice nazionale ISTAT.***[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento si adeguano i canoni relativi alle concessioni di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, all'indice nazionale ISTAT.
---

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n.55/87, all'art.2, comma 5, prevede che l'importo dei canoni di cui all'oggetto debba essere modificato dalla Giunta Regionale ogni due anni, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita.

La Giunta Regionale ha completato con la D.G.R. 3012 del 21.10.2008 il processo di conferimento di funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi della sponda veneta del lago di Garda, delegando loro la regolazione, la gestione e la pianificazione delle zone portuali in precedenza esercitate dalla Regione.

Le Linee Guida per la gestione delle zone portuali - approvate come risultanti dagli emendamenti indicati nell'allegato A alla DGR 880/2009 - stabiliscono che l'importo del canone per l'occupazione delle aree nelle zone portuali venga aggiornato con provvedimento di Giunta Regionale.

Tenuto conto che l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con D.G.R. 685 del 14.5.2013, riferito al biennio 2013 - 2014, con scadenza al 31.12.14, si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento dei canoni per il biennio 2015 - 2016.

Secondo quanto previsto dagli indici nazionali ISTAT, relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.1.2015, risulta che l'incremento dell'indice dei prezzi riferito al mese di dicembre 2014, rispetto a quello riferito al mese di dicembre 2012, è pari allo 0,5%.

Per quanto sopra ne deriva che il canone di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del Lago di Garda, per il biennio 2015-2016, ammonterà ad Euro 26,77 al metro quadro (pari a Euro 26,64 al mq. relativo al canone per il biennio 2013-2014, incrementato dello 0,5 %).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.55 del 24/11/1987 s.m.i. ;

VISTA la L.R. n.39 del 29/11/ 2001;

VISTI gli indici nazionali ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 26.1.15;

VISTA la DGR 880 del 7.4.2009;

VISTA la DGR 685 del 14.5.2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di determinare, per il periodo 01/01/2015-31/12/2016, in Euro 26,77 al metro quadro il canone per l'occupazione di aree nelle zone portuali site nella sponda veneta del Lago di Garda;
3. di incaricare le Strutture regionali competenti a provvedere in merito alle determinazioni assunte con il presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 295815)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 417 del 31 marzo 2015

**Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, per l'effettuazione, su base regionale, del censimento degli alberi monumentali d'Italia, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10. "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dal successivo Decreto interministeriale 23 ottobre 2014.**

*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

In applicazione a quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e dal decreto attuativo 23 ottobre 2014, e a seguito dell'approvazione del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI, con il quale si impegna la somma di Euro 78.000,00 a favore della Regione del Veneto per la redazione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, si provvede con la presente deliberazione, ad approvare lo schema di Convenzione Regione del Veneto - Corpo forestale dello Stato, per la regolazione dei necessari rapporti tecnico-amministrativi.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" detta disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

In particolare il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge stabilisce che le Regioni, oltre a recepire la definizione di albero monumentale stabilita dalla legge, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al Corpo forestale dello Stato.

Agli effetti della citata legge nazionale, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

È da rilevare che la definizione di «albero monumentale» della legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" corrisponde sostanzialmente a quella della legge nazionale pur non precisando formalmente gli specifici casi dei filari e alberate e degli alberi in complessi architettonici.

Con il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, di cui al comma 2 dell'art.7 della legge 10/2013, sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché si è provveduto ad istituire un elenco degli Alberi Monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato.

Sotto il profilo procedurale, l'articolo 3, comma 1 del sopra menzionato decreto interministeriale precisa che i comuni, entro il 31 luglio 2015, sotto il coordinamento delle regioni, provvedano ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza e che, entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni stessi.

Per l'attuazione del censimento e la realizzazione degli elenchi, sia a livello centrale che a livello regionale, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014 provenienti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'art.12 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014 stabilisce che le sopra menzionate risorse finanziarie rese disponibili debbano essere ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; Nel medesimo articolo si prevede inoltre

che la ripartizione dei fondi destinati alle diverse Regioni debba avvenire sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.

In relazione a quanto sopra, con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13141 del 19.12.2014, registrato in data 23.12.2014, sono stati approvati i criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Regioni e Province Autonome e sono stati assegnati i relativi importi a sostegno dello svolgimento delle attività di relativa competenza. Infine, con il Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 1.496.000,00 a favore delle Regioni e Province Autonome per lo svolgimento delle attività di loro competenza, di cui Euro 78.000,00 a favore della Regione del Veneto.

La Regione del Veneto, in assenza di determinazioni legislative nazionali in materia, con la legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" ha disciplinato l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico di interesse paesaggistico e culturale al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione; in relazione a ciò, con DGR n. 849 del 15 maggio 2012 sono stati approvati - sulla base delle metodologie e del lavoro di censimento, studio e rilevamento svolto dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura - l'elenco regionale degli alberi monumentali costituito da n. 92 piante - soggette al regime di tutela previsto della L.R. n. 20/2002 - e l'elenco degli alberi di pregio costituito da n. 74 piante.

E' stato anche realizzato, a cura di Veneto Agricoltura, un database comprensivo di software per la schedatura e catalogazione degli alberi monumentali ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 20, che contiene tutte le informazioni sulle piante censite e permette gli eventuali aggiornamenti nel tempo.

Le attività di regolamentazione e individuazione degli alberi monumentali già realizzate dalla Regione ai sensi della l.r. 20/2002 rilevano sotto il profilo giuridico-amministrativo in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 "gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo 3" ovvero il 31 luglio 2015.

Ne deriva che, qualora presso le Regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche che per esemplari già censiti, sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati dal Ministero.

In sintesi, a fronte dell'attuale quadro normativo e organizzativo, sarà necessario da un lato verificare la completezza dell'attuale elenco regionale degli alberi monumentali del Veneto, accertando attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel decreto ministeriale, e dall'altro valutare ulteriori segnalazioni che potranno essere trasmesse da parte dei Comuni con la metodologia prescritta dal Decreto interministeriale 23 ottobre 2014.

Per una sollecita elaborazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali da trasmettere entro i termini previsti da citato decreto ministeriale potrà essere coinvolta - tenuto conto delle competenze già assegnate ai sensi della l.r. 20/2012 - l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura (attualmente "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"), in particolare per la prevista revisione degli attuali elenchi regionali e delle segnalazioni pervenute in fase di attuazione della L.R. 9 agosto 2002, n. 20.

Il decreto interministeriale 23 ottobre 2014 prevede inoltre la possibilità, da parte delle Regioni, di potersi avvalere per le attività di censimento, della collaborazione delle strutture territoriali del Corpo Forestale dello Stato, le quali possono fornire la propria collaborazione per il rilevamento dei dati al singolo Comune interessato.

Con nota n. 6424 del 6 febbraio 2015 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - ha trasmesso quindi uno schema di Convenzione ai fini di regolare i rapporti di collaborazione tra CfS e Regioni per l'applicazione delle norme in oggetto.

Tale convenzione, nel disciplinare sotto il profilo tecnico e finanziario tale collaborazione, prevede anche che la Regione - pur nel rispetto delle modalità organizzative definite autonomamente dalla Regione - possa avvalersi del Comando regionale del Corpo forestale dello Stato siglando appositi accordi operativi integrativi della convenzione stessa.

Con la presente deliberazione si provvede quindi all'approvazione dello schema di Convenzione Regione del Veneto - Corpo forestale dello Stato, come da **Allegato A** al presente provvedimento, necessaria per attivare le competenze regionali previste dalla normativa nazionale e per poter beneficiare del finanziamento statale ripartito alle regioni con Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI per lo svolgimento di tali attività.

La Convenzione sarà sottoscritta dal Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano, struttura competente in materia che assicurerà il previsto coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e al quale è demandata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", articolo 7;

VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";

VISTA la D.G.R. n. 849 del 15/05/2012 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali. Approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali";

VISTO il Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI;

VISTA la nota n. 6424 del 6 febbraio 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - ;

delibera

1. Di approvare, lo schema di convenzione tra Regione del Veneto - Giunta regionale - e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - come da **Allegato A** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla regolazione, sotto il profilo tecnico, procedurale e finanziario, del rapporto di collaborazione per l'effettuazione, su base regionale, del censimento degli alberi monumentali d'Italia, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10. "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dal successivo Decreto interministeriale 23 ottobre 2014.
2. Di incaricare della sottoscrizione della convenzione il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano, struttura competente in materia che assicurerà il previsto coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e al quale è demandata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 1/8

**TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI  
AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 10.**

**Schema di convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione del Veneto per l'attuazione dell'articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014 di cui all'art. 7 comma 2 della medesima legge.**

Il giorno \_\_\_\_\_ il Corpo forestale dello Stato, rappresentato dal Responsabile della Divisione 6^ - Servizio II – Ispettorato generale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione dal Capo del Corpo forestale dello Stato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e la Regione del Veneto, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato con d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

VISTO l'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante *norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

VISTO il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire la definizione di albero monumentale dalla legge stabilita, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al Corpo forestale dello Stato;

VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo) di cui al comma 2 dell'art.7 della medesima legge, con il quale sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché si è provveduto ad istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;

PRESO ATTO della vigente legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" e del relativo elenco regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 849 in data 15 maggio 2012;

VISTO il comma 5 dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 con il quale, per l'attuazione del censimento, della realizzazione degli elenchi a tutti i livelli, delle attività correlate alla autorizzazione agli interventi di modifica degli esemplari arborei, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014 provenienti dal Fondo per

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 2/8

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

VISTO che l'art.12 del decreto attuativo stabilisce che le risorse finanziarie rese disponibili debbono essere ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali;

VISTO che nel medesimo articolo si prevede che la ripartizione dei fondi destinati alle diverse Regioni debba avvenire sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13141 del 19.12.2014, registrato in data 23.12.2014, con il quale si approva la proposta avanzata dal Corpo forestale dello Stato relativamente ai criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Regioni/Province Autonome e si assegnano alle stesse determinati importi a sostegno dello svolgimento delle attività di relativa competenza;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI, con il quale si impegna la somma di € 1.496.000,00 a favore delle Regioni/province Autonome per lo svolgimento delle attività di loro competenza;

CONSIDERATO infine che, al di là della disposizione normativa che detta gli obblighi e indica le modalità tecniche e amministrative per la particolare attività, da entrambe le parti, ognuna con la propria competenza, è riconosciuto un interesse comune nel perseguire con correttezza ed efficacia la realizzazione del censimento degli alberi monumentali nonché la compilazione e gestione degli elenchi regionale e nazionale, in modo che si possa garantire agli esemplari censiti l'adeguata tutela prevista dalle normative;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:****Art. 1 – Obiettivo e oggetto**

Il Corpo forestale dello Stato e la Regione del Veneto stipulano la presente convenzione con l'obiettivo di dare piena attuazione a quanto stabilito dall'art.7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014 di cui all'art. 7 comma 2 della medesima legge. In particolare l'oggetto precipuo è quello relativo al censimento degli alberi monumentali presenti nel territorio regionale nonché alla predisposizione degli elenchi regionale e nazionale. Entrambe le attività saranno svolte con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e secondo le modalità, i criteri e i tempi stabiliti dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.

Rientra, tuttavia, nella presente convenzione ogni altro adempimento connesso e volto alla tutela e valorizzazione degli esemplari monumentali stabilito per legge che coinvolga le parti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 3/8

**Art. 2 – Compiti della Regione del Veneto**

La Regione, attraverso la propria struttura competente Sezione Economia e Sviluppo Montano provvederà a svolgere attività di coordinamento per quel che attiene alle operazioni di censimento degli alberi monumentali svolte dai comuni ricadenti nel territorio di propria competenza amministrativa e curerà la redazione dell'elenco regionale a partire dalle proposte provenienti dai comuni e dalla revisione dell'elenco regionale vigente ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto attuativo.

Essa potrà in essere ogni misura atta a consentire ai Comuni di effettuare con esattezza, economicità ed efficienza l'attività censuaria ad essi attribuita dalla legge, fornendo loro direttive ed ogni informazione utile al lavoro, promuovendo incontri con i referenti designati da ciascuna Amministrazione comunale, vigilando l'osservanza della scadenza per la realizzazione del censimento prevista per il 31 luglio 2015. Se ritenuto opportuno, essa potrà ricorrere ad incarichi esterni per le attività di censimento.

Qualora sia già stato istituito un elenco regionale degli alberi monumentali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, la Regione fornirà ad ogni Comune le informazioni relative agli individui arborei iscritti in elenco e ricadenti nel territorio di relativa competenza affinché possano essere facilitati sia i loro controlli *in loco* che la compilazione della scheda di identificazione da parte della Regione.

La Regione, una volta ricevuti dal singolo Comune, entro la data stabilita, i risultati del censimento sotto forma di elenco elettronico (e cartaceo se del caso) corredato dalle singole schede di identificazione, si pronuncerà entro 90 giorni (istruttoria) circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito, elaborando, quindi, entro il 15 dicembre 2015, il proprio elenco regionale, in formato elettronico.

Una volta approntato l'elenco in formato elettronico, la Regione lo trasmetterà in via telematica al Servizio II- Divisione 6<sup>a</sup> dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Considerato che per la gestione dell'elenco nazionale è previsto il ricorso ad un sistema informativo centrale, attualmente in fase di progettazione, la trasmissione dell'elenco regionale da parte della Regione sarà supportata dalla implementazione nel sistema informativo dei dati relativi al singolo soggetto arboreo così come desunti dalla scheda di identificazione comunale.

La Regione potrà accettare da parte dei Comuni anche la trasmissione di elenchi parziali o anche le informazioni relative ad un solo elemento censito, compierne la relativa istruttoria e trasmetterne i risultati all'Ispettorato generale-Divisione 6<sup>a</sup> del Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità su descritte.

Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione invierà la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle



**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 4/8

attività culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del Decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante "Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato in gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale, oltre al rispetto della cadenza annuale prevista da decreto, la Regione comunicherà all'Ispettorato generale-Divisione 6<sup>a</sup> del Corpo forestale dello Stato ogni eventuale sua variazione, non appena la stessa si verifichi.

**Art. 3 – Compiti del Corpo forestale dello Stato**

Il Corpo forestale dello Stato, in quanto gestore dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e collettore delle informazioni ad essi relative, svolge attività di coordinamento dell'intera operazione di catalogazione. Tale attività di coordinamento si svolgerà sia a livello centrale tra l'Ispettorato generale-Divisione 6<sup>a</sup> e le Regioni sia, se del caso, a livello regionale tra Comando regionale del CfS e la singola Regione.

Il Corpo forestale dello Stato, oltre alla gestione dell'elenco nazionale, al coordinamento delle attività regionali, effettua il controllo e la vigilanza degli alberi elencati come monumentali, è tenuto a partecipare all'iter autorizzativo di interventi di modifica degli esemplari rilasciando pareri vincolanti e, in caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, tramite i Comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.

Considerata la capillare diffusione nel territorio, la conoscenza delle relative emergenze naturalistiche e la competenza tecnica acquisita nel settore del monitoraggio, il Corpo forestale dello Stato, laddove richiesto espressamente dal singolo Comune o in modo più generale dalla parte convenuta, può collaborare con gli stessi, attraverso i propri Comandi provinciali; il supporto nel lavoro di censimento, che rimane sempre di responsabilità dei Comuni a cui spettano pertanto tutti gli adempimenti di ordine amministrativo, si concentrerà sia sugli aspetti logistici che su quelli tecnici.

Il Corpo forestale dello Stato, come già specificato nel precedente articolo, può collaborare, attraverso i propri Comandi regionali, con la Regione per il supporto tecnico scientifico relativo alla valutazione della monumentalità delle piante proposte, al fine della redazione dell'elenco regionale.

Le attività di rilievo degli alberi monumentali presenti nell'ambito delle riserve naturali statali verranno svolte, in accordo con i Comuni amministrativamente competenti, dagli Uffici territoriali per la Biodiversità del Corpo forestale dello Stato competenti della relativa gestione.

Al fine di assicurare un flusso informativo più snello e una gestione dei dati che assicuri le opportune elaborazioni, il Corpo forestale dello Stato provvederà alla realizzazione di un sistema informativo aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli Enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate a seconda dei livelli operativi. In particolare alla Regione sarà attribuita l'abilitazione relativa sia all'inserimento dei dati che alla consultazione dei contenuti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 5/8

Il Corpo forestale dello Stato e in particolare la Divisione 6<sup>a</sup> dell'Ispettorato generale, una volta ricevuto l'elenco regionale ed effettuato - anche all'interno del sistema informativo - la verifica in ordine al rispetto dei criteri stabiliti nonché alla congruità delle informazioni, validerà l'inserimento degli elementi arborei in esso contenuti mediante iscrizione del soggetto arboreo monumentale nell'elenco nazionale.

Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, la Divisione 6<sup>a</sup> dell'Ispettorato generale pubblicherà l'elenco degli alberi monumentali d'Italia sul sito internet istituzionale del [www.corpoforestale.it](http://www.corpoforestale.it) e ne assicurerà il costante aggiornamento.

In relazione alle variazioni di condizioni vegetative degli esemplari monumentali che dovessero essere accertate in occasione dei controlli annuali da parte dei Comandi provinciali, la Divisione 6<sup>a</sup> dell'Ispettorato generale, anche per il tramite dei Comandi regionali, ne darà tempestiva comunicazione alla Regione e, qualora gli esemplari censiti dovessero essere sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., anche alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Rappresentanti del Comando regionale parteciperanno, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'articolo 136, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.

Il Corpo forestale dello Stato fornirà altresì le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti *standard* previsti nell'allegato tecnico del decreto attuativo.

Le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato sono ripartite nel seguente modo:

- Gestione dell'Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali: il Direttore della Divisione 6<sup>a</sup>- Servizio II dell'Ispettorato generale del CfS;
- Segnaletica: il Direttore della Divisione 6<sup>a</sup>- Servizio II dell'Ispettorato generale del CfS;
- Supporto al censimento di competenza comunale: il Comandante regionale del CfS per \_\_\_\_\_ come coordinatore delle attività di collaborazione espletate dai Comandi provinciali;
- Partecipazione a commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 D.Lgs. n.42/2004: il Comandante regionale del CfS per \_\_\_\_\_, che potrà delegare uno o più funzionari dirigenti c/o direttivi appositamente incaricati;
- Controllo e vigilanza degli alberi monumentali in elenco, ai sensi dell'art.7 c.4 della Legge 10/2013: il Comandante regionale del CfS per \_\_\_\_\_ come coordinatore delle attività espletate dai Comandi provinciali;
- Rilascio pareri per le istanze di abbattimento e di modifica degli apparati: il Comandante provinciale del CfS competente per la provincia, che potrà delegare un funzionario direttivo appositamente incaricato.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 6/8

**Art 4 – Richiesta di collaborazione al Cfs**

La Regione del Veneto, se ritenuto opportuno, può avvalersi per le attività di censimento, dei Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, i quali forniranno la propria collaborazione in termini di logistica e/o di rilevamento dei dati al singolo Comune interessato. Essi svolgeranno tale attività di supporto sotto il coordinamento del Comando regionale del Cfs .

Laddove ritenuto opportuno, la Regione potrà avvalersi del Comando regionale del Corpo forestale dello Stato in fase di istruttoria delle proposte di monumentalità provenienti dai Comuni.

Per entrambe le tipologie di collaborazione il Comando regionale del Cfs e la Regione sottoscriveranno appositi accordi operativi, integranti la presente convenzione, nell'ambito dei quali sarà fornito adeguato dettaglio delle modalità operative.

La Regione, per la collaborazione resa dal Corpo forestale dello Stato corrisponderà al Comando regionale una somma, in quota parte del finanziamento di cui al successivo articolo 7, a titolo di contributo alle spese. Tale onere è da pattuirsi e indicarsi nell'ambito dell'accordo operativo.

**Art. 5 – Informazione**

Il Corpo forestale dello Stato assicurerà il continuo flusso informativo relativo al programma di catalogazione: al fine di meglio definire il lavoro sia in fase iniziale che in corso d'opera saranno organizzati appositi incontri di coordinamento sia tra le strutture del Cfs che con funzionari della Regione, dalla stessa designati.

**Art. 6 – Durata**

L'efficacia della presente convenzione, nel tenere conto dei termini imposti dal decreto attuativo per quel che riguarda le attività di censimento (31 luglio 2015) e di redazione e trasmissione al Cfs degli elenchi regionali (31 dicembre 2015), considera tuttavia anche il tempo necessario per l'impostazione e successivo sviluppo iniziale delle misure di valorizzazione (segnaletica) e di tutela (controlli, pareri). Essa è pertanto fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Corpo forestale dello Stato comunicherà ufficialmente l'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione ed esecuzione del presente atto da parte del competente Organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

**Art. 7 – Oneri e finanziamento dell'attività**

Sulla base di quanto indicato in premessa, a titolo di partecipazione alle spese relative alla realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della presente convenzione è stabilito che il Corpo forestale dello Stato stanzi un importo complessivo di 78.000,00 euro (settantotto/00 euro).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 7/8

L'importo sarà corrisposto alla Regione del Veneto in più soluzioni e per stati di avanzamento delle attività, secondo le seguenti modalità:

- il 30 % a seguito dell'avvenuta approvazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo, per un importo pari a 23.400,00 euro;
- il 50 % a seguito dell'invio di una relazione tesa ad attestare il rispetto della tempistica, per un importo pari a 39.000,00 euro;
- il rimanente 20 % a seguito di avvenuta verifica di cui al successivo art. 8, per un importo pari a 15.600,00 euro.

Il pagamento di ogni importo dovuto dovrà essere formalmente richiesto dalla Regione del Veneto al Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale- Divisione 6<sup>a</sup> e la somma dovrà essere accreditata sul conto corrente intestato a: \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_.

Nulla delle ultime due porzioni di corresponsione è dovuto nel caso in cui la Regione del Veneto non provveda al rispetto di quanto richiesto al successivo art. 8.

**Art. 8 – Verifica**

Al termine dell'attività di catalogazione si procederà, previa presentazione da parte della Regione di una relazione finale, alla verifica congiunta sulla conformità di questa rispetto a quella stabilita e programmata avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente atto. A questo riguardo potrà rappresentare strumento utile il confronto fra quanto realizzato in termini di catalogazione ai sensi della L. n. 10/2013 e quanto eventualmente già disponibile presso la Regione del Veneto in termini di catalogazione ai sensi della normativa regionale.

**Art. 9 – Risoluzione**

La presente convenzione potrà essere risolta in ogni momento qualora uno dei convenuti dichiari la propria impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività previste. In questo caso si faranno salvi gli importi già versati ed utilizzati.

**Art. 10 – Controversie**

Il presente atto vincola le parti al suo completamento e si intende compreso ed accettato dalle stesse. Per eventuali controversie, che non fossero risolubili in via amministrativa, occorrerà tentare preliminarmente una risoluzione amichevole tra le parti. In caso di successivo ricorso all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Venezia.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 417 del 31 marzo 2015**

pag. 8/8

**Art. 11 - Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del TUR (Testo Unico imposta di Registro - DPR 26 aprile 1986, n. 131).

Letta, approvata e sottoscritta

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Per la Regione del Veneto

Per il Corpo forestale dello Stato

(Codice interno: 295801)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 420 del 31 marzo 2015

**Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana veneta e colli". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.**

*[Turismo]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Si procede al riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana veneta e colli", nella nuova impostazione di governance del turismo a livello di destinazione turistica prevista dalla legge regionale e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.
---

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto ad un livello alto di qualità nell'offerta turistica.

Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: al turista deve essere offerto il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto, e in questo senso la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte di tipo culturale, strutturale e di evento presenti sul territorio regionale.

Pertanto "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo bensì è identificata come un "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio in cui trova tutte le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.

Per arrivare a questo scopo occorre sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati e in questo contesto si inserisce il governo delle destinazioni turistiche, ovvero delle località o degli ambiti territoriali nei quali sono presenti un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c della legge regionale n. 11/2013).

In questo senso quindi la stessa normativa regionale fornisce solo alcune prescrizioni obbligatorie per creare sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e specifica che le funzioni minime necessarie devono essere almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 2286 del 10 dicembre 2013, riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione e definisce i criteri e i parametri per la costituzione, a livello locale, delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni che hanno come obiettivo l'organizzazione di una o più delle seguenti attività:

- la governance del territorio;
- l'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale;
- la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione;
- la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema di offerta e di mettere tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle loro funzioni di promozione e commercializzazione.

Per quanto concernono, invece, le modalità organizzative della Organizzazione della Gestione della Destinazione, la delibera n. 2286/2013 prevede che le stesse possano essere le più diverse in modo tale che siano gli stessi soggetti che operano nelle destinazioni ad individuare le modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatte al loro territorio e più aderenti agli assetti organizzativi locali.

Ai sensi della deliberazione sopra citata i requisiti e i parametri per costituire le OGD sono riconducibili ai seguenti quattro elementi:

- la dimensione turistica per la quale sono stati previsti due gruppi:
  - ◆ sistema turistico tematico "Venezia e laguna", "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana veneta e colli", "Po e suo delta": ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale);
  - ◆ sistema turistico tematico "Mare e spiagge", "Terme Euganee e termalismo veneto" e "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete": comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 - 2012;
- i soggetti partecipanti che possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- le funzioni e le attività:
  - ◆ inizialmente, tavolo di confronto formalmente costituito per la governance della destinazione o del territorio e pianificazione strategica e per quanto possibile unitaria delle attività dei diversi soggetti;
  - ◆ successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in conformità alla disciplina regionale;
  - ◆ come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla vigente normativa e della programmazione regionale;
- le forme di costituzione della OGD: i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.

Il punto 5 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 stabilisce inoltre che la Giunta regionale provveda al formale riconoscimento delle OGD costituite secondo criteri di rappresentatività e di proporzionalità del Sistema Turistico Tematico e secondo le procedure stabilite dalla stessa deliberazione.

Si ritiene, quindi, con il presente provvedimento di riconoscere l'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana veneta e colli", che ha assunto la forma di Tavolo di Concertazione istituito a Thiene il 21 gennaio 2015 sulla base del relativo Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Thiene, dall'Associazione Pedemontana.Vi -Turismo e da Confcommercio Mandamento di Thiene a cui hanno dato l'adesione altri 38 Comuni e altri 5 gruppi di operatori.

Va tra l'altro specificato che 30 comuni sono contigui tra loro, mentre non risultano contigui a questo gruppo i Comuni di Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Longare, Castegnero, Alonte, Orgiano, Villaga, Sarego e Torrebelvicino, e pertanto, ai sensi della Dgr. n. 2286/2013 i suddetti 9 comuni non sono attualmente riconoscibili come componenti dell'OGD in quanto non sono contigui territorialmente ai 30 Comuni anzidetti.

Per la richiesta di riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) pervenuta alla Regione si riportano, in relazione ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 2286/2013, gli elementi di sintesi che ne connotano i caratteri salienti:

Organizzazione di Gestione "Pedemontana veneta e Colli" del medesimo STT, istanza di riconoscimento promossa e coordinata dal Comune di Thiene, in forma di protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti pubbliche: Comuni di Thiene; Breganze; Mason Vicentino; Pianezze; Molvena; Romano d'Ezzelino; Pove del Grappa; Conco; Lusiana; Caltrano; Cogollo del Cengio; Velo d'Astico; Valdastico; Pedemonte; Laghi; Posina; Torrebelvicino; Marano Vicentino; Zugliano; Lugo di Vicenza; Salcedo; Fara Vicentino; Sarcedo; Montecchio Precalcino; Malo; Villaverla; Castelgomberto; Montecchio Maggiore; Longare; Castegnero; Villaga; Sarego; Alonte; Orgiano; Calvene; Chiuppano; Carrè; Marostica; Cornedo Vicentino; e private: Associazione Pedemontana.Vi - Turismo; Confcommercio Ascom Mandamento di Thiene; Consorzio Tutela Vini DOC Breganze; Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze; Consorzio Tutela Vini Gambellara; Associazione Strada del Recioto e dei Vini di Gambellara; Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza.

In particolare, con riferimento alla richiesta di riconoscimento OGD "Pedemontana veneta e colli", si prende atto che sono presenti tutti gli elementi di forma e di sostanza turistica a supporto della domanda di riconoscimento per 30 Comuni appartenenti ad una fascia di territori comunali contigui fra loro.

Come espressamente richiesto dalla citata deliberazione n. 2286/2013 si riconosce pertanto l'OGD con riferimento all'ambito territoriale dei Comuni di: Thiene; Breganze; Mason Vicentino; Pianezze; Molvena; Conco; Lusiana; Caltrano; Cogollo del Cengio; Velo d'Astico; Valdastico; Pedemonte; Laghi; Posina; Marano Vicentino; Zugliano; Lugo di Vicenza; Salcedo; Fara Vicentino; Sarcedo; Montecchio Precalcino; Malo; Villaverla; Castelgomberto; Montecchio Maggiore; Calvene; Chiuppano; Carrè; Marostica; Cornedo Vicentino.

Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento della OGD "Pedemontana veneta e Colli", si prende atto della compresenza dei soggetti pubblici e di quelli privati e che si tratta di un tematismo ad OGD unica. La suddetta istanza risulta altresì coerente con le finalità previste dalla legge regionale n. 11/2013 e dalla deliberazione n. 2286/2013, e si doterà di una progettualità di tipo strategico.

Si rileva, inoltre, che la domanda di riconoscimento considerata con il presente provvedimento rappresenta una serie di gruppi di operatori del territorio, in particolare delle filiere agro alimentare e turistica coerenti con la gamma di prodotti turistici caratterizzanti il STT "Pedemontana veneta e Colli".

Da ultimo, si dà atto - con riferimento al punto n. 3 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 (che prevede che la forma di costituzione dell'OGD come soggetto giuridico deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 135) - che l'articolo 1, comma 562, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sopra citato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo 9 e la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, articolo 2, comma 2.

VISTE la deliberazione n. 1870 del 15 ottobre 2013 e la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

delibera

1. di prendere atto che nell'ambito del Sistema Turistico Tematico "Pedemontana veneta e Colli" si è costituita l'Organizzazione di Gestione della Destinazione in forma di Tavolo di concertazione per quanto concerne l'attività turistica dell'area di riferimento ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare in conformità all'articolo 9 relativo alla costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni;

2. di riconoscere, per i motivi citati in premessa, l'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana veneta e colli", del medesimo STT, promossa e coordinata dal Comune di Thiene nella forma di protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Thiene, dall'Associazione Pedemontana.Vi -Turismo e da Confcommercio Mandamento di Thiene a cui hanno dato l'adesione altri 38 Comuni e altri 5 gruppi di operatori;

3. di prendere atto che l'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana veneta e colli" risulta così composta:

- Componente pubblica: Comuni di Thiene; Breganze; Mason Vicentino; Pianezze; Molvena; Conco; Lusiana; Caltrano; Cogollo del Cengio; Velo d'Astico; Valdastico; Pedemonte; Laghi; Posina; Marano Vicentino; Zugliano; Lugo di Vicenza; Salcedo; Fara Vicentino; Sarcedo; Montecchio Precalcino; Malo; Villaverla; Castelgomberto; Montecchio Maggiore; Calvene; Chiuppano; Carrè; Marostica; Cornedo Vicentino.
- Componente privata: Associazione Pedemontana.Vi - Turismo; Confcommercio Ascom Mandamento di Thiene; Consorzio Tutela Vini DOC Breganze; Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze; Consorzio Tutela Vini Gambellara; Associazione Strada del Recioto e dei Vini di Gambellara; Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza;
- Ambito territoriale: l'area di tutti i territori comunali indicati nella componente pubblica;

4. di dare atto che, il riconoscimento è effettuato - anche ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11/2013 - con riferimento agli ambiti territoriali di cui al precedente punto 3 e che pertanto eventuali variazioni degli ambiti territoriali sopra indicati dovranno essere comunicati alla Sezione Turismo dal soggetto promotore di cui al punto 2 con le stesse modalità della originaria domanda di riconoscimento;



5. spetta al Direttore della Sezione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento, con proprio decreto, dei dati relativi alle OGD riconosciute, con particolare riferimento alla composizione dei partecipanti, su comunicazione del soggetto promotore;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295802)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 421 del 31 marzo 2015

**Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "DMO Lago di Garda". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.**

*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

Si procede al riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "DMO Lago di Garda", nella nuova impostazione di governance del turismo a livello di destinazione turistica prevista dalla legge regionale e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto ad un livello alto di qualità nell'offerta turistica.

Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: al turista deve essere offerto il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto, e in questo senso la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte di tipo culturale, strutturale e di evento presenti sul territorio regionale.

Pertanto "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo bensì è identificata come un "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio in cui trova tutte le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.

Per arrivare a questo scopo occorre sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati e in questo contesto si inserisce il governo delle destinazioni turistiche, ovvero delle località o degli ambiti territoriali nei quali sono presenti un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c della legge regionale n. 11/2013).

In questo senso quindi la stessa normativa regionale fornisce solo alcune prescrizioni obbligatorie per creare sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e specifica che le funzioni minime necessarie devono essere almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 2286 del 10 dicembre 2013, riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione e definisce i criteri e i parametri per la costituzione, a livello locale, delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni che hanno come obiettivo l'organizzazione di una o più delle seguenti attività:

- la governance del territorio;
- l'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale;
- la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione;
- la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema di offerta e di mettere tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle loro funzioni di promozione e commercializzazione.

Per quanto concernono, invece, le modalità organizzative della Organizzazione della Gestione della Destinazione, la delibera n. 2286/2013 prevede che le stesse possano essere le più diverse in modo tale che siano gli stessi soggetti che operano nelle destinazioni ad individuare le modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatte al loro territorio e più aderenti agli assetti organizzativi locali.

Ai sensi della deliberazione sopra citata i requisiti e i parametri per costituire le OGD sono riconducibili ai seguenti quattro elementi:

- la dimensione turistica per la quale sono stati previsti due gruppi:
  - ◆ sistema turistico tematico "Venezia e laguna", "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta": ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale);
  - ◆ sistema turistico tematico "Mare e spiagge", "Terme Euganee e termalismo veneto" e "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete": comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 - 2012;
- i soggetti partecipanti che possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- le funzioni e le attività:
  - ◆ inizialmente, tavolo di confronto formalmente costituito per la governance della destinazione o del territorio e pianificazione strategica e per quanto possibile unitaria delle attività dei diversi soggetti;
  - ◆ successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in conformità alla disciplina regionale;
  - ◆ come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla vigente normativa e della programmazione regionale;
- le forme di costituzione della OGD: i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.

Il punto 5 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 stabilisce inoltre che la Giunta regionale provveda al formale riconoscimento delle OGD costituite secondo criteri di rappresentatività e di proporzionalità del Sistema Turistico Tematico e secondo le procedure stabilite dalla stessa deliberazione.

Vista ora l'istanza di riconoscimento per l'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica denominata "DMO Lago di Garda", trasmessa dalla Camera di Commercio di Verona tramite posta certificata in data 25 febbraio 2015 alla Giunta regionale, che soddisfa i requisiti previsti dalla DGR n. 2286/2013 e in particolare la condizione prevista per il Sistema Turistico Tematico "Lago di Garda" di una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale.

Per la richiesta di riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) denominata "DMO Lago di Garda" si riportano, in relazione ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 2286/2013, gli elementi di sintesi che ne connotano i caratteri salienti:

- Organizzazione di Gestione denominata "DMO Lago di Garda", STT "Lago di Garda", istanza di riconoscimento promossa dalla Camera di Commercio di Verona in forma di protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti pubbliche Provincia di Verona, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, Comuni di Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, San Zenone di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio e private Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a., Fondazione Arena di Verona, Ente autonomo per le Fiere di Verona, Consorzio Lago di Garda Veneto.

Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento della OGD denominata "DMO Lago di Garda" si prende atto della compresenza dei soggetti pubblici e di quelli privati e, così come sopra specificato, la condizione prevista per il Sistema Turistico Tematico "Lago di Garda" di una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale.

La suddetta istanza è altresì coerente con le finalità previste dalla legge regionale n. 11/2013 e dalla deliberazione n. 2286/2013, in cui fra i requisiti e i parametri per la costituzione delle OGD viene prevista inizialmente la costituzione di un tavolo di confronto formalmente istituito per la governance della destinazione e per la pianificazione strategica delle attività dei diversi soggetti.

Si rileva, inoltre, che la domanda di riconoscimento considerata con il presente provvedimento soddisfa i criteri della rappresentatività e della proporzionalità dell'offerta turistica nel Sistema Turistico Tematico, in quanto i componenti della

OGD sono rappresentati da soggetti pubblici e privati operativi nel STT "Lago di Garda".

Da ultimo, si dà atto - con riferimento al punto n. 3 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 (che prevede che la forma di costituzione dell'OGD come soggetto giuridico deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 135) - che l'articolo 1, comma 562, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sopra citato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo 9;

VISTO l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

VISTE la deliberazione n. 1870 del 15 ottobre 2013, la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2, comma 2;

delibera

1. di prendere atto che la destinazione del Sistema Turistico Tematico Lago di Garda ha stabilito di adottare, per quanto concerne l'attività turistica dell'area di riferimento, la forma organizzativa di governo del turismo prevista dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare dall'articolo 9 relativo alla costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni;

2. di riconoscere, per i motivi citati in premessa, la Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica denominata "DMO Lago di Garda" del STT "Lago di Garda", promossa dalla Camera di Commercio di Verona nella forma di tavolo di confronto attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa;

3. di prendere atto che i soggetti sottoscrittori della Organizzazione di Gestione della Destinazione riconosciuta al punto 2 sono rispettivamente:

- Ambito territoriale: Comuni di Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;
- Componente pubblica: Provincia di Verona, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, Comuni di Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;
- Componente privata: Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a., Fondazione Arena di Verona, Ente autonomo per le Fiere di Verona, Consorzio Lago di Garda Veneto;

4. di dare atto che, ai sensi della DGR 2286/2013, il riconoscimento è effettuato - anche ai sensi della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11/2013 - con riferimento agli ambiti territoriali di cui al precedente punto 3 e che pertanto - al fine del previsto riconoscimento regionale - eventuali variazioni dell'ambito territoriale sopra indicato dovranno essere comunicate alla Sezione regionale Turismo dal soggetto promotore di cui al punto 2 con le stesse modalità della originaria domanda di riconoscimento;

5. spetta alla Sezione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché l'adeguamento con decreto del Direttore dei dati relativi all'OGD riconosciuta, con particolare riferimento alla composizione delle parti partecipanti, su comunicazione del soggetto promotore di cui al punto 2;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di notificare la presente deliberazione al soggetto promotore della OGD "DMO Lago di Garda", come indicato al punto 2;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295803)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 422 del 31 marzo 2015

**Approvazione modifica del soggetto co-attuatore del Progetto n. 24 "MONDO / FASHION / Incoming - Maestria artigiana". Programma Promozionale, settore secondario, anno 2014. L.R. 33/2004, artt. 4 e 6.***[Settore secondario]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento viene preso atto della rinuncia da parte del Consorzio Padova Export all'attuazione del Progetto n. 24 "MONDO / FASHION / Incoming - Maestria artigiana" appartenente al Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2014 e, per l'attuazione dello stesso, viene approvato il subentro di "Forexport - Consorzio Veneto per l'esportazione", in qualità di soggetto co-attuatore.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" può compiutamente esplicitare i propri effetti conseguentemente alla piena operatività di Veneto Promozione, Società Consortile per azioni costituita a sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale n. 33/2004.

Con D.G.R. n. 310 dell'11/03/2014, con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 170/CR del 16 dicembre 2013", veniva approvato il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2014 comprendente una serie di progetti il cui finanziamento veniva rimandato alle effettive disponibilità di bilancio.

Il Programma Promozionale del Settore Secondario - anno 2014, così come approvato con D.G.R. n. 310/2014, prevede una spesa a carico del bilancio regionale di Euro. 2.200.000,00. Le disponibilità di bilancio invece, così come determinate dalla L.R. 2 aprile 2014, n. 12, ammontano ad Euro. 1.000.000,00 sul capitolo 30024 "Iniziativa regionali di promozione economica settore secondario".

Con D.G.R. n. 944 del 10 giugno 2014, con oggetto "Attuazione del Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014 e approvazione Convenzione con Veneto Promozione S.c.p.A. L.R. 33/2004, art. 4 e art. 6", veniva aggiornato il Programma Promozionale alle disponibilità di bilancio, pari ad Euro 1.000.000,00.

Tra i Progetti finanziabili, appartenenti al Programma Promozionale del Settore secondario di cui alle succitate deliberazioni, è previsto anche il Progetto:

PROG. N.	PROPONENTE/ COATTUATORE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE	FINANZIAMENTO REGIONALE
24	Federexport Veneto/ Consorzio Padova Export	INCOMING - Maestria Artigiana	MONDO	FASHION	Euro 25.000,00

Con nota prot. n. 6108 del 30 dicembre 2014 (prot. R.V. n. 2734 del 7 gennaio 2015) Veneto Promozione S.c.p.A., comunicava la messa in liquidazione del Consorzio Padova Export e la conseguente rinuncia da parte di quest'ultimo all'attuazione del suindicato Progetto n. 24/2014.

Con nota del 18 febbraio 2015 (prot. R.V. n. 71018 del 19 febbraio 2015) il Consorzio Forexport comunicava la propria volontà di subentrare nella attuazione del suindicato Progetto, assumendone la responsabilità in qualità di co-attuatore.

Il Progetto n. 24 "MONDO / FASHION / Incoming - Maestria artigiana" rientra tra i progetti "prioritari" così come stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento di approvazione del Programma Promozionale (D.G.R. n. 310/2014).

Il Consorzio Forexport è già co-attuatore del Progetto n. 23 "RUSSIA / ARREDAMENTO / Fiera Mebel Mosca", approvato con D.G.R. n. 310/2014, ma non finanziato con la successiva D.G.R. n. 944/2014 di attualizzazione per mancanza dei fondi necessari a bilancio.

La proposta di attuare il progetto n. 24/2014 da parte del Consorzio Forexport trova adeguata giustificazione nella volontà regionale di qualificare il Programma Promozionale per l'anno 2014 attraverso una serie di iniziative rientranti nella definizione di "Buy Made in Veneto", attività di incoming in Veneto tra aziende venete e operatori esteri, anche in occasione dell'Expo 2015.

Veneto Promozione S.c.p.A. presenterà il dovuto Progetto esecutivo secondo le modalità di cui alla Convenzione in essere tra quest'ultima Società e la Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. n. 944/2014; competerà al Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Convenzione in essere tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. (sottoscritta in data 21/07/2014) per l'attuazione del Programma Promozionale settore secondario anno 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 dell'8 maggio 2007 "Società consortile per azioni Veneto Internazionalizzazione. Approvazione Statuto e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004 n. 33";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionalen. 3514 del 30/12/2010 con oggetto "Società Consortile per azioni Veneto Promozione. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n.33";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 "Veneto Promozione S.c.p.A. L.R. 24/12/2004 n. 33. Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 dell'11/03/2014, con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 170/CR del 16 dicembre 2013";

VISTA la Convenzione in essere tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. sottoscritta in data 21 luglio 2014;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", art. 4 e art. 6;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

- 1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della rinuncia all'attuazione del Progetto n. 24, appartenente al Programma Promozionale del Settore Secondario - anno 2014, da parte del Consorzio Padova Export;
- 3) di approvare che la titolarità del Progetto n. 24/2014, così come sotto indicato, sia riconosciuta a "Forexport - Consorzio Veneto per l'esportazione":

PROG. N.	PROPONENTE/ COATTUATORE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE	FINANZIAMENTO REGIONALE
24	Forexport Consorzio Veneto per l'esportazione	INCOMING - Maestria Artigiana	MONDO	FASHION	Euro 25.000,00

- 4) di dare atto che l'attuazione del suindicato Progetto è affidata a Veneto Promozione S.c.p.A., secondo le indicazioni di cui alle DD.G.R. n. 310/2014en. 944/2014;

- 5) di dare atto che la spesa per l'attuazione del progetto di cui al punto 3) nella sua formulazione iniziale, è stata impegnata con D.G.R. n. 944 del 10 giugno 2014 con oggetto "Attuazione del Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014 e approvazione Convenzione con Veneto Promozione S.c.p.A. L.R. 33/2004, art. 4 e art. 6" sul capitolo 30024 del bilancio di previsione anno 2014 (quota parte dell'impegno n. 1120/2014);
- 6) di riservare ad un successivo Decreto del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'approvazione del progetto esecutivo n. 24/2014 presentato da Veneto Promozione S.c.p.a.;
- 7) di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;
- 8) di notificare il presente provvedimento a Veneto Promozione S.c.p.A. con sede in Via delle Industrie, 19/d Venezia - Marghera - pec: venetopromozione@legalmail.it;
- 9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295805)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 427 del 31 marzo 2015

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Venezia. Conclusione procedimento (art. 10, legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53).***[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, preso atto delle controdeduzioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia e delle relative osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, viene concluso il procedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente, ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53, avviato con DGR n. 2029 del 28 ottobre 2014.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2029 del 28 ottobre 2014, ha avviato il procedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente, contestualmente assegnando al Consiglio stesso il termine 20 giorni per presentare le proprie controdeduzioni in merito.

In tale contesto, si rammenta quanto segue:

a) con deliberazione n. 71 del 27 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia aveva approvato il Conto consuntivo 2012; il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda, nella relazione al medesimo, aveva evidenziato alcune criticità relative a:

- mancato equilibrio della struttura organizzativa nelle figure direttive chiave;
- mancanza di un responsabile dell'area amministrativo-contabile in grado di organizzare e supervisionare alcune attività (fiscali e di redazione del bilancio);
- necessità di mantenere in costante controllo il saldo di cassa;
- necessità di rivedere le strategie ed attuare un attento e continuo controllo della spesa corrente per riequilibrare l'attuale situazione in via di deterioramento, di anno in anno preoccupante;
- mancanza di liquidità del sistema finanziario che immobilizza l'ente, anche con riferimento al deterioramento del patrimonio;
- anche in tale bilancio 2012, all'interno della voce "fabbricati", nelle immobilizzazioni materiali si evidenzia un valore di euro 20.534.066,00 per interventi manutentivi non allocati ai singoli fabbricati; tale trattamento contabile comporta, in caso di cessioni dei medesimi, l'errato calcolo della plusvalenza, con conseguente maggiore tassazione e una contemporanea sopravvalutazione del patrimonio dell'ente;
- necessità di mettere in atto nuove strategie di contrasto alla morosità, anche relativa alle unità immobiliari di "non ERP".

La relazione concludeva portando all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la necessità di alienare gli "immobili di pregio" e di risolvere il problema della presenza in bilancio di "debiti per versamenti di utenti da allocare" per incassi derivanti da posizioni non regolarizzate (mancata definizione dei contratti d'affitto ecc.), soprattutto per le unità immobiliari "non ERP", che erano passati da quasi euro 170.000,00 nel 2011 ad euro 240.000,00 nel 2012;

b) con deliberazione n. 117/CA del 12 agosto 2013, la Giunta Regionale aveva chiesto chiarimenti, tra l'altro, in merito alle problematiche evidenziate dall'Organo di controllo aziendale. Dal canto suo, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 94, approvata nella seduta in data 11 settembre 2013 alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti, aveva fornito i chiarimenti richiesti, a seguito dei quali, il Conto Consuntivo 2012 è stato approvato con D.G.R. n. 146/CA del 28 ottobre 2013;

c) con deliberazione n. 90 del 18 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia ha approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2013.

La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata a tale bilancio evidenziava le criticità e le inefficienze organizzative e gestionali dell'Azienda di rilevante entità di seguito descritte:



- a causa della grave carenza di personale e di competenze della struttura dell'Ufficio ragioneria, le cui risorse disponibili sono la metà rispetto al 2012, il controllo finalizzato ad accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se i risultati nel suo complesso attendibile è stato svolto "a singhiozzo" ed in tempi ristretti; durante le verifiche sindacali si sono evidenziati pesanti ritardi nell'esecuzione delle attività di routine, nonché la mancanza di coordinamento e di specifiche competenze che perdura dal 2012;
- il responsabile del settore non ha nessuna esperienza specifica nella gran parte delle aree della ragioneria e non sono stati messi a supporto del medesimo strumenti utili a permettere approfondimento ed acquisizione delle competenze necessarie a gestire il settore medesimo;
- l'incarico di responsabile del settore è a tempo determinato e, nella seconda metà del mese di giugno 2014, l'Azienda ha quindi incaricato un professionista esterno che, pur avendo specifiche competenze nelle aree carenti, ha scarsa conoscenza della complessa struttura aziendale;
- la perdurante instabilità della fondamentale figura del Direttore e la presenza di un unico Dirigente, che svolge anche le funzioni di Direttore, aggrava le criticità organizzative già lamentate;
- la mancanza di figure direttive nelle aree chiave può comportare "gravi rischi nella funzionalità dell'ente";
- il bilancio fornisce "una ragionevole fotografia" dell'andamento dell'ente, ma "le criticità strutturali evidenziate impongono di porre attenzione sulla possibilità di errori non rilevati e non rilevabili con i controlli ordinari".

La relazione poneva altresì l'attenzione sulle seguenti ulteriori problematiche, anch'esse peraltro già evidenziate nella relazione al Conto Consuntivo 2012:

- numerosità di alloggi sfitti per il pessimo stato di conservazione;
- mancanza di liquidità del sistema finanziario che immobilizza l'ente e non fornisce le risorse al suo mantenimento;
- interventi manutentivi non allocati ai singoli fabbricati, che comportano, in caso di cessione, l'errato calcolo delle plusvalenze, con conseguente maggiore tassazione e contemporanea sopravvalutazione del patrimonio aziendale;
- morosità in crescente aumento e necessità di pronta attivazione di nuove azioni per il contrasto della medesima;
- necessità di recupero della morosità pregressa, con particolare considerazione degli elevati crediti relativi alle unità immobiliari di "non ERP", commerciale e residenziale;
- "perdurante situazione di alloggi in affitto senza perfezionamento di un contratto", riguardo alla quale sono presenti in bilancio debiti di utenti da allocare per incassi derivati da posizioni non regolarizzate (mancata definizione del contratto di affitto ecc.) soprattutto per le unità immobiliari di "non ERP", passati nel tempo da quasi euro 170.000,00 nel 2011, ad euro 240.000,00 nel 2012 e ad euro 304.000,00 nel 2013;

d) dall'esame di detta relazione, avuto altresì riguardo ai contenuti della relazione del Collegio dei Revisori al Conto consuntivo per l'esercizio 2012, nonché ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del procedimento di controllo ai sensi della LR n. 53/1993 del Conto Consuntivo medesimo, pareva emergere che le criticità evidenziate dall'Organo di revisione aziendale in ordine alle problematiche organizzative, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile, a quella del patrimonio, nonché alla direzione dell'ente nel corso del 2013 non avessero trovato alcuna soluzione, ma si fossero ulteriormente aggravate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con tale relazione, aveva infatti espressamente ritenuto di sensibilizzare l'Amministrazione regionale in ordine alle difficoltà incontrate, contestualmente invitando la medesima (quale ente che esercita le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10), oltre al Consiglio di Amministrazione, ad intervenire e sanare le anomalie in tempi brevi.

Considerato che le azioni volte alla soluzione delle difficoltà e criticità evidenziate rientrano, per Statuto, nelle specifiche competenze del Consiglio di Amministrazione ai sensi del quale "Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo fondamentale dell'Azienda sul piano istituzionale, organizzativo, programmatico e funzionale e ad esso compete l'adozione di tutti gli atti che individuano le azioni per conseguire i fini istituzionali dell'ente ed i mezzi economici e finanziari per farvi fronte" (art. 12) e che, come tale, compie ogni atto che sia estrinsecazione del suo potere di indirizzo, di programmazione e di organizzazione istituzionale all'interno delle finalità generali dell'Azienda, la segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti evidenziava il realizzarsi dei presupposti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. n. 53/1993; detta norma, che disciplina infatti il controllo repressivo sugli organi degli enti regionali, prevede specificamente la fattispecie della "persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente" (lett. c);

e) alla luce di quanto rappresentato, con D.G.R. n. 2029 del 28 ottobre 2014 è stato avviato il procedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente medesimo, invitando detto Organo aziendale a controdedurre nel termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

Ciò premesso, si informa che la richiamata D.G.R. n. 2029/2014 è stata notificata il giorno 11 novembre 2014 (prot. n. 478508) e con la medesima nota il Collegio dei Revisori dei Conti è stato invitato a volersi esprimere, entro il termine di venti giorni dalla notifica, sulle controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, avuto particolare riguardo alle criticità ed inefficienze

organizzative e gestionali dell'Azienda evidenziate dal Collegio medesimo nelle relazioni di competenza sui Conti consuntivi 2012 e 2013. Su richiesta motivata di tale Organo, il termine per produrre le osservazioni richieste è stato prorogato al giorno 11 dicembre 2014.

Contestualmente, con D.G.R. n. 190/CA, approvata nelle medesima seduta del 28 ottobre 2014 in funzione di controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 10/1995 e degli artt. 3 e ss. della L.R. n. 53/1993, sono stati formulati rilievi e richieste di chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 18 settembre 2014 di approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2013, tra l'altro, in ordine ai contenuti della medesima relazione del Collegio dei Revisori, con particolare riferimento:

- alla possibilità di errori non rilevati e non rilevabili attraverso gli ordinari controlli sul bilancio, a causa dell'esistenza di una struttura organizzativa fortemente squilibrata per la grave carenza di personale e la mancanza di specifiche competenze nella gran parte delle aree della ragioneria, nonché per le problematiche di carattere informatico del software gestionale emerse durante la redazione del bilancio medesimo causate delle difficoltà gestionali della software house in procedura fallimentare;
- al giudizio favorevole all'approvazione del bilancio comunque espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, la cui riserva non è chiaro se fosse riferita al futuro o se fosse tale da inficiare la veridicità del bilancio stesso, in evidente contrasto col principio di chiarezza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazione n. 127 approvata nella seduta del 1° dicembre 2014 alla presenza di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ha controdedotto sulle tematiche evidenziate con la D.G.R. n. 2029/2014, quanto segue:

1. in merito alla riserva contenuta nella relazione dell'Organo di revisione contabile, il Consiglio di Amministrazione ha affermato che tale riserva non rappresenta una denuncia di gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, bensì la necessità di evidenziare delle raccomandazioni sulla struttura organizzativa e di controllo interno alla medesima, le cui azioni di riequilibrio non sono più procrastinabili, ma che, tuttavia, non hanno impedito di esprimere un giudizio positivo sul documento sottoposto all'approvazione del Consiglio;

2. con riferimento alla seconda parte del medesimo documento relativa all'attività di vigilanza, in cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha proceduto al controllo formale sull'amministrazione e vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto partecipando ai Consigli di Amministrazione effettuando le verifiche ai sensi degli articoli 2403, 2403bis, 2409bis e 2409 ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha affermato che l'Organo di revisione ha evidenziato una serie di aree con criticità che devono essere risolte, ma che non rappresentano gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, altrimenti in contrasto con le dichiarazioni di regolarità svolte nella medesima relazione;

3. in merito alle specifiche aree di criticità rilevate nella richiamata relazione collegiale dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che la problematica della carenza di personale del Servizio Ragioneria e dell'incarico di responsabile del medesimo sono state affrontate già dal 2012 e che la situazione emergenziale ha faticato a trovare soluzione, a causa delle restrizioni regionali sulla spesa per il personale e dell'infruttuosa ricerca di personale specializzato anche presso altre Aziende. E' stato infatti temporaneamente instaurato un rapporto di collaborazione con l'ATER di Padova e con l'ATER di Vicenza, ma con una disponibilità insufficiente a colmare tutte le necessità del Servizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha affermato che questi interventi posti in essere nell'anno 2013 hanno consentito di operare in fase emergenziale, in attesa del reperimento di una risorsa stabile e con adeguate competenze, dimostrando di aver sempre svolto *"con efficienza e sollecitudine tutte le attività che erano nei propri compiti"*.

Successivamente, con delibere consiliari n. 93 del 11.09.2013 e n. 5 del 27.01.2014, autorizzate dalla Giunta Regionale (ai sensi della DGR n. 1841/2011 e successive modifiche e proroghe), è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Ragioneria a tempo determinato a risorsa interna all'ente, con scadenza nel mese di maggio 2014; tale scelta è stata effettuata sulla base della qualifica, delle competenze maturate dalla risorsa, già dotata di esperienza in materia di adempimenti contabili, ancorché limitati alla tematica della gestione del personale. Si è trattato di una soluzione non completamente risolutiva, ma individuata come unica compatibile con le delibere regionali in materia di personale, che però ha consentito di dare organizzazione e maggior efficienza al Servizio Ragioneria, il quale sta operando con personale ridotto, in forza delle dimissioni di parte del personale non sostituito, e per mancanza di personale interno all'Azienda dotato di idonea professionalità.

Il coinvolgimento di tale risorsa interna in via di urgenza non ha però consentito un adeguato percorso formativo e di inserimento nel Servizio assegnatogli oltre alle normali mansioni già rivestite. Essendo quindi rimaste aperte le questioni legate alla specifica competenza della persona, fino ad allora impiegata in unico settore, il Consiglio di Amministrazione, dopo una prima segnalazione del Collegio dei Revisori, afferma di aver provveduto a nominare un professionista esterno in grado di sopperire sia alle lacune del personale interno all'azienda, che di supportare il Collegio dei Revisori nel controllo dei dati e nel

reperimento di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della propria funzione di controllo;

4. quanto al mancato equilibrio della struttura organizzativa nelle figure direttive chiave ed alla perdurante instabilità del Direttore, il Consiglio di Amministrazione ha precisato che le figure succedutesi sono state interessate da molteplici vicende e le iniziative intraprese hanno avuto, quale doverosa conseguenza, la risoluzione dei rapporti di lavoro; trattandosi di azioni coerenti con l'obiettivo della trasparenza e dell'efficienza non possono essere considerate indicatori di cattivo funzionamento dell'Azienda.

L'analisi dei Revisori dei Conti non deve quindi essere interpretata quale segnalazione di gravi irregolarità, ma quale formulazione di indicazioni al Consiglio medesimo in funzione di assistenza e supporto tecnico dell'organo di controllo rispetto ai passaggi strategici della vita aziendale.

Il Consiglio ha affermato infine di aver ridefinito in modo agile e funzionale l'organizzazione dell'Azienda, realizzata in tempi brevi mediante spostamenti minimi di personale e che tale nuovo equilibrio strutturale è stato ridefinito (nonostante una costante riduzione di personale in servizio passato da 109 dipendenti del 2011 ai 98 del 2014 ed un alleggerimento della struttura che vede il dimezzamento del numero dei dirigenti ed il ricorso a risorse interne) mediante una redistribuzione degli incarichi sul personale in servizio;

5. quanto alla problematica degli alloggi sfitti ed alla situazione manutentiva del patrimonio immobiliare, il Consiglio di Amministrazione ha affermato che il numero di tali alloggi è strettamente connesso ai programmi di recupero e manutenzione, che sono sempre stati una priorità dell'Azienda. Con riferimento ai 150/300 alloggi all'anno che, mediamente, vanno in rotazione, l'Azienda ha a disposizione per manutenzione straordinaria circa il 60% delle risorse necessarie, ma lo stato di conservazione dei medesimi è principalmente dovuto alle modalità con le quali l'assegnatario ha condotto l'alloggio e ciò non può essere per principio ascritto all'Ente proprietario.

Per quanto attiene al numero di alloggi sfitti, dai dati presenti nella banca dati aziendale il Consiglio di Amministrazione ha riscontrato che dal numero complessivo, quantificato in n. 1.365 unità abitative sfitte, devono essere sottratte n. 359 abitazioni inserite nel piano vendita, n. 331 di proprietà di comuni e oggetto di manutenzioni da parte di ATER, n. 83 nuovi alloggi per ATER derivanti da piani di recupero (interventi di Altobello e Fossalta di Piave), n. 212 in assegnazione; dalla somma devono, inoltre, essere sottratti n. 60 abitazioni occupate senza titolo o non ancora assegnate perché liberate da poco tempo. Le unità immobiliari effettivamente sfitte su cui ATER interviene annualmente con i progetti di riatto e manutenzione straordinaria sono quindi circa n. 300. Le possibilità di intervento, tuttavia, sono altresì legate alla reperibilità di fondi dal Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, oltre ai 2,5 milioni di euro circa che ATER annualmente mette a disposizione per la manutenzione ordinaria;

6. in merito al rilievo formulato dal Collegio dei Revisori sulla liquidità di cassa, il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato che il controllo mensile della medesima viene effettuato mensilmente ed è costantemente monitorato, pur con le difficoltà organizzative in via di soluzione legate al Servizio Ragioneria.

Il problema sostanziale della liquidità di cassa è persistente ed è stato segnalato in modo costante nei bilanci anche dai precedenti Collegi dei Revisori. I maggiori crediti che l'Azienda vanta risultano nei confronti di diversi Enti, Regione Veneto compresa, tutti condizionati dai vincoli sempre più stretti posti dal patto di stabilità. L'Azienda conseguentemente ha avviato anche azioni giudiziarie nei confronti dei Comuni di Chioggia, Cavarzere e Venezia, quest'ultimo esposto con l'Azienda per euro 8.000.000,00.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione afferma che ATER vanta attualmente nei confronti dell'Amministrazione regionale un credito accertato di circa 8 milioni di euro (affermazione sulla quale, peraltro, con nota regionale prot. n. 517282 in data 2 dicembre scorso, viene chiarito che alla data della medesima, è stata rilevata in capo all'Azienda una somma contributiva complessivamente maturata e non liquidata - causa il rispetto del patto di stabilità interno - di circa euro 1.400.000,00) e in corso di verifica altri 4 milioni dei quali euro 2.180.786,37 di fondi europei ed euro 2.369.947,70 di fondi statali. Contemporaneamente, la gestione finanziaria è stata resa più difficile dalla mutata situazione economica, che ha visto una sensibile riduzione di nuovi finanziamenti da destinare ai fini istituzionali;

Per quanto riguarda la riduzione delle spese correnti, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato di aver eliminato alcuni servizi affidati all'esterno e di aver ridefinito l'orario di lavoro mediante la riduzione dei rientri pomeridiani del personale dipendente, che ha comportato un risparmio sulle spese per i buoni mensa;

7. quanto alla presenza di immobilizzazioni per interventi manutentivi non allocati ai singoli fabbricati, il Consiglio di Amministrazione, nella deliberazione di cui trattasi, ha evidenziato che:

- la questione, sorta negli anni passati, è stata affrontata come richiesto dal Collegio dei Revisori;

- gli uffici erano già stati sollecitati affinché entro il 2013 venisse effettuata la corretta allocazione degli interventi manutentivi per i singoli fabbricati;
- la banca dati aziendale viene costantemente monitorata ed aggiornata.

Con le deliberazioni consiliari n. 116 e n. 117 del 5.11.2014, infatti, è stata formalizzata la prima ricognizione di tutti gli interventi sui singoli fabbricati e si sta provvedendo alla corretta allocazione dei medesimi, così risolvendo definitivamente il problema. La nuova organizzazione data alla ragioneria, la stabilizzazione del nuovo direttore f.f., il nuovo dirigente dell'area tecnica hanno creato le sinergie positive per portare in equilibrio questa criticità. Una volta terminati gli interventi il sistema informatico aziendale si andrà ad allineare il valore dei singoli immobili agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati;

8. quanto all'evoluzione del credito per morosità degli inquilini, il Consiglio di Amministrazione ha affermato che il consistente lavoro effettuato dagli uffici con pressante regolarità e periodicità non ha prodotto i risultati auspicati per ragioni che esulano da un'eventuale inerzia aziendale. L'ATER nel passato aveva sperimentato anche l'avvalimento delle agenzie di recupero credito, ma con scarsi risultati, poiché le procedure utilizzate erano inadeguate alla tipologia di credito dell'Azienda, la quale è pertanto ritornata alla soluzione organizzativa interna, mediante specifica professionalità, che segue la morosità dal suo primo formarsi fino al recupero forzoso del credito con l'ufficio legale aziendale.

Nei tempi recenti si è avuta una forte pressione sul fronte dell'incasso dei canoni di locazione, che ha determinato un incremento dell'ammontare complessivo della morosità, determinata, essenzialmente, dalle mutate condizioni economiche e sociali degli inquilini, legate alla situazione di crisi economica, cui si aggiunge la ridotta possibilità di ottenere il rilascio degli alloggi occupati dagli inquilini morosi, per la diminuita capacità di assistenza da parte delle forze dell'ordine e dei servizi sociali dei comuni interessati.

L'attività svolta nel recupero ha però arginato possibili ulteriori aumenti anche sulla morosità relativa al mancato pagamento dei servizi condominiali, che ha impegnato l'ATER nel 2011 per euro 821.665,95, nel 2012 per euro 950.090,23 e nel 2013 per euro 971.933,27.

Per quanto attiene infine il pagamento degli oneri legati alle "sfittanze", per l'anno 2012 è stato pari ad euro 205.135,86 e per l'anno 2013 pari ad euro 207.855,54, registrando quindi un incremento di lievissima entità;

9. relativamente alla situazione degli alloggi "non ERP" ed alla perdurante situazione dei contratti non rinnovati il Consiglio di Amministrazione ha controdedotto quanto segue.

La questione è emersa nel 2011 con una serie di segnalazioni alla Corte dei Conti e l'assenza di una coerente azione da parte dell'ex-Direttore e dell'ex Dirigente dell'Area Tecnica (e Sostituto del Direttore) che ha condotto alle iniziative concluse con le risoluzioni dei relativi rapporti di lavoro. Tali iniziative avviate nel 2011, secondo il Consiglio di Amministrazione, non possono essere interpretate e valutate come contestazioni di inefficienza, bensì come ulteriore adeguamento alla linea di trasparenza più volte sollecitata dalla Regione.

Secondo il Consiglio di Amministrazione:

- la "segnalazione dei contratti non rinnovati ed una serie di situazioni che si ipotizzavano non conformi a norme e procedure in tale comparto è stata ed è punto di riferimento costante per il Consiglio" medesimo e "deve essere valutata in termini positivi dalla Regione non come segno di inefficienza";
- il Collegio dei Revisori non può che registrare l'evolversi della situazione, non come contestazione, "ma come preciso riscontro delle questioni connesse alla necessità positiva delle azioni richiamate dal Consiglio";
- è stato dato avvio alle azioni volte alla soluzione delle molteplici questioni connesse alla gestione del "non ERP", alla luce anche dell'evoluzione delle indagini in corso, formalizzate con il provvedimento consiliare n. 60 del 9 giugno 2014 di revoca del precedente provvedimento n. 130/2013, con il quale era stato approvato il rinnovo di n. 200 contratti, per la parte relativa alla metodologia di calcolo dei canoni di locazione.

L'avvio delle procedure di rinnovo dei contratti di cui trattasi e l'approvazione dei relativi canoni di locazione hanno dovuto subire un nuovo stallo in ragione dell'avvio dei procedimenti contabile e penale dei quali l'Azienda è stata formalmente notiziata; il calcolo dei canoni con la citata deliberazione n. 60/2014 (successiva alla deliberazione n. 136 del 27.11.2013) è quindi stato sospeso e, per ragioni di opportunità, è stata definita una nuova organizzazione, che vede modificate le figure di riferimento in tale comparto aziendale. L'avvio di tale riorganizzazione è stato fortemente contestato dalla componente sindacale che ha di fatto inibito la sua realizzazione negli ultimi mesi del 2014, instaurando addirittura una procedura di raffreddamento avanti al Prefetto. Queste iniziative sulla riorganizzazione degli uffici sono in fase di consolidamento.

Il Consiglio ha evidenziato inoltre che tale lavoro di ripristino della regolarità procedimentale è strettamente correlato alla disamina ed assestamento degli immobili individuati come "non ERP" nella delibera n. 108/2006, i cui rilievi mossi dall'Amministrazione regionale solo recentemente sono stati presi in considerazione al fine dell'avvio di una generale

regolarizzazione, mediante un piano pluriennale. L'analisi riguarda l'originaria destinazione dei singoli immobili, le tipologie di fondi con i quali sono stati finanziati gli eventuali interventi manutentivi ed i successivi vincoli contrattuali che vedono coinvolti i diritti dei conduttori.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, concludendo, di aver motivato e fornito adeguata informazione dell'avvio delle azioni volte alla definitiva soluzione delle criticità evidenziate, per le quali ritiene di assumersi l'impegno a rendicontare periodicamente alla Giunta Regionale con dati concreti, a riprova della bontà delle iniziative recentemente avviate e dei loro riflessi positivi, anche in merito alle azioni svolte ed in corso di revisione dell'organizzazione e della dotazione organica, in grado di risolvere il paventato rischio di inattività od inefficienza.

In merito a tali controdeduzioni rappresentate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 127 del 1° dicembre 2014, il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. n. 34410 del 9 dicembre 2014, ha fornito le proprie osservazioni, preliminarmente precisando che il giudizio sul bilancio è "*positivo con riserva*" e che non era intenzione del medesimo attivare il procedimento di cui all'art. 15, comma 4, dello Statuto aziendale per il quale sarebbe stata necessaria apposita istanza da presentarsi direttamente al Presidente della Giunta Regionale.

Con specifico riferimento alle controdeduzioni di cui trattasi relative alle problematiche connesse alla gestione del Servizio ragioneria, il Collegio ha osservato che il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere le iniziative evidenziate che purtroppo non hanno consentito di ottenere un'immediata sostituzione del personale mancante ed ha preso atto che è stato definito il procedimento sia per l'individuazione della figura del responsabile e che dell'asestamento di ulteriori carenze di personale.

Relativamente al controllo della liquidità di cassa, il Collegio ha ritenuto che la situazione possa essere risolta ad avvenuta riorganizzazione del Servizio ragioneria, come già precisato nella relazione nella parte relativa alla specifica criticità organizzativa e gestionale sopra espressa.

Quanto alla presenza di immobilizzazioni per interventi manutentivi non allocati ai singoli fabbricati, il Collegio afferma di aver proceduto a verificare l'aggiornamento della banca dati aziendale, che consente di individuare ogni intervento manutentivo sulla singola unità immobiliare, e di aver raccomandato che la puntuale contabilizzazione di tali interventi venga effettuata all'atto della vendita, con una contestuale registrazione dei dati di contabilità all'interno del Servizio ragioneria. Grazie all'applicazione di tale procedura il punto di criticità dal 2014 è stato ritenuto superato dal Collegio.

Sulla problematica della gestione degli alloggi "*non ERP*", il Collegio dei Revisori dichiara di aver preso atto delle procedure di riorganizzazione iniziate nel mese di luglio (oggi in fase di completamento) ed ha evidenziato che la Direzione si è impegnata a relazionare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio medesimo sulla definizione di ogni singola posizione ritenuta critica, mentre sulla questione degli alloggi sfitti e delle manutenzioni, ha precisato che tale problematica, connessa alla crescente riduzione delle risorse disponibili, è all'attenzione del Consiglio "*relativamente agli accantonamenti di volta in volta ipotizzabili*".

Quanto alla criticità della liquidità di cassa, il Collegio dei Revisori ha altresì concordato con quanto evidenziato dal Consiglio di Amministrazione, tuttavia ribadendo che desta preoccupazione la continua riduzione dei fondi pubblici, che sta diventando una questione strutturale e non ascrivibile ad una non corretta gestione da parte dell'ATER.

Il Collegio dei Revisori non ha formulato nessun'altra osservazione o rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 128 approvata nella seduta del 1° dicembre 2014 alla presenza di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ha quindi fornito anche i chiarimenti richiesti con D.G.R. n. 190/CA del 28 ottobre 2014, sostanzialmente ribadendo le proprie posizioni già oggetto di deliberazione n. 127, di pari data, ed in ogni caso affermando che il Collegio nelle proprie verifiche non ha rilevato errori tali da inficiare la veridicità del bilancio, ma ha tuttavia sottolineato che la complessità (oltre 12.000 alloggi da gestire) e le peculiarità specifiche di ATER potrebbero nascondere errori non rilevabili in virtù delle problematiche della struttura e degli strumenti aziendali. Secondo il Consiglio di Amministrazione, il Collegio ha invitato sia il Consiglio medesimo che l'Amministrazione regionale ad attivarsi per porre in essere tutte le azioni necessarie "*ad evitare il verificarsi di tali eventi*", trattandosi conseguentemente "*di una relazione che esprime un giudizio con rilievi previsto dai principi di revisione, dove il rilievo di specie è il caso di controllo interno, non completamente esaustivo, che richiede l'esecuzione dei controlli previsti dalle procedure interne e, talvolta, non eseguiti per carenza di personale*".

Conseguentemente, secondo il Consiglio di Amministrazione:

- il Collegio dei Revisori dei Conti in nessuna parte della relazione ha affermato che vi sia "*la mancanza di specifiche competenze nella gran parte delle aree della ragioneria*" in termini generali, come riportato nella delibera, ma lo ha affermato solo in riferimento alle competenze del Responsabile della Ragioneria, a suo tempo nominato a tempo

determinato che però è stato coadiuvato con la nomina di un professionista esterno, con le competenze idonee a colmare le lacune, come richiesto dal Collegio medesimo;

- non esiste contrasto con il principio della chiarezza del bilancio, poiché nessun rilievo in questo senso è stato sollevato dal Collegio stesso, che, nella sezione relativa al controllo sulla regolarità contabile con la frase *"Riteniamo che sulla base dei controlli svolti e delle analisi effettuate, il bilancio fornisca una ragionevole fotografia dell'andamento aziendale"*, ha ribadito i concetti dell'art. 2423 del Codice Civile, cioè che *"il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*;
- il Collegio, a seguito dei controlli effettuati, ha dato atto che nella relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio 2013 sono stati seguiti i principi previsti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile e dall'articolo 12 del Regolamento di Contabilità, essendo in particolare stati correttamente applicati i principi di prudenza, continuazione dell'attività e della competenza, nonché rispettati:
  - ◆ gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 cc. e dalla circolare regionale n. 11/2004;
  - ◆ le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale;
  - ◆ i criteri di valutazione indicati nella nota integrativa;
  - ◆ il principio della continuità dei criteri da un esercizio all'altro;
- diversamente, il Collegio avrebbe provveduto ad inoltrare formale denuncia al Presidente della Giunta Regionale, peraltro non approvando il Conto Consuntivo di cui trattasi.

Sulla base di tali chiarimenti al Conto Consuntivo per l'esercizio 2013, la Giunta Regionale, dal momento che i rilievi evidenziati sono stati giudicati dal Collegio dei Revisori dei Conti tali da non compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio e che è stato, comunque, espresso un parere favorevole all'approvazione, ha ritenuto di non poter che prendere atto dell'espressione formulata dai Revisori medesimi (cui compete esprimere il giudizio sul bilancio in base alla revisione contabile svolta) e con deliberazione n. 279/CA del 29 dicembre 2014 ha approvato il provvedimento in parola.

Infatti, da un lato le precisazioni dell'Azienda non forniscono un quadro più rassicurante sulle condizioni organizzative dell'area ragioneria evidenziate dal Collegio dei Revisori dei Conti, con la conseguenza che permane la possibilità che il bilancio in esame sia inficiato da errori non rilevati o rilevabili (aspetto che dovrebbe essere al contrario affermato con ragionevole certezza), dall'altro, i rilievi evidenziati sono stati giudicati, da parte Collegio medesimo (cui compete esprimere il giudizio sul bilancio in base alla revisione contabile svolta), tali da non compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio in quanto è stato, comunque, espresso un parere favorevole all'approvazione, pur con riserva.

Del resto, gli articoli 10 e 15 dello Statuto aziendale attribuiscono al Collegio dei Revisori dei Conti le funzioni di organo di controllo interno, deputato a:

- assicurare il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis comma 3 del Codice Civile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria;
- accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi;
- accompagnare il conto consuntivo con la relazione che attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio - ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti - ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile;
- riferire al Presidente della Giunta Regionale delle eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Azienda ed a fornire allo stesso, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o di Statuto.

Alla luce di tutto quanto esposto, ma in particolare delle precisazioni ed osservazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi delle quali:

- il giudizio sul bilancio si deve ritenere positivo con riserva;
- la riserva non rappresenta una denuncia di gravi irregolarità della gestione dell'azienda, ma la necessità di fornire raccomandazioni sulla struttura organizzativa e di controllo interno aziendale improcrastinabili;
- nessun'altra osservazione è stata fornita sui contenuti della deliberazione aziendale n. 127 del 1° dicembre 2014, con ciò concordando con quanto rappresentato e controdedotto dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alle criticità espresse nella relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio 2013 sottoscritta dal Collegio medesimo;

si propone di prendere atto delle controdeduzioni fornite del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia e delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla nota prot. n. 34410 del 9 dicembre 2014, nonché dei chiarimenti forniti nel procedimento di approvazione in funzione di controllo ai sensi della LR n. 53/1993 del Conto Consuntivo per l'esercizio 2013 e, conseguentemente, di concludere il procedimento avviato con D.G.R. n. 2029 del 28 ottobre 2014 senza provvedimenti di carattere sanzionatorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali 18 dicembre 1993, n. 53, 9 marzo 1995, n. 10, 22 luglio 1997, n. 27 e 28 giugno 2013, n. 13;

VISTI gli artt. 12 e 15, comma 4, dello Statuto aziendale dell'ATER di Venezia;

VISTE le precedenti proprie deliberazioni n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 117/CA del 12 agosto 2013, n. 158/CA del 09.09.2014 e n. 2029 del 28 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa n. 23 del 21 febbraio 2011;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 71 del 27.6.2013, n. 94 dell'11.9.2013, n. 80 del 30.06.2014 n. 90 del 18.9.2014 e n. 127 del 1° dicembre 2014;

VISTE le relazioni del Collegio dei Revisori dell'ATER di Venezia del 21.6.2013, allegato 3 al Conto Consuntivo 2012, e dell'11.7.2014, allegato 3 al Conto Consuntivo 2013;

VISTA la nota del Collegio dei Revisori prot. n. 34410 del 9 dicembre 2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di prendere atto delle controdeduzioni alla D.G.R. n. 2029 del 28 ottobre 2014, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia con deliberazione n. 127 del 1° dicembre 2014;
2. di concludere, per le motivazioni indicate nelle premesse, il procedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia, avviato con la richiamata D.G.R. n. 2029/2014 ai sensi art. 10 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, senza provvedimenti di carattere sanzionatorio;
3. di disporre che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ATER di Venezia rendicontino semestralmente (30 giugno - 31 dicembre) alla Giunta regionale sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese per la soluzione delle criticità evidenziate nelle relazioni ai Conti Consuntivi 2012 e 2013 descritte in premessa e sui relativi risultati conseguiti;
4. di notificare al Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia il presente provvedimento di conclusione del procedimento di cui al precedente punto 2.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa all'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295806)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 31 marzo 2015

**Azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adeguamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione del Veneto. Aggiornamento del protocollo d'intesa tra Prefetture del Veneto, Regione del Veneto, Confindustria Veneto/Federturismo Veneto, A.N.C.E. Veneto, Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto e Federalberghi Veneto, per l'adesione di A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto**

*[Opere e lavori pubblici]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva, e autorizza la sottoscrizione, dell'aggiornamento del Protocollo d'Intesa finalizzato ad azioni coordinate per favorire interventi di prevenzione sismica in favore degli edifici ad uso produttivo, già siglato in data 18/12/2012 e in data 24/09/2013 tra Regione del Veneto, Confindustria Veneto/Federturismo Veneto, A.N.C.E. Veneto, Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Prefetture del Veneto, Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto e Federalberghi Veneto, anche ad altri soggetti (A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto).
---

Il relatore riferisce quanto segue.

Gli eventi sismici del recente passato, che hanno interessato l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, hanno causato, oltre alla perdita di vite umane, anche ingenti danni al patrimonio edilizio, pubblico e privato.

Tra i manufatti che hanno subito ingenti danni, sono da rilevare in particolare quelli destinati ad attività produttive la cui perdita di funzionalità ha provocato, oltre al danno materiale, anche perdite di vite umane e la sospensione delle relative attività produttive.

Tale tipologia di danno coinvolge pertanto più aspetti: da quello materiale a quello umano e da quello sociale a quello economico. Un ambito particolarmente sensibile che va salvaguardato con azioni di tipo preventivo.

La stessa normativa di settore, in particolare l'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/03, prevede per gli edifici c.d. "strategici e rilevanti", di cui fanno parte gli edifici ad uso produttivo di notevoli dimensioni, un regime di tutela particolare che impone al proprietario la verifica statica del manufatto, con priorità per i manufatti ricadenti nelle zone sismiche di secondo grado.

Per questi motivi, in Veneto, fin dai mesi successivi agli eventi sismici del 2012, si sono avviate iniziative finalizzate alla prevenzione dal rischio sismico degli edifici destinati ad attività produttive.

Tali iniziative sono culminate in un Protocollo d'Intesa, dapprima sottoscritto in data 11 luglio 2012 tra Confindustria Veneto, Associazione Nazionale Costruttori Edili Veneto e Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, successivamente (18 dicembre 2012) anche dalla Regione del Veneto (in seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2486 del 4 dicembre 2012), e in terza battuta (24/09/2013), dalle Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, da Federalberghi Veneto e dalla Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto (in seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1510 del 12/08/2013).

Il citato Protocollo d'Intesa che prevede un tavolo comune di lavoro per definire le iniziative da assumere e le relative azioni da porre in essere, ha, sinteticamente, i seguenti obiettivi:

- Adottare in ambito normativo e regolamentare azioni atte alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento agli edifici produttivi e alle aree ad uso produttivo, dagli eventi sismici;
- Assumere iniziative per estendere il monitoraggio a tutti gli edifici, anche non strategici o rilevanti, destinati alla produzione e al terziario;
- Effettuare degli screening gratuiti e volontari degli edifici produttivi;
- Incrementare la banca dati delle verifiche strutturali in dotazione alla Regione del Veneto, con lo screening sugli edifici produttivi in corso di esecuzione;
- Costituire una banca dati regionale sulla micro zonazione;
- La redazione di un'ipotesi di classificazione di efficienza antisismica del patrimonio esistente su base volontaria;
- Avviare una campagna di informazione, rivolta sia a soggetti pubblici che privati, avente lo scopo di favorire presso l'opinione pubblica la corretta percezione dell'utilità/necessità di investire risorse per prevenire i "grandi rischi";



- Verificare la possibilità di destinare specifici fondi pubblici europei, finalizzati all'incentivazione degli interventi di prevenzione dei "grandi rischi";
- Coinvolgere e favorire la ricerca presso centri e Università per l'innovazione tecnologica nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive al fine di trovare le soluzioni più efficaci e meno dispendiose per il miglioramento/adequamento antisismico degli immobili esistenti.

Nel corso delle riunioni del Gruppo di Lavoro, appositamente creato per dare attuazione al protocollo operativo, è risultato opportuno, in considerazione del ruolo attribuito nell'ambito delle verifiche sismiche degli edifici cd. "strategici e rilevanti", oltre che dalla stessa O.P.C.M. 3274/03 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale (di attuazione per il Veneto della stessa Ordinanza) n. 3645/03, coinvolgere anche i Comuni del Veneto, rappresentati da A.N.C.I. Veneto, e le Province, attraverso l'Unione delle stesse U.P.I. Veneto.

In particolare, nel corso dell'ultima riunione del suddetto Gruppo di Lavoro, si è dato mandato alla Regione del Veneto di procedere alla predisposizione dell'aggiornamento del Protocollo d'Intesa per la sottoscrizione dello stesso.

Viste le manifestazioni di interesse dei citati soggetti U.P.I. Veneto, pervenuta con nota del 3 dicembre 2014, e di A.N.C.I. Veneto, pervenuta con nota 813 del 18 marzo 2015, con il presente provvedimento si provvede alla modifica dello stesso, inserendo anche A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto, le cui azioni nell'ambito del protocollo sono evidenziate negli artt. 9 e 10 dell'**Allegato A** "Addendum al Protocollo d'Intesa recante le azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adequamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione Veneto" al presente provvedimento.

Con il presente provvedimento si prende altresì atto che l'**Allegato A** costituisce parte integrante del precedente Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1510 del 12/08/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11;  
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 in data 20 marzo 2003;  
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 21 ottobre 2003, n.3685;  
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n.27;  
VISTA la D.G.R. 28 novembre 2003, n.3645;  
VISTA la D.G.R. 2486 del 4 dicembre 2012;  
VISTA la D.G.R. 1510 del 12/08/2013;

delibera

1. di approvare l'**Allegato A** "Addendum al Protocollo d'Intesa recante le azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adequamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione Veneto";
2. di prendere atto che l'**Allegato A** costituisce parte integrante del documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1510 del 12/08/13;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del documento di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di incaricare la Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 428 del 31 marzo 2015

pag. 1 di 2

REGIONE DEL VENETO

UNIONE DELLE PROVINCE DEL VENETO

ANCI VENETO (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – VENETO)

**PROTOCOLLO D'INTESA****Azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adeguamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione Veneto**

La Regione del Veneto nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici, all'Energia, alla Polizia Locale e Sicurezza Massimo Giorgetti

e

L'Unione delle Province del Veneto nella persona del Presidente dott. Leonardo Muraro

e

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Veneto nella persona del Presidente dottoressa Maria Rosa Pavanello

- visti gli eventi sismici del 2012 che hanno colpito in particolare le aree produttive dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto;
- vista la conseguente necessità di incrementare e favorire le attività di prevenzione volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza antisismica degli edifici produttivi esistenti;
- valutata l'opportunità di coordinare le azioni avviate o da avviare da parte di ciascun sottoscrittore del presente protocollo nell'ambito delle proprie competenze al fine di ottimizzare la loro efficacia;
- considerato che la Regione del Veneto ha avviato un'indagine ricognitiva sugli edifici definiti "strategici", ai sensi della O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003;
- visto il protocollo d'intesa sottoscritto da Confindustria Veneto, ANCE Veneto e Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto in data 11 luglio 2012 per la verifica dell'efficienza degli edifici produttivi esistenti ai fini sismici;
- visto il protocollo d'intesa sottoscritto da Regione del Veneto, Confindustria Veneto, ANCE Veneto e Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto di cui alla D.G.R. 2486 in data 04 dicembre 2012 per la verifica dell'efficienza degli edifici produttivi esistenti ai fini sismici;
- visto il protocollo d'intesa sottoscritto da Regione del Veneto, Confindustria Veneto, ANCE Veneto, Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Prefetture di VE, BL, PD, RO, TV, VI, VR, Federalberghi Veneto, F.O.A.V. di cui alla D.G.R. 1510 in data 12 agosto 2013 per la verifica dell'efficienza degli edifici produttivi esistenti ai fini sismici;

convengono quanto segue

di aggiungere al protocollo d'Intesa di cui alla D.G.R. 1510 del 12 agosto 2013, sottoscritto in data 24/09/2013 i seguenti artt. 9 e 10 che costituiscono parte integrante dello stesso.

**Art. 9****(Azioni di Anci Veneto)**

- a. Sollecitare le Amministrazioni Comunali, al completamento delle attività di verifica strutturale di livello 0, 1 e 2 previste dall'Ordinanza P. C. M. 3274/03 e s.m.i. ;
- b. Invitare le Amministrazioni Comunali a sollecitare i proprietari di edifici strategici e rilevanti nel territorio di competenza, alle attività di verifica di livello 1 e 2 previste dall'O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i.;



2ffa5766



**ALLEGATO A DGR nr. 428 del 31 marzo 2015**

pag. 2 di 2

- c. Promuovere riunioni tra i Comuni Associati per sensibilizzare agli obblighi normativi previsti in materia di verifiche sismiche, e ai principali adempimenti;
- d. Redigere apposite circolari, da divulgare agli iscritti, e note informative per i Comuni Associati per promuovere le iniziative di cui all'art. 1;
- e. Raccogliere gli elementi statistici emersi durante le attività di cui ai punti precedenti, ed informare tempestivamente i sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 10  
(Azioni di U.P.I. Veneto)

Collaborare nelle forme che saranno ritenute più efficaci alle attività svolte dagli altri soggetti firmatari del protocollo per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1;

Promuovere riunioni con i Comuni per sensibilizzare agli obblighi normativi previsti in materia di verifiche sismiche;

Raccogliere i dati delle verifiche di livello 0 degli edifici di proprietà provinciale, fornendoli ai Comuni competenti, per facilitare il loro compito di informatizzazione e trasmissione a Stato e Regione;

Svolgere l'attività di verifica di livello 1 e 2 prevista dall'Ordinanza P.C.M. 3274 e s.m.i. per gli edifici strategici e rilevanti di competenza;

Raccogliere gli elementi statistici emersi durante le attività di cui ai punti precedenti, ed informare tempestivamente i sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa.

Venezia, li

## REGIONE DEL VENETO

L'Assessore ai Lavori Pubblici, all'Energia,  
alla Polizia Locale e Sicurezza  
*Massimo Giorgetti* .....

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Veneto  
Il Presidente.  
*D.ssa Maria Rosa Pavanello.* .....

Unione Province Italiane - Veneto  
Il Presidente.  
*Dott. Leonardo Muraro* .....



2ffa5766



(Codice interno: 295817)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 430 del 31 marzo 2015

**Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 5 aprile 1993, n. 12 e L.R. 7 novembre 2003, n. 27).***[Opere e lavori pubblici]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste di modifica delle condizioni tecnico - amministrative per l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. In tale contesto, sulla base di specifiche richieste di alcuni soggetti finanziati, si ravvisa l'opportunità di accordare alcune variazioni alle condizioni a disciplina dei contributi sotto elencati, assegnati ai sensi della lettera H, art. 2, comma 1 della L.R. 5 aprile 1993, n. 12 e L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

**COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)**

Con DGR n. 3301 del 03/11/2009 è stato assegnato al Comune di San Pietro di Feletto (TV) un contributo in conto capitale di Euro 319.959,00 per lavori di completamento di una piastra polivalente nella frazione di Bagnolo, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 681.559,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Il contributo è stato confermato con decreto n. 936 del 07/07/2011 mentre la convenzione regolante i rapporti tra Regione e Comune è stata stipulata il 03/05/2012 al n. 27305 di repertorio.

Con decreto n. 929 del 04/09/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 30/06/2016 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ora, con nota in data 22/10/2014, prot. n. 9312, il Comune ha segnalato di non poter realizzare l'intervento assistito dal finanziamento regionale secondo le modalità previste al momento della richiesta dell'agevolazione, causa anche la difficoltà di reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inizialmente previste ed ha chiesto di poter destinare il contributo concesso per altri lavori, da eseguirsi sempre nella medesima area sportiva in cui era previsto l'iniziale intervento, consistenti nella realizzazione di una struttura ad uso spogliatoi, nonché nel riordino dell'area esterna, come da progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione.

Il costo delle nuove opere è stato quantificato dal Comune in Euro 350.900,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che le nuove opere saranno al servizio della medesima area per cui il contributo era stato originariamente assegnato, area che verrebbe quindi migliorata nel suo complesso. Pertanto, con l'accoglimento della richiesta, non verrebbe alterata la graduatoria con la quale è stato assegnato il contributo in oggetto, mentre risulterebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali previste dalla L.R. 12/1993 e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.

Si propone quindi di accogliere la richiesta del Comune confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 319.959,00, secondo le disposizioni favorevoli per i comuni impartite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, pur essendo prevista una spesa inferiore a quella ammessa in fase di assegnazione del contributo.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 4764 assunto con DGR 3301/2009 sul capitolo 73006 del bilancio 2009, nonché i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 30/06/2016 per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

**A.S.D. TENNIS CLUB SEDICO - SEDICO (BL)**

Con DGR n. 567 del 02/03/2010 è stato assegnato all'A.S.D. Tennis Club Sedico, con sede in Sedico (BL), un contributo in conto capitale di Euro 102.000,00 per il completamento di un impianto di tennis, prevedendo la realizzazione della sede di un circolo ricreativo attiguo all'esistente sede, per una spesa, ritenuta ammissibile di Euro 204.000,00, per lavori, sistemazione area, sistemazione sede, oneri sicurezza ed IVA.

Il contributo è stato confermato con decreto n. 1497 del 17/10/2011.

Con decreto n. 227 del 09/03/2015 il termine per la rendicontazione finale delle opere è stato prorogato al 02/09/2015.

Il Tennis Club Sedico ha parzialmente eseguito le opere di completamento dell'impianto che gestisce ed ha per queste già ricevuto sul contributo concesso un acconto di Euro 45.552,07, a fronte di una spesa rendicontata pari ad Euro 91.104,14. Ha inoltre eseguito i previsti lavori di sostituzione della caldaia degli spogliatoi, mentre non rientra più nell'interesse dell'ASD l'installazione del previsto impianto fotovoltaico.

Ora, con nota in data 25/06/2014, ha comunicato di voler utilizzare le risorse non più destinate all'intervento sopra indicato per realizzare, diversamente da quanto finanziato, la ristrutturazione di una parte del ristorante annesso all'impianto sportivo, ricavandone una palestra, smantellando le opere esistenti all'interno del locale, realizzando nuova pavimentazione, nuovo impianto di riscaldamento e rampa accesso disabili. Ha quindi chiesto di far valere detto intervento tra le opere finanziate dalla Regione Veneto per una spesa prevista di Euro 75.644,78 per lavori, oneri sicurezza ed IVA (di Euro 67.041,83 per la sola ristrutturazione dell'edificio) che, sommati alla spesa già rendicontata e liquidata, determinano un importo totale di Euro 166.748,92 cui corrisponde un contributo cumulativo da rideterminarsi in Euro 83.374,46.

La modifica dell'intervento nel senso richiesto consentirebbe ai soci di disporre di un'area destinata a muscolazione e preparazione atletica, ai fini del miglioramento delle prestazioni di gioco.

La richiesta risulta condivisibile, trattandosi di intervento compatibile con le finalità di completamento di impianti sportivi stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale, senza che l'accoglimento della presente richiesta comporti alterazione della graduatoria con la quale è stato assegnato il contributo in oggetto. Si propone pertanto di accogliere la richiesta dell'A.S.D., rideterminando tuttavia l'importo del contributo regionale nella misura proporzionalmente ridotta ad Euro 83.374,46, a fronte di una spesa complessiva prevista di Euro 166.748,92;

Il Tennis Club dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte. Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL.PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 480 assunto con DGR 567/2010 sul capitolo n. 100657 del bilancio 2010, nonché i termini temporali perentori, stabiliti al 02/09/2015, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi, fatta salva la possibilità di ulteriore richiesta di proroga ai sensi della DGR n. 69 del 04/02/2014.

**COMUNE DI PIOMBINO DESE (PD)**

Con DGR n. 1829 del 08/11/2011 è stato assegnato al Comune di Piombino Dese (PD) un contributo in conto capitale di Euro 60.000,00 per lavori di realizzazione degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 220.000,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA, prevedendo un importo minimo da rendicontare di Euro 75.000,00.

Il contributo è stato confermato con decreto n. 262 del 11/02/2013.

La convenzione regolante i rapporti tra Regione e Comune è stata stipulata il 28/01/2013 al n. 28101 di repertorio.

Ora, con nota del 10/09/2014 il Comune ha chiesto di poter utilizzare il contributo concesso per eseguire, diversamente da quanto finanziato, un bocciodromo. Nelle more dell'adozione del provvedimento, è tuttavia venuta meno la disponibilità dell'area ove si prevedeva di realizzare il predetto nuovo impianto. Pertanto, con successiva nota dell'11/03/2015 il Comune ha chiesto di poter definitivamente destinare l'originario contributo alla realizzazione della copertura di una piastra polivalente utilizzata in particolare come pista di pattinaggio artistico, comprensiva di illuminazione ed impianto di riscaldamento. Il costo del nuovo intervento viene quantificato in Euro 240.000,00 per lavori e oneri sicurezza.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che l'agevolazione al Comune è stata assegnata ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 60.000,00 a fronte di una spesa

minima da rendicontare di Euro 75.000,00 al fine dell'ottenimento dell'intero ammontare del contributo.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 3063 assunto con DGR 1829/2011 sul capitolo 44021 del bilancio 2011, nonché i termini temporali perentori, stabiliti al 08/11/2016, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

#### WEST VERONA RUGBY UNION - SONA (VR)

Con DGR n. 567 del 02/03/2010 è stato assegnato alla West Verona Rugby Union A.S.D. con sede in Sona (VR) un contributo in conto capitale di Euro 137.388,00 per la realizzazione di un campo di rugby, da realizzarsi in località Zanin del Comune di Bussolengo (VR), a fronte di una spesa ammissibile di Euro 275.000,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Con decreto 1594 del 24/10/2011 il contributo è stato confermato, stabilendo contestualmente al 02/03/2015 il termine per la rendicontazione finale delle spese.

Con decreto n. 376 del 15/04/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 02/09/2016 del suddetto termine di rendicontazione.

Ora, con nota in data 21/11/2014, l'A.S.D. ha chiesto di realizzare l'intervento in nuova sede, individuata nel limitrofo comune di Sona (VR), in via San Quirico, a causa del ritardo nella procedura di competenza del Comune di Bussolengo, finalizzata alla variazione di destinazione d'uso dell'area su cui era originariamente prevista l'opera. Il nuovo intervento risulta in linea con la richiesta a suo tempo finanziata e consiste nella realizzazione di un nuovo campo di rugby, completo di spogliatoi, illuminazione, con la sistemazione aree di gioco, di servizio ed esterne, con ampliamento campo, recinzioni, panchine e varie per una spesa complessiva prevista di Euro 275.000,00 IVA compresa.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che non verrebbe alterata nè la tipologia di intervento nè la graduatoria con la quale è stato assegnato il contributo in oggetto, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di realizzazione di impianti sportivi stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta dell'A.S.D. West Verona Rugby Union confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 137.388,00 e l'onere dell'intervento, mantenuto in Euro 275.000,00.

L'associazione dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte. Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 480 assunto con DGR 567/2010 sul capitolo 100657 del bilancio 2010, nonché il termine temporale prorogato al 02/09/2016, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

#### UNIONE SPORTIVA C.S.I. A.S.D. VERONA

Con DGR n. 3301 del 03/11/2009 è stato assegnato all'Unione Sportiva C.S.I. A.S.D. avente sede in Verona, un contributo in conto capitale di Euro 11.905,00 per lavori di completamento di un campo di calcetto, da eseguirsi presso il Centro Polisportivo "Fratelli Cabianca", nel quartiere di San Michele Extra di Verona, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 23.910,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Il contributo è stato confermato con Decreto n. 766 del 09/06/2011.

Con decreto n. 1183 del 20/11/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 30/06/2016 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ora, con nota in data 11/09/2014, integrata da ulteriore nota esplicativa in data 17/03/2015, l'A.S.D. ha chiesto, fermi restando il costo e le opere previste al momento della richiesta dell'agevolazione, di poter eseguire l'intervento destinatario del contributo regionale presso altro impianto di calcetto, dalla medesima gestito, nel Centro Polisportivo "Avanzi" di Verona. Ciò in quanto l'amministrazione comunale ha assegnato ad altra associazione la gestione del Centro Polisportivo "Fratelli Cabianca".

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che le nuove opere da realizzare vengono effettuate in una struttura anch'essa gestita dall'Unione Sportiva C.S.I., e che non vi sono variazioni nella tipologia di impianto originariamente destinataria del contributo e nel tipo di intervento manutentivo da eseguire. Pertanto, con l'accoglimento della richiesta, non verrebbe alterata la graduatoria con la quale è stato assegnato il contributo in oggetto, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi previste dalla L.R. 12/1993 e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale. Si propone di conseguenza di accogliere la richiesta del Unione Sportiva C.S.I., consentendo la realizzazione dell'intervento presso l'impianto sportivo di Avanzi e confermando l'importo del contributo regionale nella misura assegnata di Euro 11.905,00, a fronte di una spesa prevista di Euro 23.910,00.

L'associazione dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte. Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 4766 assunto con DGR 3301/2009 sul capitolo 100657 del bilancio 2009, nonché il termine temporale prorogato al 30/06/2016, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;

VISTA la L.R. n. 12 del 05/04/1993;

VISTE le DD.G.R. n. 3301 del 03/11/2009, n. 567 del 02/03/2010, n. 1829 del 08/11/2011, n. 1024 del 18/06/2013 e n. 69 del 04/02/2014;

delibera

1. di autorizzare il Comune di San Pietro di Feletto (TV) a far valere il contributo di Euro 319.959,00, originariamente assegnato con DGR n. 3301 del 03/11/2009 per lavori di completamento di una piastra polivalente nella frazione di Bagnolo, per eseguire, diversamente da quanto finanziato, nuovi e diversi lavori, come indicato in premessa, da eseguirsi nella medesima area sportiva, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 350.900,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA;
2. di autorizzare l'A.S.D. Tennis Club Sedico, con sede in Sedico (BL) a far valere nella misura ridotta ad Euro 83.374,46 il contributo complessivo di Euro 102.000,00 originariamente assegnato con DGR n. 576 del 02/03/2010 per il completamento di un impianto di tennis a fronte la spesa prevista di Euro 204.000,00, per eseguire, diversamente da quanto finanziato i lavori di ristrutturazione di parte dell'impianto sportivo con le modalità di cui alle premesse, per una spesa cumulativa ammissibile rideterminata nella misura di Euro 166.748,92;
3. di revocare, per i motivi indicati in premessa, la somma di Euro 18.625,54, dichiarando conseguentemente estinta la relativa obbligazione nei confronti dell'A.S.D.;
4. di autorizzare il Comune di Piombino Dese (PD) a far valere il contributo di Euro 60.000,00, originariamente assegnato con DGR n. 1829 del 08/11/2011 per la realizzazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale a fronte di una spesa minima rendicontabile di Euro 75.000,00, per eseguire, diversamente da quanto finanziato, la copertura di una piastra polivalente, prioritariamente destinata alla pratica del pattinaggio artistico, per una spesa complessiva prevista di Euro 240.000,00, per lavori e oneri sicurezza;
5. di autorizzare l' A.S.D. West Verona Rugby Union ad eseguire l'intervento di realizzazione di un campo di rugby, assistito dal contributo di Euro 137.388,00, assegnato con DGR n. 567 del 02/03/2010, nel territorio del Comune di Sona, anziché nel Comune di Bussolengo come originariamente previsto. Le opere, per una spesa complessiva prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 275.000,00, verranno eseguite secondo le modalità descritte in premessa;

6. di autorizzare l' A.S.D. Unione Sportiva CSI ad eseguire i lavori di completamento di un campo di calcetto, assistito dal contributo di Euro 11.905,00 assegnato con DGR n. 567 del 02/03/2010 a fronte di una spesa ammissibile di Euro 23.910,00, presso l'impianto sportivo, denominato "Avanzi", sito in Verona, ferme restando la tipologia, le modalità di esecuzione ed il costo dell'opera da eseguire;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione delle conseguenti appendici alle convenzioni, nonché l'adozione del decreto di accertamento dell'economia di Euro 18.625,54 sull'impegno di spesa a favore dell'A.S.D. Tennis Club Sedico;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.



(Codice interno: 295807)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 431 del 31 marzo 2015

**Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, art. 91.**  
*[Opere e lavori pubblici]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste di modifica delle condizioni tecnico - amministrative per l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta regionale.
--

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. In tale contesto si ravvisa l'opportunità di accordare alcune variazioni alle condizioni di assegnazione, dei contributi sotto elencati, tutti assegnati ai sensi della L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91.

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE Con DGR n. 2875 del 29/09/2009 è stato assegnato al Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) un contributo in conto capitale di Euro 150.000,00 per lavori di realizzazione di un nuovo campo da calcio per allenamento compreso impianto di illuminazione e recinzione, presso il Polo Sportivo Comunale, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 495.000,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

La convenzione regolante i rapporti tra Regione e Comune è stata stipulata il 10/12/2009 al n. 24608 di Rep.

Con decreto dirigenziale n. 621 del 19/06/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 30/06/2016 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ora, con nota n. 1042 in data 13/02/2015 e successiva integrazione n. 1471 in data 03/03/2015, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, i lavori di costruzione di spogliatoi e tribune per il capo da calcio e per la pista di atletica, sempre nell'ambito dello stesso Polo Sportivo Comunale, per una spesa complessiva prevista di Euro 450.000,00 + IVA 10% per un totale complessivo di Euro 495.000,00.

La richiesta risulta solo parzialmente condivisibile in quanto la linea di spesa istituita dalla L.R. 5/2000, art. 91, ammette a contributo esclusivamente le opere preordinate a diretto servizio della pratica delle discipline sportive con esclusione pertanto delle opere destinate al pubblico, e nella fattispecie quelle relative alle tribune il cui importo di lavori ammonta ad euro 41.800,00 IVA 10% compresa. Il costo per le sole opere ammissibili riguardanti la costruzione degli spogliatoi, ammonterebbe pertanto ad euro 453.200,00 IVA 10% compresa, inferiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l'originario contributo. Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, viste le disposizioni favorevoli per i Comuni impartite dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 150.000,00, pur essendo prevista una spesa di Euro 453.200,00 inferiore a quella ammessa in fase di assegnazione del contributo. Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte. Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 3833 assunto con DGR 2875/2009 sul capitolo 73004 del bilancio 2009, nonché i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 30/06/2016, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

COMUNE DI LIMANA

Con DGR n. 2875 del 29/09/2009 è stato assegnato al Comune di Limana (BL) un contributo in conto capitale di Euro 150.000,00 per lavori di realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica e drenaggio, presso l'impianto sportivo di via Olimpia, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 526.071,37, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

La convenzione regolante i rapporti tra Regione e Comune è stata stipulata il 02/12/2009 al n. 25245 di Rep. Con decreto dirigenziale n. 622 del 19/06/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 30/06/2016 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ora, con nota in data 12/12/2014, e successiva integrazione in data 04/03/2015, il Comune ha chiesto di apportare una modifica progettuale prevedendo, sempre nell'ambito dell'impianto sportivo di via Olimpia, diversamente da quanto finanziato, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica di dimensioni ridotte, la copertura del medesimo con una struttura metallica composta da arcate reticolari di forma semicircolare e telo di copertura in poliestere ed impianti di illuminazione - ventilazione - riscaldamento, per una spesa complessiva prevista di Euro 222.000,00 + IVA 10% per un totale complessivo di Euro 244.200,00, inferiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l'originario contributo. La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria non verrebbe alterata, e venendo in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, viste le disposizioni favorevoli per i Comuni impartite dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 150.000,00, pur essendo prevista una spesa di Euro 244.200,00 inferiore a quella ammessa in fase di assegnazione del contributo. Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte. Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 3833 assunto con DGR 2875/2009 sul capitolo 73004 del bilancio 2009, nonché i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 30/06/2016, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

#### COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Con DGR n. 2487 del 19/10/2010 è stato assegnato al Comune di Pieve di Soligo (TV) un contributo in conto capitale di Euro 43.747,81 per lavori di rifacimento manto pista di atletica e delle pedane presso il Polisportivo comunale di via dello Stadio, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 110.411,31, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

La convenzione regolante i rapporti tra Regione e Comune è stata stipulata il 28/12/2010 al n. 26253 di Rep. Il termine di rendicontazione finale delle spese sostenute è attualmente fissato al 19/10/2015. Ora, con nota in data 05/03/2015, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, i lavori di sistemazione del campo di allenamento in località Solighetto, prevedendo l'ampliamento del campo, il fondo in terra, un muretto di contenimento, riposizionamento pali di illuminazione, condotta smaltimento acque piovane, e lavori accessori, per una spesa complessiva prevista di Euro 39.839,84 + IVA 10% per un totale complessivo di Euro 43.823,82. La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria non verrebbe alterata, e venendo in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, viste le disposizioni favorevoli per i Comuni impartite dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 43.747,81 pur essendo prevista una spesa di Euro 43.823,82 inferiore a quella ammessa in fase di assegnazione del contributo. Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte. Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 4274 assunto con DGR 2487/2010 sul capitolo 44021 del bilancio 2010, nonché i termini temporali perentori, stabiliti attualmente al 19/10/2015, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91;

VISTE le DD.G.R. n. 2875 del 29/09/2009, n. 2487 del 19/10/2010 e n. 1024 del 18/06/2013;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a far valere il contributo di Euro 150.000,00 (originariamente assegnato con DGR n. 2875 del 29/07/2009 per lavori di realizzazione di un nuovo campo da calcio per allenamento compreso impianto di illuminazione e recinzione, presso il Polo Sportivo Comunale, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 495.000,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, la costruzione di spogliatoi per il campo da calcio e per le piste di atletica, per una spesa complessiva prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 453.200,00, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;
2. di autorizzare il Comune di Limana (BL) a far valere il contributo di Euro 150.000,00 (originariamente assegnato con DGR n. 2875 del 29/07/2009 per lavori di realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica e drenaggio, presso l'impianto sportivo di via Olimpia, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 526.071,37) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica di dimensioni ridotte, la copertura del medesimo con una struttura metallica composta da arcate reticolari di forma semicircolare e telo di copertura in poliestere ed impianti di illuminazione - ventilazione - riscaldamento, per una spesa complessiva prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 244.200,00, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;
3. di autorizzare il Comune di Pieve di Soligo (TV) a far valere il contributo di Euro 43.747,81 (originariamente assegnato con DGR n. 2487 del 19/10/2010 per lavori di rifacimento manto pista di atletica e delle pedane presso il Polisportivo comunale di via dello Stadio, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 110.411,31) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, i lavori di sistemazione del campo di allenamento in località Solighetto, prevedendo l'ampliamento del campo, il fondo in terra, un muretto di contenimento, riposizionamento pali di illuminazione, condotta smaltimento acque piovane, e lavori accessori, per una spesa complessiva prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 43.823,82, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione delle conseguenti appendici alle convenzioni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

(Codice interno: 295818)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 432 del 31 marzo 2015

**Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - Primo e terzo programma di riparto 2014. Pubblici - Primo programma di riparto 2014 Privati (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Modifica delle DD.G.R. nn. 1137 in data 01/07/2014 e 2431 in data 16/12/2014 relativamente all'individuazione delle opere da eseguirsi dal Comune di Oppeano (VR) con i due contributi regionali concessi con le suindicate deliberazioni nell'ambito dei lavori di realizzazione d'interventi viabilistici in frazione di Villafontana da eseguirsi con protocollo d'intesa tra la Provincia di Verona ed il Comune di Bovolone ed Isola della Scala. Debito non commerciale.**

*[Opere e lavori pubblici]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento, su conforme istanza del Comune di Oppeano (VR), s'intende autorizzare l'utilizzo dei due contributi già concessi per i lavori di realizzazione d'interventi viabilistici in frazione di Villafontana da eseguirsi con protocollo d'intesa tra la Provincia di Verona ed il Comune di Bovolone ed Isola della Scala per il finanziamento, come da quadro economico, del Ponte sul Menago e la Rotatoria tra la SP51 e la SP2 che s'inseriscono negli interventi previsti di cui sopra.
--

Il relatore riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1137 in data 01/07/2014 si è provveduto ad assegnare al Comune di Oppeano (VR) un contributo regionale di Euro 400.000,00 per i lavori di realizzazione d'interventi viabilistici in frazione di Villafontana da eseguirsi con protocollo d'intesa tra la Provincia di Verona ed il Comune di Bovolone ed Isola della Scala.

Con successiva D.G.R. n.2431 in data 16/12/2014 si è provveduto ad assegnare un ulteriore contributo regionale di Euro 200.000,00 ad integrazione del precedente per i medesimi lavori.

Ora, con nota/PEC n. 2568 in data 17/02/2015, il Comune di Oppeano (VR) ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare rispettivamente i due contributi di Euro 400.000,00 e di Euro 200.000,00 per il finanziamento, come da singolo quadro economico, dei lavori di realizzazione del Ponte sul Menago e della realizzazione della Rotatoria tra la SP51 e la SP2.

L'istanza è motivata dalla circostanza del rispetto del patto di stabilità per cui, anche in considerazione che per dette opere sarà necessario operare degli espropri oltre che l'acquisizione del parere della Soprintendenza Per i Beni Ambientali per il Ponte sul Menago, si rende necessario, in considerazione dei prevedibili diversi tempi di esecuzione, tenere distinte le due opere con l'esatta individuazione della destinazione dei due contributi.

Con detta Istanza viene pure chiesto che al Comune di Oppeano (VR) venga concessa di espletare tutte le procedure amministrative fino alla conclusione della gara d'appalto e di affidare la successiva fase concernente la Direzione Lavori al C.A.M.V.O. - Consorzio AcquedottoMedio Veronese Orientale - fermo restando che la rendicontazione della spesa sarà fatta dal Comune di Oppeano (VR).

Deve aggiungersi che l'istanza non confligge con le motivazioni che hanno portato la Giunta Regionale a concedere i due singoli contributi per i lavori di realizzazione d'interventi viabilistici in frazione di Villafontana da eseguirsi con protocollo d'intesa tra la Provincia di Verona ed il Comune di Bovolone ed Isola della Scala in quanto opere strettamente attinenti ai lavori di che trattasi.

La richiesta, pertanto, è da ritenersi accoglibile per le motivazioni suesposte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27;

VISTA la L.R. 39/2001

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTA la legge di assestamento del bilancio regionale, esercizio 2014, n. 41 del 22/12/2014;

delibera

1. di autorizzare, per quanto nelle premesse del presente provvedimento, il Comune di Oppeano (VR) ad utilizzare il contributo regionale di Euro 400.000,00 concesso con D.G.R. n. 1137 in data 01/07/2014 per i lavori di realizzazione del Ponte sul Menago ed il contributo regionale di Euro 200.000,00 concesso con D.G.R. n. 2431 in data 16/12/2014 per la realizzazione della Rotatoria tra la SP51 e la SP2 dando atto che i due finanziamenti devono intendersi riferiti all'importo dei due singoli quadri economici delle due opere di che trattasi;
2. di autorizzare il Comune di Oppeano (VR) ad espletare, quale capofila del protocollo d'intesa tra la Provincia di Verona ed il Comune di Bovolone ed Isola della Scala, tutte le procedure amministrative fino alla conclusione delle gare d'appalto e di affidare la successiva fase concernente la Direzione Lavori al C.A.M.V.O. - Consorzio AcquedottoMedio Veronese Orientale - fermo restando che la rendicontazione della spesa sarà fatta dal Comune di Oppeano (VR);
3. d'incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295809)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 436 del 31 marzo 2015

**Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori.**

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Viene proposta l'approvazione di un accordo quadro, da attuare tramite successive convenzioni, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione e ISMEA per lo svolgimento in comune di attività nell'ambito della programmazione dello Sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 mediante l'attivazione degli Strumenti finanziari nel PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- DPR 31 marzo 2001, n. 200
- Accordo quadro sottoscritto in data 16 maggio 2012 tra Regione del Veneto e ISMEA di cui alla DGR n. 660 del 17 aprile 2012 "Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la ricerca di sinergie nello svolgimento dei compiti istituzionali in campo agricolo e agroalimentare";
- Regolamento UE n. 1303/2013, articoli 37 e 38.

L'Assessore regionale Franco Manzato riferisce quanto segue.

Nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 l'Amministrazione regionale ha previsto l'attivazione di diverse forme di collaborazione, negli ambiti di competenza, con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) come, per esempio, l'utilizzo del Business Plan On Line per la redazione del piano aziendale da presentarsi ai sensi delle misure 112 e 121 del PSR e della misura investimenti aziendali nell'ambito dell'OCM Vino.

In particolare, il 16 maggio del 2012 è stato siglato un accordo tra Regione e ISMEA mediante il quale sono state attivate le seguenti iniziative:

- un bando di concorso congiunto Regione Veneto - ISMEA finalizzato al subentro e all'insediamento dei giovani in agricoltura e in grado di consentire agli stessi di affrontare da subito le tematiche della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle dotazioni aziendali, accompagnandoli inoltre alla crescita delle conoscenze e delle competenze imprenditoriali;
- monitoraggio delle principali filiere agricole regionali;
- analisi nel settore florovivaistico veneto;
- creazione di un panel di aziende agricole venete per il monitoraggio della congiuntura agricola e per la conduzione di sondaggi e focus su tematiche di interesse regionale;
- creazione di un osservatorio sul credito;
- scambio di dati, informazioni e report a supporto dell'analisi congiunturale veneta realizzata da Veneto Agricoltura,
- assistenza tecnica nella programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

Al fine di supportare l'implementazione del Programma di Sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, in particolare per la parte riguardante l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dal Reg. UE n. 1303/2013, e tenuto conto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare la migliori condizioni di base alle Regioni/PA per il sostegno della competitività delle imprese agricole e dell'ingresso di giovani imprenditori nel settore, si rende opportuno dare continuità alla fase collaborativa instaurata con ISMEA ai sensi dell'accordo del 2012 e prevedere uno specifico programma di iniziative volto

- alla messa a disposizione degli strumenti finanziari nazionali gestiti da ISMEA con la finalità di sostenere le imprese agricole favorendone l'accesso al credito,
- alla collaborazione finalizzata a garantire un utilizzo sinergico degli strumenti agevolativi nazionali a favore dei giovani agricoltori.

Al riguardo, attivati i necessari contatti con l'ISMEA, si ritiene di procedere alla definizione di un accordo quadro che individui gli ambiti di collaborazione tra la Regione, il Ministero e l'ISMEA.

Si propone, pertanto, l'approvazione dello schema di accordo riportato nell'**allegato A** alla presente deliberazione e di incaricare della relativa sottoscrizione il Presidente o un suo delegato.

Si propone, altresì, di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTO DPR 31 marzo 2001, n. 200;

VISTO l'accordo quadro sottoscritto in data 16 maggio 2012 tra Regione del Veneto e ISMEA di cui alla DGR n. 660 del 17 aprile 2012 "Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la ricerca di sinergie nello svolgimento dei compiti istituzionali in campo agricolo e agroalimentare";

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013, articoli 37 e 38;

VISTA la Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31;

VISTA la Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 35;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento, "Schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori";
3. di incaricare della sottoscrizione dell'accordo di cui al punto precedente, per conto della Regione, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
4. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 31 marzo 2015**

pag. 1/6

**Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori**

**PREMESSO CHE**

- Le difficili condizioni di accesso al credito per le imprese agricole, peggiorate dall'impatto della crisi economica e finanziaria ancora in corso, rappresentano un forte limite al processo di sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale;
- La senilizzazione degli imprenditori agricoli continua a costituire un limite per la competitività e l'innovazione del settore agricolo italiano;
- Per far fronte a tale situazione, assume una rilevanza strategica la possibilità di individuare le opportune sinergie tra le politiche nazionali e regionali e attivare tutti gli strumenti disponibili; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende favorire la realizzazione di obiettivi comuni definiti, nell'ambito delle rispettive competenze, con le Regioni e le Province Autonome, nel contesto dello sviluppo rurale e in particolare per l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020;
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare le migliori condizioni di base a tutte le Regioni/PA, per sostenere l'adeguato perseguimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole e l'ingresso di giovani imprenditori nel settore, nei limiti del rispetto delle regole di mercato;
- L'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi di mercato, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari;
- L'ISMEA opera a favore dei giovani agricoltori tramite specifici strumenti agevolativi nazionali,



**ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 31 marzo 2015**

pag. 2/6

diretti a favorire il subentro in aziende agricole e l'acquisizione di complessi aziendali competitivi da parte di giovani al primo insediamento come imprenditori agricoli;

- L'ISMEA realizza servizi informativi di accompagnamento all'utilizzo e allo sviluppo degli strumenti finanziari e di quelli a favore dei giovani, al fine di promuoverne la conoscenza e la progettazione integrata con le altre misure di sostegno nel quadro della programmazione comunitaria 2014/2020;
- La legge 5 giugno 2003, n. 131, all'articolo 8, comma 6, prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di favorire il conseguimento di obiettivi comuni;
- Con atto 181/CSR del 18 dicembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato uno schema di accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regioni, Province Autonome e ISMEA per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori;

**CONSIDERATO CHE**

- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione del *Veneto* e ISMEA ritengono che la concessione di prestiti a tasso agevolato e il rilascio di garanzie pubbliche alle imprese agricole determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese stesse, favorendo il raggiungimento dell'obiettivo tematico 3 dell'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (conforme all'art. 14 regolamento UE 1303/2013) e delle priorità dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 approvati ai sensi del regolamento UE 1305/2013;
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione del *Veneto* e ISMEA ritengono che un utilizzo complementare delle misure agevolative nazionali e regionali a favore dei giovani può garantire maggiore efficacia ed efficienza all'obiettivo generale di favorire una riduzione dell'età media dei conduttori agricoli;
- Le Regioni e le Province Autonome, al fine di garantire la redditività, la creazione e lo sviluppo di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 31 marzo 2015**

pag. 3/6

nuove aziende agricole, possono erogare un sostegno, mediante i PSR, condizionato alla presentazione di un piano aziendale.

- Per rispondere ai problemi dei giovani agricoltori per quanto riguarda l'accesso ai terreni, gli Stati membri possono anche offrire questo sostegno in combinazione con altre forme di sostegno, ad esempio mediante l'uso di strumenti finanziari.
- Un Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione del *Veneto* e l'ISMEA è ritenuto lo strumento idoneo per perseguire le finalità comuni e le necessarie strategie in modo da garantire che le stesse siano perseguite con azioni coerenti sia dal punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento;

**VISTO CHE**

- L'articolo 37, "Strumenti finanziari", comma 1, del Reg. Ue 1303/2013 prevede che i fondi strutturali e di investimento europeo (Fondi SIE), possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi;
- L'articolo 38, "Attuazione degli strumenti finanziari", del Reg. Ue 1303/2013 prevede, tra l'altro, che le Autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario, mediante le risorse del PSR, a strumenti finanziari operanti a livello nazionale, per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità;
- Con Decisione della Commissione Europea C(2011)2929 dell'11 maggio 2011 è stato approvato il regime n. SA 32469(2011/N) relativo al metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) connesso a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo Credito;
- Con Decisione della Commissione Europea C(2013)1427 dell'11 marzo 2013 è stato approvato il regime n. SA.35660 (2012/N) relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche a condizioni di mercato da parte di ISMEA, a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;
- Con Decisione della Commissione Europea C(2011)1948 del 30 marzo 2011 è stato approvato il metodo di calcolo n. SA.31584 relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche agevolate a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004 successivamente prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2014)4211 del 20 giugno 2014 n. SA.38793.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 31 marzo 2015**

pag. 4/6

- ISMEA, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della programmazione regionale, svolge operazioni di riordino fondiario favorendo l'insediamento di giovani in agricoltura e la creazione di efficienti aziende agricole;
- ISMEA gestisce, inoltre, le misure agevolative previste del Titolo I Capo III del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.185, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura nonché il ricambio generazionale;
- Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto si conviene di approvare quanto segue:

**Articolo 1****Utilizzo degli strumenti finanziari**

1. La Regione del *Veneto*, nel rispetto delle norme di cui all'art. 38 del regolamento UE 1303/2013, può avvalersi del Fondo di garanzia e/o del Fondo credito ISMEA per sostenere le iniziative di sviluppo e di start up delle imprese agricole favorendo, tra l'altro, l'accesso delle stesse al mercato del credito.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nelle misure del PSR finalizzate agli investimenti con l'obiettivo di finanziare le iniziative relative al rilascio di garanzie e/o di prestiti, prevedendo specifici stanziamenti.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano i criteri, le condizioni e le modalità operative proprie del Fondo di garanzia e/o del Fondo credito in quanto compatibili con le norme previste dal regolamento UE n. 1303/2013.
4. Le risorse della Regione del *Veneto* del PSR destinate al Fondo di garanzia e/o al Fondo credito ISMEA, costituiscono un capitale separato all'interno del Fondo e consentono il rilascio di garanzie e/o l'erogazione di prestiti alle imprese agricole del territorio di riferimento.
5. ISMEA è tenuta a produrre alla Regione del *Veneto* apposite relazioni trimestrali sulle operazioni in essere e/o realizzate, e sostiene, per quanto di sua competenza, l'Autorità di gestione negli adempimenti previsti dall'art. 46 – Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari – del regolamento UE n. 1303/2013.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 31 marzo 2015**

pag. 5/6

**Articolo 2****Strumenti a favore dei giovani agricoltori**

1. La Regione del *Veneto* e ISMEA stabiliscono forme di collaborazione al fine di garantire, nel rispetto del principio di complementarietà degli interventi, un utilizzo sinergico degli strumenti agevolativi nazionali a favore dei giovani agricoltori e le analoghe misure previste nei programmi di sviluppo rurale.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione del *Veneto* e l'ISMEA, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea sugli aiuti di stato, sugli appalti pubblici e norme pertinenti, possono concordare forme di collaborazione finanziaria e definire avvisi comuni per l'accesso alle misure agevolative nazionali e regionali, con l'obiettivo di garantire la massima sinergia e la semplificazione del carico amministrativo per i beneficiari.

**Articolo 3****Accordi attuativi**

1. Il presente accordo non vincola la Regione del *Veneto* all'utilizzo degli strumenti finanziari e di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2.
2. La Regione del *Veneto* potrà attivare, anche singolarmente e, se del caso, in combinazione con i servizi informativi di accompagnamento, ciascuno degli strumenti e delle forme di collaborazione di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di un accordo con ISMEA. Gli accordi per l'utilizzo degli Strumenti finanziari di cui all'articolo 1 sono redatti come Accordi di finanziamento in conformità a quanto previsto dall'allegato IV del regolamento UE n. 1303/2013.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 31 marzo 2015**

pag. 6/6

**Articolo 4****Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Regione *Veneto* ed ISMEA, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Luogo, data

Il Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

La Regione del Veneto

ISMEA

(Codice interno: 295813)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 443 del 31 marzo 2015

**Collaborazione per la revisione del piano antincendi boschivi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Approvazione dello schema di convenzione.***[Foreste ed economia montana]***Note per la trasparenza:**

La Regione del Veneto e l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi hanno avviato da alcuni anni una collaborazione per la redazione del Piano antincendi boschivi del Parco Nazionale. Alla luce dei positivi risultati che hanno consentito lo sviluppo di sinergie nella lotta agli incendi boschivi, per il perseguimento dell'interesse comune di tutela del territorio e dell'ambiente naturale montano e forestale, si prosegue nella collaborazione in occasione della revisione del Piano per il periodo 2015-2020.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

nota prot.n. 3014 in data 18/08/2014 dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di richiesta collaborazione;

nota prot.n. 386772 in data 16/09/2014 del Settore Forestale Belluno di approvazione della collaborazione.

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Si dà atto che in conseguenza dell'attività svolta per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, sul territorio di propria competenza, dalla struttura regionale Sezione Bacino Idrografico-Settore Forestale Belluno (ex Servizio Forestale Regionale di Belluno) istituita ai sensi della D.G.R. n. 125/2014 e della D.G.R. n. 2050/2014 e facente capo al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, di seguito denominata Settore Forestale Belluno, i contenuti della presente deliberazione sono stati preventivamente concordati con l'Assessore all'Ambiente Maurizio Conte.

Al fine di fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi, l'art. 3 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ha assegnato alle Regioni i compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, inclusa l'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito denominato Piano regionale AIB), sulla base di linee guida ministeriali.

Una specifica sezione del Piano regionale AIB è dedicata ai parchi naturali e alle riserve naturali dello Stato, per i quali è prevista la predisposizione di un apposito Piano antincendi boschivi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori delle aree protette, sentito il Corpo Forestale dello Stato (art. 8, comma 2, della legge 353/2000).

La D.G.R. n. 5177 del 03/11/1994 ha disciplinato l'affidamento ai Servizi Forestali Regionali, da parte di Comuni, Comunità Montane e altri Enti Pubblici, di diverse tipologie di interventi boschivi, in particolare di tutela e difesa dei boschi e dei beni silvo-pastorali, fra i quali è compresa l'attività di prevenzione degli incendi boschivi. Inoltre l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi fra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Sulla base di tali premesse, con convenzione del 29 settembre 2008 è stato siglato l'accordo fra l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato Ente Parco) e la Regione del Veneto-Direzione Foreste ed Economia montana, per la redazione di una proposta di Piano AIB per il territorio dell'Ente Parco (di seguito denominato Piano AIB dell'Ente Parco), a cura dell'Unità periferica Servizio Forestale Regionale di Belluno, alla quale erano attribuite in quel periodo le competenze regionali relative alla tutela dei boschi della provincia di Belluno, sotto ogni aspetto inclusa la difesa dagli incendi boschivi.

Il Piano AIB dell'Ente Parco, una volta completato dal Servizio Forestale Regionale di Belluno, è stato adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata legge n. 353/2000 con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con validità per il periodo 2010- 2014.

Nel periodo di applicazione del Piano AIB dell'Ente Parco si è avuta conferma delle positive ricadute sia sull'attività dell'Ente Parco che del Servizio Forestale Regionale e, più in generale, delle strutture della Regione del Veneto a cui competono le attività di spegnimento degli incendi boschivi. E' infatti interesse comune delle due Amministrazioni disporre di un'adeguata programmazione degli interventi da porre in essere in caso di incendi boschivi, che colpiscano le zone comprese all'interno del territorio del Parco, tenuto conto dell'elevata incidenza di tale fenomeno evidenziata dalla pregressa statistica forestale riguardante gli incendi. Ciò contribuirà allo sviluppo di sinergie nella lotta agli incendi boschivi, per il perseguimento dell'interesse comune di tutela del territorio e dell'ambiente naturale montano e forestale.

Visti i positivi risultati, su richiamati, è opinione condivisa dalle parti proseguire nella collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Ente Parco per la stesura della nuova proposta di piano AIB dell'Ente Parco, per il periodo 2015-2020, al fine di dare continuità alla comune azione di salvaguardia del territorio intrapresa.

A seguito della soppressione della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana e della riorganizzazione delle funzioni regionali nel frattempo realizzata, la struttura attualmente incaricata per la predisposizione del Piano regionale AIB è la Sezione Protezione Civile.

Il Settore Forestale Belluno, con nota prot. n. 386772 del 16/09/2014 ha manifestato la propria disponibilità per la stesura della nuova proposta di Piano AIB dell'Ente Parco per il periodo 2015-2020, quantificando le spese necessarie in Euro 7.000,00 onnicomprensivi. L'Ente Parco provvederà al versamento del predetto importo alla Regione del Veneto entro 30 giorni dalla consegna dell'elaborato finale, previo parere favorevole della Direzione dell'Ente Parco.

La collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Ente Parco per la stesura della proposta di Piano sarà regolamentata da apposita convenzione il cui schema viene riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Parimenti l'Ente Parco provvederà ad approvare la convenzione con atto del proprio organismo direttivo. Per la Regione del Veneto vengono incaricati della sottoscrizione il Direttore della Sezione Protezione Civile e il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Belluno, i quali sono autorizzati ad apportare le eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per la stipula.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 21/11/2000, n. 353

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241

VISTO il D.M. 20/12/2001 del Ministro dell'Interno

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52

VISTA la L.R. 15/01/1985, n. 8

VISTA la L.R. 24/01/1992, n. 6

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39

VISTA la DCR n. 43 del 30/06/1999

VISTA la DGR n. 5177 del 03/11/1994

delibera

1. di approvare, per le motivazioni richiamate nella premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sottoscrizione della convenzione fra la Regione del Veneto e l'Ente Parco per la stesura di una proposta di piano per la revisione del Piano antincendi boschivi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con validità per il periodo 2015-2020;
2. di approvare lo schema di convenzione per le finalità di cui al punto 1, riportato nell'**allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, incaricando il Direttore della Sezione Protezione Civile e il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Belluno alla sottoscrizione dell'atto;
3. di incaricare il Settore Forestale Belluno della stesura della nuova proposta di Piano AIB dell'Ente Parco e di trasmetterla all'Ente Parco nella sua versione definitiva entro il giorno 31/07/2015 salvo proroghe concesse dall'Ente Parco;
4. di dare atto che l'Ente Parco provvederà al versamento alla Regione del Veneto dell'importo pari ad Euro 7.000,00, quale contributo per le spese di stesura della proposta di Piano, entro 30 giorni dalla consegna dell'elaborato finale previo parere favorevole della Direzione dell'Ente Parco;

5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore della Sezione Protezione Civile e il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Belluno, per le attività rispettivamente attribuite ai precedenti punti 2 e 3 ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 443 del 31 marzo 2015**

pag. 1/4

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E LA REGIONE DEL VENETO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI DELL'ENTE PARCO.****TRA**

l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con sede in Feltre (BL), Piazzale Zancanaro n. 1, codice fiscale 91005860258, rappresentato dal Direttore \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede suddetta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

la Regione del Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Sezione Protezione Civile \_\_\_\_\_ e dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Belluno \_\_\_\_\_ domiciliati ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, autorizzati alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- al fine di fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi, l'art. 3 della legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 ha assegnato alle Regioni i compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, inclusa l'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito Piano regionale AIB), sulla base di linee guida ministeriali;
- una specifica sezione del Piano regionale AIB è dedicata ai parchi naturali e alle riserve naturali dello Stato, per i quali è prevista la predisposizione di un apposito Piano antincendi boschivi (di seguito Piano AIB dell'Ente Parco) da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori delle aree protette, sentito il Corpo Forestale dello Stato (art. 8, comma 2, della legge 353/2000);
- con convenzione del 29 settembre 2008 stato siglato l'accordo fra l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito Ente Parco) e la Regione del Veneto per la redazione di una proposta di Piano AIB dell'Ente Parco, da redigersi a cura dell'Unità periferica Servizio forestale regionale di Belluno, alla quale erano attribuite le competenze regionali relative alla tutela dei boschi della provincia di Belluno sotto ogni aspetto, inclusa la difesa dagli incendi boschivi;
- il Piano AIB dell'Ente Parco è stato adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata legge n. 353/2000 con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DPN-DEC-2010-000888 del 21 settembre 2010, con validità per il periodo 2010- 2014;
- il Piano AIB dell'Ente Parco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale numero 251 del 26 ottobre 2010;
- nel periodo di applicazione del Piano AIB dell'Ente Parco relativo agli anni 2010-2014 si sono riscontrate positive ricadute, sia sull'attività dell'Ente Parco che del Servizio forestale regionale, che hanno consentito lo sviluppo di sinergie nella lotta agli incendi boschivi, per il perseguimento dell'interesse comune di tutela del territorio e dell'ambiente naturale montano e forestale;
- visti i positivi risultati su richiamati, è opinione condivisa dalle parti proseguire nella positiva collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Ente Parco per la stesura della nuova proposta di piano AIB

**ALLEGATO A alla Dgr n. 443 del 31 marzo 2015**

pag. 2/4

dell'Ente Parco per il periodo 2015-2020, al fine di dare continuità alla comune azione di salvaguardia del territorio intrapresa;

- la D.G.R. n. 5177 del 03/11/1994 ha disciplinato l'affidamento ai Servizi Forestali Regionali, da parte di Comuni, Comunità Montane e altri Enti Pubblici, di diverse tipologie di interventi boschivi, in particolare di tutela e difesa dei boschi e dei beni silvo-pastorali, fra i quali è compresa l'attività di prevenzione degli incendi boschivi;
- l'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241, autorizza le Pubbliche Amministrazioni a concludere accordi fra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è interesse comune delle due Amministrazioni disporre di una adeguata programmazione degli interventi da porre in essere in caso di incendi boschivi, che colpiscano le zone comprese all'interno del territorio del Parco, tenuto conto dell'elevata incidenza di tale fenomeno evidenziata dalla pregressa statistica forestale;
- per la Regione del Veneto la Sezione Protezione Civile è la struttura attualmente incaricata per la predisposizione del Piano regionale AIB a seguito della soppressione della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana;
- il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno – Settore Forestale Belluno (ex Unità Periferica Servizio Forestale Regionale, di seguito Settore Forestale Belluno) con nota prot. n. 497787 del 21/11/2014 ha manifestato la propria disponibilità per la stesura della nuova proposta di piano AIB dell'Ente Parco per il periodo 2015-2020, quantificando le spese necessarie in € 7.000,00 onnicomprensivi;
- con deliberazione di Consiglio Direttivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore dell'Ente Parco è stato autorizzato a sottoscrivere l'accordo di seguito riprodotto;
- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale del Veneto ha concesso analoga autorizzazione al Direttore della Sezione Protezione Civile e al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave–Livenza Sezione di Belluno.

Tutto ciò premesso le parti sopra richiamate convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. Con il presente atto la Regione del Veneto si impegna a predisporre, per conto dell'Ente Parco, la redazione dell'aggiornamento del Piano AIB dell'Ente Parco, valevole per il periodo 2015-2020, che costituisce la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la stessa Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. La struttura periferica della Regione del Veneto incaricata della redazione della proposta di Piano AIB dell'Ente Parco è il Settore Forestale Belluno.

**Art. 2 – Contributi**

1. L'importo del contributo/rimborso per l'aggiornamento del Piano AIB dell'Ente Parco è quantificato in € 7.000,00 (diconsi euro settemila/00), comprensivo di ogni onere e viene interamente finanziato con fondi propri dell'Ente Parco.
2. L'importo di cui sopra sarà corrisposto dall'Ente Parco tramite versamento nella Contabilità Speciale di Tesoreria Unica accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia – IBAN IT28M0100003245224300030522, specificandone la causale, entro trenta giorni dalla consegna dell'elaborato finale, previo parere favorevole della Direzione del Parco circa il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente atto.
3. Resta a carico dell'Ente Parco, che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, ogni eventuale altra spesa, debitamente comprovata dal Settore Forestale Belluno, che risulti necessaria rispetto all'importo indicato al comma 1.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 443 del 31 marzo 2015**

pag. 3/4

**Art. 3 - Termine per la consegna dell'elaborato**

1. La proposta di Piano AIB dell'Ente Parco dovrà essere consegnata all'Ente Parco a cura del Settore Forestale Belluno, nella sua versione definitiva, entro e non oltre il 31/07/2015, salvo proroghe motivate, se concedibili.
2. La mancata osservanza del termine finale comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione e il lavoro comunque svolto resta di proprietà dell'Ente Parco.

**Art. 4 - Prescrizioni da osservare nella stesura dell'elaborato**

1. La proposta di Piano AIB dell'Ente Parco dovrà essere formulata in ottemperanza delle disposizioni legislative di settore, dello "Schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali", con relativo manuale esplicativo, predisposto nel 2002 dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, e delle linee guida relative ai Piani AIB regionali, assunte con decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2001.
2. Nell'espletamento dell'incarico dovrà essere previsto il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il quale provvederà a fornire i dati tecnici concernenti l'area naturale protetta necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di Piano.
3. Il coordinamento dei lavori è assicurato dagli Uffici tecnici dell'Ente Parco.

**Art. 5 - Proprietà del risultato finale e obbligo di riservatezza**

1. Compete all'Ente Parco la titolarità dell'elaborato finale, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, sentito il Corpo Forestale dello Stato.
2. Per finalità di interesse pubblico la Regione del Veneto potrà richiedere all'Ente Parco l'utilizzo gratuito dei dati raccolti, purchè suscettibili di divulgazione a giudizio dell'Ente Parco.
3. La Regione del Veneto s'impegna a garantire che il personale proprio impegnato nella stesura del Piano AIB dell'Ente Parco manterrà il più assoluto riserbo sulle informazioni e sui dati raccolti nell'espletamento dell'incarico.

**Art. 6 - Responsabilità per danni**

1. La Regione del Veneto solleva l'Ente Parco da ogni responsabilità per danni cagionati a persone o cose da personale proprio in conseguenza dell'espletamento dell'incarico.

**Art. 7 - Definizione delle controversie**

1. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Tali controversie sono comunque sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione in via bonaria. All'uopo, ciascuna delle parti comunica all'altra le proprie motivate doglianze con l'impegno di raggiungere un accordo nel termine massimo di trenta giorni dalla data del fatto oggetto di controversia. Decorso inutilmente detto termine, la parte sarà libera di adire le competenti sedi giudiziarie.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 443 del 31 marzo 2015**

pag. 4/4

**Art. 8 – Imposte e tasse**

1. Tutte le spese per imposte e tasse del presente atto sono a carico dell'Ente Parco. Le parti concordano che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

**Art. 9 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Il presente atto, formato da n. \_\_\_ fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e di conferma.

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

PER L'ENTE PARCO NAZIONALE  
DOLOMITI BELLUNESI

Il Direttore

.....

PER LA REGIONE DEL VENETO

Il Direttore della Sezione Protezione Civile

.....

Il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave–  
Livenza Sezione di Belluno

.....

(Codice interno: 296093)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 447 del 07 aprile 2015

**Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene definito ed approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente partecipate dalla Regione del Veneto e delle società partecipate da queste ultime ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione detiene un portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità delle stesse, frutto sia delle varie normative speciali che le hanno istituite o ne hanno autorizzato la partecipazione da parte della Giunta regionale, sia dei differenti momenti storici nei quali si sono realizzati detti interventi.

Il sistema regionale è composto innanzitutto da società, cosiddette partecipate in via diretta, delle quali l'Ente regionale ha la proprietà delle quote azionarie o sociali, talune gestite per il tramite di Veneto Sviluppo s.p.a., sulla base di apposito mandato. Alla data odierna il loro numero è pari a quindici. Di seguito viene riportata in ordine alfabetico la loro denominazione sociale con indicata la quota di partecipazione regionale:

1. Autovie Venete spa (4,83 %)
2. College Valmarana Morosini spa (18,18%)
3. Concessioni Autostradali Venete spa (50,00%)
4. Finest spa (14,87%)
5. Immobiliare Marco Polo srl (100%)
6. Rocca di Monselice srl (33,33%)
7. Rovigo Expò spa (65,04%)
8. Sistemi Territoriali spa (99,83%)
9. Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa (100%)
10. Veneto Acque spa (100%)
11. Veneto Innovazione spa (100%)
12. Veneto Nanotech scpa (76,66%)
13. Veneto Promozione scpa (50,00%)
14. Veneto Strade spa (30,00%)
15. Veneto Sviluppo spa (51,00%)

Tali organismi, nel corso del tempo, anche con autonome decisioni, hanno acquisito partecipazioni in altre società, cosiddette partecipazioni societarie regionali indirette, generando una significativa articolazione del sistema delle società regionali.

Le società indirette attualmente partecipate, tenuto conto dell'avvio dei processi di dismissione previsti dalla DGR n. 1931/2013, ma anche in considerazione di alcune nuove acquisizioni nel frattempo intervenute, ammontano a n. 56, oltre a 6 in stato di liquidazione e 7 per cui è in corso una procedura di fallimento.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore nazionale è intervenuto più volte in materia di società partecipate da enti pubblici: per ultimo con i commi da 611 a 616 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Lo scopo di tale ultimo incisivo intervento legislativo è quello "di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In particolare il comma 612 prevede che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla

*competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Considerato quanto indicato dalla norma testé citata e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, si è ritenuto congruo definire ed approvare il piano di razionalizzazione mediante la presente deliberazione della Giunta regionale.

La stesura del piano operativo di razionalizzazione, che dovrebbe portare ad una riduzione delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015, deve tener conto anche dei criteri elencati al comma 611 e qui di seguito riportati:

*" a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Il comma 613 chiarisce poi che: *"Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria."*

Ora, per la definizione del piano operativo in oggetto appare imprescindibile considerare quanto fino ad ora deciso e attuato dalla Regione del Veneto al fine di razionalizzare il proprio sistema regionale di partecipazioni societarie, nonché le altre norme statali che interessano le società a partecipazione pubblica.

Del resto lo stesso comma 611 fa salvo quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il piano operativo di razionalizzazione, pertanto, si configura come un atto di conferma di quelli fin qui intrapresi in tal senso dalla Regione del Veneto, al fine di ottemperare a norme nazionali o sulla base di autonoma iniziativa.

Appare opportuno anche sottolineare che l'art. 61, comma 2, dello Statuto della Regione del Veneto prevede che *"la partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni"*.

Innanzitutto bisogna tener conto che con deliberazione n. 44/2011 il Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), provvedeva ad individuare, tra le società direttamente partecipate, quelle necessarie per i fini istituzionali della Regione del Veneto (15 società) e nel contempo stabiliva di dismettere le partecipazioni ritenute non necessarie (4 società), come di seguito rappresentato:

Sono state dichiarate necessarie:

- Autovie Venete s.p.a.;
- C.A.V. - Concessioni Autostradali Venete sp.a.;
- Ferrovie Venete s.r.l.;
- Finest s.p.a.;
- Immobiliare Marco Polo s.r.l.;
- Rocca di Monselice S.r.l.;
- Sistemi Territoriali s.p.a.;
- Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.a.;
- Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a.;

- Terme di Recoaro s.p.a.;
- Veneto Acque s.p.a.;
- Veneto Innovazione s.p.a.;
- Veneto Nanotech s.c.p.a.;
- Veneto Strade s.p.a.;
- Veneto Sviluppo s.p.a.;

Ne è stata disposta la dismissione:

- College Valmarana Morosini S.p.A.;
- Insula s.p.a.;
- Rovigo Expò S.p.A.;
- S.I.S. S.p.A.

Nel mese di dicembre 2013 si è perfezionata la cessione delle n. 21 azioni detenute in S.I.S. S.p.A. dal valore nominale di Euro 5,16 ciascuna al prezzo complessivo di Euro 404,00 e con contratto di cessione di azioni del 17 aprile 2014 sono state vendute le azioni detenute in Insula Spa pari a n. 4.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 cadauna al prezzo complessivo di Euro 42.752,00.

Per parte delle società ritenute necessarie (10 società) venivano comunque delineati idonei percorsi di razionalizzazione.

Successivamente la L.R. 29/2013 ha previsto la "soppressione" delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa e Terme di Recoaro spa ed il recesso dalla Società per l'Autostrada di Alemagna spa.

Ferrovie Venete srl è stata messa in liquidazione ed in data 23 dicembre 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese.

L'assemblea straordinaria del 11/9/2013 ha messo in liquidazione la Società per l'Autostrada di Alemagna spa ed entro il medesimo anno è stata cancellata dal registro delle imprese.

Entrambe le società non avevano personale.

Terme di Recoaro S.p.A., quale primo passaggio per la sua dismissione, è stata conferita nella Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa al fine di partecipare all'aumento di capitale deliberato all'assemblea straordinaria di quest'ultima tenutasi in data 16 ottobre 2013.

La Giunta regionale inoltre ha adottato, con DGR n. 20/CR del 25/3/2014, in ossequio ai principi dettati dalla citata legge regionale, il piano di liquidazione, per il parere della competente commissione consiliare.

Tale piano risulta attualmente ancora all'esame della Prima Commissione consiliare.

I contenuti del piano approvato con la DGR/CR citata saranno, ad ogni modo, considerata la scadenza del 31 marzo 2015 prevista dalla Legge di stabilità 2015, trasposti nel piano di razionalizzazione in oggetto, anche in mancanza del parere di cui sopra, fermo restando eventuali revisioni che la Giunta regionale si riserva di apportare in relazione alle indicazioni che emergeranno in sede di formulazione del parere da parte della competente Commissione consiliare.

Per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta la Giunta regionale con la DGR 259 del 5 marzo 2013 chiedeva alle società direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione del Veneto, ad esclusione di quelle per cui era in atto un procedimento di cessione, di presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2013, un documento ricognitivo ed una proposta di piano operativo - temporale di razionalizzazione delle società dalle stesse partecipate.

A tal fine, col medesimo provvedimento, la Giunta regionale specificava i criteri generali, di seguito riportati, che dovevano regolare l'elaborazione di tali piani:

- valutazione della rilevanza e opportunità strategica della partecipazione rispetto al sistema delle società partecipate regionali;
- considerazione degli assetti relativi al personale della società, al loro inquadramento e degli impatti occupazionali in relazione alle proposte di razionalizzazione;
- valutazione di tipo economico-finanziaria della società, in termini di sostenibilità prospettica del mantenimento della partecipazione, anche in relazione al trend dei risultati economici degli ultimi tre esercizi;

- obbligo di scioglimento o alienazione delle società rientranti nella previsione di cui all'art. 4 comma 1 del DL 95/2012.

Veniva precisato inoltre che i piani presentati dalle società regionali strumentali o che ricevono dalla Regione del Veneto affidamenti in house, dovevano, comunque, prevedere obbligatoriamente la dismissione di tutte le partecipazioni in società che non avessero oggetto analogo a quello delle società partecipanti e che fossero incompatibili con i requisiti dell' "in house providing".

Per le altre società partecipate direttamente dalla Regione del Veneto i piani dovevano prevedere di mantenere esclusivamente le partecipazioni in società strumentali alla loro attività, fermo restando il rispetto dei criteri generali summenzionati, e valutando comunque nel piano la convenienza o meno di procedere ad una o più fusioni, anche di singoli rami d'azienda, con la società partecipante.

I piani avrebbero dovuto inoltre indicare, per quanto riguarda le partecipazioni da dismettere, quale dei seguenti percorsi operativi, veniva ritenuto più idoneo o, in ragione di indicazioni già fornite dall'Amministrazione regionale e *motu proprio*, risultava già in atto:

1. Liquidazione;
2. Cessione a terzi;
3. Conferimento a Veneto Sviluppo S.p.A.;
4. Trasferimento alla Regione del Veneto (ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/2010 e altre norme regionali)"

La deliberazione succitata concludeva stabilendo che, sulla base dei piani operativi - temporali predisposti dalle società tenute a presentarli e della valutazione degli uffici regionali competenti, la Giunta regionale, con successivo atto, avrebbe approvato il programma di riorganizzazione delle società indirette con l'obiettivo di ridurle da un terzo alla metà.

Pertanto, con DGR 1931 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale ha fornito specifiche direttive alle società direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie regionali indirette.

L'obiettivo del provvedimento n. 1931/2013 era di portare ad un sostanziale ridimensionamento delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto, nello specifico tramite la dismissione di n. 38 società, con la conseguente riduzione delle società indirettamente partecipate da 71 a 33.

Successivamente alla DGR n. 1931/2013 il panorama delle partecipazioni societarie dirette e indirette ha subito alcune evoluzioni di seguito riassunte:

- da una parte si è proceduto nell'attuazione dell'obiettivo di dismissione di 10 partecipazioni indirette;
- dall'altra, la Veneto Sviluppo s.p.a., nel perseguimento del suo scopo sociale, ha acquisito n. 7 nuove partecipazioni ed inoltre la S.V.E.C. s.p.a. ha acquisito la totale partecipazione in Terme di Recoaro s.p.a. conferita dalla Regione del Veneto.

Con l'entrata in vigore della L.R. 24 dicembre 2013, n. 39 sono stati, inoltre, posti particolari vincoli alle società partecipate, ed in particolar modo alle società controllate dalla Regione, al fine del contenimento della spesa e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Per le società controllate la succitata legge è venuta a regolare, tra le altre cose, la composizione ed i compensi spettanti agli organi sociali nonché il reclutamento ed il trattamento economico del personale.

Ad ogni modo, prima e dopo dell'entrata in vigore della L.R. 39/2013, la Giunta regionale è a più riprese intervenuta presso le proprie società partecipate fornendo direttive ai fini di una maggiore efficienza degli apparati amministrativi delle stesse e per un contenimento della spesa. Mentre in alcuni casi tali direttive si inserivano in un percorso volto a dar attuazione a norme di legge, in altri casi esse costituivano manifestazioni della volontà della Regione del Veneto indirizzate agli organi societari ed espresse in qualità di socio.

L'ultimo di tali provvedimenti è la DGR 2101 del 10 novembre 2014 che ha modificato ed integrato le direttive fornite dalla Giunta regionale con la precedente DGR 258/2013, anche in applicazione della citata legge regionale.

Per completare il panorama giuridico non si può prescindere dalle altre norme nazionali che negli ultimi anni hanno interessato le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed in particolare dalle disposizioni in materia contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), richiamate del resto anche dai commi 611 e 614 della legge 190/2014.



Per la definizione del piano operativo si ritiene pertanto congruo utilizzare quali strumenti, oltre ai criteri di cui al citato comma 611, gli atti fino ad ora approvati dalla Regione del Veneto.

Di seguito pertanto viene illustrato il piano operativo rinviando per i dettagli all'allegata relazione tecnica (**Allegato A**).

Per quanto riguarda le società a partecipazione diretta le azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti.

Viene confermata la dismissione della quota di partecipazione nella società College Valmarana Morosini S.p.A., avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività convittuale alberghiera a sostegno delle iniziative culturali svolte dal CUOA e da terzi in convenzione (presso Villa Valmarana Morosini), per la quale la Giunta regionale ha già deliberato e ribadito, da ultimo con DGR n. 604 del 29/04/2014, l'istanza di recesso ai sensi formulata ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

La quota regionale attualmente detenuta è pari a 818 azioni dal valore nominale di Euro 516,46 ciascuna, per un valore complessivo nominale di Euro 422.464,28.

La dismissione viene decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. a) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 44/2011.

Viene avviato l'iter per la soppressione della società Immobiliare Marco Polo srl avente quale oggetto sociale l'acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati e la gestione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, con l'attuazione delle fasi previste dalla DGR n. 20/CR del 25/3/2014, secondo la tempistica ivi prevista a partire dall'adozione della presente deliberazione.

La società è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed ha un capitale sociale di Euro 25.500,00.

La soppressione viene decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. c) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.

Viene confermata la dismissione della partecipazione nella società Rovigo Expò S.p.A. avente quale oggetto sociale l'organizzazione e gestione di manifestazioni a carattere espositivo.

La quota regionale ammonta attualmente a 400.000 azioni dal valore nominale di Euro 0,33 per un valore complessivo di Euro 132.000,00.

La dismissione della quota, che si concretizzerà con il completamento della liquidazione della società attualmente in corso, viene decisa in applicazione dei criteri di cui alle lett. a) e b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 44/2011.

Viene avviato l'iter per la soppressione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., avente quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti, in linea con quanto previsto dalla DGR n. 20/CR del 25/3/2014 e secondo le fasi e la tempistica riportate nella relazione tecnica, **Allegato A** della presente deliberazione.

La società è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed ha un capitale sociale di Euro 17.500.000,00.

La soppressione viene decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.

Per quanto riguarda le restanti società a partecipazione diretta, si procederà nei confronti di quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1), al fine del contenimento della spesa, con le misure di seguito illustrate.

In applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 39/2013 verranno modificati gli statuti societari, ove occorrente, al fine di prevedere che i consigli di amministrazione siano composti da tre componenti di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale o da un amministratore unico, che ai componenti degli organi sociali non possano essere corrisposti gettoni di presenza e che i dipendenti dell'amministrazione regionale riversino i relativi compensi all'amministrazione, fermo restando specifiche deroghe o modifiche previste da leggi regionali.

In applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 39/2013 verranno mantenuti per il triennio 2015-2017 i seguenti limiti massimi ai compensi: per quelli spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati, nonché agli amministratori unici Euro 80.000,00, per quelli spettanti a ciascun altro componente del Consiglio di Amministrazione Euro 25.000,00, per quelli spettanti a ciascun componente degli

organi di vigilanza e controllo Euro 20.000,00.

Ancora in applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 la Giunta regionale vigilerà affinché il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale che verrà assunto dalle società controllate sia determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica e per il restante personale affinché il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate non superi quello ordinariamente spettante per l'anno 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per singola società. A tal riguardo le società sono chiamate a comunicare alla Regione, con congruo anticipo, l'avvio della contrattazione di secondo livello.

Ancora in applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, le nuove assunzioni verranno autorizzate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2013, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta con DGR n. 2101/2014 e in conformità a quanto stabilito all'art. 1, comma 557 lett. a) e b) e 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ad ogni modo, le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

Le società controllate in via diretta dovranno, ad ogni modo, assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Sempre al fine di una riduzione delle partecipazioni, per quanto concerne la società Veneto Nanotech S.c.p.A., a seguito di una ristrutturazione della stessa, la quota percentuale di partecipazione regionale al capitale della Società, attualmente pari al 76,66%, sarà progressivamente ridotta fino anche a sotto il 10% e il mantenimento della partecipazione sarà condizionato all'approvazione di un piano industriale che prefiguri il rilancio della Società ed il raggiungimento di un equilibrio economico - finanziario.

Per ulteriori dettagli relativamente alle società a partecipazione diretta si rinvia alla relazione tecnica allegata al presente provvedimento (**Allegato A**).

Per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta l'obiettivo è quello di portarle a n. 29. Infatti, come illustrato nella citata relazione tecnica allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), e alla luce di quanto precedentemente riportato, tenuto conto che nel frattempo rispetto alla DGR n. 1931/2013 sono state dismesse, cessate o liquidate n. 10 partecipazioni, le partecipazioni indirette comprese nel documento si suddividono nelle sotto elencate categorie:

- n. 27 da dismettere;
- n. 6 da concludere la fase di liquidazione;
- n. 7 da concludere la procedura fallimentare;
- n. 29 da mantenere.

Quanto stabilito nel presente provvedimento per le società direttamente controllate dalla Regione vale anche per quelle controllate in via indiretta.

Le Società controllate invieranno entro il 28/02/2016 apposita relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa, al fine di permettere alla Giunta regionale di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione la relazione sui risultati conseguiti prescritta dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 1, commi da 611 a 614 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 1, commi da 563 a 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTO l'art. 1 comma 557 e comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;

VISTI gli articoli da 51 a 54 e 61 dello Statuto del Veneto (Legge regionale Statutaria n. 1 del 17/04/2012);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011;

VISTE le DGR n. 1931/2013 e 2101/2014;

VISTA la relazione tecnica al piano di razionalizzazione (**Allegato A**);

delibera

1. per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto, di approvare il piano operativo di razionalizzazione illustrato nelle premesse del presente provvedimento che comporterà:

- la soppressione della società Immobiliare Marco Polo srl, della società Rovigo Expò spa e della Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa;
- la dismissione della partecipazione nella società College Valmarana Morosini spa;
- il contenimento della spesa per le società controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) con le modalità illustrate in premessa;
- la riduzione della quota percentuale di partecipazione regionale nella società Veneto Nanotech scpa fino anche a sotto il 10% ed il mantenimento della partecipazione alle condizioni illustrate in premessa;

2. di approvare il seguente atto di indirizzo alle società controllate in via diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di stabilire che quanto previsto nel presente provvedimento per le società direttamente controllate dalla Regione valga anche per quelle controllate in via indiretta;

4. di stabilire che le Società controllate invieranno entro il 28/02/2016 apposita relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa, al fine di permettere alla Giunta regionale di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione la relazione sui risultati conseguiti prescritta dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

5. in merito alle società partecipate in via indiretta di approvare l'obiettivo di ridurle a n. 29 come illustrato in premessa;

6. di approvare la relazione tecnica al piano di razionalizzazione allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale, costituendo la pubblicazione del piano e della relazione obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 190/2014.

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - 9 <sup>a</sup> legislatura		
<b>ALLEGATO A Dgr n.</b>	<b>del</b>	pag. 1/75

**RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI  
EX C. 611 E SS. ART. 1 L. 190/2014**

**Autovie Venete s.p.a.**

Denominazione	Autovie Venete s.p.a.
Normativa istitutiva/costitutiva	L.R. 29 aprile 1985, n. 35
Data costituzione	16/06/1928
Percentuale di partecipazione	4,83%
Scopo sociale	Progettazione, gestione di tratti autostradali
Durata	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	La Società è necessaria e strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto, tuttavia essendo una concessionaria autostradale non vi sono in essere affidamenti da parte della Regione del Veneto
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b><u>Numero dipendenti</u> al 30/06/2013:</b>	665
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	Cda 8 componenti Collegio Sindacale 5 componenti effettivi
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 16.395.416,00 2012: € 22.417.316,00 2013: € 15.270.720,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 41.623.909,00 2012: € 44.287.108,00

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/75



	2013: € 46.403.964,00
<b>contributi/finanziamenti (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	€ 0,00
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Mantenere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la Società' è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	<b>SI</b>
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	<b>NO</b>
c) La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	SI, svolge attività analoga a CAV s.p.a., ma la differente percentuale di partecipazione regionale alle due società impedisce, ad oggi, di assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	<b>NO</b>
e) La Regione Veneto prevede misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere
<b>Tempi di attuazione</b>	--
<b>Risparmi di spesa</b>	--
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	<b>SI</b>
<b>Se si, denominazione Società partecipata:</b>	<b>Società delle Autostrade Serenissima s.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	22,30%

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 3/75



<b>Scopo sociale</b>	promozione progettazione costruzione e gestione di autostrade e opere stradali complementari e opere pubbliche
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Servizi Utenza Stradale s.c.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	25%
<b>Scopo sociale</b>	razionalizzazione e potenziamento dei servizi a favore degli utenti della strada
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014:</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Consorzio Autostrade Italiane Energia.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	1,70%
<b>Scopo sociale</b>	coordinamento delle attività dei consorziati al fine di migliorare l'efficienza nel settore energetico
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Veneto Strade s.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	5%



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 4/75

<b>Scopo sociale</b>	progettazione costruzione manutenzione opere stradali e civili
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere. Non destinataria di alcuna proposta di razionalizzazione in quanto partecipata indirettamente in forma minoritaria.
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Pedemontana Veneta s.p.a. in liquidazione</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	8%
<b>Scopo sociale</b>	formulazione della proposta per la realizzazione in regime di finanza di progetto della nuova tratta stradale a pedaggio pedemontana veneta
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	In Liquidazione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 - criteri:</b>	Chiusura fase di Liquidazione
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Sistemi Telematici S.u.r.l. in liquidazione</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	operante nel settore informatico, telematico e impiantistico, per la progettazione di software, sistemi di elaborazione dati a supporto gestione rete autostradale in concessione ad Autovie Venete
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	In Liquidazione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 - criteri:</b>	Chiusura fase di Liquidazione

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 5/75

**College Valmarana Morosini s.p.a.**

<b>Denominazione</b>	<b>College Valmarana Morosini s.p.a.</b>
<b>Normativa istitutiva/costitutiva</b>	LR n. 09/04/1983 n. 19
<b>Data costituzione</b>	12/03/1980
<b>Percentuale di partecipazione</b>	18,1778%
<b>Scopo sociale</b>	esercizio attività convittuale alberghiera a sostegno delle iniziative culturali svolte dal CUOA e da terzi in convenzione (presso Villa Valmarana Morosini)
<b>Durata</b>	31/12/2020
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	Altro
<b><u>Numero dipendenti</u> al 30/06/2013:</b>	7
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	CDA: 7 componenti (non percepisce nessun compenso) COLLEGIO SINDACALE: 3 effettivi
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: - € 87.823,00 2012: - € 132.815,00 2013: - € 1.778.068,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	Costo del Personale dipendente: 2011: € 156.997,00 2012: € 162.378,00 2013: € 168.885,00
<b>contributi/finanziamenti (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	€ 0,00
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Dismettere; esercitato diritto di recesso dalla Società
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 - criteri:</b>	



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 6/75



a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	<b>NO, in quanto non necessaria ai fini istituzionali</b>
Si prevede la messa in liquidazione o la cessione?	I tentativi di cedere la quota non hanno prodotto alcun esito. Conseguentemente è stato esercitato il diritto di recesso dalla Società
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Dismettere; esercitato diritto di recesso dalla Società
<b>Tempi di attuazione</b>	Non quantificabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	<b>NO</b>

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 7/75



### Concessioni Autostradali Venete spa

Denominazione	Concessioni Autostradali Venete spa
Normativa istitutiva/costitutiva	LR n. 2 del 19/02/2007
Data costituzione	01/03/2008
Percentuale di partecipazione	50%
Scopo sociale	Gestione tratta autostradale
Durata	31/12/2050
Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto, con particolare riferimento a:	<p>La Società è necessaria e strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto, tuttavia essendo una concessionaria autostradale non vi sono in essere affidamenti da parte della Regione del Veneto</p> <p>Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale</p>
Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".	Altro
<u>Numero dipendenti al 30/06/2013:</u>	241
<u>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</u>	CDA: 5 COMPONENTI Teorici (4 effettivi) COLLEGIO SINDACALE: 3 EFFETTIVI
Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi	2011: € 17.049.872,00 2012: € 4.311.606,00 2013: € 9.781.643,00
Costo del Personale dipendente:	2011: € 15.566.361,00 2012: € 16.319.472,00 2013: € 17.149.356,55
contributi/finanziamenti (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.	nel 2009 € 750.000,00 (sottoscrizione di capitale sociale)
Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.	MANTENERE

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 8/75



<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 - criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	<b>SI</b>
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	<b>NO</b>
c) La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	SI, svolge attività analoga a CAV s.p.a., ma la differente percentuale di partecipazione regionale alle due società impedisce, ad oggi, di assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	<b>NO</b>
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	<b>Mantenere in quanto necessaria e strategica</b>
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	<b>SI</b>
<b>Se sì, denominazione Società partecipata:</b>	<b>Servizi Utenza Stradale scpa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	25%
<b>Scopo sociale</b>	servizi connessi al trasporto stradale
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando equilibri economico-finanziari.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere in quanto strategica per la CAV spa, monitorando gli equilibri economico-finanziari

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 9/75



<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Consorzio Autostrade Italiane Energia</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	1%
<b>Scopo sociale</b>	coordinamento delle attività dei consorziati al fine di migliorare l'efficienza nel settore energetico
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando equilibri economico-finanziari
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere in quanto strategica per la CAV spa, monitorando gli equilibri economico-finanziari
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 10/75

**Finest spa**

Denominazione	Finest spa
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	LR N. 38 DEL 30/12/1991
<b>Data costituzione</b>	23/12/1992
<b>Percentuale di partecipazione</b>	14,868% (12,683% partecipata direttamente dalla Regione Veneto e 2,184% gestita su mandato da Veneto Sviluppo s.p.a.)
<b>Scopo sociale</b>	attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto:</b>	La Società è necessaria e strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto, tuttavia non vi sono in essere affidamenti da parte della Regione del Veneto
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	ALTRO
<b><u>Numero dipendenti</u> al 30/06/2013:</b>	32
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	Cda 7 componenti Collegio sindacale 3 effettivi
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € - 4.984.806,00 2012: € - 10.606.068,00 2013: € 4.011.779,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 2.273.507,00 2012: € 2.165.363,00 2013: € 2.200.102,00
<b>contributi/finanziamenti (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	€ 0,00

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 11/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Società necessaria e strategica alla Regione del Veneto, tuttavia è previsto il conferimento dell'intera quota a Veneto Sviluppo s.p.a., mutando così in partecipata indiretta.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società' è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Società ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	conferimento dell'intera quota a Veneto Sviluppo s.p.a. al fine di conseguire sinergie operative con la Finanziaria regionale
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	Si, la Società detiene numerose partecipazioni tramite joint venture in società estere in attuazione dell'oggetto sociale. Tuttavia, stante la partecipazione regionale detenuta in Finest s.p.a. è esclusa qualsiasi influenza nelle decisioni sulla gestione delle partecipazioni medesime.

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 12/75



**Immobiliare Marco Polo s.r.l.**

<b>Denominazione</b>	<b>Immobiliare Marco Polo s.r.l.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	L.R. 14/01/2003 n. 3
<b>Data costituzione</b>	23/07/1997
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	Gestione di immobili
<b>Durata</b>	31/12/2030
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto, con particolare riferimento a:</b>	<p>La Società gestisce gli immobili di Villa Contarini sita a Piazzola sul Brenta (PD) e di Palazzo Torres Rossini sito in Venezia.</p> <p>A seguito della DGR n. 2036 del 03/11/2014 il contratto di gestione dei servizi afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" è stato prorogato per un periodo massimo di 3 anni, nelle more del parere commissione consiliare ex LR n. 29/2013 e della compiuta attuazione del Piano di liquidazione presentato con DGR n. 20/CR del 25/03/2014</p> <p>Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale</p>
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b><u>Numero dipendenti</u> al 31/12/2013:</b>	12
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	n. 1 Amministratore Unico
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 74.697,00 2012: € - 214.714,00 2013: € 18.345,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 349.349,00 2012: € 328.108,00 2013: € 339.565,00





ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 14/75



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</li> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li> <li>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</li> <li>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</li> </ul> </li> </ul>
La Società detiene partecipazioni?	NO


ALLEGATO A Dgr n. del pag. 15/75

**Rocca di Monselice s.r.l.**

<b>Denominazione</b>	<b>ROCCA DI MONSELICE S.R.L.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	LR N. 43 DEL 10/10/1989
<b>Data costituzione</b>	28/05/1991
<b>Percentuale di partecipazione</b>	33,33%
<b>Scopo sociale</b>	Conservazione e gestione beni di proprietà regionale siti sul Colle della Rocca di Monselice
<b>Durata</b>	31/12/2030
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	La Società gestisce i beni di proprietà regionale siti sul Colle della Rocca di Monselice  Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b><u>Numero dipendenti</u> al 31/12/2013:</b>	3 tempo indeterminato, 2 tempo determinato: tot. 5
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	CDA: 6
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € - 21.859,00 2012: € 5.512,00 2013: € 1.170,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 131.089,00 2012: € 133.143,00 2013: € 129.568,00
<b>Contributi versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	Trasferimenti correnti: 2011: € 50.000,00 2012: € 50.000,00 2013: € 50.000,00
<b>finanziamenti versati negli ultimi 3/5 esercizi</b>	Trasferimenti in conto capitale: 2011: € 33.200,00 2012: € 10.275,00

ALLEGATO A Dgr n. _____ del _____ pag. 16/75	
	2013: € 0,00
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	MANTENERE. A seguito dell'entrata in vigore della LR 29/2013 la Società rimarrà l'unica partecipata nel settore immobiliare. Attualmente sta conseguendo risultati economico-finanziari positivi e la Regione del Veneto dovrebbe vedere salire la propria quota al 50% a seguito dell'acquisto di parte della quota detenuta dalla Provincia di Padova.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	SI
c) La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	SI
Se sì, è prevista la messa in liquidazione, la cessione o la razionalizzazione mediante fusione o l'internalizzazione delle funzioni?	Sì, ma è destinata a rimanere l'unica società immobiliare, anche incorporando eventuali rami d'azienda di altre società regionali operanti nel settore immobiliare
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 29/2013, la Società rimarrà l'unica partecipata nel settore immobiliare e potrà ricevere rami d'azienda delle altre società immobiliari regionali dando attuazione del piano di liquidazione ex DGR n. 20/CR del 25/03/2014
<b>Tempi di attuazione</b>	Previsti dal piano di liquidazione ex DGR n.



<b>ALLEGATO A Dgr n.</b>	<b>del</b>	<b>pag. 17/75</b>	
		20/CR del 25/03/2014	
<b>Risparmi di spesa</b>		--	
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>		<b>NO</b>	

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 18/75

**Rovigo Expo' s.p.a.**

<b>Denominazione</b>	<b>ROVIGO EXPO' S.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	L.R. 14/01/2003 n. 3
<b>Data costituzione</b>	12/04/2005
<b>Percentuale di partecipazione</b>	65,04%
<b>Scopo sociale</b>	Organizzazione e gestione manifestazioni a carattere espositivo
<b>Durata</b>	31/12/2040
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	Società in liquidazione
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b><u>Numero dipendenti</u> al 30/06/2013:</b>	0
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	n. 1 Liquidatore
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € - 53.825,00 2012: € - 173.421,00 2013: € - 100.833,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
<b>Contributi versati negli ultimi 3/5 esercizi</b>	Trasferimenti correnti 2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € - 40.000,00
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Chiusura fase di liquidazione. Concluse le procedure ad evidenza pubblica per la cessione

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 19/75



	delle azioni senza aver ricevuto offerte, l'assemblea del 19 dicembre 2013 ha messo in liquidazione la Società.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società' è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	NO, in corso liquidazione della Società
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	SI
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	SI, in corso liquidazione della Società
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	SI, in corso liquidazione della Società
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Chiusura fase di liquidazione della Società
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili
<b>Risparmi di spesa</b>	--
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	NO

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 20/75

**Sistemi Territoriali S.P.A.**

<b>Denominazione</b>	<b>SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	Legge regionale 3 febbraio 1998 n. 3
<b>Data costituzione</b>	21/04/1983
<b>Percentuale di partecipazione</b>	99,83%
<b>Scopo sociale</b>	esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di persone e/o cose e gestione di infrastrutture idroviarie
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	La Società svolge attività strumentali e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto  gli obiettivi aziendali sono coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	in house, strumentale e SPL
<b>Numero dipendenti al 31/12/2013:</b>	252
<b>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</b>	Cda 3 componenti (di cui 2 dipendenti regionali) Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 301.371,00 2012: € 233.674,00 2013: € 425.524,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 9.706.078,00 2012: € 9.943.789,00 2013: € 10.399.007,00
<b>contributi versati negli ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 752.133,89 2012: € 7.487.137,37 2013: € 11.731.659,62

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 21/75



<b>finanziamenti versati negli ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 10.788.130,00 2012: € 12.644.633,52 2013: € 19.614.423,20
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Negli ultimi anni è stato intrapreso un percorso di razionalizzazione e a tal fine sono stati avviati spin-off aziendali per scindere l'attività ferroviaria da quella strumentale, nonché volti a cedere o incorporare le partecipazioni detenute.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	SI
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	SI
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere, anche mediante l'avvio di spin-off aziendali per scindere l'attività ferroviaria da quella strumentale e il passaggio alla gestione diretta in capo alla Regione Veneto, attualmente gestita su mandato fiduciario da Veneto Sviluppo spa. Proseguire con i percorsi di contenimento dei costi.
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	Risparmi derivanti da: - Riduzione del numero dei componenti



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 22/75



	<p>del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li> <li>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</li> <li>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</li> </ol> </li> </ul>
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	SI

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 23/75



<b>Se si, denominazione Società partecipata:</b>	<b>Ferroviana Servizi s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	servizi di ingegneria, studi di fattibilità, ricerche e consulenze tecnico-amministrative, coordinamento alla sicurezza e studi di impatto ambientale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	strumentale a Sistemi Territoriali s.p.a.
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Mantenere. La società dovrà essere ristrutturata e potrà essere utilizzata per accogliere il ramo d'azienda ferroviario di Sistemi Territoriali Spa.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere. La società dovrà essere ristrutturata e potrà essere utilizzata per accogliere il ramo d'azienda ferroviario di Sistemi Territoriali Spa.
<b>Tempi di attuazione</b>	----
<b>Risparmi di spesa</b>	<p>Risparmi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</li> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> </ul> </li> </ul>

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 24/75



	<p>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</p> <p>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</p> <p>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</p> <p>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</p>
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Veneto Logistica Srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	55%
<b>Scopo sociale</b>	realizzazione gestione e locazione di infrastrutture logistiche
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	"altro".
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non quantificabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 25/75



<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Nord Est Logistica Srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	60%
<b>Scopo sociale</b>	realizzazione e locazione infrastrutture logistiche
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non quantificabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Interporto di Rovigo Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	32,94%
<b>Scopo sociale</b>	promozione progettazione e realizzazione di un interporto sito in Rovigo
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non quantificabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 26/75



<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Interporto di Venezia Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	4,30%
<b>Scopo sociale</b>	promozione studio costruzione e gestione di un area intermodale situata in Marghera da collegare con il sistema portuale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non quantificabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Interporto di Portogruaro Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	0,48%
<b>Scopo sociale</b>	costruzione e gestione dell'interporto di Portogruaro
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non quantificabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 27/75

**Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a.**

<b>Denominazione</b>	<b>Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Legge regionale 07/09/1982 n. 35
<b>Data costituzione</b>	04/07/1974
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	Realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	Si rimane in attesa del parere della commissione consiliare ex LR n. 29/2013 al Piano di liquidazione presentato con DGR n. 20/CR del 25/03/2014. Tuttavia, a parziale deroga delle tempistiche previste nel piano, la liquidazione di SVEC s.p.a., potrà avvenire solo dopo la cessione o la messa in liquidazione di Terme di Recoaro s.p.a.  Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	Altro
<b><u>Numero dipendenti al 31/12/2013:</u></b>	0
<b><u>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</u></b>	AU 1 componente Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 81.664,00 2012: € 8.572,00 2013: € 105.186,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 28/75



<b>contributi (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
<b>finanziamenti</b>	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Si rimane in attesa del parere della commissione consiliare ex LR n. 29/2013 al Piano di liquidazione presentato con DGR n. 20/CR del 25/03/2014. Tuttavia, a parziale deroga delle tempistiche previste nel piano, la liquidazione di SVEC s.p.a., potrà avvenire solo dopo la cessione o la messa in liquidazione di Terme di Recoaro s.p.a.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. Art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a. la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	NO
b. La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	SI, E' prevista la dismissione della Società
c. La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	SI, In fase di dismissione
d. la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e. La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Si, fino al completamento della fase di dismissione

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 29/75



<b>Proposta di razionalizzazione</b>	<p>Dismissione          Ai sensi lett. b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.</p>
<b>Tempi di attuazione</b>	<p>La liquidazione della Società sarà posta in essere nei tempi previsti dal Piano di liquidazione ex DGR n. 20/CR del 25/03/2014, salva la parziale deroga delle tempistiche ivi previste in conseguenza della necessaria previa cessione o messa in liquidazione di Terme di Recoaro s.p.a.</p>
<b>Risparmi di spesa</b>	<p>Previsti dalla L.R. n. 29/2013 (relazione)</p> <p>Risparmi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</li> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li> </ul> </li> </ul>



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 30/75



	<p>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</p> <p>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</p>
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	SI
<b>Se sì, denominazione Società partecipata</b>	SKI College s.r.l.
<b>Percentuale di partecipazione</b>	35%
<b>Scopo sociale</b>	Gestione collegio scolastico e scuola di sci
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	30/06/2015 - 31/03/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	Terme di Recoaro s.p.a.
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	Gestione del compendio termale di Recoaro Terme
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 31/75



<p><b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b></p>	<p>Dismettere. E' prevista una fase transitoria fino al 30/11/2015 che prevede l'apertura della stagione termale a condizione che vi sia un contributo regionale volto a mantenere in equilibrio la Società. Contemporaneamente dovrà proseguire l'attività di collocamento sul mercato della società. Nel caso fossero esperiti senza successo i tentativi di vendita, la Società sarà messa in liquidazione entro il 31/12/2015.</p>
<p><b>Tempi di attuazione</b></p>	<p>31/12/2015</p>
<p><b>Risparmi di spesa</b></p>	<p>Previsti dalla L.R. n. 29/2013 (relazione)</p> <p>Risparmi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</li> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-</li> </ol> </li> </ul>

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 32/75



quater L.296/2006 e s.m.i.;

- d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 33/75



## Veneto Acque s.p.a.

<b>Denominazione</b>	<b>Veneto Acque s.p.a.</b>
<b>Normativa istitutiva/costitutiva</b>	Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12
<b>Data costituzione</b>	10/05/1990
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	<p>a) la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;</p> <p>b) la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato;</p> <p>c) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente.</p>
<b>Durata</b>	2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	<p>La Società svolge attività strumentali affidate dalla Regione del Veneto</p> <p>Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale</p>
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	Società strumentale ed <i>in house</i> della Regione del Veneto
<b><u>Numero dipendenti</u> al 31/12/2013:</b>	7
<b>Organismo amministrativo (tipo e <u>numero componenti</u>).</b>	CDA 4 componenti COLLEGIO SINDACALE 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	<p>2011: € 46.065,00</p> <p>2012: € -213.466,00</p> <p>2013: € 1.994,00</p>

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 34/75



<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 406.971,00 2012: € 446.519,00 2013: € 429.807,00
<b>contributi (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	2011: € 750.000,00 2012: € 750.000,00 2013: € 1.500.000,00
<b>finanziamenti</b>	2011: € 0,00 2012: € 1.694.973,56 2013: € 675.292,14
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere in quanto necessaria e strategica
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. Art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI, la Delibera Consiglio Regionale n. 44/2011 ha dichiarato che la società rientra tra quelle strettamente necessarie ai fini istituzionali della Regione ex art. 3 co. 27 legge finanziaria 2008, e quindi ha proposto di mantenerla.
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	SI
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere in quanto necessaria e strategica

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 35/75



<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	<p>Risparmi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</li> <li>- Fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li> <li>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</li> </ol> </li> </ul>

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 36/75



	e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	SI
<b>Se sì, denominazione Società partecipata</b>	SIFA scpa
<b>Percentuale di partecipazione</b>	8,67%
<b>Scopo sociale</b>	Progettazione, costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina per il trattamento delle acque reflue.
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Dismettere
<b>Tempi di attuazione</b>	30/06/2015 - 31/03/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	Non quantificabili

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 37/75



## Veneto Innovazione s.p.a.

<b>Denominazione</b>	<b>VENETO INNOVAZIONE S.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/costitutiva</b>	Legge regionale 06/09/1988 n. 45
<b>Data costituzione</b>	05/09/1991
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	La Società svolge attività strumentali affidate dalla Regione del Veneto  Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	in house e strumentale
<b>Numero dipendenti al 31/12/2013:</b>	13 a t. ind. 1 t.det. 2 co.co.pro.
<b>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</b>	AU 1 componente Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € -483.931,00 2012: € -344.992,00 2013: € -216.944,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 966.568,00 2012: € 1.014.116,00 2013: € 936.646,00
<b>contributi (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	2011: € 200.000,00 2012: € 465.113,28



**ALLEGATO A Dgr n.** **del** pag. 38/75



<b>trasferimenti in conto capitale</b>	2013: € 200.000,00 2011: € 221.900,00 2012: € 1.359.692,53 2013: € 510.614,32
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Riorganizzazione interna e dismissione partecipate
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	SI
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Riorganizzazione interna e dismissione partecipate
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili
<b>Risparmi di spesa</b>	Risparmi derivanti da:  - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 39/75



	<p>massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li><li>- contenimento del costo del personale:<ul style="list-style-type: none"><li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li><li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li><li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li><li>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</li><li>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;</li></ul></li></ul>
--	---

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 40/75



<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	<b>SI</b>
<b>Se sì, denominazione Società partecipata</b>	<b>Promomarghera Spa in liquidazione</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	10%
<b>Scopo sociale</b>	promuovere iniziative per il rilancio industriale ed occupazionale di Porto Marghera
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	"altro".
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di liquidazione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Chiusura fase di liquidazione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>VI Holding srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	100%
<b>Scopo sociale</b>	servizi per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Società messa in liquidazione in data 11/12/2014
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Chiusura della fase di liquidazione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 41/75



<b>La Società detiene partecipazioni tramite VI Holding srl?</b>	SI
<i>Denominazione Società partecipata</i>	<b>Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	16,66%
<b>Scopo sociale</b>	creazione di nuove piccole imprese e di imprese artigiane e di favorire lo sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<i>Denominazione Società partecipata</i>	<b>Parco scientifico e tecnologico di Verona s.c.p.a. (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	20,11%
<b>Scopo sociale</b>	favorire, mediante la costituzione e l'esercizio di uno specifico parco scientifico e tecnologico, la competitività scientifica, tecnologica e organizzativa del territorio e dei settori produttivi
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 42/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Certottica s.c.a r.l. (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	20,20%
<b>Scopo sociale</b>	laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla unione europea
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 43/75



<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Centro ricerche e Prove Tessili s.c.a.r.l.- Ritex s.c.a.r.l. in liquidazione (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	11,14%
<b>Scopo sociale</b>	prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e nei settori affini
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di liquidazione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Chiusura fase di liquidazione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili i tempi di chiusura della fase di liquidazione
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Politecnico Calzaturiero s.c.a r.l. (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	22,57%
<b>Scopo sociale</b>	sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, diffusione della cultura della certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro per il settore calzaturiero
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Conferimento a Veneto Sviluppo s.p.a. che detiene già una quota dello stesso. Sono in fase di valutazione le modalità operative per l'esecuzione di detto passaggio

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 44/75



<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Mantenere. Conferimento a Veneto Sviluppo s.p.a. che detiene già una quota dello stesso. Sono in fase di valutazione le modalità operative per l'esecuzione di detto passaggio.
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Parco scientifico e tecnologico di Venezia s.c.a r.l. (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	16,99%
<b>Scopo sociale</b>	sviluppo dell'area industriale di porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione. Esercitato diritto di recesso ai sensi ex art 2437 c.c. in data 14/07/2014.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione. Esercitato diritto di recesso ai sensi ex art 2437 c.c. in data 14/07/2014.
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Thetis s.p.a. (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	1,83%
<b>Scopo sociale</b>	servizi di ingegneria integrata volti ad

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 45/75



	attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nelle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Tecnologia e design s.c.r.l. (T&amp;D s.c.r.l.) (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	27,74%
<b>Scopo sociale</b>	servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese; ricerca tecnologica, la progettazione, produzione e commercializzazione di prototipi, prodotti, attrezzature, apparecchiature ed impianti industriali
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 46/75



<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Veneto Nanotech Scpa (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	0,06%
<b>Scopo sociale</b>	coordinamento, promozione e sviluppo attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Retrocedere alla Regione del Veneto che detiene già una quota nella Società
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere e retrocedere alla Regione del Veneto
<b>Tempi di attuazione</b>	31/03/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Fondazione "La fornace dell'innovazione" (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	12,30%
<b>Scopo sociale</b>	favorire i processi di creazione e diffusione dell'innovazione nelle imprese e nel territorio con l'obiettivo di connettere il sistema locale alle dinamiche dell'economia della conoscenza
<b>Qualificazione società: "in house",</b>	altro

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 47/75



<b>“strumentale”, “SPL”, “altro”.</b>	
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.a.r.l. (partecipata da VI Holding srl)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	11,75%
<b>Scopo sociale</b>	promuovere una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio
<b>Qualificazione società: “in house”, “strumentale”, “SPL”, “altro”.</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismissione
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili in quanto il Liquidatore di VI Holding ha assunto l'incarico in data 18/12/2014, ed è ora impegnato nell'analisi e attuazione del percorso di dismissione della partecipata
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 48/75



## Veneto Nanotech s.c.p.a.

<b>Denominazione</b>	<b>VENETO NANOTECH S.C.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/costitutiva</b>	Legge regionale 20/11/2003 n. 32
<b>Data costituzione</b>	31/07/2003
<b>Percentuale di partecipazione</b>	76,66%
<b>Scopo sociale</b>	Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	"altro".
<b>Numero dipendenti al 31/12/2013:</b>	35 a t. ind. 36 co.co.pro.
<b>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</b>	CDA 5 componenti Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € -1.572.287,00 2012: € - 627.925,00 2013: € - 819.207,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 554.809,00 2012: € 1.024.218,00 2013: € 1.661.007,00
<b>contributi (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	2011: € 150.000,00 2012: € 450.000,00 2013: € 600.000,00
<b>trasferimenti in conto capitale</b>	2011: € 0,00 2012: € 1.500.000,00 2013: € 759.350,32
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	MANTENERE. Avvio di un piano di razionalizzazione aziendale e di contenimento dei costi di gestione, ferma restando la <i>mission</i> di svolgere

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 49/75



	attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie e del trasferimento tecnologico alle imprese.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società' è indispensabile al perseguimento delle finalità' istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	SI
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere. A seguito di una ristrutturazione della stessa, la quota percentuale di partecipazione regionale al capitale della Società potrà scendere dal 76,66% fino anche a sotto il 10%. Ad ogni modo, la partecipazione sarà mantenuta solo a condizione dell'approvazione di un business plan che contempli un equilibrio economico-finanziario della Società.
<b>Tempi di attuazione</b>	31/12/2015
<b>Risparmi di spesa</b>	<p>Risparmi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;</li> <li>- Fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per</li> </ul>



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 50/75

	<p>gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenimento del costo del personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li> <li>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</li> <li>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</li> </ul> </li> </ul>
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	SI
<b>Se si, denominazione Società partecipata:</b>	<b>Bilcare Technologies Italia Srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	7,50%
<b>Scopo sociale</b>	produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 51/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione. Veneto Nanotech prevede di dismettere la partecipazione appena sarà possibile
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere non appena sarà possibile
<b>Tempi di attuazione</b>	Non prevedibili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>ANANAS Nanotech s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	16,45%
<b>Scopo sociale</b>	produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione. Veneto Nanotech prevede di dismettere la partecipazione entro 1 anno
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Dismettere entro 1 anno.
<b>Tempi di attuazione</b>	Entro il 31/03/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Thundernil Srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	16,84%
<b>Scopo sociale</b>	produzione sviluppo e commercializzazione di prodotti nel settore delle nanotecnologie
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione. Veneto Nanotech prevede di dismettere la partecipazione entro 1 anno

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 52/75



<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Dismettere entro 1 anno.
<b>Tempi di attuazione</b>	Entro il 31/03/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Krystalia s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	25%
<b>Scopo sociale</b>	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione. Veneto Nanotech prevede di dismettere la partecipazione entro 1 anno.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	Dismettere entro 1 anno.
<b>Tempi di attuazione</b>	Entro il 31/03/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	Non prevedibili
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Nanto Protective Coatings s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	25%
<b>Scopo sociale</b>	ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di strumenti per la nano strutturazione di superfici, di dispositivi ottenuti mediante strumenti per la nano strutturazione, di vernici, coating, pigmenti, nuovi materiali tecnologici
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	In fase di dismissione. Veneto Nanotech prevede di dismettere la partecipazione entro 1 anno





ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 54/75



**Veneto Promozione s.p.a.**

<b>Denominazione</b>	<b>VENETO PROMOZIONE S.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/costitutiva</b>	Legge regionale 24/12/2004 n. 33
<b>Data costituzione</b>	04/08/2011
<b>Percentuale di partecipazione</b>	50%
<b>Scopo sociale</b>	sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla legge regionale del Veneto n. 33 del 24/12/2004.
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	Gestione di attività strumentali della Regione del Veneto Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	in house e strumentale
<b><u>Numero dipendenti</u> al 31/12/2013:</b>	21 a t. ind. 2 a t. det.
<b><u>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</u></b>	CDA 5 componenti Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 183.902,00 2012: € 1.016.640,00 2013: € 1.027.804,00
<b>contributi versati negli ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 120.000,00 2012: € 2.018.559,91 2013: € 5.560.720,27
<b>trasferimenti in conto capitale</b>	2011: € 250.000,00 2012: € 30.811,83 2013: € 209.809,12

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 55/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere in quanto necessaria e strategica.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società' è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	mantenere in quanto necessaria e strategica.
<b>Tempi di attuazione</b>	--
<b>Risparmi di spesa</b>	--
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	NO

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 56/75



### Veneto Strade S.p.a.

<b>Denominazione</b>	<b>VENETO STRADE S.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	Legge regionale 25/10/2001 n. 29
<b>Data costituzione</b>	21/12/2001
<b>Percentuale di partecipazione</b>	30%
<b>Scopo sociale</b>	la progettazione, la costruzione, la gestione di infrastrutture e servizi d'interesse viario.
<b>Durata</b>	31/12/2050
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	La Società svolge attività strumentali e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto  Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	strumentale
<b>Numero dipendenti al 31/12/2013:</b>	285 a t. ind. 4 co.co.pro.
<b>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</b>	CDA 13 componenti Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € 32.833,00 2012: € 11.036,00 2013: € 1.025,00
<b>Costo del Personale dipendente:</b>	2011: € 16.290.335,00 2012: € 16.003.289,00 2013: € 15.755.948,00
<b>contributi versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	2011: € 8.500.000,00 2012: € 15.724.642,73 2013: € 15.042.677,26
<b>trasferimenti in conto capitale</b>	2011: € 95.370.099,91 2012: € 113.924.514,68 2013: € 60.859.114,41

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 57/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Società ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	Stante la percentuale di partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere in quanto necessaria e strategica
<b>Tempi di attuazione</b>	--
<b>Risparmi di spesa</b>	--
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Vi.abilità</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	5%
<b>Scopo sociale</b>	progettazione realizzazione gestione e manutenzione di opere stradali civili idrauliche e di sistemazioni del territorio
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	Società strumentale a Veneto Strade s.p.a

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 58/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso.</b>	Mantenere in quanto strumentale e strategica a Veneto Strade s.p.a.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere in quanto strumentale e necessaria
<b>Tempi di attuazione</b>	--
<b>Risparmi di spesa</b>	--

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 59/75



## Veneto Sviluppo s.p.a.

<b>Denominazione</b>	<b>VENETO SVILUPPO S.P.A.</b>
<b>Normativa istitutiva/constitutiva</b>	Legge regionale 03/05/1975 n. 47
<b>Data costituzione</b>	15/09/1979
<b>Percentuale di partecipazione</b>	51%
<b>Scopo sociale</b>	Esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.
<b>Durata</b>	31/12/2025
<b>Attività strumentali in corso e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto</b>	La Società svolge attività strumentali relative alla gestione di fondi regionali e di partecipazioni societarie Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale
<b>Qualificazione società: "in house", "strumentale", "SPL", "altro".</b>	altro
<b><u>Numero dipendenti</u> al 31/12/2013:</b>	33
<b><u>Organismo amministrativo (tipo e numero componenti).</u></b>	CDA 14 componenti Collegio Sindacale 3 componenti
<b>Risultati di esercizio ultimi 3/5 esercizi</b>	2011: € - 3.471.980,00 2012: € - 8.096.329,00 2013: € 6.773.082,00
<b>Costo del personale dipendente:</b>	2011: € 2.033.942,00 2012: € 2.173.221,00 2013: € 2.596.489,00
<b>contributi (distinti) versati negli ultimi 3/5 esercizi.</b>	2011: € 0,00 2012: € 3.021.431,21 2013: € 6.000,00
<b>trasferimenti in conto capitale</b>	2011: € 14.603.352,00 2012: € 37.964.694,58 2013: € 61.132.628,18

ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 60/75



<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014 criteri:</b>	
a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto?	SI
b) La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO
d) la società eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica?	NO
e) La Regione Veneto ha previsto misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni?	SI
<b>Proposta di razionalizzazione</b>	Mantenere in quanto strategica e necessaria
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	<p>Risparmi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi c. 1bis art. 12 L.R. n. 39/2013;</li> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> </ul>

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 61/75



	<p>- contenimento del costo del personale:</p> <p>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</p> <p>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</p> <p>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</p> <p>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</p> <p>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</p>
<b>La Società detiene partecipazioni?</b>	SI
<b>Se sì, denominazione Società partecipata:</b>	<b>Adaptica srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	24,39%
<b>Scopo sociale</b>	progettazione e produzione di componenti e strumenti ottici ed optoelettronici
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 62/75



<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>AerTre Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	10%
<b>Scopo sociale</b>	gestione scalo aeroportuale Treviso
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Dismettere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere
<b>Tempi di attuazione</b>	Non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>APVS S.R.L.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	33,02%
<b>Scopo sociale</b>	attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all'estero
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Aeroporto Valerio Catullo di Verona Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	0,15%
<b>Scopo sociale</b>	Gestione scalo aeroportuale di Verona e Brescia

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 63/75



	Montichiari
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Dismettere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere
<b>Tempi di attuazione</b>	Non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	Non stimabili
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>AFC srl in liquidazione</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	30%
<b>Scopo sociale</b>	---
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Fallita
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Fallita
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Alpi Eagles spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	0,98%
<b>Scopo sociale</b>	compagnia aerea
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Fallita
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Fallita
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 64/75



<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Attiva Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	10,84%
<b>Scopo sociale</b>	progettazione, realizzazione, gestione insediamenti produttivi, abitativi e sportivi
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Fallita
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Fallita
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Autodromo del Veneto Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	26,97%
<b>Scopo sociale</b>	costruzione e gestione di un autodromo
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Dismettere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere. Deliberata manifestazione interesse a cedere la partecipazione al socio controllante in data 31/01/2015.
<b>Tempi di attuazione</b>	dicembre 2015
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Banca Popolare Etica Scarl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	0,116% (variabile)
<b>Scopo sociale</b>	Attività bancaria
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Dismettere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex</b>	Dismettere. Tuttavia i vertici della Banca

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 65/75



<b>comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	auspicano la permanenza di Veneto Sviluppo s.p.a. nella compagine sociale per il ruolo e la funzione strategica della Regione Veneto attraverso Veneto Sviluppo.
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Bellelli Engineering spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	22%
<b>Scopo sociale</b>	progettazione e costruzione di impianti industriali chiavi in mano
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere. Esercitata opzione put in data 10/12/2014
<b>Tempi di attuazione</b>	Dicembre 2015
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>BIC Adriatico Scarl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	10%
<b>Scopo sociale</b>	servizi di sostegno alle imprese
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Fallita
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Fallita
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 66/75



<b>Denominazione Società partecipata:</b>	<b>Cielle srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	45%
<b>Scopo sociale</b>	Macchinari per l'incisione
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Compagnia Investimenti e Sviluppo - CIS Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	3,15%
<b>Scopo sociale</b>	holding di partecipazioni (settori immobiliare, infrastrutture, finanziario)
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Procedure concorsuali. Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Procedure concorsuali. Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili stante il piano di ristrutturazione in corso
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Cortinasim Srl in liquidazione</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	18,32%
<b>Scopo sociale</b>	Valorizzazione turistica e recettiva delle dolomiti
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	In liquidazione

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 67/75



<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Chiusura fase di liquidazione
<b>Tempi di attuazione</b>	Primo semestre 2015
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>ENRIVE s.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	50%
<b>Scopo sociale</b>	assumere partecipazioni in società che operano nel settore delle energie rinnovabili, alternative o innovative
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Expo Venice Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	8,68%
<b>Scopo sociale</b>	gestione partecipazioni fieristiche
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 68/75



<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Finest Spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	5,5704%
<b>Scopo sociale</b>	Finanziaria
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Giesse srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	20%
<b>Scopo sociale</b>	Abbigliamento per bambini
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Fallita
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Fallita
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Ital Tbs Telematici &amp; Biomedical Services spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	2,42%
<b>Scopo sociale</b>	ingegneria chimica
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Dismettere
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Dismettere

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 69/75



<b>Tempi di attuazione</b>	completamento della cessione previsto entro il 31/12/2016
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>XEPTAGEN spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	25%
<b>Scopo sociale</b>	Ricerca nel settore delle patologie cellulare e delle biotecnologie
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>XGROUP spa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	7,633%
<b>Scopo sociale</b>	produzione moduli fotovoltaici
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Fallita
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Fallita
<b>Tempi di attuazione</b>	tempi chiusura procedura non stimabili
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Nuove Energie srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	38%
<b>Scopo sociale</b>	produzione sistemi di filtraggio e depurazione
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-



ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 70/75



corso	finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Neurimpulse srl</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	30%
<b>Scopo sociale</b>	produzione di apparecchiature elettromedicali per la neurostimolazione
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Politecnico Calzaturiero s.c.a r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	15,57%
<b>Scopo sociale</b>	diffusione cultura d'impresa e formazione professionale nel settore calzaturiero
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 71/75



<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Venezia Terminal Passeggeri Spa (VTP spa) (partecipata tramite APVS s.r.l.)</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	17,50%
<b>Scopo sociale</b>	gestione terminal passeggeri Porto di Venezia
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata (divenuta partecipazione indiretta tramite APVS s.r.l.)
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata (divenuta partecipazione indiretta tramite APVS s.r.l.)
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>ZEN FONDERIE SRL</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	28,50%
<b>Scopo sociale</b>	Produzione getti di fonderia
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>DEVELON s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	11,77%
<b>Scopo sociale</b>	web marketing, digital e-commerce
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 02/12/2013, mediante il fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 72/75



<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Operazione rientrante nell'oggetto sociale della Veneto Sviluppo s.p.a. Acquisita il 02/12/2013 mediante il fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	Socio finanziatore
<b>Scopo sociale</b>	promozione e gestione attività di tabacchicoltura
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 27/12/2013 - Fondo PMI cooperative. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Operazione rientrante nell'oggetto sociale della Veneto Sviluppo s.p.a. Acquisita il 27/12/2013 tramite il Fondo PMI Cooperative. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>H-Farm Ventures s.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	3,568%
<b>Scopo sociale</b>	ventures incubator
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 01/04/2014 mediante il fondo di capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Operazione rientrante nell'oggetto sociale della Veneto Sviluppo s.p.a. Acquisita il 01/04/2014 mediante il fondo di capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata
<b>Tempi di attuazione</b>	---

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 73/75



<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>Interplanet s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	45%
<b>Scopo sociale</b>	telecomunicazioni
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 12/12/2014 con il fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Operazione rientrante nell'oggetto sociale della Veneto Sviluppo s.p.a. Acquisita il 12/12/2014 con il fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>FVS S.G.R. s.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	51%
<b>Scopo sociale</b>	società gestione risparmio
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 17/06/2014 - partecipazione diretta di Veneto Sviluppo s.p.a. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Acquisita il 17/06/2014 - partecipazione diretta di Veneto Sviluppo s.p.a. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	Risparmi derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi c. 1bis art. 12 L.R. n. 39/2013;</li> </ul>

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 74/75



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);</li> <li>- contenimento del costo del personale:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;</li> <li>b. per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della Regione Veneto di analoga qualifica;</li> <li>c. per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n. 2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e s.m.i.;</li> <li>d. le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;</li> <li>e. le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>OTS s.r.l.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	21,92%
<b>Scopo sociale</b>	Abbigliamento
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 24/10/2014 mediante il fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 75/75



	economico-finanziari della partecipata.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Operazione rientrante nell'oggetto sociale della Veneto Sviluppo s.p.a. Acquisita il 24/10/2014 mediante il fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---
<b>Denominazione Società partecipata</b>	<b>SI14 s.p.a.</b>
<b>Percentuale di partecipazione</b>	13,05%
<b>Scopo sociale</b>	Sistemi elettronici integrati
<b>Azione/obiettivo di razionalizzazione in corso</b>	Acquisita il 23/12/2013 - fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Proposta motivata di razionalizzazione ex comma 611 e segg. art. 1 L. 190/2014</b>	Operazione rientrante nell'oggetto sociale della Veneto Sviluppo s.p.a. Acquisita il 23/12/2013 - fondo capitale di rischio. Mantenere monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata.
<b>Tempi di attuazione</b>	---
<b>Risparmi di spesa</b>	---